

INDIRE
Istituto Nazionale di Documentazione
per l'Innovazione e la Ricerca Educativa
Unità italiana di Eurydice

IL SISTEMA EDUCATIVO ITALIANO

2005

Unità Italiana di Eurydice

Questa pubblicazione è stata realizzata dall'Unità italiana di Eurydice, con il finanziamento della Commissione Europea – Direzione istruzione e cultura.

Hanno contribuito alla realizzazione dei contenuti: Sabatina Ciogli (MIUR-Direzione Generale per il personale della scuola), Claudio Federico (MIUR-Direzione Generale per gli affari internazionali dell'istruzione scolastica), Carlo Finocchietti (CIMEA), Baldassarre Gulotta, Mario Petrini (MIUR-Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici), Unità italiana di Eurydice.

Coordinamento ed editing a cura dell'Unità italiana di Eurydice, in particolare di Erika Bartolini.

Le informazioni contenute nella pubblicazione sono reperibili anche per i paesi dell'Unione europea e dell'AEELS/SEE su Eurybase, la banca dati sui sistemi educativi della rete Eurydice, al seguente indirizzo:
http://www.eurydice.org/Eurybase/frameset_eurybase.html

Unità italiana di Eurydice
INDIRE – Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa
Via Buonarroti 10 – 50122 – Firenze
Tel. +39 055 23 80 325/384 – Fax 23 80 515
e-mail: eurydice.italia@indire.it
<http://www.indire.it/eurydice>

SOMMARIO

1. CONTESTO E TENDENZE DI TIPO POLITICO, SOCIALE ED ECONOMICO	1
1.1. Quadro storico	1
1.2. Dibattiti in corso	2
1.3. Principali organi esecutivi e legislativi	2
1.3.1. Il potere legislativo	2
1.3.2. Il potere esecutivo	2
1.3.3. Ministeri con competenze in materia di istruzione	3
1.3.4. Le Regioni - Struttura istituzionale	3
1.3.5. Le competenze delle Regioni	4
1.3.6. Province e Comuni - Struttura istituzionale	4
1.4. Religioni	5
1.5. Lingue ufficiali e lingue minoritarie	5
1.6. Situazione demografica	5
1.7. Situazione economica	6
1.8. Dati statistici	6
1.8.1. Popolazione	6
1.8.2. Immigrazione	7
1.8.3. Occupazione	8
2. ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL SISTEMA EDUCATIVO E AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE	9
2.1. Quadro storico	9
2.2. Dibattiti in corso	10
2.3. Principi fondamentali e legislazione di base	10
2.4. Struttura generale e momenti chiave dell'orientamento	11
2.5. Istruzione obbligatoria	12
2.6. Amministrazione generale	13
2.6.1. Amministrazione generale a livello nazionale	14
2.6.2. Amministrazione generale a livello regionale	17
2.6.3. Amministrazione generale a livello locale	18
2.6.4. Istituti scolastici, amministrazione, gestione	18
2.6.4.1. Istituti scolastici, direzione e gestione a livello di scuola dell'infanzia, primaria, e secondaria	20
2.6.4.1.1. Dirigente scolastico	20
2.6.4.1.2. Consiglio di circolo e Consiglio di istituto	20
2.6.4.1.3. Direttore dei servizi generali e amministrativi	21
2.6.4.1.4. Collegio dei docenti	21
2.6.4.1.5. Consiglio di intersezione, Consiglio di interclasse, Consiglio di classe	21
2.6.4.1.6. Comitato per la valutazione del servizio dei docenti	22
2.6.4.2. Istruzione superiore	22
2.6.4.2.1. Amministrazione a livello di università	22
2.6.4.2.2. Amministrazione a livello di dipartimento	23
2.6.4.2.3. Amministrazione a livello di facoltà	23
2.7. Concertazione interna ed esterna	23
2.7.1. Concertazione interna	24
2.7.2. Consultazione dei vari attori della vita sociale esterna	24
2.8. Modalità di finanziamento dell'educazione	27
2.9. Dati statistici	28
3. EDUCAZIONE PRESCOLARE	30
3.1. Quadro storico	30
3.2. Dibattiti in corso	30
3.3. Quadro legislativo specifico	30
3.4. Obiettivi generali	31
3.5. Accessibilità geografica	31
3.6. Condizioni di ammissione e scelta dell'istituto	31
3.7. Aiuti finanziari alle famiglie	31
3.8. Livelli e gruppi di età	32

3.9. Organizzazione dei tempi scolastici	32
3.9.1. Anno scolastico	32
3.9.2. Orario settimanale e giornaliero.....	32
3.10. Programma delle attività, tipi di attività e numero di ore	33
3.11. Metodi, materiali didattici.....	33
3.12. Valutazione degli alunni	34
3.13. Strutture di sostegno	34
3.14. Settore privato	34
3.15. Varianti organizzative e strutture alternative	36
3.16. Dati statistici	36
4. ISTRUZIONE PRIMARIA	37
4.1. Quadro storico	37
4.2. Dibattiti in corso	37
4.3. Quadro legislativo specifico.....	37
4.4. Obiettivi generali	38
4.5. Accessibilità geografica	38
4.6. Condizioni di ammissione e scelta della scuola.....	38
4.7. Aiuti finanziari alle famiglie.....	39
4.8. Livelli e gruppi di età	39
4.9. Organizzazione dei tempi scolastici	39
4.9.1. Organizzazione dell'anno scolastico.....	40
4.9.2. Orario settimanale e giornaliero.....	40
4.10. Programmi di studio, materie e numero di ore.....	40
4.11. Metodi, materiali didattici.....	41
4.12. Valutazione degli alunni	42
4.13. Passaggio di classe	43
4.14. Certificazione	43
4.15. Orientamento didattico	43
4.16. Settore privato	43
4.17. Varianti organizzative, strutture alternative	44
4.18. Dati statistici	44
5. ISTRUZIONE SECONDARIA E POST-SECONDARIA NON SUPERIORE.....	45
5.1. Quadro storico	45
5.2. Dibattiti in corso	46
5.3. Quadro legislativo specifico.....	46
5.3.1. Istruzione secondaria inferiore	46
5.3.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale	46
5.3.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale	47
5.3.4. Istruzione post-secondaria non superiore	47
5.4. Obiettivi generali	47
5.4.1. Istruzione secondaria inferiore	47
5.4.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale	48
5.4.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale	48
5.4.4. Istruzione post-secondaria non superiore	48
5.5. Tipi di istituti.....	48
5.5.1. Istruzione secondaria inferiore	48
5.5.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale	48
5.5.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale	49
5.5.4. Istruzione post-secondaria non superiore	49
5.6. Accessibilità geografica	50
5.7. Condizioni di ammissione e scelta della scuola.....	50
5.7.1. Istruzione secondaria inferiore	50
5.7.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale	50
5.7.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale	50
5.7.4. Istruzione post-secondaria non superiore	51
5.8. Tasse di iscrizione e/o di frequenza	51
5.9. Aiuti finanziari agli alunni	51
5.9.1. Istruzione secondaria inferiore	51
5.9.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale	52

5.9.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale	52
5.9.4. Istruzione post-secondaria non superiore	52
5.10. Cicli e gruppi di età	52
5.10.1. Istruzione secondaria inferiore.....	52
5.10.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale	53
5.10.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale.....	53
5.10.4. Istruzione post-secondaria non superiore	53
5.11. Specializzazione negli studi.....	53
5.11.1. Istruzione secondaria inferiore.....	53
5.11.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale	54
5.11.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale.....	54
5.11.4. Istruzione post-secondaria non superiore	55
5.12. Organizzazione dei tempi scolastici	56
5.12.1. Organizzazione dell'anno scolastico	56
5.12.2. Orario settimanale e giornaliero	56
5.13. Programmi di studio, materie e numero di ore.....	57
5.13.1. Istruzione secondaria inferiore.....	57
5.13.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale	58
5.13.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale.....	59
5.13.4. Istruzione post-secondaria non superiore	60
5.14. Metodi, materiale didattico.....	61
5.14.1. Istruzione secondaria inferiore.....	61
5.14.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale	61
5.14.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale.....	61
5.14.4. Istruzione post-secondaria non superiore	62
5.15. Valutazione degli studenti	62
5.15.1. Istruzione secondaria inferiore.....	62
5.15.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale	63
5.15.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale.....	63
5.15.4. Istruzione post-secondaria non superiore	63
5.16. Passaggio di classe	65
5.16.1. Istruzione secondaria inferiore.....	65
5.16.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale	65
5.16.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale.....	65
5.16.4. Istruzione post-secondaria non superiore	66
5.17. Certificazione	66
5.17.1. Istruzione secondaria inferiore.....	66
5.17.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale	66
5.17.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale.....	67
5.17.4. Istruzione post-secondaria non superiore	67
5.18. Orientamento didattico, rapporto formazione/impiego.....	68
5.18.1. Istruzione secondaria inferiore.....	68
5.18.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale	70
5.18.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale.....	70
5.18.4. Istruzione post-secondaria non superiore	70
5.19. Settore privato	70
5.20. Varianti organizzative, strutture alternative	71
5.21. Dati statistici	71
6. ISTRUZIONE SUPERIORE	74
6.1. Quadro storico	74
6.2. Dibattiti in corso	75
6.3. Quadro legislativo specifico.....	75
6.4. Obiettivi generali	76
6.4.1. Istruzione superiore non universitaria	76
6.4.2. Istruzione superiore universitaria	77
6.4.3. Terzo ciclo	77
6.5. Tipi di istituti.....	77
6.5.1. Istruzione superiore non universitaria	77
6.5.2. Istruzione superiore universitaria	79

6.5.3. Terzo ciclo	81
6.6. Condizioni di ammissione.....	82
6.6.1. Istruzione superiore non universitaria	82
6.6.2. Istruzione superiore universitaria	82
6.6.3. Terzo ciclo	83
6.7. Tasse di iscrizione e/o di frequenza	83
6.7.1. Istruzione superiore non universitaria	83
6.7.2. Istruzione superiore universitaria	83
6.7.3. Terzo ciclo	83
6.8. Aiuti finanziari agli studenti	83
6.8.1 Istruzione non universitaria	83
6.8.2. Istruzione universitaria.....	83
6.8.3. Terzo ciclo	84
6.9. Organizzazione dell'anno accademico	84
6.10. Indirizzi di studio, specializzazioni	84
6.10.1. Istruzione superiore non universitaria	84
6.10.2. Istruzione superiore universitaria	85
6.10.3. Terzo ciclo.....	85
6.11. Programmi di studio.....	85
6.11.1. Istruzione superiore non universitaria	86
6.11.2. Istruzione superiore universitaria	86
6.11.3. Terzo ciclo.....	87
6.12. Metodi didattici.....	87
6.12.1. Istruzione superiore non universitaria	87
6.12.2. Istruzione superiore universitaria	87
6.12.3. Terzo ciclo.....	87
6.13. Valutazione degli studenti	87
6.13.1. Istruzione superiore non universitaria	87
6.13.2. Istruzione superiore universitaria	87
6.13.3. Terzo ciclo.....	88
6.14. Passaggio di classe	88
6.14.1. Istruzione superiore non universitaria	88
6.14.2. Istruzione superiore universitaria	88
6.14.3. Terzo ciclo.....	88
6.15. Certificazione	88
6.15.1. Istruzione superiore non universitaria	88
6.15.2. Istruzione superiore universitaria	88
6.15.3. Terzo ciclo.....	89
6.16. Orientamento pedagogico, sbocchi, rapporto formazione-lavoro	89
6.16.1. Istruzione superiore non universitaria	89
6.16.2. Istruzione superiore universitaria	89
6.16.3. Terzo ciclo.....	90
6.17. Settore privato	90
6.18. Varianti organizzative e strutture alternative	91
6.19. Dati statistici	91
7. EDUCAZIONE E FORMAZIONE CONTINUA DEI GIOVANI USCITI DAL SISTEMA DI ISTRUZIONE E DEGLI ADULTI	92
7.1. Quadro storico	92
7.2. Dibattiti in corso	92
7.3. Quadro normativo specifico.....	92
7.4. Obiettivi generali	93
7.5. Tipi di istituti.....	93
7.6. Accessibilità geografica	94
7.7. Condizioni di ammissione.....	94
7.8. Tasse di iscrizione e/o di frequenza	94
7.9. Aiuti finanziari agli adulti in formazione	94
7.10. Indirizzi di studio/specializzazioni principali.....	94
7.11. Metodi didattici.....	95
7.12. Formatori	96

7.13. Valutazione/progresso degli adulti in formazione	96
7.14. Certificazione	96
7.15. Rapporti formazione/lavoro	96
7.16. Settore privato	97
7.17. Dati statistici	97
8. INSEGNANTI E PERSONALE DELL'EDUCAZIONE	98
8.1. Formazione iniziale degli insegnanti	98
8.1.1. Quadro storico	99
8.1.1.1. Insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria	99
8.1.1.2. Insegnanti dell'istruzione secondaria	99
8.1.2. Dibattiti in corso	99
8.1.3. Quadro legislativo specifico	100
8.1.3.1. Insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria	100
8.1.3.2. Insegnanti dell'istruzione secondaria	100
8.1.4. Istituti, livello e modelli di formazione	100
8.1.4.1. Insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria	100
8.1.4.2. Insegnanti dell'istruzione secondaria	101
8.1.5. Condizioni di ammissione	101
8.1.5.1. Insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria	101
8.1.5.2. Insegnanti dell'istruzione secondaria	102
8.1.6. Programmi di studio, competenze specifiche, specializzazione	102
8.1.7. Valutazione, certificazione	104
8.1.7.1. Insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria	104
8.1.7.2. Insegnanti dell'istruzione secondaria	104
8.1.8. Percorsi alternativi di formazione	104
8.2. Condizioni di servizio degli insegnanti	104
8.2.1. Quadro storico	105
8.2.1.1. Insegnanti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria	105
8.2.1.2. Insegnanti dell'istruzione universitaria	105
8.2.2. Dibattiti in corso	105
8.2.3. Quadro legislativo specifico	106
8.2.3.1. Insegnanti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria	106
8.2.3.2. Insegnanti dell'istruzione universitaria	106
8.2.4. Politica di pianificazione	106
8.2.5. Accesso alla professione	106
8.2.5.1. Insegnanti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria	106
8.2.5.2. Insegnanti dell'istruzione universitaria	107
8.2.6. Status professionale	108
8.2.6.1. Insegnanti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria	108
8.2.6.2. Insegnanti dell'istruzione universitaria	108
8.2.7. Sostituzione degli insegnanti	109
8.2.7.1. Insegnanti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria	109
8.2.7.2. Insegnanti dell'istruzione universitaria	109
8.2.8. Misure di sostegno per gli insegnanti	109
8.2.8.1. Insegnanti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria	109
8.2.8.2. Insegnanti dell'istruzione universitaria	109
8.2.9. Valutazione degli insegnanti	110
8.2.9.1. Insegnanti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria	110
8.2.9.2. Insegnanti dell'istruzione universitaria	110
8.2.10. Formazione continua	110
8.2.10.1. Quadro storico	111
8.2.10.2. Quadro legislativo specifico	111
8.2.10.3. Organi di decisione per la formazione in servizio	112
8.2.10.4. Tipi di istituzioni	112
8.2.10.5. Condizioni di ammissione	112
8.2.10.6. Programmi di studio, durata, specializzazioni	112
8.2.10.7. Metodi	112
8.2.10.8. Valutazione - Certificazione	112
8.2.10.9. Sbocchi - Rapporto formazione-lavoro	113

8.2.11. Trattamento economico	113
8.2.11.1. Insegnanti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria	113
8.2.11.2. Insegnanti dell'istruzione universitaria	114
8.2.12. Organizzazione del lavoro e congedi	114
8.2.12.1. Insegnanti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria	114
8.2.12.2. Insegnanti dell'istruzione universitaria	116
8.2.13. Promozione, avanzamento	116
8.2.13.1. Insegnanti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria	116
8.2.13.2. Insegnanti dell'istruzione universitaria	116
8.2.14. Trasferimenti	117
8.2.14.1. Insegnanti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria	117
8.2.14.2. Insegnanti dell'istruzione universitaria	117
8.2.15. Licenziamento	117
8.2.15.1. Insegnanti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria	117
8.2.15.2. Insegnanti dell'istruzione universitaria	118
8.2.16. Pensionamento	118
8.2.16.1. Insegnanti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria	118
8.2.16.2. Insegnanti dell'istruzione universitaria	119
8.3. Personale di gestione e/o di direzione all'interno degli istituti	119
8.3.1. Condizioni di accesso al posto	119
8.3.2. Condizioni di servizio	119
8.4. Personale responsabile del controllo della qualità dell'insegnamento	119
8.4.1. Condizioni di accesso al posto	120
8.4.2. Condizioni di servizio	120
8.5. Personale dell'educazione responsabile del sostegno e dell'orientamento	120
8.6. Altro personale dell'educazione	120
8.7. Dati statistici	121
9. VALUTAZIONE DEGLI ISTITUTI E DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE	122
9.1. Quadro storico	122
9.2. Dibattiti in corso	122
9.3. Quadro amministrativo e legislativo	123
9.3.1. Quadro amministrativo e legislativo della valutazione degli istituti	123
9.3.2. Quadro amministrativo e legislativo della valutazione del sistema di istruzione	123
9.4. Valutazione degli istituti di istruzione	123
9.4.1. Valutazione interna	124
9.4.2. Valutazione esterna	124
9.5. Valutazione del sistema di istruzione	124
9.5.1 Valutazione a livello nazionale per l'istruzione prescolare, primaria e secondaria	124
9.5.2. Valutazione a livello nazionale per l'istruzione universitaria	125
9.6. Ricerca educativa	125
9.6.1. Ricerca educativa a livello prescolare, primario e secondario	125
9.6.2. Ricerca educativa a livello universitario	127
9.7. Dati statistici	128
10. MISURE DI SOSTEGNO PER I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	130
10.1. Quadro storico	130
10.2. Dibattiti in corso	130
10.3. Definizione e diagnosi del gruppo target	130
10.4. Aiuti finanziari per le famiglie	131
10.5. Offerta educativa speciale all'interno dell'istruzione ordinaria	131
10.5.1. Quadro legislativo specifico	132
10.5.2. Obiettivi generali	132
10.5.3. Misure specifiche di sostegno	132
10.6. Educazione speciale separata	134
10.7. Misure specifiche in favore di bambini/alunni immigrati e appartenenti a minoranze etniche	134
10.8. Dati statistici	134
11. LA DIMENSIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE DELL'EDUCAZIONE	136
11.1. Quadro storico	136
11.2. Dibattiti in corso	136
11.3. Linee guida di politica educativa nazionale/Quadro legislativo specifico	136

11.4. Programmi e iniziative nazionali.....	137
11.5. La dimensione europea/internazionale attraverso il curriculum nazionale	138
11.6. Mobilità e scambi.....	138
11.6.1. Mobilità e scambi alunni/studenti	138
11.6.2. Mobilità e scambi di personale insegnante e universitario	139
GLOSSARIO	140

1. CONTESTO E TENDENZE DI TIPO POLITICO, SOCIALE ED ECONOMICO

1.1. Quadro storico

Lo Stato italiano, come Stato nazionale, nasce in epoca relativamente recente (1861) e, comunque, in ritardo rispetto agli altri grandi Stati europei (Spagna, Francia, Inghilterra), attraverso un processo che inizia con la progressiva annessione al Regno di Sardegna (costituito dal Piemonte e dalla Sardegna, sotto la dinastia dei Savoia) dei piccoli Stati esistenti nella penisola e si chiude con la vittoriosa conclusione della prima guerra mondiale 1915-18.

La forma istituzionale è quella monarchica e tale resterà fino al 1946, allorché un referendum popolare decretò la trasformazione in Repubblica. Una nuova Costituzione, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, sostituì il vecchio Statuto emanato nel 1848 dal re di Sardegna Carlo Alberto che, a differenza della Costituzione Repubblicana, non aveva carattere rigido e quindi era modificabile con semplice legge ordinaria.

Dalla sua formazione al 1922, l'ordinamento dello Stato italiano si ispira ai principi liberal-democratici; dal 1922 al 1945, pur restando formalmente in vigore lo Statuto albertino, la natura dello Stato cambia profondamente fino al punto di trasformarsi in un regime dittatoriale (fascismo), che termina con la fine della seconda guerra mondiale, condotta dall'Italia a fianco della Germania e del Giappone.

La Costituzione del 1948, oltre a ripristinare, ampliandoli e rafforzandoli, i principi liberal-democratici, ha una forte attenzione ai rapporti etico-sociali ed economici. Essa ha consentito il funzionamento per oltre 50 anni di un autentico sistema democratico ma, negli ultimi anni, si è manifestata in forma sempre più pressante la necessità di un aggiornamento soprattutto della seconda parte (quella che concerne l'ordinamento dello Stato) con particolare riferimento a due esigenze: assicurare una maggiore stabilità di governo (con un rafforzamento dei poteri degli esecutivi sia a livello centrale che periferico) e riformare il sistema delle autonomie locali in una direzione federalista. Rientrano in questo quadro, da un lato le modifiche apportate, nel 1993, ai sistemi di elezione del Parlamento nazionale (col passaggio dal "proporzionale" a un sistema sostanzialmente maggioritario) e degli Enti locali (con l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni, delle Province e dei Comuni) e dall'altro la riforma del 2001 del titolo V della Costituzione relativo alla ripartizione delle competenze tra Stato ed Enti locali.

Dalla fine della seconda guerra mondiale numerosi sono stati i governi che hanno guidato il paese. In maniera molto sintetica e con riguardo alla formula politica che li ha caratterizzati, si può indicare la seguente successione:

dopo il breve periodo (fino al 1947) di governi di unità nazionale (dai liberali ai comunisti), la formula di governo predominante fino al 1963 è quella di centro (con la Democrazia Cristiana come partito egemone, alleato a liberali, socialdemocratici e repubblicani);

dal 1963 alla fine degli anni Ottanta, ai governi di centro succedono quelli di centro-sinistra con la partecipazione dei socialisti, la maggior parte a guida democristiana, a volte a guida repubblicana (Spadolini) o socialista (Craxi), con la breve parentesi (1978-79), nel periodo del terrorismo, dei governi di "solidarietà nazionale" sostenuti dall'esterno dal Partito Comunista;

negli anni Novanta, anche a causa del mutato quadro politico internazionale, inizia una fase di transizione tra la cosiddetta prima Repubblica e la cosiddetta seconda Repubblica, che non può ancora considerarsi conclusa, non essendo arrivati a compimento i processi di revisione costituzionale, anche se la riforma del 1993 in senso maggioritario del sistema elettorale ha consentito una maggiore stabilità e l'alternanza tra governi di centro-destra (1994), centro-sinistra (1996) e nuovamente di centro-destra (2001).

Malgrado la diversità delle formule di governo, la politica estera italiana ha sempre avuto due punti costanti di riferimento: l'adesione, nel periodo della divisione del mondo in due blocchi contrapposti, allo schieramento occidentale e all'alleanza atlantica e la convinta partecipazione ai processi, prima economici e poi politici, di integrazione europea. Infatti l'Italia è stata tra i paesi fondatori, nel 1951, della CEECA (Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio), nel 1957 della CEE (Comunità Economica Europea), nel 1991 dell'Unione Europea e tra i primi ad aderire alla moneta unica europea (EURO).

Sotto il profilo economico-sociale, l'Italia, al termine del secondo conflitto mondiale, presentava una situazione di arretratezza nelle campagne ove era occupato il 45% della popolazione attiva, di contro al 30% assorbito dall'industria e al 25% dal commercio e dai servizi. Questi rapporti, nel corso degli anni, si sono profondamente modificati a tutto svantaggio dell'agricoltura.

L'Italia, nonostante la carenza di materie prime e di fonti energetiche e nonostante le particolari vicende storiche che hanno determinato un ritardo nell'avvio del processo di industrializzazione nei confronti degli altri paesi dell'Europa occidentale, fa oggi parte del ristretto numero dei paesi maggiormente industrializzati, anche se dal punto di vista territoriale lo sviluppo si è realizzato in modo irregolare per l'assoluta preminenza assunta dalle regioni settentrionali.

Negli ultimi anni, al pari di quanto è avvenuto nei paesi maggiormente sviluppati, il settore terziario, in particolare il terziario avanzato, ha assunto una grande rilevanza, anche in coincidenza con la crisi che ha colpito alcuni settori della grande industria.

1.2. Dibattiti in corso

Nell'anno 2004 il quadro della situazione politica non ha subito cambiamenti. Il Governo Berlusconi, costituitosi a seguito delle elezioni politiche del 13 maggio 2001, ha continuato a operare col sostegno della stessa maggioranza originaria di centro-destra (Forza Italia, Alleanza Nazionale, Unione Democratici Cristiani, Lega Nord, Partito Repubblicano, Nuovo Partito Socialista). La composizione del Governo ha subito alcune modifiche nella titolarità dei Ministeri degli Affari Esteri, Economia, Riforme Istituzionali, Funzione Pubblica e per l'aggiunta di un secondo Vice Presidente del Consiglio.

Gli avvenimenti più significativi del 2004 sono stati:

- l'allargamento dell'Unione europea ad altri 10 Stati;
- le elezioni del nuovo Parlamento europeo;
- l'approvazione della Costituzione europea;
- l'approvazione della legge sul riordino del sistema televisivo;
- l'approvazione della legge di delega di riforma del sistema pensionistico;
- l'approvazione della legge sul riordino dell'ordinamento giudiziario, ancora non promulgata perché rinviata all'esame del Parlamento dal Presidente della Repubblica;
- l'approvazione in prima lettura della legge costituzionale di riforma della Parte II della Costituzione.

Con riferimento al settore della scuola, il provvedimento più rilevante è stato il Decreto Legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004 di riforma della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione. Si tratta del primo dei decreti delegati previsti dalla Legge delega n. 53 del 28 marzo 2003 di riforma dell'intero sistema di istruzione e formazione.

1.3. Principali organi esecutivi e legislativi

Gli organi legislativi sono il Parlamento nazionale (costituito dalla Camera dei Deputati e dal Senato), i Consigli Regionali e, nel Trentino-Alto Adige, i Consigli Provinciali di Trento e Bolzano.

I principali organi esecutivi sono il Governo centrale, le Giunte Regionali, le Giunte Provinciali e le Giunte Comunali.

1.3.1. Il potere legislativo

Il potere legislativo primario è detenuto dal Parlamento che si articola in:

- Camera dei deputati eletta a suffragio universale diretto.
L'elezione dei 630 deputati avviene con il sistema maggioritario con correzione proporzionale del 25%: sono eleggibili coloro che abbiano compiuto almeno 25 anni, gli elettori devono avere la maggiore età (18 anni compiuti).
- Senato della Repubblica eletto su base regionale.
L'elezione dei 315 senatori avviene a suffragio universale diretto con il sistema maggioritario con correzione proporzionale di 1/4 dei seggi. Per partecipare alle elezioni dei senatori occorre aver compiuto i 25 anni. Sono eleggibili coloro i quali abbiano compiuto i 40 anni. Fanno parte di diritto del Senato gli ex-Presidenti della Repubblica e 5 cittadini nominati dal Presidente della Repubblica per meriti speciali.

Sia la Camera che il Senato durano in carica 5 anni.

Con la legge costituzionale n. 1 del 23 gennaio 2001, 12 dei 630 deputati e 6 dei 315 senatori sono eletti dagli italiani residenti all'estero.

1.3.2. Il potere esecutivo

Il potere esecutivo è affidato dalla Costituzione della Repubblica Italiana al Governo, organo costituzionale composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Consiglio dei Ministri e dai singoli Ministri. Oltre alla

funzione politica di indirizzo, il Governo svolge l'attività amministrativa diretta a realizzare i fini che lo Stato si pone. In via eccezionale - su delega del Parlamento o per necessità e urgenza - esercita anche il potere legislativo emanando, rispettivamente, i decreti legislativi e i decreti-legge.

1.3.3. Ministeri con competenze in materia di istruzione

Il Decreto Legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 ha riformato, con decorrenza dall'attuale legislatura, l'organizzazione del governo, riducendo notevolmente il numero dei Ministeri. In questo quadro tutto il settore dell'educazione, dalla scuola dell'infanzia all'istruzione universitaria, è stato affidato a un unico Ministero, denominato dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Il Ministero mantiene rapporti di collaborazione anche con i seguenti ministeri:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze: per lo stanziamento e l'erogazione dei fondi necessari al funzionamento delle istituzioni scolastiche e degli uffici dell'amministrazione centrale e periferica della Pubblica Istruzione.
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: per il collegamento fra scuola e mondo del lavoro.
- Ministero della Salute: per la tutela dell'igiene e della salubrità degli ambienti scolastici, per l'educazione alla salute, la prevenzione di malattie o di comportamenti dannosi: alcolismo, uso di sostanze stupefacenti, diffusione dell'AIDS, ecc.
- Ministero della Giustizia per l'organizzazione, negli istituti penitenziari, di corsi di istruzione a livello della scuola dell'obbligo, di scuola secondaria superiore e di studi universitari nonché di corsi di formazione professionale.
- Ministero degli Affari Esteri: per l'organizzazione delle scuole italiane all'estero.
- Ministero dell'Ambiente: per progetti di educazione ambientale.
- Ministero delle Politiche Agricole e Forestali: per l'educazione alimentare.
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali per l'organizzazione di sezioni didattiche presso musei e gallerie.
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per i progetti di educazione stradale.

È da prevedere che il sistema dei rapporti tra Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e gli altri Ministeri sopra indicati sarà rivisto alla luce delle modifiche costituzionali in senso federalista della seconda parte della Costituzione.

1.3.4. Le Regioni - Struttura istituzionale

Con la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 sono state modificate alcune norme del Titolo V, Parte II, della Costituzione del 1948. La suddetta legge costituzionale, sottoposta a referendum popolare, è stata approvata dalla maggioranza dei voti validi (non era richiesto un quorum) e quindi è entrata in vigore, anche se per la piena operatività si attendono i relativi provvedimenti attuativi, ora previsti dalla legge di delega 5 giugno 2003, n. 131. Secondo la nuova formulazione dell'art. 114 della Costituzione, la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica e la legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

La potestà legislativa è esercitata dal Consiglio Regionale, organo collegiale eletto dai cittadini elettori residenti nel territorio. A differenza della Costituzione del 1948 che riservava a una legge nazionale il sistema di elezione e prevedeva altresì che il Presidente e i componenti della Giunta fossero scelti nell'ambito del Consiglio, la legge costituzionale 3/2001 demanda a ciascuna regione la formulazione del proprio statuto. Sicché ogni regione, purché in armonia con la Costituzione, decide la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. La stessa legge ha istituito il Consiglio delle Autonomie locali, quale organo di consultazione tra le regioni e gli enti locali. Sono state, infine, abolite le figure del Commissario di Governo che aveva il compito di sovrintendere alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e di coordinarle con quelle esercitate dalla Regione nonché i controlli di legittimità sugli atti amministrativi della Regione, ma il Governo, qualora ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale e così la Regione ove ritenga che una legge dello Stato o di altra Regione abbia leso la sua sfera di competenza.

Sono organi della Regione, oltre al Consiglio, la Giunta e il suo Presidente.

Per completezza di informazione occorre dire che la suddetta riforma costituzionale è stata approvata nella passata legislatura soltanto dal centro-sinistra e, per giunta, con una maggioranza molto esigua, mentre il

centro-destra, già nel programma elettorale, aveva ipotizzato una riforma in senso più accentuatamente federalista. E infatti, il Governo ha previsto una ulteriore riforma costituzionale con l'attribuzione alle Regioni di una competenza legislativa esclusiva in materia di assistenza e organizzazione sanitaria, organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici, programmi scolastici di interesse regionale, nonché in materia di polizia amministrativa locale. Il progetto prevede altresì un rafforzamento dei poteri del Premier e modifiche sia nella composizione che nelle attribuzioni e nei criteri di nomina delle Camere, del Presidente della Repubblica, della Corte Costituzionale e del Consiglio Superiore della Magistratura. L'iter per la modifica costituzionale è già iniziato con l'approvazione in prima lettura sia da parte del Senato che della Camera dei Deputati ma, perché diventi legge costituzionale, è necessaria un'ulteriore lettura e, se l'approvazione non avverrà con il consenso di almeno i 2/3 dei parlamentari, è prevista la possibilità di un referendum.

1.3.5. Le competenze delle Regioni

L'art. 17 del nuovo testo costituzionale presenta caratteri di forte novità. Mentre il precedente testo del 1948 elencava in maniera tassativa le materie di competenza regionale con la conseguenza che tutte le altre non espressamente citate rientravano nella competenza statale, la nuova formulazione afferma il principio opposto assegnando alle Regioni la potestà legislativa in riferimento a ogni materia non espressamente riservato alla legislazione dello Stato.

Tuttavia la ripartizione di competenze non è così netta in quanto vi sono alcune materie di legislazione concorrente nelle quali la determinazione dei principi fondamentali è riservata alla legislazione dello Stato, mentre la potestà legislativa, nell'ambito di tali principi, spetta alle Regioni. Rientra nella legislazione esclusiva dello Stato la materia dell'istruzione limitatamente all'emanazione delle "norme generali"; nella legislazione concorrente rientra l'istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche (e con esclusione dell'istruzione e della formazione professionale) nonché la ricerca scientifica e tecnologica.

Le Regioni, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato.

Le Regioni esercitano la potestà regolarmente, a seguito di espressa delega, anche nelle materie di legislazione esclusiva statale e possono, nelle materie di loro competenza, concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. Infine le leggi regionali devono rimuovere ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovere la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive; non possono istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni né adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone e delle cose né limitare l'esercizio al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Alcune Regioni (Friuli-Venezia Giulia; Sardegna; Sicilia; Trentino Alto Adige; Valle d'Aosta) godono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

1.3.6. Province e Comuni - Struttura istituzionale

Il territorio regionale è diviso in Province e Comuni. Il Comune è costituito da un centro abitato e dal territorio immediatamente circostante. La Provincia è una circoscrizione territoriale che raggruppa più Comuni che per motivi geografici, storici, economici sono legati a un centro urbano detto capoluogo.

Anche questi due enti territoriali sono amministrati da rappresentanti, eletti a suffragio universale dai residenti, che formano rispettivamente i Consigli Comunale e Provinciale, organi deliberanti, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali, per tutti i provvedimenti relativi alla organizzazione dei servizi di competenza.

Il sistema elettorale è quello maggioritario a doppio turno (a turno unico nei Comuni con meno di 15000 abitanti) e prevede l'elezione diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia.

La Giunta, che è l'organo esecutivo, viene nominata rispettivamente dal Sindaco e dal Presidente della Provincia, anche al di fuori dei Consigli.

I Comuni e le Province sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale. Hanno (come anche le Regioni) autonomia finanziaria di entrate e di spesa e un proprio patrimonio. Con successivi provvedimenti saranno determinate numero, composizione e funzioni delle città metropolitane.

1.4. Religioni

La religione più diffusa in Italia è quella cristiana cattolica che tuttavia non è religione di Stato. La Costituzione repubblicana stabilisce che "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione....". I rapporti giuridici con la Chiesa Cattolica sono regolati da un concordato stipulato fin dal 1929 e modificato nel 1985, che assicura fra l'altro l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali per gli alunni che ne facciano richiesta. I programmi di insegnamento della religione cattolica sono autorizzati, per ciascun ordine e grado di scuola, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Istruzione previa intesa con la Conferenza Episcopale Italiana. A seguito della riforma della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione disposta con la legge n. 53 del 28 marzo 2003 e col Decreto Legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004, i vecchi programmi di insegnamento sono stati sostituiti, anche per quanto riguarda la religione cattolica, con gli obiettivi specifici di apprendimento approvati, previa intesa con la Conferenza Episcopale Italiana, con i Decreti del Presidente della Repubblica n. 121 e n. 122 del 30 marzo 2004 rispettivamente per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria e col DPR del 14 ottobre 2004 per quanto riguarda la scuola secondaria di 1° grado, mentre, in attesa che sia emanato il decreto legislativo di riforma del 2° ciclo di istruzione continuano ad applicarsi a tutte le scuole secondarie superiori i programmi di religione approvati con Decreto del Presidente della Repubblica n. 339 del 21 luglio 1987.

I rapporti tra lo Stato e le altre confessioni religiose sono regolati da intese con le rispettive rappresentanze.

1.5. Lingue ufficiali e lingue minoritarie

La lingua ufficiale è l'italiano e tale lingua è utilizzata per l'insegnamento di tutte le materie; tuttavia in alcune zone del territorio nazionale, nelle quali risiedono popolazioni di lingue diverse è riconosciuto ufficialmente l'uso della lingua locale sia negli atti pubblici delle amministrazioni che nell'insegnamento. Si tratta delle Regioni (a statuto speciale) Valle d'Aosta dove oltre all'italiano, viene insegnato come lingua materna il francese, Trentino Alto Adige dove funzionano scuole in lingua tedesca, in lingua italiana e in lingua ladina e Friuli Venezia Giulia, regione nella quale la legge 23 febbraio 2001 n. 38 assicura alla minoranza linguistica slovena una particolare tutela, anche nell'insegnamento. Per tale Regione, con Decreto Legislativo 12 settembre 2002, n. 223, sono state emanate le norme di attuazione dello Statuto speciale per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle popolazioni che parlano il friulano e di quelle che appartengono alla minoranza slovena e germanofona. Gli altri gruppi linguistici non hanno goduto in passato di una adeguata protezione ma la legge n. 482 del 15 dicembre 1999 e il relativo regolamento di attuazione approvato con DPR 2 maggio 2001 n. 345, nell'intento di valorizzare il patrimonio linguistico e culturale di tutti i cittadini e in armonia sia con i principi della Costituzione italiana (art. 6) che con quelli stabiliti dagli organismi europei e internazionali, tutelano la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, croate e di quelle parlanti il franco-provenzale, il friulano, l'occitano e il sardo.

Spetterà ai Consigli Provinciali [1.3] delimitare il territorio dove verranno applicate le norme di tutela. Queste norme consentono nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado di fare ricorso alle lingue "protette" come strumento di insegnamento a richiesta delle famiglie interessate, di parlare la lingua materna nei consigli comunali, provinciali e regionali, di usare la lingua materna davanti al giudice di pace, di avere dipendenti bilingue negli uffici pubblici; però la lingua ufficiale resta sempre l'italiano.

In attuazione della citata legge 482/99 e del DPR 345/2001, il Ministero dell'Istruzione, anche in considerazione della positiva esperienza compiuta nelle scuole negli ultimi anni scolastici, ha predisposto, con circolare n. 65 del 28 luglio 2004, un piano di finanziamento per la realizzazione di progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali appartenenti ad una minoranza linguistica.

È da segnalare anche la legge della Regione Calabria n. 15 del 30 ottobre 2003, pubblicata il 14 febbraio 2004, contenente norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche della regione.

1.6. Situazione demografica

Al 31 dicembre 2003 la popolazione residente in Italia risulta pari a 57.888.215 unità (28.068.608 maschi e 29.819.637 femmine), di cui 26.100.554 (45%) sono residenti nel Nord, 11.124.059 (19,2%) nel Centro e 20.663.632 (35,7%) nel Mezzogiorno. Rispetto al dato dell'anno precedente si registra un incremento pari a 567.175 unità (1,00 %), causato dal saldo negativo del movimento naturale, pari a -42.105 unità e dal saldo positivo del movimento migratorio, pari a 609.580 unità.

Nel panorama dell'Unione Europea, l'Italia è il paese con la popolazione più anziana. L'indice di vecchiaia, cioè il rapporto percentuale tra la popolazione anziana di 65 anni e oltre e la popolazione di età compresa tra 0 e 14 anni, che al 1° gennaio 2003 risultava pari al 133,8 %, al 1° gennaio 2004 si è incrementata ulteriormente, arrivando al valore del 135,4 % (per ogni 100 ragazzi tra 0 e 14 anni di età, sono presenti sul territorio 135,4 anziani)..

La fecondità delle donne italiane continua a mostrare un lieve incremento, portandosi nel 2003 a 1,27 figli per donna contro l'1,26 dell'anno precedente (Fonte: Annuario Statistico Italiano 2004, pag. 31-33).

I Comuni italiani sono 8.100, ovviamente di ampiezza demografica molto diversa. Al 31 dicembre 2003, il 71,5 % dei Comuni (5.792) ha fino a 5.000 abitanti e in essi risiede il 18,1 % della popolazione; all'altro estremo lo 0,5% dei Comuni (43) ha oltre 100.000 abitanti e in essi è concentrato il 23,1% della popolazione. Nell'insieme, la quota più consistente di popolazione (pari quasi al 30%) vive in comuni di dimensione compresa tra i 5.001 e i 20.000 abitanti che rappresentano poco più del 22% dei comuni italiani (Fonte: Annuario ISTAT 2004, pag. 39-40).

1.7. Situazione economica

I dati definitivi relativi al 2004, resi noti il 1° e l'11 marzo 2005 dall'ISTAT (Istituto Italiano di Statistica), indicano una crescita del PIL (Prodotto Interno Lordo) pari allo 1.2 %. Il rapporto Deficit-Pil è stato del 3.0 % rispetto al 2.9 % del 2003, quello del debito pubblico-PIL si è assestato al 105,8 % (nel 2003 era del 106,3 %). La pressione fiscale è diminuita di 1,0 punto percentuale rispetto all'anno precedente (dal 42,8 % nel 2003 al 41,8 % nel 2004). Tale effetto è dovuto ad una dinamica diversificata delle diverse componenti del prelievo fiscale.

Deficit		
Anni	Milioni di Euro	In % sul PIL
2001	35.963	3.0 %
2002	32.656	2.6 %
2003	37.792	2.9 %
2004	40.877	3.0 %
Debito		
Anni	Miliardi di Euro	In % sul PIL
2001	1384.4	110.7 %
2002	1362.1	108.0 %
2003	1383.1	106.3 %
2004	1429.9	105.8 %
Pressione Fiscale		
Anni	In % sul PIL	
2003	42.8 %	
2004	41.8 %	

(Fonte: Dati ISTAT, conti economici nazionali 2001-2004, del 1° e 11 marzo 2005, riportati sui quotidiani del 2 marzo 2005)

1.8. Dati statistici

1.8.1. Popolazione

La superficie complessiva del territorio nazionale, esclusa la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano, ammonta a 301.328 Km² e la densità media nazionale è di 192,1 abitanti per Km²; molto varia da regione a regione. Ciò è soprattutto dovuto alla forte incidenza del territorio classificato come "montagna" o "collina", che rappresenta il 76,83% del territorio nazionale.

Per quanto riguarda la struttura della popolazione, si è già accennato al processo di invecchiamento. Esso si presenta particolarmente avanzato nel Nord e nel Centro del Paese, mentre la percentuale dei giovani fino a 14 anni si è andata ulteriormente riducendo, fino a raggiungere il valore del 13% circa.

Prosegue anche il saldo negativo nati – morti che, nel 2003, è stato di 42.405 unità.

Infine, è da notare che il volume complessivo della mobilità interna in Italia (dal Sud al Nord) dagli anni Sessanta in poi è progressivamente diminuito, ma a partire dagli anni Novanta si è manifestata un'inversione di tendenza, in contemporanea a un aumento della mobilità internazionale. Tra i due fenomeni vi è una stretta correlazione e infatti le regioni che mostrano il maggiore dinamismo migratorio interno sono anche quelle che mostrano saldi positivi con l'estero più consistenti. Il ribaltamento del ruolo dell'Italia da paese di emigrazione a paese di accoglimento di flussi internazionali di popolazione sempre più cospicui, rappresenta oggi un fattore rilevante anche dal punto di vista degli equilibri demografici. Gli ingressi netti dall'estero, infatti, contribuiscono a contenere, soprattutto in alcune realtà territoriali, gli effetti negativi della dinamica naturale e rappresentano un'indispensabile risorsa per contribuire alla crescita della popolazione residente (Fonte: Istat 2004, pag. 35).

1.8.2. Immigrazione

La nuova legge sull'immigrazione, n. 189 del 2002, ha consentito di regolarizzare la posizione di numerosi immigrati che prima vivevano in Italia clandestinamente.

Gli stranieri presenti in Italia con regolare permesso di soggiorno al 1° gennaio 2003 ammontano a 1.503.286 unità, con un incremento rispetto all'anno precedente 55.286 unità (4%), territorialmente distribuiti il 59% al Nord, il 28% nel Centro e il 13% nel Mezzogiorno. Per quanto riguarda la composizione per gruppi nazionali, la maggior parte dei permessi di soggiorno si riferisce ai cittadini dell'Est Europeo (31%) e dell'Africa (26%), come risulta dalla tabella che segue, che fotografa la situazione al 1° gennaio 2003.

Paese di provenienza	Unità
Unione europea	150.866
Europa centro-orientale	467.434
Altri paesi europei	21.266
Africa settentrionale	267.058
Altri paesi africani	134.384
Asia orientale	147.297
Altri paesi asiatici	133.834
America settentrionale	48.489
America centro-meridionale	129.363
Oceania	2.680
Apolidi	615
Totale	1.503.286

(Fonte: Annuario Istat 2004 pp. 35-3 e 34).

Dati molto più aggiornati sono stati forniti il 20 ottobre 2004 dal Ministero dell'Interno durante un question-time alla Camera dei Deputati. Parlando dei permessi di soggiorno, il Ministro ha detto che gli immigrati regolari sono 2.193.999. I permessi in scadenza nel 2004 sono 1.316.179; quelli rinnovati, aggiornati o rilasciati ex novo dal 1° gennaio 2004 sono stati 1.147.194 e le pratiche ancora giacenti presso le Questure sono circa 260.000.

(Fonte: ANSA e Istituto Geografico De Agostini "Giorno per giorno dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004" pag. 352).

Il numero di studenti di cittadinanza non italiana che frequenta il nostro sistema scolastico è da anni in progressivo aumento: 282.683 nell'anno scolastico 2003-2004 (di cui 131.104 provenienti da paesi europei e 151.579 da paesi extra-europei), con un incremento rispetto a 10 anni prima del 654,3% e una previsione di aumento, secondo il Ministero, al 2020 oscillante fra le 500.000 e le 700.000 unità. La maggior parte è iscritta in scuole del Nord e del Centro. Il passaggio alla scuola secondaria di II grado è di appena l'1,87% e la presenza degli studenti immigrati si concentra negli istituti professionali (41,2%) e negli istituti tecnici (36,7%) ove, però, vengono promossi solo 3 studenti su 4. pur essendo la presenza di alunni stranieri, in percentuale (3,3%), ancora lontana da quello che si riscontra in altri paesi europei sia di antica (Inghilterra:

14,7%) sia di più recente immigrazione (Spagna e Portogallo: 5,7%), essa costituisce una realtà che possiamo ormai considerare strutturata nel nostro sistema scolastico. (Fonte: 38° Rapporto CENSIS, pag. 113-119).

1.8.3. Occupazione

Il numero degli occupati nella media 2003 è risultato di 22.054.000 unità, con un progresso su base annua di 225.000 unità, pari all'1%. Nel 2002 l'aumento era stato rispettivamente di 315.000 unità e del 1,5%.

Sul piano territoriale, tutte le aree del paese hanno beneficiato dell'ampliamento della base occupazione, ma non in uguale misura. Infatti, l'aumento ha interessato in particolare in Centro (+1,6%) e, in modo più contenuto, le regioni dell'area settentrionale (+1,4% il Nord-Ovest e +1,1% il Nord-Est). Nel Mezzogiorno, invece, dopo i consistenti incrementi registrato nel triennio precedente, il numero degli occupati è cresciuto solamente dello 0,2%.

La crescita dell'occupazione ha interessato nel 2003 tutti i settori di attività, ad eccezione dell'agricoltura. Il settore agricolo, infatti, ha fatto registrare un nuovo arretramento (pari all'1,9%), anche se di portata più limitata rispetto a quello del 2002 (-2,7%). L'industria in senso stretto ha confermato il risultato positivo dell'anno precedente, denotando un allargamento della base occupazionale dello 0,5%. Il comparto delle costruzioni ha proseguito la dinamica espansione che perdura ormai da un quinquennio, con un ritorno di crescita del 3,5%. Il terziario, seppure in presenza di un nuovo rallentamento, ha dimostrato una crescita dell'1,1%, corrispondente a un incremento di 158.000 unità, assorbendo i sette decimi dei posti di lavoro aggiuntivi creati nel corso dell'anno. Si conferma, così, il graduale processo di terziarizzazione dell'economia italiana. Dall'aumento dell'occupazione hanno tratto beneficio entrambi i sessi (+0,7% i maschi; +1,6% le donne).

Circa un terzo dei posti di lavoro creati nel 2003 è riconducibile ai cosiddetti lavori atipici.

In conseguenza degli andamenti descritti, il tasso di disoccupazione nella media 2003 si è attestato all'8,7%, in diminuzione di tre decimi di punto rispetto all'anno precedente. Sul piano territoriale la riduzione è stata marcata nel Mezzogiorno (dal 18,3 al 17,7%) e più contenuta al Centro (dal 6,6 al 6,5%), nel Nord-Est (dal 3,3 al 3,2%), nel Nord-Ovest (dal 4,4 al 4,2%).

(Fonte: Annuario ISTAT 2004, pag. 213-221)

2. ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL SISTEMA EDUCATIVO E AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE

2.1. Quadro storico

Il sistema scolastico italiano, nel corso della sua evoluzione, è stato caratterizzato:

- sotto il profilo organizzativo, in una prima fase da una struttura accentrata, come logica conseguenza della necessità di creare una coscienza nazionale a garanzia della raggiunta unità. Tale fase comprende tutto il periodo che va dalla costituzione del Regno d'Italia (1861) alla caduta del regime fascista (1943-45). La Costituzione Repubblicana del 1948 segna l'inizio di una inversione di tendenza verso un progressivo spostamento di poteri dal centro alla periferia, prima a livello di semplice decentramento amministrativo fino ad arrivare ai più recenti provvedimenti, alcuni già approvati, altri in corso di discussione, che delineano un nuovo assetto nella ripartizione delle competenze, anche nel campo dell'istruzione, non solo tra Stato, Regioni, Province e Comuni, ma tra questi Enti e le istituzioni scolastiche, a cui viene riconosciuta un'ampia autonomia didattica, organizzativa e di ricerca e sperimentazione;
- sotto il profilo strutturale, dal graduale passaggio da un sistema di accentuata separazione tra canali di istruzione improntati a insegnamenti di tipo prevalentemente teorico e finalizzati alla formazione della futura classe dirigente e canali rivolti a soddisfare esigenze di precoce professionalizzazione generalmente di natura medio-bassa, a un sistema, inizialmente unitario che tende a rimandare nel tempo la differenziazione in corsi di istruzione e corsi di formazione;
- da una graduale estensione dell'obbligo scolastico, dai primi due anni del corso elementare inferiore previsto dalla legge Coppino del 1877 agli 8 anni (almeno) previsti dalla Costituzione del 1948, fino all'obbligo formativo a 18 anni della più recente normativa;
- dal passaggio da una situazione di monopolio statale dell'istruzione al pluralismo scolastico, previsto dall'art. 33 della Costituzione che garantisce sia allo Stato che ai privati il diritto di istituire scuole di ogni ordine e grado;
- dal passaggio dalla vecchia concezione dell'assistenza scolastica a quella moderna del "diritto allo studio", inteso come diritto, per i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi e come diritto all'istruzione anche degli inabili e dei minorati.

L'istruzione pubblica ebbe in Italia il suo primo ordinamento organico con la legge Casati del 1859 (legge dello Stato piemontese), prima quindi del raggiungimento dell'unità dello Stato italiano. Tale legge si articolava in cinque titoli che disciplinavano l'istruzione superiore, l'istruzione secondaria classica, l'istruzione tecnica, l'istruzione elementare e normale. Le caratteristiche principali del sistema così delineato erano l'accentramento amministrativo e la netta separazione nel campo dell'istruzione secondaria tra scuole "umanistiche", caratterizzate dallo studio del latino e dall'apertura verso gli studi universitari e le scuole "utilitarie", senza latino e con sbocchi limitati alle mansioni esecutive. L'ordinamento realizzato con tale legge fu integrato nel 1877 con l'affermazione della obbligatorietà del corso elementare inferiore sancita dalla legge Coppino, che rimase però largamente inapplicata.

Le linee fondamentali dell'organizzazione scolastica furono integralmente sostituite solo nel 1923 con la riforma Gentile. Vennero istituite:

- scuola del grado preparatorio dell'istruzione elementare (scuola materna), non obbligatoria né gratuita né statale [3.1.], eccezion fatta per i giardini d'infanzia annessi ad alcuni istituti magistrali statali;
- scuola elementare di 5 anni, divisa in 2 cicli (inferiore e superiore);
- scuola secondaria inferiore, articolata in scuola di avviamento (di 2 o 3 anni); ginnasio (inferiore di 3 anni e superiore di 2); istituto tecnico (corso inferiore di 4 anni) e istituto magistrale (corso inferiore di 4 anni); scuola d'arte (3 anni);
- scuola secondaria superiore, articolata in liceo classico (3 anni); liceo scientifico (4 anni); istituto tecnico economico e ragioneria (corso superiore di 4 anni); istituto tecnico per geometri (corso superiore di 4 anni); istituto magistrale (corso superiore di 3 anni); liceo artistico (4 anni);
- istruzione superiore (universitaria): articolata in università a carico dello Stato e università "libere", prive di contributi statali.

Si realizza con tale legge un'impostazione dualistica nel sistema scolastico italiano che ha il suo riflesso nei programmi e nei metodi didattici dei singoli livelli scolastici: gli studi umanistici e filosofici, presenti nei licei, caratterizzano la cultura della classe dirigente del Paese, nelle scuole "utilitarie" invece, il lavoro manuale e pratico è la finalità principale dello studio.

La legge 1° luglio 1940 n. 899 (legge Bottai) unificò il ginnasio e i corsi inferiori degli istituti tecnici e dell'istituto magistrale nella scuola media (triennale), che venne definita "unica" ma che, in realtà, unica non era perché, accanto ad essa, continuò a funzionare la scuola di avviamento.

Con il passaggio dal regime fascista alla Repubblica democratica, è la Costituzione del 1948 che ispira tutte le trasformazioni del sistema educativo.

Il dettato costituzionale è stato gradualmente applicato attraverso riforme di ordinamento e programmi della scuola dell'infanzia, della scuola obbligatoria e post-obbligatoria.

2.2. Dibattiti in corso

Il dibattito fra le forze politiche concerne principalmente la riforma del sistema di istruzione e formazione nel suo complesso, dalla scuola dell'infanzia all'università. Dopo anni di discussioni, polemiche, proposte mai arrivate a conclusione, nella passata legislatura era stata approvata, dalla sola maggioranza di centro-sinistra, una riforma dei cicli scolastici (legge delega 10 febbraio 2000 n. 30) che prevedeva una scuola dell'infanzia (triennale e non obbligatoria) un ciclo primario di 7 anni (scuola di base) e un ciclo secondario di 5 anni, articolato in aree (classico-umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e musicale), mentre gli attuali istituti avrebbero assunto tutti la denominazione di licei. La suddetta legge, però, è stata abrogata dal nuovo Governo e, al suo posto, è stata approvata, dalla sola maggioranza di centro-destra, la legge delega 28 marzo 2003 n. 53 che, come detto al punto [1.2.], prevede una scuola dell'infanzia (triennale e non obbligatoria), un primo ciclo complessivo della scuola primaria di 5 anni e della scuola secondaria di primo grado di 3 anni e un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei (5 anni). Con tale legge il percorso scolastico conserva l'attuale durata di 16 anni di studi con termine a 19 anni di età, mentre con la legge abrogata il percorso era ridotto di un anno, con termine a 18 anni di età. È da dire però, che la differenza è in parte attenuata dalla possibilità che la nuova legge offre di anticipare, sia nella scuola dell'infanzia che nella scuola primaria, l'iscrizione ai bambini che compiono, rispettivamente i 3 e i 6 anni, entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. Oltre alle problematiche connesse alla riforma del sistema di istruzione e formazione che, una volta approvata la legge n. 53/2003, si focalizzerà soprattutto sui decreti delegati di attuazione che dovranno essere emanati entro 24 mesi (il primo relativo alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione è stato approvato il 19 febbraio 2004), oggetto di discussione è anche il settore dell'Università con riferimento ai sistemi di finanziamento e di reclutamento dei docenti (concorsi nazionali anziché locali) e al loro stato giuridico, ma non mancano propositi di ripensare l'attuale ordinamento delle lauree, peraltro recentemente riformato (Decreto Ministeriale 509/99).

2.3. Principi fondamentali e legislazione di base

La legislazione scolastica italiana ha il suo fondamento in alcuni articoli della Costituzione dello Stato repubblicano. In particolare gli articoli 30, 33, 34 e 38 fissano i principi secondo i quali deve orientarsi l'attività legislativa. Principi fondamentali e inderogabili sono: la libertà di insegnamento; il dovere dello Stato di assicurare una rete di istituzioni scolastiche di ogni tipo e grado aperte a tutti senza distinzioni di alcun tipo; il diritto delle università, accademie e istituzioni di alta cultura di darsi ordinamenti autonomi; il diritto dei privati di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato; il diritto-dovere dei genitori di istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio; il diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi economici, di raggiungere i gradi più alti degli studi, mediante adeguate provvidenze; il diritto all'educazione e all'avviamento professionale degli inabili e dei minorati.

L'applicazione dei principi fondamentali della Costituzione ha ispirato tutta la legislazione successiva con particolare attenzione alla scuola obbligatoria, alla formazione degli insegnanti, alla valutazione degli alunni, all'inserimento dei disabili, all'istruzione professionale.

Si elencano alcune delle leggi fondamentali che hanno determinato la politica dell'educazione in Italia dal 1948 in poi:

- la legge 31 dicembre 1962, n. 1859 istitutiva della scuola media unica;
- la legge 18 aprile 1968, n. 444 istitutiva della scuola materna statale;
- la legge 11 dicembre 1969, n. 910 che liberalizza l'accesso alle Università;
- la legge n. 477 del 1973 che delega il Governo a emanare norme sullo stato giuridico degli insegnanti e non insegnanti, sull'istituzione degli organi collegiali e sulla sperimentazione scolastica e i conseguenti decreti delegati del 31 maggio 1974;
- la legge n. 517 del 1977 che indica le norme comuni alla scuola primaria e secondaria inferiore sulla programmazione educativa, la valutazione degli alunni, l'inserimento dei disabili;

- la legge n. 270 del 1982 che contiene importanti modifiche alle norme sullo stato giuridico degli insegnanti con particolare riguardo al reclutamento e alla formazione iniziale;
- la legge 5 giugno 1990, n. 148 che riforma l'ordinamento della scuola elementare;
- la legge 19 novembre 1990, n. 341 che riforma l'ordinamento didattico universitario;
- la legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104 sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- la legge 15 marzo 1997, n. 59 di delega al Governo per il conferimento di funzioni alle Regioni e agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa. I conseguenti provvedimenti delegati hanno concesso alle scuole, a decorrere dall'anno scolastico 2000-2001, un'ampia autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, collegandola però al raggiungimento di tassativi parametri numerici sul numero degli alunni (cfr. art. 21 della legge 59/1997 e Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 1999, n. 275); hanno riordinato la Biblioteca di Documentazione Pedagogica di Firenze e il Centro Europeo dell'Educazione (cfr. Decreto Legislativo del 20 luglio 1999, n. 258); hanno previsto la costituzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la riforma degli IRRSAE (cfr. Decreto Legislativo n. 300 del 30 luglio 1999); hanno introdotto forme di decentramento assai incisive, operando uno spostamento di funzioni dal Ministero della Pubblica Istruzione e dai Provveditorati agli Studi alle Regioni e agli Enti Locali (cfr. Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n. 112); hanno ulteriormente ampliato l'autonomia universitaria (legge 19 ottobre 1999, n. 370 e regolamento del 3 novembre 1999, n. 509);
- la legge 10 dicembre 1997, n. 425 che ha riformato gli esami di Stato conclusivi della scuola secondaria superiore (ex esami di maturità), con le modifiche apportate dall'art. 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sulla composizione delle Commissioni d'esame;
- la legge 17 maggio 1999, n. 144 che ha elevato l'obbligo delle attività formative fino a 18 anni;
- la legge 21 dicembre 1999, n. 508: "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
- la legge 10 marzo 2000, n. 62 in materia di parità scolastica;
- la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, che ha modificato la ripartizione delle competenze, anche in materia di istruzione fra Stato e Regioni e la successiva legge 5 giugno 2003 n. 131 di adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alle suddette modifiche costituzionali;
- la legge 6 luglio 2002 n. 137 di delega per la riforma degli organi collegiali della scuola;
- la legge 28 marzo 2003 n. 53 di delega per la riforma del sistema di istruzione e formazione;
- la legge 18 luglio 2003 n. 186 sull'immissione in ruolo dei docenti di religione cattolica;
- Il Decreto Legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004 di riforma della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

Nel Testo Unico del 16 aprile 1994 erano state raggruppate tutte le principali norme di legge in vigore in materia di pubblica istruzione (con esclusione dell'istruzione universitaria), ma le leggi e i decreti successivamente approvati vi hanno apportato consistenti e numerose modifiche, sicché il Governo è stato delegato ad aggiornarlo.

2.4. Struttura generale e momenti chiave dell'orientamento

Il sistema educativo comprende attualmente i seguenti tipi di scuola:

- scuola dell'infanzia, non obbligatoria, per i bambini da 3 a 6 anni (cfr. [3.]);
- scuola primaria per i bambini da 6 a 11 anni (cfr. cap.[4.]);
- scuola secondaria di primo grado per alunni da 11 a 14 anni (cfr. [5.3.1.]). La legge 53/2003 prevede la possibilità di anticipare l'iscrizione sia alla scuola dell'infanzia che alla scuola primaria (cfr. [3.] e [4.])
- istruzione secondaria superiore (o di II grado), costituita da vari tipi di scuola e, in generale, rivolta agli alunni dai 15 ai 19 anni (cfr. [5.3.2.] e [5.3.3.]).

Si accede ai corsi di istruzione superiore, universitaria e non universitaria, (cfr. cap. [6.]), dopo il superamento dell'esame di fine studi secondari (cfr. [5.17.]).

I corsi di formazione professionale, gestiti dagli Enti territoriali, possono essere frequentati dopo il 15° anno di età.

2.5. Istruzione obbligatoria

La legge 28 marzo 2003, n. 53 di riforma del sistema di istruzione e formazione, se da un lato ha abrogato la precedente legge 20 gennaio 1999, n. 9 che elevava, anche se gradualmente, l'obbligo scolastico da 8 a 10 anni si è posto l'obiettivo di ridefinire ed ampliare il concetto di obbligo scolastico e di obbligo formativo per garantire al singolo cittadino l'effettivo esercizio del diritto-dovere di istruzione e formazione per almeno 12 anni (all'interno del sistema di istruzione) o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica (all'interno del sistema di istruzione e formazione professionale) entro il 18° anno di età. Il nuovo diritto-dovere alla istruzione e alla formazione avrà necessariamente tempi di attuazione graduati, corrispondenti soprattutto ai tempi di definizione del nuovo sistema su due canali paralleli del secondo ciclo.

Nell'immediato, la legge di riforma ha disposto l'abrogazione della legge n. 9 /1999, anche per segnare più decisamente il passaggio al nuovo sistema di istruzione e formazione. Per l'anno scolastico 2003-2004 il Ministero dell'Istruzione e quello del Lavoro e del Welfare hanno stipulato con le Regioni e le Autonomie locali un accordo per dare vita, in via sperimentale, a progetti di anticipazione del diritto-dovere nel sistema di istruzione e formazione professionale per garantire la continuità, senza soluzione alcuna, dei processi fin qui attivati per l'attuazione dell'obbligo scolastico e dell'obbligo formativo. I progetti regionali conseguenti a tale accordo avranno durata almeno triennale, si concluderanno con una qualifica e si avvarranno del riferimento a standard formativi congiuntamente definiti (nella sede nazionale della Conferenza unificata Stato-Regioni-Città e Autonomie locali) e di "spendibilità" completa in ambito nazionale; l'attuazione graduale del diritto-dovere è rimessa ai decreti legislativi previsti dalla legge, previa intesa con la Conferenza unificata. (cfr. [7.3.]).

Attualmente, l'istruzione obbligatoria ha la durata di 8 anni e si assolve con la frequenza di scuole statali o paritarie e comprende i 5 anni della scuola primaria e i 3 anni della scuola secondaria di primo grado. È prevista la possibilità di frequentare la cosiddetta scuola paterna ma in tal caso, al termine di ciascun anno di istruzione privata o familiare, gli alunni sono tenuti a sostenere gli esami di idoneità alla classe successiva presso una scuola statale o paritaria. Il numero delle famiglie che richiede questo tipo di istruzione è poco significativo. Le norme per l'osservanza dell'obbligo scolastico si possono così riassumere:

- sono obbligati ad iscriversi alla prima classe della scuola primaria i bambini e le bambine che hanno compiuto i sei anni di età entro il precedente 31 agosto. Non hanno invece tale obbligo coloro che compiono i sei anni di età dal 1° settembre in poi. Inoltre, coloro che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento possono iscriversi in prima classe. Per l'anno scolastico 2003/2004 tale ultima possibilità è stata limitata a coloro che compiono i sei anni entro il 28 febbraio;
- rispondono dell'adempimento dell'obbligo scolastico i genitori o chiunque ne faccia le veci;
- alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo provvedono il Sindaco del Comune di residenza dell'obligato e i dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado presso le quali sono iscritti gli studenti obbligati;
- entro il mese di dicembre, il comune di residenza predispone l'elenco degli obbligati e provvede a darne notizia mediante comunicazione diretta agli interessati. I genitori sono tenuti a iscrivere i figli presso una scuola statale, paritaria o legalmente riconosciuta, ovvero a provvedere direttamente all'istruzione (cosiddetta istruzione privata o familiare), rendendo annualmente apposita dichiarazione al dirigente della scuola;
- i dirigenti scolastici che ricevono le iscrizioni al primo anno dell'istruzione obbligatoria provvedono, entro venti giorni, a darne comunicazione ai comuni di residenza dell'obligato per i necessari riscontri. Per gli anni successivi tale comunicazione non è dovuta se non nell'ipotesi di abbandono del corso di studio. In caso di trasferimento ad altra scuola, i dirigenti scolastici sono tenuti a trasmettere d'ufficio il "foglio notizie", completo dei dati di tutto l'iter scolastico dell'alunno;
- le autorità comunali, in caso di riscontrate inadempienze, provvedono ad ammonire i responsabili, dandone notizia anche ai centri di assistenza sociale perché adottino le iniziative più opportune per agevolare la frequenza della scuola dell'obbligo;
- i dirigenti scolastici sono tenuti a controllare la frequenza degli alunni e, in presenza di reiterate assenze ingiustificate, sono tenuti ad assumere le iniziative ritenute più idonee e, in caso di persistenza delle assenze, ad avvertire le autorità comunali per i provvedimenti di competenza;
- a conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, in caso di mancata prosecuzione del percorso scolastico, viene rilasciato all'allievo una dichiarazione attestante il proscioglimento dall'obbligo scolastico nonché le competenze acquisite che costituiscono credito formativo al fine dell'eventuale conseguimento della qualifica professionale;

- ai minori stranieri, non appartenenti agli Stati membri della Comunità Europea, soggetti all'obbligo scolastico di istruzione, si applicano le stesse norme previste per i cittadini italiani o appartenenti a Stati della Comunità Europea.

L'art. 16 del Decreto Legislativo 59/2004 ha confermato le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per il caso di mancata frequenza del primo ciclo di istruzione.

L'obbligo formativo si assolve con la frequenza fino al 18° anno di età, in percorsi anche integrati di istruzione e formazione o, nel sistema della formazione professionale di competenza regionale o nell'esercizio dell'apprendistato.

2.6. Amministrazione generale

La Pubblica Amministrazione italiana è stata per lungo tempo caratterizzata da un'organizzazione centralizzata. Elementi di decentramento, in verità, sono stati introdotti sin dalla fine degli anni '50 ma si è trattato di uno spostamento - peraltro limitato - di funzioni dal centro (Ministeri) agli organi periferici, regionali e provinciali, delle amministrazioni statali. Col Decreto del Presidente della Repubblica n. 10 del 1972 questo processo si è accentuato, col trasferimento di molte competenze a Regioni, Province e Comuni ed è proseguito col DPR 24 luglio 1977, n. 616. Ma - tutto sommato - neppure questi provvedimenti hanno intaccato, se non marginalmente, la struttura centralizzata dell'Amministrazione. Una vera e propria inversione di tendenza si è, invece, avuta con la legge 15 marzo 1997, n. 59 e con i conseguenziali decreti delegati che hanno conferito a Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane tutte le funzioni e i compiti amministrativi in atto esercitati da qualunque organo dello Stato, fatta eccezione per le funzioni riconducibili ad alcune materie espressamente indicate (quali affari esteri, difesa, finanze, ordine pubblico, giustizia, ricerca scientifica, istruzione universitaria, ordinamenti e programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del relativo personale ecc.). In sostanza mentre prima l'Amministrazione Statale (Centrale e Periferica) esercitava tutte le funzioni, tranne quelle espressamente delegate alle Regioni e agli altri Enti Locali, con la legge sopracitata sono questi ultimi a esercitare tutte le funzioni amministrative tranne quelle connesse alle materie espressamente riservate allo Stato.

È da rilevare che la legge 15 marzo 1997, n. 59 si muove nell'ambito della Costituzione vigente ma è evidente che le modifiche in senso federalista della Costituzione comporteranno un ulteriore radicale spostamento di poteri dal centro alla periferia.

Ai sensi del Decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 98, nel campo dell'istruzione restano ancora allo Stato i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, le funzioni di valutazione del sistema scolastico, le funzioni relative alla determinazione e all'assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e all'assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche, nonché le funzioni relative ai Conservatori di musica, alle Accademie di belle arti, agli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, all'Accademia nazionale di arte drammatica, all'Accademia nazionale di danza, alle scuole e alle istituzioni culturali straniere in Italia. Sono invece delegate alle Regioni la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, la programmazione della rete scolastica sulla base dei piani provinciali, la determinazione del calendario scolastico, i contributi alle scuole non statali, la formazione professionale. Sono, infine, attribuite alle Province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola; le funzioni concernenti l'istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole, sospensioni delle lezioni in casi gravi e urgenti, costituzione, controlli e vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici. Queste norme restano per ora in vigore, in attesa dei provvedimenti di attuazione della legge costituzionale 3/2001 e previsti dalla legge 5 giugno 2003, n. 131 (cfr. [1.2.]).

Il regolamento sull'autonomia (approvato con DPR 8 marzo 1999, n. 275) ha trasferito alle scuole importanti funzioni amministrative e di gestione del servizio di istruzione (cfr. artt. 14 e seguenti), ma soprattutto ha assegnato a esse compiti di elevata responsabilità in ordine alla definizione dei curricula, all'ampliamento dell'offerta formativa, all'articolazione dei tempi e delle classi, ecc., pur nell'ambito di indirizzi generali validi sul piano nazionale (cfr. [2.6.4.]).

Come ricordato al punto [1.3.], con Decreto Legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 è stata riformata l'organizzazione del Governo, riducendo il numero dei Ministeri e procedendo alla loro riorganizzazione. Il principio ispiratore di tale riforma è quello di riservare alle Amministrazioni Centrali compiti di indirizzo, programmazione e controllo e di devolvere alle Amministrazioni periferiche i compiti di gestione.

Nel quadro della riduzione del numero dei Ministeri, il citato Decreto Legislativo, nel procedere alla riunificazione dei Ministeri dell'Istruzione e dell'Università e Ricerca che erano stati separati nel 1989, assegna al nuovo Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca i seguenti compiti:

a) per quanto riguarda l'istruzione non universitaria il nuovo Ministero svolgerà funzioni nelle seguenti aree: l'organizzazione generale dell'istruzione scolastica; gli ordinamenti e i programmi scolastici; lo stato giuridico del personale; la definizione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica; la determinazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle scuole; la valutazione del sistema scolastico; l'individuazione degli obiettivi e degli standard formativi in materia di istruzione superiore, ecc.;

b) per quanto riguarda l'istruzione universitaria e la ricerca, il nuovo Ministero svolgerà funzioni nelle seguenti aree: la programmazione degli interventi sul sistema universitario e degli enti di ricerca; l'indirizzo e il coordinamento, la normazione generale e il finanziamento; il monitoraggio e la valutazione; l'armonizzazione europea e l'integrazione internazionale del sistema universitario; la razionalizzazione delle condizioni di accesso all'istruzione universitaria; la valorizzazione e il sostegno della ricerca, ecc.

Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con sede a Roma, è preposto il Ministro. Il Ministro ne determina gli indirizzi, avvalendosi del Gabinetto, dell'Ufficio legislativo, della Segreteria particolare, dell'Ufficio stampa ed eventualmente di un portavoce (Uffici di diretta collaborazione).

Il Gabinetto coordina le attività affidate agli Uffici di diretta collaborazione e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministero e le attività di gestione del Ministero. È diretto da un capo di Gabinetto che può avvalersi da uno a tre vicecapì di Gabinetto. Presso il Gabinetto, ma in posizione di autonomia, opera il Servizio di controllo interno, istituito a norma dall'art. 6 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286, col compito di redigere almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate.

L'Ufficio legislativo provvede alle attività di definizione degli interventi normativi nelle materie di competenza del Ministero; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare e svolge attività di consulenza giuridica nei confronti dei Dipartimenti e delle Direzioni Generali. Il Capo dell'Ufficio legislativo può avvalersi di due vicecapì.

La Segreteria del Ministro svolge attività di supporto alle funzioni del medesimo. La Segreteria Tecnica, istituita col Decreto Legislativo 5 giugno 1998 n. 204 come organo di supporto in materia di istruzione universitaria.

L'Ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionale e internazionale, nonché la rassegna stampa; promuove e gestisce iniziative editoriali di informazione istituzionale.

Con DPR 11 agosto 2003 n. 319 è stato approvato il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che rende effettiva la unificazione dei due ex Ministeri dell'Istruzione e dell'Università (cfr. [2.6.1.]).

2.6.1. Amministrazione generale a livello nazionale

Come detto al punto precedente (cfr. [2.6.]), con Decreto Legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, nel quadro di una complessiva riforma dell'organizzazione del Governo, sono stati riuniti i due Ministeri dell'Istruzione e dell'Università. Il regolamento 11 agosto 2003 n. 319 indica i particolari della riorganizzazione, per quanto riguarda il settore dell'istruzione, che è strutturato su due livelli:

- Ministero a livello nazionale
- Uffici Scolastici Regionali a livello regionale.

A seguito della riorganizzazione del Ministero dell'Istruzione per effetto del DPR 11 agosto 2003, n. 319, non più in senso orizzontale per ordini scolastici, ma in senso verticale per tematiche, non esistono più direzioni generali e servizi che si occupano esclusivamente di scuola dell'infanzia, di scuola primaria o di scuola secondaria.

A livello nazionale il Ministero è organizzato in 3 Dipartimenti i cui capi svolgono compiti di direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generali compresi in ciascun dipartimento e sono responsabili dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro.

I Dipartimenti assumono la denominazione di:

Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione. Comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale:

- a) Direzione generale studi e programmazione sui sistemi dell'istruzione, dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. La Direzione promuove e svolge attività di indagine, studio e documentazione; elabora studi e analisi anche strumentali all'attività dei dipartimenti e delle direzioni generali relativamente ad aspetti tecnici inerenti le tematiche di rispettiva competenza; concorre alla valutazione del sistema dell'istruzione e al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e educative. Nell'ambito della direzione

opera il servizio di statistica come struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative, centrali e periferiche del Ministero.

- b) Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio. La Direzione rileva il fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dai dipartimenti e dagli Uffici Scolastici Regionali; in attuazione delle direttive del Ministero, e in coordinamento con gli altri dipartimenti, cura la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, la redazione delle proposte per la legge finanziaria, l'attività di rendicontazione al Parlamento agli organi di controllo.
- c) Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali. La Direzione, in coordinamento con gli altri dipartimenti, svolge i compiti relativi: all'attuazione delle direttive del Ministro in materia di politiche del personale amministrativo e tecnico del Ministero; al reclutamento, alla formazione generale e all'amministrazione del personale; alle relazioni sindacali e alla contrattazione.
- d) Direzione generale per la comunicazione. La Direzione cura i rapporti con il dipartimento informazione ed editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con gli altri enti e organi di informazione; elabora e gestisce il piano di comunicazione in coordinamento con i dipartimenti; è responsabile dell'ufficio relazioni con il pubblico a livello centrale e indirizza l'attività degli stessi uffici a livello periferico.
- e) Direzione generale per i sistemi informativi. La Direzione cura ed è responsabile dello sviluppo e sostegno della rete GARR (Gruppo per l'armonizzazione delle reti della ricerca) e delle altre infrastrutture per la ricerca; cura ed è responsabile dei rapporti con i soggetti che forniscono i servizi concernenti il sistema informativo; collabora alla realizzazione della formazione a distanza.

Dipartimento per l'istruzione. Comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale e a esso si raccordano funzionalmente gli Uffici Scolastici Regionali:

- a) Direzione generale per gli ordinamenti scolastici. La Direzione svolge i compiti relativi agli ordinamenti, ai curricula e ai programmi scolastici; alla ricerca e alle innovazioni nei diversi gradi e settori dell'istruzione avvalendosi a tal fine della collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE); alla materia degli esami, delle certificazioni e del riconoscimento dei titoli di studio stranieri.
- b) Direzione generale per lo studente. La Direzione svolge i compiti relativi: alla materia dello status dello studente; ai servizi per l'integrazione degli studenti in situazione di handicap e per l'accoglienza e integrazione degli studenti immigrati; agli indirizzi e alle strategie nazionali in materia di sport, associazionismo degli studenti, politiche sociali e prevenzione e contrasto del disagio giovanile.
- c) Direzione generale per l'istruzione post-secondaria e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni e degli enti locali. La Direzione svolge, salve le competenze delle regioni, le funzioni dell'amministrazione della istruzione in materia di rapporti scuola-lavoro, percorsi di istruzione e formazione, educazione degli adulti, istruzione superiore non universitaria.
- d) Direzione generale per il personale della scuola. La Direzione svolge i compiti relativi: alla definizione degli indirizzi generali della organizzazione del lavoro; alla disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro e alla relativa contrattazione.
- e) Direzione generale per gli affari internazionali dell'istruzione scolastica. La Direzione cura le relazioni internazionali in materia di istruzione scolastica, inclusa la collaborazione con l'Unione Europea e con gli organismi internazionali. Inoltre, in collaborazione con la direzione generale studi e programmazione, provvede all'elaborazione di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi comunitari e internazionali e individua le opportunità di finanziamento su fondi internazionali e comunitari, pubblici e privati, promuovendone l'utilizzo.

Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica. Comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale:

- a) Direzione generale per l'università. La Direzione svolge i compiti relativi a: finanziamento, programmazione e sviluppo del sistema universitario; monitoraggio degli ordinamenti universitari.
- b) Direzione generale per lo studente e il diritto allo studio. La Direzione svolge, nel settore universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, i compiti relativi a: indirizzo per l'attuazione del diritto allo studio; attività di orientamento allo studio e all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni; anagrafe degli studenti.

- c) Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica. La Direzione svolge i compiti relativi a: finanziamento, programmazione e sviluppo delle aree di competenza; vigilanza delle relative istituzioni; sviluppo dell'offerta formativa e della produzione artistica.
- d) Direzione generale per le strategie e lo sviluppo dell'internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica. La Direzione svolge compiti relativi alla definizione della politica nell'area di competenza e alla promozione della cooperazione scientifica internazionale in materia di ricerca.
- e) Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca. La Direzione svolge i compiti relativi a indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento degli enti di ricerca non strumentali e allo sviluppo dell'autonomia e razionalizzazione della rete degli enti di ricerca.

Sono previsti i seguenti organi collegiali nazionali di rappresentanza, consulenza e valutazione:

- Consiglio Universitario Nazionale (CUN), col compito di formulare pareri e proposte su materie di interesse generale per l'università, con particolare riguardo alla programmazione universitaria, all'approvazione dei regolamenti didattici d'ateneo, al reclutamento dei professori e dei ricercatori. Esso è composto da 3 docenti in rappresentanza di ciascuna delle grandi aree omogenee di settori scientifico-disciplinari individuate, in numero non superiore a 15, con decreto del Ministro; 8 rappresentanti degli studenti appartenenti al Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari; 4 rappresentanti del personale tecnico e amministrativo; 3 rappresentanti della Conferenza permanente dei Rettori delle Università italiane (CRUI). Tutti i membri sono elettivi, durano in carica 4 anni e non sono immediatamente rieleggibili (legge 15 maggio 1997, n. 127);
- Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), con compiti consultivi e propositivi su materie di interesse generale per l'università. È composto da 28 rappresentanti degli studenti dei corsi di laurea (L) e di laurea specialistica, 1 rappresentante degli studenti delle scuole di specializzazione, 1 rappresentante degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca. Tutti i membri sono elettivi e durano in carica 3 anni e non sono rieleggibili.
- Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario (CONVSU) istituito con D.M. 4 aprile 2000, n. 178. È un organo indipendente che interagisce autonomamente con le università e il Ministero. Tra i suoi principali compiti, il comitato fissa i criteri generali per la valutazione delle attività delle università, attua un programma annuale di valutazioni esterne delle università o di singole strutture didattiche, svolge per il Ministro attività consultive, istruttorie, di valutazione, di definizione di standard, di parametri e di normativa tecnica,
- Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI): esprime il proprio parere sullo schema di decreto, predisposto dal Ministro, concernente la determinazione, per ogni triennio, degli obiettivi del sistema universitario e la destinazione delle risorse finanziarie. Inoltre esercita un ruolo propulsivo finalizzato alla migliore gestione dell'ordinamento didattico e scientifico;
- Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari. È presieduta dal Ministro e si compone di 5 rappresentanti delle Università, 5 rappresentanti delle Regioni e 5 rappresentanti degli studenti, col compito di formulare pareri e proposte in materia di diritto agli studi universitari e indicare i criteri per formulazione del rapporto triennale al Parlamento sull'attuazione del diritto agli studi universitari, alla luce dei dati trasmessi dalle Regioni e dalle Università. Di fatto, benché previsto dalla legge, questo organo non è mai stato attivato;
- Per quanto riguarda il settore dell'istruzione superiore non universitaria si avvale del Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale, istituito con la legge 21 dicembre 1999, n. 508 ([6.3.]): esprime pareri e formula proposte sui regolamenti applicativi della suddetta legge, sui regolamenti didattici degli istituti di alta formazione, sul reclutamento del relativo personale docente, sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico ([6.5.1]).

Esiste, inoltre, sempre a livello centrale, con riferimento al settore della scuola il:

- il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione: organo consultivo che assiste il Ministro nella programmazione e verifica della politica scolastica. Con Decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 30-6-1999, è stato sostituito dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (cfr.[2.7.2.]), ma per effetto del Decreto Legge n. 411 del 23 novembre 2001, continuerà a funzionare fino alla costituzione, non ancora avvenuta, del Consiglio Superiore.

A livello periferico sono state soppresse le Sovrintendenze e i Provveditorati agli Studi e sono stati istituiti gli Uffici Scolastici Regionali. Tali Uffici, di livello dirigenziale generale, si configurano come autonomi centri di

responsabilità amministrativa ed esercitano le funzioni statali residuali, non trasferite alle Regioni e alle scuole (esempio: la determinazione delle dotazioni organiche delle scuole e il reclutamento e la mobilità del personale scolastico), nonché le funzioni relative ai rapporti con le Regioni e gli enti locali, le Università e le agenzie formative. Possono altresì articolarsi a livello provinciale ed anche sub-provinciale in centri di supporto amministrativo alle scuole, denominati Centri Servizi Amministrativi (CSA).

Da quanto precede, appare evidente come si sia formato un nuovo quadro istituzionale e organizzativo nel quale da un canto le scuole costituiscono il centro dell'intero sistema dell'istruzione e si propongono come soggetti autonomi, dotati di personalità giuridica e di proprie capacità culturali, didattiche, progettuali e gestionali e dall'altro l'Amministrazione centrale perde la sua tradizionale connotazione di organo preposto a compiti gestionali per caratterizzarsi come struttura più leggera, di indirizzo, programmazione, coordinamento, supporto, monitoraggio e verifica.

2.6.2. Amministrazione generale a livello regionale

A questo livello sono competenti, per l'Amministrazione scolastica statale, l'Ufficio Scolastico Regionale e per le Regioni i dipartimenti dell'Amministrazione regionale detti Assessorati (cfr.[1.3.]).

L'Ufficio Scolastico Regionale è un ufficio periferico, di livello dirigenziale generale, dell'amministrazione statale dell'istruzione. Costituisce un autonomo centro di responsabilità amministrativa, al quale sono assegnate tutte le funzioni già spettanti agli uffici periferici della pubblica istruzione (Sovrintendenze e Provveditorati agli Studi) non trasferite alle scuole o non riservate all'amministrazione centrale o non conferite alle regioni o agli enti locali. L'Ufficio Scolastico Regionale si articola per funzioni e sul territorio; a tale fine operano a livello provinciale e/o sub-provinciale, i Centri Servizi Amministrativi (CSA).

L'Ufficio Scolastico Regionale svolge le sue funzioni in raccordo con il Dipartimento per l'istruzione. Esso vigila sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'attività formativa e sull'osservanza degli standard programmati; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali; cura l'attuazione delle politiche nazionali per gli studenti; formula alla direzione generale e al dipartimento per l'istruzione le proprie proposte per l'assegnazione delle risorse finanziarie e di personale; provvede alla costituzione della segreteria del Consiglio regionale dell'istruzione a norma dell'art. 4 del D.Lgs. 30 giugno 1999 n. 233; cura i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale e comunque nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ed educative, relativamente all'offerta formativa integrata e all'educazione degli adulti; esercita la vigilanza sulle scuole e sui corsi d'istruzione non statali, nonché sulle scuole straniere in Italia; fornisce assistenza e supporto alle istituzioni scolastiche e vigila sul loro funzionamento nel rispetto dell'autonomia a esse riconosciuta; assegna alle istituzioni scolastiche le risorse finanziarie e le risorse di personale ed esercita tutte le competenze in materia, ivi comprese quelle attinenti alle relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche e non riservate all'amministrazione centrale; assicura, con i modi e gli strumenti più opportuni, la diffusione delle informazioni, ha la legittimazione passiva in materia di contenzioso del personale della scuola. Il dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale stipula contratti individuali di lavoro ed emette relativi atti d'incarico. Nell'esercizio dei propri compiti il dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale si avvale anche dell'Istituto regionale di ricerca educativa (cfr. [9.5.1.]), sul quale esercita la vigilanza a norma dell'articolo 12 del DPR 6 marzo 2001 n. 190.

Presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale è costituito l'organo collegiale di cui all'art. 75.3 del D.L. 30 luglio 1999 n. 300 (Consiglio Regionale dell'istruzione [2.7.2.]).

I Centri Servizi Amministrativi (CSA) svolgono, a livello provinciale e/o sub-provinciale, le funzioni relative all'assistenza agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili; alla gestione delle graduatorie e alla formulazione di proposte al direttore regionale ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi; al supporto agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione dell'offerta formativa e alla integrazione con gli altri attori locali; al supporto e allo sviluppo delle reti di scuole. I CSA a valenza provinciale sono affidati, di regola, a dirigenti di livello dirigenziale non generale; i CSA a valenza sub-provinciale possono essere affidati anche a personale appartenente all'area non dirigenziale.

Assessorato alla Pubblica Istruzione dell'Amministrazione Regionale: le competenze di questo dipartimento (che può assumere denominazioni diverse nelle varie Regioni) riguardano, anzitutto, l'assistenza scolastica agli alunni di tutti gli ordini scolastici, ivi compresa l'Università. Per queste ultime, l'Assessorato gestisce il sistema degli aiuti e dei servizi rivolti agli studenti attraverso le Aziende per il diritto allo studio, che si occupano principalmente di alloggi, mense, aiuti finanziari, assistenza medica preventiva, attività sportive e culturali (cfr. [6.8.2.]). L'Assessorato ha inoltre competenze in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale; programmazione della rete scolastica, sulla

base dei piani provinciali; determinazione del calendario scolastico; contributi alle scuole non statali. Ulteriore competenza è quella relativa alla formazione professionale. Dal complesso di queste norme si ricava che la competenza regionale abbraccia gli interventi volti al primo inserimento, compresa la formazione tecnico - professionale superiore, il perfezionamento e la riqualificazione professionale, la formazione continua, ecc. Detti interventi riguardano tutte le attività formative volte al conseguimento di una qualifica, di un diploma di qualifica superiore o di un credito formativo ma non consentono il conseguimento di un titolo di studio, anche se sono comunque certificabili ai fini del conseguimento di tali titoli. Queste sono le principali competenze delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale, competenze che possono anche essere ulteriormente delegate alle Province e ai Comuni, secondo una tendenza che vuole riservare alle Regioni funzioni di indirizzo, programmazione e controllo e sempre meno funzioni di gestione. Ma queste competenze saranno ulteriormente e notevolmente ampliate con l'attuazione della riforma costituzionale di cui al punto (cfr. [1.2.]).

In alcune Regioni a statuto speciale le norme relative all'organizzazione degli Uffici scolastici sono diverse, in quanto nei loro Statuti sono previste varie forme di autonomia, che limitano la sfera di competenza dell'Amministrazione statale. A esempio, nella regione Valle d'Aosta non esistono gli Uffici Scolastici Periferici del Ministero dell'Istruzione. Ai servizi di competenza dell'Amministrazione statale e della Sovrintendenza provvede l'Amministrazione della Valle, con uffici e personale propri, che danno esecuzione alle disposizioni contenute nelle leggi nazionali e regionali. In altre regioni a statuto speciale, pur essendo presenti uffici scolastici statali, sono stati creati analoghi uffici regionali, in particolare nelle province nelle quali convivono gruppi etnici diversi, cui è stata riconosciuta parità di diritti nella conservazione di tradizioni culturali e linguistiche, rispetto alla popolazione di lingua italiana.

2.6.3. Amministrazione generale a livello locale

In Italia l'Amministrazione locale è attualmente suddivisa in due livelli: provinciale e comunale, con competenze diverse per materie e livelli di scuola.

In passato, a livello provinciale, sono esistiti con competenza in materia di istruzione il Provveditorato agli studi, organo periferico del Ministero dell'Istruzione, e l'Assessorato alla Pubblica Istruzione, organo della Provincia. Il Regolamento 11 agosto 2003, n. 319, nel riorganizzare il Ministero dell'Istruzione, mentre ha mantenuto il livello nazionale e quello regionale, ha soppresso il livello provinciale dell'amministrazione scolastica statale, prima rappresentato dal Provveditorato agli Studi. In verità, il citato Regolamento prevede un livello provinciale, ed eventualmente sub-provinciale, denominato CSA – Centro Servizi Amministrativi, che però si configura soltanto come un'articolazione interna degli Uffici Scolastici Regionali, priva quindi di una propria autonomia operativa, sicché, come organo di amministrazione a livello provinciale, resta soltanto l'Assessorato alla Pubblica Istruzione della provincia.

A livello comunale non vi sono uffici periferici del Ministero dell'Istruzione.

L'Amministrazione comunale, rappresentativa spesso di piccole comunità abitative e di limitati territori, è capillarmente diffusa e gestisce per competenza propria e per delega delle Regioni o delle Province funzioni e servizi necessari per il funzionamento delle scuole e per assicurare ai giovani residenti nel territorio la frequenza scolastica. Le misure previdenziali consistono in: trasporto alla sede scolastica, mense presso gli istituti di istruzione o anche al di fuori, gratuite o a prezzo ridotto a seconda delle condizioni economiche delle famiglie, fornitura mediante la concessione di buoni acquisto per i libri di testo, sussidi in denaro. Questa materia è regolata da norme generali stabilite dallo Stato e da leggi regionali. I piccoli Comuni sono spesso riuniti, per la migliore gestione dei servizi, in consorzi o associazioni intercomunali. L'art. 139 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 112 del 31 marzo 1998, emanato in attuazione della legge n. 59 del 1997, ha attribuito nuovi compiti non solo alle Province (cfr. [2.6.]) ma anche ai Comuni in materia di pubblica istruzione. Meritano particolare menzione l'istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie inferiori, piani di organizzazione delle reti scolastiche e, in generale, le stesse attribuzioni delle Province con riferimento alle scuole sopracitate.

Per l'istruzione superiore non esistono uffici periferici del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

2.6.4. Istituti scolastici, amministrazione, gestione

Con la legge 15 marzo 1997, n. 59 (cfr. [2.3.]) è stato portato a compimento quel processo di ridefinizione del sistema scolastico centralizzato che aveva già avuto nei Decreti Delegati del 1974 un tappa significativa. La suddetta legge (all'art. 21) e il successivo regolamento di esecuzione dell'8-3-1999, n. 275, concedono

alle scuole l'autonomia didattica, l'autonomia organizzativa, l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo.

Il Regolamento di esecuzione della legge sull'autonomia chiarisce anzitutto la natura e gli scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. L'art. 1, dopo aver definito le istituzioni scolastiche espressioni di autonomia funzionale, finalizzate alla determinazione e alla realizzazione dell'offerta formativa, afferma che l'autonomia è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana.

A tal fine ogni istituzione scolastica predispone il Piano dell'Offerta Formativa (POF), che è il documento fondamentale costitutivo della identità culturale e progettuale della scuola e deve essere coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studio determinati a livello nazionale. Deve riflettere le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa.

Il POF comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari ed è elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali definiti dal Consiglio di circolo o dal Consiglio di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni, anche di fatto, dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Esso è approvato dal Consiglio di circolo o dal Consiglio di istituto, è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.

L'autonomia delle istituzioni scolastiche comprende:

a) L'autonomia didattica. Nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema scolastico, le scuole concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni. A tal fine regolano i tempi di insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento e pertanto possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune, quali, ad esempio, l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina; la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione; l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso; l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.

b) L'autonomia organizzativa consente alle istituzioni scolastiche: di adottare, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio; di adattare il calendario scolastico, fissato dalle Regioni, alle esigenze del POF; di organizzare in modo flessibile l'orario complessivo del curriculum e quello destinato alle singole discipline, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di 5 giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline. Inoltre le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel POF.

c) L'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo si attua attraverso: la progettazione formativa e la ricerca valutativa; la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale; l'innovazione metodologica e disciplinare; la documentazione educativa, gli scambi di informazioni, esperienze e materiale didattico; l'integrazione tra le diverse articolazioni del sistema scolastico, ivi compresa la formazione professionale. Se il progetto di ricerca e innovazione richiede modifiche strutturali che vanno oltre la flessibilità curricolare, occorre il riconoscimento, previo parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.

Per effetto della autonomia, le scuole, oltre a integrare la quota del curriculum definita a livello nazionale con una propria quota, possono ampliare l'offerta formativa con discipline e attività facoltative che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali.

Conseguenza dell'autonomia è anche la possibilità che le scuole hanno di promuovere "accordi di rete" aventi a oggetto attività didattiche, di ricerca, di sperimentazione; acquisto di beni e servizi; scambio temporaneo di docenti consenzienti. Le scuole, inoltre, singolarmente o collegate in rete, possono stipulare convenzioni con le Università statali o private ovvero con enti e associazioni o agenzie operanti sul territorio e accordi con associazioni del volontariato e del privato sociale.

Alle scuole autonome, infine, sono attribuite le funzioni di carattere amministrativo e contabile prima di competenza del Ministero e dei soppressi Provveditorati agli Studi, con esclusione di quelle in materia di personale, il cui esercizio è legato a un ambito territoriale più ampio di quello di competenza della singola scuola ovvero richieda garanzie particolari in relazione alla tutela della libertà di insegnamento (esempio: reclutamento del personale; trasferimenti, riconoscimento di titoli di studio esteri, provvedimenti disciplinari nei confronti del personale; graduatorie per il conferimento di incarichi).

Sono abolite tutte le autorizzazioni e le approvazioni concernenti le funzioni attribuite alle scuole. La possibilità di stipulare convenzioni, accordi e di acquistare beni e servizi è una conseguenza della concessione alle istituzioni scolastiche autonome della personalità giuridica. È da notare però che per ottenere l'autonomia e la conseguente personalità giuridica è necessario raggiungere una dimensione idonea a garantire l'equilibrio ottimale tra domanda di istruzione e organizzazione della offerta formativa. Tale dimensione è stata individuata in una popolazione prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio, compresa tra 500 e 900 alunni, con possibilità di riduzione fino a 300 alunni nelle piccole isole, comuni montani e aree geografiche contraddistinte da specificità etniche e linguistiche.

L'autonomia delle scuole è esercitata nell'ambito di una cornice generale di riferimento stabilita dal Ministero dell'Istruzione, in modo da garantire il carattere unitario del sistema di istruzione. Infatti è competenza del Ministero definire: gli obiettivi generali del processo formativo; gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni; le discipline costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale; l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli; gli standard relativi alla qualità del servizio; gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi; i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'educazione degli adulti.

2.6.4.1. Istituti scolastici, direzione e gestione a livello di scuola dell'infanzia, primaria, e secondaria

Negli istituti scolastici relativi al livello di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, la direzione e la gestione sono tenute da vari organi, i cui ruoli e funzioni sono qui di seguito descritti.

2.6.4.1.1. Dirigente scolastico

Il capo di istituto in passato ha assunto denominazione diversa a seconda che fosse preposto alla guida di scuole dell'infanzia e primarie o di scuole secondarie. Nel primo caso era chiamato Direttore didattico, nel secondo Preside.

Ma col Decreto Legislativo n. 59 del 6 marzo 1998 la materia è stata riordinata e i capi di istituto delle istituzioni scolastiche (sia scuole dell'infanzia e primarie che secondarie) alle quali è attribuita l'autonomia e la personalità giuridica (cfr. [2.6.4.]) hanno assunto la denominazione di "dirigenti" e sono inquadrati in ruoli non più nazionali ma regionali (restando però sempre dipendenti statali); dal 1° marzo 2002 il loro rapporto di lavoro è regolato da uno specifico contratto collettivo, distinto da quello dei docenti.

Secondo il predetto Decreto Legislativo n. 59, il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la rappresentanza legale, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse e a tal fine promuovere gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio. È titolare delle relazioni sindacali. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative, il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti ed è coadiuvato dal Direttore dei servizi generali e amministrativi [2.6.4.1.3]. Circa le modalità di assunzione dei dirigenti scolastici vedere [8.3.1.].

2.6.4.1.2. Consiglio di circolo e Consiglio di istituto

Il Consiglio di circolo (nelle scuole dell'infanzia e primarie) e il Consiglio di istituto (nelle scuole secondarie) sono formati da rappresentanti eletti del personale insegnante e non insegnante, dei genitori e, nelle scuole secondarie superiori, degli alunni. Il Dirigente scolastico è membro di diritto. Il presidente è eletto fra i rappresentanti dei genitori. Il Consiglio delibera sull'acquisto, il rinnovo e la manutenzione delle attrezzature scolastiche e dei sussidi didattici, delle dotazioni librerie, dei materiali di consumo. Approva il Piano dell'Offerta Formativa (POF) (cfr. [2.6.4.]) e decide in merito all'organizzazione della vita e dell'attività scolastica, all'uso dei locali e delle attrezzature, alle attività culturali sportive e ricreative, ai rapporti di collaborazione con altre scuole o con il Consiglio scolastico locale (cfr. [2.7.2.]), alla programmazione di attività parascolastiche, visite guidate e viaggi di istruzione, alle iniziative assistenziali per gli alunni, alle iniziative complementari e integrative illustrate al par. [2.7.2.]. Naturalmente nella programmazione delle iniziative suddette il Consiglio deve tenersi entro i limiti delle disponibilità di bilancio e del più rigoroso rispetto delle competenze del Collegio dei docenti e della libertà d'insegnamento cui ha diritto ciascun insegnante. La Giunta esecutiva, eletta in seno al Consiglio di istituto, è presieduta dal Dirigente scolastico. Prepara il bilancio preventivo e il conto consuntivo e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio.

Da molto tempo vi è un generale riconoscimento della necessità di riformare gli organi collegiali istituiti presso le scuole sin dal 1974. Nell'attuale legislatura, il Parlamento, dopo avere in un primo momento intrapreso la via della delega al Governo, ha preferito occuparsi direttamente della materia. La competente Commissione della Camera dei Deputati ha approvato, in data 15 dicembre 2004, un testo di riforma degli organi di governo delle istituzioni scolastiche, sul quale il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione ha ritenuto, di propria iniziativa, in data 21 dicembre 2004, di esprimere il proprio parere, formulando osservazioni e proposte. Nell'attesa che si concluda l'iter legislativo, gli organismi collegiali continuano a funzionare con la normativa vigente.

2.6.4.1.3. Direttore dei servizi generali e amministrativi

Con l'anno scolastico 2000-2001, nelle scuole autonome, il responsabile amministrativo ha assunto la denominazione di Direttore dei servizi generali e amministrativi.

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite dal dirigente dell'istituzione scolastica e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istruzione scolastica, coordinando il relativo personale.

Provvede direttamente al rilascio di certificazioni che non comportino valutazioni discrezionali, elabora progetti e proposte per il miglioramento della funzionalità dei servizi di competenza e cura l'attività istruttoria diretta alla stipulazione di accordi, contratti e convenzioni. Fa parte di diritto della Giunta esecutiva, del Consiglio di circolo o del Consiglio di istituto (cfr. [2.7.2.]).

2.6.4.1.4. Collegio dei docenti

Il Collegio dei docenti è formato dagli insegnanti a tempo determinato e indeterminato di ciascun Circolo didattico o istituto. È presieduto dal dirigente scolastico ed elabora sulla base degli indirizzi generali, gestionali e amministrativi definiti dal Consiglio di circolo o dal Consiglio di istituto e tenendo conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti, il Piano dell'Offerta Formativa (cfr. [2.6.4.]) che costituisce, con l'entrata in funzione dell'autonomia, il documento di identità della scuola. Il Collegio, inoltre, valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il suo miglioramento. Sceglie i libri di testo, (sentiti i Consigli di interclasse e i Consigli di classe) e i sussidi didattici (entro i limiti finanziari indicati dal Consiglio di circolo e di istituto). Richiede al Ministero il riconoscimento di progetti di ricerca e di innovazione che comportino modifiche strutturali che vanno oltre la flessibilità curricolare prevista dagli obiettivi generali e specifici fissati dal Ministero all'art. 8 del Regolamento sull'autonomia; ha funzioni consultative per il dirigente scolastico in materia di formazione delle classi, orario di lezione e svolgimento delle attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di circolo o dal Consiglio di istituto e delle proposte dei Consigli di classe.

Vale anche per il Collegio dei docenti quanto detto nell'ultima parte del precedente punto [2.6.4.1.2.].

2.6.4.1.5. Consiglio di intersezione, Consiglio di interclasse, Consiglio di classe

Il Consiglio di intersezione per la scuola dell'infanzia ed il Consiglio di interclasse per la scuola primaria sono formati dagli insegnanti di tutte le classi o sezioni parallele funzionanti in ogni sede scolastica compresa nel Circolo didattico e da un genitore eletto per ogni classe o sezione.

Il Consiglio di classe per la scuola secondaria è composto da tutti i docenti della classe, da quattro rappresentanti dei genitori, eletti da e fra i genitori di tutti gli alunni della classe, e dal dirigente scolastico, che lo presiede o delega a tale funzione uno dei docenti della classe. Nella scuola secondaria superiore sono presenti due rappresentanti degli studenti e i rappresentanti dei genitori sono ridotti a due.

Tali Consigli impostano la programmazione educativa e didattica di classe, specialmente nelle forme interdisciplinari, verificano l'andamento didattico e disciplinare della classe o sezione, assumono iniziative di innovazione, di recupero e di sostegno, propongono e organizzano nel proprio interno attività complementari e parascolastiche, formulano proposte al Collegio dei docenti sull'azione educativa e didattica, l'innovazione strutturale (cfr.[2.6.4.1.4.]), i rapporti fra docenti, genitori e alunni. Con la sola presenza dei docenti provvedono alla realizzazione del coordinamento interdisciplinare e alla valutazione periodica e finale degli alunni.

Vale anche per i Consigli di intersezione, i Consigli di interclasse, e i Consigli di classe quanto detto nell'ultima parte del precedente punto [2.6.4.1.2.].

2.6.4.1.6. Comitato per la valutazione del servizio dei docenti

Presso ogni Circolo didattico o istituto scolastico è istituito il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti, costituito dal dirigente scolastico che lo presiede e da 2 o 4 docenti, eletti dal collegio, quali membri effettivi e 1 o 2 quali supplenti, a seconda che la scuola abbia sino a 50 oppure più di 50 docenti. Le funzioni del Comitato sono quelle di esprimere un parere: sul servizio prestato, durante l'anno di formazione, dai docenti in prova, sulla richiesta di riabilitazione avanzata da docenti che hanno subito una sanzione disciplinare, a richiesta dell'insegnante, sul servizio prestato per un periodo non superiore all'ultimo triennio.

2.6.4.2. Istruzione superiore

L'istruzione superiore in Italia si articola in istruzione superiore universitaria e istruzione superiore non universitaria (cap. [6.]).

Gli istituti per l'istruzione superiore non universitaria hanno generalmente una gestione amministrativo-contabile affidata al Consiglio di amministrazione e ai direttori amministrativi delle singole istituzioni. Data comunque la specificità di alcune di queste, la gestione amministrativo-contabile può essere caratterizzata da aspetti peculiari.

Per l'istruzione universitaria la direzione e gestione si articola in tre livelli illustrati ai successivi paragrafi [2.6.4.2.1.] (università), [2.6.4.2.2.] Dipartimenti, [2.6.4.2.3.] (facoltà).

2.6.4.2.1. Amministrazione a livello di università

A tale livello, i principali organi di direzione e di gestione amministrativa sono:

- a) Rettore: è il legale rappresentante dell'Università. I suoi compiti consistono nel presiedere il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nel vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Università e nell'esercitare la funzione disciplinare, nello stipulare gli accordi di collaborazione esterna, nel programmare l'attività didattica e di ricerca dell'università. I Rettori delle Università sono eletti tra i professori ordinari e professori straordinari a tempo pieno da un corpo elettorale la cui composizione è determinata dallo Statuto dell'Università. In linea di massima esso è costituito dai professori di ruolo, dai ricercatori, dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di facoltà, nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione, da personale tecnico-amministrativo. Il Rettore dura in carica minimo 3 anni, salvo diversa previsione dello Statuto ed è rieleggibile;
- b) Senato Accademico: è costituito, generalmente, dal Rettore, dai Presidi delle Facoltà Universitarie, dal Pro-Rettore nonché da rappresentanti del mondo accademico degli studenti secondo le norme previste dai singoli Statuti. Ha compiti deliberativi su questioni didattico-scientifiche di interesse generale per l'Università, consultivi ed anche propositivi per il miglioramento della gestione dell'ateneo. Questa è la composizione ordinaria, ma è prevista anche una composizione allargata per l'approvazione dello Statuto dell'Università;
- c) Consiglio di Amministrazione: sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale dell'università, nonché alla gestione del personale tecnico e amministrativo; in particolare approva il bilancio dell'università. La legge 9 maggio 1989, n. 168 demanda agli Statuti delle singole Università la composizione del Consiglio di Amministrazione, limitandosi a stabilire che deve essere assicurata la rappresentanza delle diverse componenti previste dalla normativa vigente. Nonostante le inevitabili differenze, dovute soprattutto alle dimensioni delle Università, quasi tutti gli Statuti prevedono nel Consiglio la presenza del Rettore, Pro-Rettore, Direttore amministrativo, rappresentanti dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori, del personale non docente e degli studenti, nonché esponenti degli Enti locali e di Enti pubblici o privati che concorrano in misura considerevole al finanziamento dell'Università;
- d) Direttore amministrativo: è il vertice dell'apparato amministrativo e a esso compete la gestione finanziaria e amministrativa nonché l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione universitaria verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e di controllo. Le competenze specifiche sono comunque determinate dagli Statuti dei singoli atenei. Fa parte del Consiglio di Amministrazione e, con voto consultivo, del Senato Accademico. Può essere scelto tra il personale della carriera dirigenziale dell'Università ovvero di altre amministrazioni pubbliche ed anche tra esterni all'amministrazione. Il rapporto di lavoro è a tempo determinato, di durata non superiore a 5 anni, non rinnovabile.

- e) Ogni Università, attraverso il proprio Statuto, può prevedere altri organi che si affiancano agli organi di governo dell'Ateneo, quali il Consiglio del personale tecnico-amministrativo, la Commissione per la didattica e il Diritto allo studio, il Comitato per le pari opportunità, il Consiglio degli studenti.

2.6.4.2.2. Amministrazione a livello di dipartimento

Con l'art. 83 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 sono stati istituiti i Dipartimenti intesi come organizzazioni di uno o più settori di ricerca omogenei per fini e per metodo e dei relativi insegnamenti, anche afferenti a più facoltà o a più corsi di laurea. I Dipartimenti promuovono e coordinano le attività di ricerca nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo ricercatore. I Dipartimenti hanno una propria struttura con autonomia finanziaria e di gestione.

I principali organi di direzione e gestione sono:

- a) Consiglio di dipartimento: è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori, nonché dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, degli studenti iscritti al dottorato di ricerca e, eventualmente, degli studenti. È presieduto dal Direttore di dipartimento. Il Consiglio di dipartimento dà pareri sull'istituzione, la soppressione o la modificazione delle discipline di propria pertinenza; adotta delibere riguardanti lo studioso o esperto al quale affidare i corsi integrativi. Esso prende inoltre decisioni riguardanti l'utilizzazione dei fondi da assegnare al Dipartimento per le sue attività di ricerca e approva il bilancio del Dipartimento;
- b) Direttore di dipartimento: è scelto, nell'ambito dei professori ordinari e dei professori straordinari, da un corpo elettorale costituito anche dai professori associati e dai ricercatori. Egli rappresenta il Dipartimento; tiene i rapporti con gli organi accademici; presiede il Consiglio di dipartimento; predispone le richieste di finanziamento e propone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento.
- c) La Giunta di Dipartimento è composta dal Direttore di dipartimento, da 3 professori ordinari, 3 professori associati e 2 ricercatori. Ha il compito di coadiuvare il Direttore e di affidare gli insegnamenti del corso di dottorato di ricerca.

2.6.4.2.3. Amministrazione a livello di facoltà

L'unità organica dell'Università dal punto di vista amministrativo e scientifico-didattico è la Facoltà. Essa è infatti una struttura organizzativa comprendente uno o più corsi di studio riferibili a una matrice culturale e metodologica comune. Lo studente svolge il suo iter universitario all'interno di una Facoltà, iscritto a un determinato corso di studi.

A tale livello, lo Statuto dell'Università definisce i principali organi di direzione e di gestione e i rispettivi compiti. In linea generale essi possono così essere indicati:

- a) Consiglio di facoltà: è formato dal Preside di facoltà, da tutti i professori di ruolo e da rappresentanti dei ricercatori. Possono intervenire alle sue riunioni, con diritto di parola e di proposta su argomenti di loro interesse, anche rappresentanti degli studenti. Il Consiglio di facoltà programma lo sviluppo dell'attività didattica, ne coordina il funzionamento e avanza proposte di modifiche da apportarsi all'ordinamento didattico;
- b) Preside di facoltà: viene eletto a maggioranza dei voti tra i professori ordinari e professori straordinari a tempo pieno. L'elettorato è costituito dai professori ordinari, dai professori straordinari e dai professori associati presenti nella Facoltà. Il Preside svolge le funzioni inerenti alla qualità di Presidente del Consiglio di facoltà (convocazione, determinazione dell'ordine del giorno, ecc.), cura i rapporti tra la Facoltà e il governo centrale dell'Università e sovrintende al buon andamento della Facoltà;
- c) Consiglio di corso di studio: I consigli di corso di studio sono costituiti quando in una Facoltà esistono più corsi. Sono composti da tutti i professori di ruolo afferenti al corso e dai rappresentanti dei ricercatori, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti. Tali consigli coordinano le attività di insegnamento e approvano i piani di studio degli studenti;
- d) Presidente di Consiglio di corso di studio: Tra tutti i professori che afferiscono a un determinato corso di studi, viene eletto un Presidente di Consiglio di corso di studio che sovrintende e coordina le attività del rispettivo corso.

2.7. Concertazione interna ed esterna

La concertazione tra i vari membri della comunità educativa si realizza prevalentemente attraverso la partecipazione agli organi collegiali, sia interni alle istituzioni scolastiche (es. Consigli di classe, Collegi dei

docenti, Consigli di circolo e di istituto, associazioni di genitori e studenti) sia esterni (es. Consigli scolastici locali e regionali, Consiglio Superiore della Istruzione).

Inoltre la concertazione è ancor più agevolata negli istituti comprensivi che, previsti per poter raggiungere le dimensioni numeriche per la concessione dell'autonomia, raggruppano in una stessa unità scolastica scuola dell'infanzia, scuola primarie e secondarie di primo grado. Nell'a.s. 2004/05 gli istituti comprensivi sono 3.435 (Fonte: Informascuola; n. 17 del 1-15 settembre 2004, pag. 787).

È da ricordare anche che la riforma dei ministeri approvata con decreto legislativo n. 300 del 30-7-1999 (cfr. [2.3.]) ha riunito il Ministero dell'Istruzione con quello dell'Università per cui le possibilità di un migliore coordinamento tra istruzione secondaria superiore e università aumentano notevolmente.

2.7.1. Concertazione interna

La concertazione interna si realizza principalmente attraverso gli organi collegiali interni alle scuole, secondo modalità e con riferimento alle materie indicate nelle disposizioni che disciplinano le attribuzioni di tali organi (cfr. [2.6.4.1.2] e [2.6.4.1.5]). In generale può dirsi che la cooperazione tra le diverse componenti della comunità educativa è finalizzata alla programmazione dell'attività scolastica e delle attività integrative senza interferenze nell'attività didattica, che resta di esclusiva competenza del corpo docente.

2.7.2. Consultazione dei vari attori della vita sociale esterna

Agli organi collegiali della scuola partecipano, in misura e con funzioni diverse, tutti gli attori della vita sociale.

I paragrafi seguenti illustrano in maniera più analitica la formazione dei consigli scolastici territoriali secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 233 del 30-6-1999, che ha modificato la normativa dettata dal DPR n. 416 del 1974. È da notare, però, che il Decreto Legge n. 411 del 23 novembre 2001 ha disposto che, finché non saranno effettivamente costituiti i nuovi consigli scolastici territoriali continueranno a funzionare i precedenti organi collegiali, quali i Distretti scolastici, i Consigli scolastici provinciali e il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.

È altresì da ricordare che il Governo, con la legge 6 luglio 2002 n. 137, è stato delegato a riformare gli organi collegiali delle scuole, sia a livello centrale che periferico e si è in attesa dei decreti attuativi.

Livello centrale

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione è stato istituito con l'art. 1 del sopracitato Decreto n. 233 e dovrà sostituire il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, di cui al precedente Decreto del 1974.

Competenze: il Consiglio è l'organo di garanzia dell'unitarietà del sistema nazionale dell'istruzione e di supporto tecnico-scientifico per l'esercizio delle funzioni di governo in materia di istruzione. Formula proposte ed esprime pareri obbligatori sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola; sulle direttive del Ministro dell'Istruzione in materia di valutazione del sistema dell'istruzione; sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema d'istruzione definiti a livello nazionale, nonché sulla quota nazionale dei curricula dei diversi tipi di scuola; sull'organizzazione generale dell'istruzione. Il Consiglio, inoltre, esprime, anche di propria iniziativa, pareri facoltativi su proposte di legge inerenti all'istruzione e promuove indagini conoscitive sullo stato di settori specifici dell'istruzione.

Composizione: il Consiglio è formato da 36 componenti, di cui 15 eletti dalla componente elettiva che rappresenta il personale delle scuole statali nei Consigli scolastici locali; 15 nominati dal Ministro tra esponenti significativi del mondo della cultura, dell'arte, della scuola, dell'università, del lavoro, delle professioni e dell'industria, dell'associazionismo, che assicurino il più ampio pluralismo culturale; 3 sono eletti rispettivamente dalle scuole di lingua tedesca, slovena e della Valle d'Aosta e 3 sono nominati dal Ministro in rappresentanza delle scuole non statali riconosciute e delle scuole dipendenti dagli enti locali, tra quelli designati dalle rispettive associazioni. Il Consiglio è integrato da un rappresentante della Provincia di Bolzano o di Trento, quando è chiamato a esprimere pareri su progetti delle due province, concernenti la modifica dei loro ordinamenti scolastici.

Organi: il Consiglio dura in carica 5 anni ed elegge nel suo seno il Presidente e l'Ufficio di Presidenza; approva il proprio regolamento nel quale sono disciplinati le modalità e i tempi di svolgimento dei lavori, l'istituzione e il funzionamento di commissioni. I pareri devono essere resi nel termine di 45 giorni.

Le novità più significative rispetto al precedente Consiglio Nazionale sono da rinvenire in una maggiore rilevanza della funzione consultiva, nel minor numero dei componenti che dovrebbe assicurare un funzionamento più snello, nella presidenza non più assegnata al Ministro, che dovrebbe sottolineare una

maggiore indipendenza dall'Amministrazione, nella circostanza che la componente scolastica è definita mediante elezioni di secondo grado.

Le competenze del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione sono limitate al settore della scuola, mentre per l'istruzione superiore universitaria vedi par. [2.6.1.2.] e per l'istruzione superiore non universitaria, settore dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, vedi par. [6.5.1.].

Livello regionale

Coerentemente con la riforma della struttura amministrativa del Ministero dell'Istruzione che ha istituito gli Uffici Scolastici Regionali come organi periferici del Ministero, il Decreto Legislativo 30 giugno 1999, n. 233 ha creato il Consiglio regionale dell'istruzione.

Il Consiglio regionale dell'istruzione è istituito presso ogni Ufficio Scolastico Regionale (cfr. [2.6.2.]) e dura in carica 3 anni.

Competenze: il Consiglio regionale dell'istruzione è organo consultivo e di supporto all'Amministrazione a livello regionale. Esprime pareri obbligatori in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, di distribuzione dell'offerta formativa e di integrazione tra istruzione e formazione professionale, di educazione permanente, diritto allo studio, reclutamento e mobilità del personale, attuazione degli organici funzionali di istituto, provvedimenti disciplinari relativi al personale docente.

Composizione: il Consiglio regionale dell'istruzione è costituito dai Presidenti dei Consigli scolastici locali; da componenti (in numero proporzionale agli appartenenti al personale delle scuole statali) eletti dalla rappresentanza nei Consigli scolastici locali; da 3 componenti eletti dai rappresentanti delle scuole non statali riconosciute dai Consigli scolastici locali; da 5 rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Fa parte di diritto il dirigente dell'Ufficio periferico regionale.

Organi: il Consiglio regionale dell'istruzione elegge nel suo seno il Presidente, adotta il regolamento interno, che può prevedere la composizione e il funzionamento di una giunta esecutiva presieduta dal dirigente dell'Ufficio regionale. Quest'ultimo deve provvedere alla costituzione di una segreteria del Consiglio regionale dell'istruzione. Importante novità è costituita dalla possibilità di adottare le delibere purché sia presente almeno un terzo dei componenti. I pareri devono essere resi nel termine di 30 giorni.

Livello locale

Sempre in corrispondenza della nuova articolazione territoriale dell'Amministrazione Periferica, il D.L. 30 giugno 1999, n. 233 ha soppresso i Consigli scolastici provinciali e i Consigli scolastici distrettuali e ha istituito i Consigli scolastici locali. I Consigli scolastici locali, previa intesa con le Regioni e con gli enti locali, possono avere sede presso gli Uffici periferici dell'Istruzione, presso scuole o in idonee strutture fornite dagli enti locali, presso i quali è istituita un'apposita segreteria, e durano in carica 3 anni. Gli enti locali provvedono alla costituzione, controllo, vigilanza e scioglimento dei Consigli scolastici locali.

Competenze: i Consigli scolastici locali hanno competenze consultive e propositive nei confronti dell'amministrazione periferica del Ministero dell'Istruzione e delle istituzioni scolastiche autonome in merito, tra l'altro, all'attuazione dell'autonomia, all'organizzazione scolastica sul territorio di riferimento, all'edilizia scolastica, all'orientamento, all'educazione permanente, alla continuità tra i vari cicli dell'istruzione, al monitoraggio dei bisogni formativi sul territorio. Gli enti locali, inoltre, possono avvalersi della consulenza dei Consigli scolastici locali.

Composizione: i Consigli scolastici locali sono composti da rappresentanti eletti dal personale delle istituzioni scolastiche statali del territorio in numero variabile da 14 a 16; da 2 rappresentanti delle scuole non statali riconosciute; da 3 rappresentanti dei genitori delle scuole statali e non statali riconosciute; da 3 rappresentanti degli studenti delle Consulte provinciali degli studenti, da 5 rappresentanti designati dagli enti locali; da 5 rappresentanti dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Organi: i Consigli scolastici locali eleggono il Presidente, adottano il regolamento interno che può prevedere il funzionamento di una giunta esecutiva presieduta dal rappresentante dell'amministrazione scolastica. Le delibere sono valide se è presente almeno un terzo dei componenti e i pareri devono essere resi nel termine di 30 giorni.

Altre forme di partecipazione

Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, per realizzare il loro diritto alla gestione e partecipazione democratica alla vita della scuola.

La partecipazione degli studenti alla vita della scuola si realizza attraverso:

- le assemblee studentesche negli Istituti di istruzione secondaria superiore, che costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. Sono disciplinate dal Testo Unico

delle leggi sulla scuola del 1994 (cfr. [2.2.]). I rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe possono costituire un comitato studentesco di istituto; questo può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di istituto, anche su tutte le attività disciplinate dal DPR del 10 ottobre 1996, n. 567 indicate più avanti in questo stesso capitolo. È consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. In questo caso le giornate destinate alle assemblee concorrono al computo dei 200 giorni di lezioni fissato dall'art. 74 del T.U. 16 aprile 1994 n. 297 (circolare ministeriale del 26 novembre 2003). A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate anche per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. L'assemblea è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10 per cento degli studenti. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al dirigente scolastico. Il dirigente scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

- Lo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249. Dopo aver ribadito che la scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, lo Statuto stabilisce i diritti e i doveri degli alunni. Tra i diritti vi è quello a una formazione culturale e professionale qualificata, alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola, a una valutazione trasparente e tempestiva, ecc. Tra i doveri vi è quello della frequenza regolare, dell'assiduo assolvimento degli obblighi di studio, del mantenimento di un comportamento corretto nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni, dell'osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti, ecc. Lo Statuto ridisegna ex novo la materia disciplinare, rimasta sostanzialmente regolamentata da norme risalenti al 1925. Premesso che, nel quadro dell'autonomia assegnata alle scuole, saranno i regolamenti delle singole istituzioni scolastiche a individuare i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, lo Statuto afferma il principio che i provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e, pertanto, le sanzioni debbono essere sempre temporanee e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno; allo studente viene offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della Comunità scolastica. Il temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica, che può essere disposto, solo in casi di gravi e reiterate infrazioni disciplinari per periodi non superiori ai 15 giorni, deve essere adottato da un organo collegiale. Il relativo provvedimento può essere impugnato con ricorso a un organo di garanzia interno alla scuola, disciplinato dal regolamento dell'istituto, ma di esso deve far parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola secondaria di primo grado. Questo stesso organo di garanzia decide, nelle scuole secondarie superiori, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti. La decisione adottata dall'organo di garanzia interna non è definitiva ma è impugnabile con reclamo al dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica che decide in via definitiva dopo aver sentito il parere vincolante dell'organo di garanzia descritto nella parte finale di questo capitolo.
- La partecipazione alle iniziative attivate dalle istituzioni scolastiche nell'ambito della propria autonomia. Con i Decreti del Presidente della Repubblica 567/1996, 156/1999 e 105/2001, sono stati individuati strumenti e percorsi rivolti a coinvolgere gli studenti nella vita della scuola. Sono previsti infatti: iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, ovviamente in relazione all'età e alla maturità degli studenti; la predisposizione, negli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado, di almeno un locale attrezzato quale luogo di ritrovo per i giovani dopo la frequenza delle lezioni; l'uso degli edifici e delle attrezzature scolastiche anche in orari non coincidenti con quelli delle lezioni, nel pomeriggio e nei giorni festivi; il sostegno a tutte le iniziative che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, civile e sociale del territorio e la collaborazione con gli enti locali, le associazioni degli studenti e degli ex studenti, dei genitori, del volontariato, anche stipulando con esse apposite convenzioni. Le iniziative complementari debbono tenere conto delle esigenze rappresentate dagli studenti, si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole e la partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal Consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente. Pertanto sono sottoposte al preventivo esame del Collegio dei docenti per il necessario coordinamento con le

attività curricolari. Le iniziative integrative, che al pari di quelle complementari, debbono essere deliberate dal Consiglio di circolo o dal Consiglio di istituto, sono finalizzate a offrire ai giovani attività extracurricolari per la loro crescita umana e civile e sono attivate tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli studenti, delle opportunità offerte sul territorio e delle concrete capacità organizzative espresse dalle Associazioni studentesche. Tutte le iniziative possono essere realizzate direttamente dalla scuola o mediante convenzioni con associazioni studentesche; le convenzioni debbono prevedere la durata e le modalità dell'uso dei locali e delle attrezzature, il regime delle responsabilità per eventuali danni, ecc.

- La Consulta provinciale, disciplinata dal DPR 9 aprile 1999, n.156, costituita da due studenti per ciascun istituto di istruzione secondaria superiore col compito di: assicurare il più ampio confronto tra gli studenti di tutte le scuole della provincia; formulare proposte ed esprimere pareri all'Amministrazione Scolastica, agli enti locali e agli organi collegiali territoriali; istituire uno sportello informativo per gli studenti; promuovere iniziative di carattere transnazionale; designare 2 rappresentanti nell'organo di garanzia previsto all'art. 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti per esprimere pareri vincolanti all'Amministrazione scolastica periferica sui reclami proposti per le violazioni dello Statuto e dei regolamenti delle scuole. Questo organo di garanzia è costituito, oltre che da due studenti designati dalla Consulta, anche da 3 docenti e da un genitore ed è presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente prima menzionato. Per la scuola secondaria di primo grado in luogo degli studenti sono designati altri 2 genitori. È da ricordare che il Regolamento 11 agosto 2003, n. 319 di riforma del Ministero dell'Istruzione, ha istituito, nell'ambito del Dipartimento per l'istruzione, una Direzione Generale per lo studente [2.6.1.]. Presso tale Direzione ha sede il FORUM nazionale delle Associazioni studentesche, maggiormente rappresentative, istituito ai sensi del Regolamento n. 105 del 13 febbraio 2001 che ha disciplinato le iniziative complementari e le attività integrative nelle scuole. In applicazione di tale Regolamento, il Decreto Ministeriale n. 79 dell'11 luglio 2002 ha individuato le Associazioni studentesche più rappresentative, ha stabilito la composizione del Forum (non più di 3 rappresentanti per associazione). Il Forum elegge all'inizio di ciascuna riunione un coordinatore e si riunisce una volta ogni due mesi nel corso dell'anno scolastico e si dota di un regolamento interno. Alle riunioni partecipa il Ministro o un suo delegato e la Direzione Generale sopracitata fornisce il necessario supporto organizzativo e di segreteria. Per quanto riguarda i compiti, il Forum favorisce il dialogo tra il Ministero e le realtà associative degli studenti, rappresenta le esigenze degli studenti, formula proposte ed esprime pareri sia su richiesta del Ministro che di propria iniziativa.

Le forme di partecipazione dei genitori

Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto.

L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni e deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di circolo o Consiglio di istituto. All'assemblea di sezione, di classe o di istituto possono partecipare, con diritto di parola, il dirigente scolastico e i docenti rispettivamente, della sezione, della classe o dell'istituto.

I genitori possono, di propria iniziativa e al di fuori delle istituzioni scolastiche, riunirsi in associazioni, in base a finalità educative, ideologiche, credo religioso e partecipare con la loro sigla alle elezioni dei rappresentanti negli organi collegiali.

A norma del DPR 567/1996, i genitori possono rappresentare esigenze da soddisfare con le iniziative complementari e integrative disciplinate dal suddetto DPR e illustrate precedentemente. In applicazione del Regolamento approvato col DPR 13 febbraio 2002, n. 105, il Ministero dell'Istruzione, con Decreto n. 14 del 1° febbraio 2002, ha istituito il Forum nazionale delle Associazioni dei genitori maggiormente rappresentative, individuando le Associazioni e determinando la composizione (un minimo di 2 rappresentanti per associazione) e i compiti (analoghi a quelli del Forum delle Associazioni studentesche). Il Forum elegge all'inizio di ogni riunione un coordinatore, si riunisce almeno tre volte all'anno, si dota di un regolamento interno e ha sede presso la Direzione Generale per lo Studente, che assicura il necessario supporto organizzativo e di segreteria.

2.8. Modalità di finanziamento dell'educazione

Alle istituzioni scolastiche, mentre è stata attribuita l'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, non è stata concessa l'autonomia finanziaria. Pertanto - come stabilisce l'art. 21, 5° comma della legge 15 marzo 1997, n. 59 - la dotazione finanziaria essenziale è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in

assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Però tale dotazione, e qui è l'importante novità, è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello della utilizzazione prioritaria per lo svolgimento dell'attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e indirizzo di scuola. Contributi possono anche venire dalle Regioni, dagli Enti locali, da altri enti e privati per l'attuazione di progetti promossi e finanziati con risorse a destinazione specifica, mentre per le donazioni ed eredità sono state soppresse le autorizzazioni ad accettarle.

Lo Stato provvede direttamente per il finanziamento amministrativo e didattico della scuola, le Regioni provvedono direttamente ma più spesso per delega alla fornitura di servizi e assistenza in favore degli alunni (mense, trasporti, libri di testo nella scuola primaria, sussidi ai meno abbienti, assistenza sociosanitaria); le Province e i Comuni possono fornire assistenza e servizi su delega delle Regioni e per competenza propria erogano alle scuole il riscaldamento, l'illuminazione e il telefono, curano la costruzione e la manutenzione degli edifici scolastici.

Lo Stato finanzia le università attraverso tre fondi previsti nel bilancio dello Stato, da ripartire tra gli atenei:

- il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO);
- il Fondo per l'edilizia universitaria e le grandi attrezzature scientifiche (FEU);
- il Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario (FPS).

Il primo fondo (FFO), costituito mediante la confluenza in un unico capitolo di bilancio delle risorse finanziarie che fino al 1993 risultavano sparse su decine di capitoli di bilancio, si suddivide in tre parti:

- una quota base, collegata al trasferimento "storico" (corrispondente cioè a quanto le università avevano ricevuto negli anni precedenti);
- una "quota di riequilibrio", da ripartirsi sulla base di criteri relativi a standard dei costi di produzione per studente e a obiettivi di qualificazione della ricerca;
- una parte destinata alla stipula di "accordi di programma" tra gli atenei e il Ministero dell'Istruzione.

A queste entrate, si aggiungono i contributi obbligatori nei limiti della normativa vigente e i finanziamenti autonomi (contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti di alienazioni del patrimonio, atti di liberalità, corrispettivi di contratti e convenzioni).

2.9. Dati statistici

Tabella 1 - Bilancio di previsione per il 2004 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (in euro)

1. Gabinetto e Uffici del Ministro	18.308.464
SEZIONE ISTRUZIONE	
2. Sviluppo dell'istruzione	36.205.430
3. Servizi del Territorio	69.138.991
4. Servizi Affari Economico-finanziari	3.844.319.342
5. Servizio Automazione Informatica	11.510.921
6. Servizio per la Comunicazione	8.251.095
7. Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia	4.493.268.760
8. Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte	2.313.466.699
9. Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria	776.813.224
10. Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto	2.481.973.495
11. Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna	1.986.671.220
12. Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia	671.773.059
13. Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana	1.921.981.042
14. Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria	527.997.391
15. Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio	3.209.198.242
16. Ufficio Scolastico Regionale per le Marche	935.309.391
17. Ufficio Scolastico Regionale per il Molise	243.368.771
18. Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo	883.194.841
19. Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia	2.912.623.938
20. Ufficio Scolastico Regionale per la Campania	4.591.853.236
21. Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata	520.854.386
22. Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria	1.819.342.074

23. Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna	1.247.181.238
24. Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia	3.803.354.010
SEZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA	
25. Programmazione, coordinamento e affari economici	10.069.420.039
26. Affari generali e sistema informativo	389.433.450
27. Studi e documentazione	1.288.335
TOTALE	49.987.204.634

Fonte: Legge 24 dicembre 2003, n. 351 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 (Supplemento ordinario n. 299 alla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2003).

3. EDUCAZIONE PRESCOLARE

La scuola dell'infanzia, è stata completamente riformata con il Decreto Legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004, emanato in attuazione della legge di delega n. 53 del 28 marzo 2003 di riforma dell'intero sistema di istruzione e formazione. Il citato decreto è entrato pienamente in vigore a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 e ad esso si farà riferimento, con avvertenza che ai sensi della norma transitoria dell'art. 19, alcune disposizioni del T.U. n. 297 del 16 aprile 1994 continueranno ad applicarsi alle sezioni già funzionanti fino al loro completo esaurimento.

La scuola dell'infanzia è l'unico tipo di istituzione scolastica a livello prescolare, nel settore statale e in quello non statale.

3.1. Quadro storico

I primi istituti che accoglievano bambini in tenera età furono gli asili d'infanzia. Il primo di questi fu fondato da F. Aporti nel 1829 a Cremona. Un'esperienza fondamentale fu quella di M. Montessori che nel 1907 aprì a Roma la "casa dei bambini" nella quale realizzò quel metodo educativo che porta ancora oggi il suo nome.

Occorre però attendere la riforma Gentile del 1923 e il Testo Unico del 1928, perché alle scuole materne sia dedicata una regolamentazione precisa nel quadro dell'istruzione pubblica. Con tale riforma assumono la denominazione di scuole del grado preparatorio all'insegnamento primario. Nonostante ciò, la realizzazione delle disposizioni legislative restava ancora affidata agli organismi locali, per cui gli asili infantili avevano, salvo qualche eccezione, finalità prevalentemente assistenziali e sociali ed erano lasciati all'iniziativa privata o di enti e associazioni. Dipendevano direttamente dallo Stato solo i giardini d'infanzia, ubicati presso gli istituti magistrali e le scuole magistrali, finalizzati prevalentemente al tirocinio degli allievi.

Lo Stato ha assunto la completa responsabilità nell'educazione prescolare solo nel 1968 con la Legge n. 444, riconoscendo anche la funzione svolta dalle istituzioni private e assegnando loro contributi finanziari.

Con la legge n. 444 ha inizio un percorso che ha portato la scuola materna a perdere sempre più i connotati assistenziali che l'avevano in precedenza caratterizzata, ad assumere, non solo una valenza prevalentemente educativa, ma una completa autonomia didattica pur in rapporto di continuità con la scuola elementare e a inserirsi a pieno titolo nel sistema educativo di istruzione.

A conclusione di questo percorso, la citata legge n. 53 del 28 marzo 2003 e il Decreto Delegato n. 59 del 19 febbraio 2004 inseriscono, a pieno titolo, la scuola materna nel sistema educativo con la denominazione di scuola dell'infanzia.

3.2. Dibattiti in corso

Le perplessità suscitate dalla preoccupazione che l'iscrizione anticipata alla scuola dell'infanzia attenuasse l'impostazione educativa a favore di quella meramente assistenziale, sembrano venute meno e l'impegno di tutti è rivolto ora alla generalizzazione della scuola ai bambini e alle bambine che compiono i tre anni entro il 30 aprile.

3.3. Quadro legislativo specifico

I più rilevanti testi normativi relativi alla scuola materna statale dalla sua istituzione a oggi sono:

- la legge n. 444 del 1968 che istituisce la scuola materna statale;
- la legge n. 463 del 1978 che contiene disposizioni particolari e modifiche sul funzionamento delle scuole materne statali;
- il Decreto Ministeriale 3 giugno 1991 che stabilisce i nuovi Orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne statali. Questo documento programmatico, a cui le scuole private avevano la facoltà di adeguarsi o meno, riconosceva alla scuola materna ruolo e funzione di primo segmento, anche se non obbligatorio, del sistema formativo di base. Aboliti dal Decreto Ministeriale n. 91 del 21 maggio 2001 come conseguenza dell'autonomia scolastica, i nuovi orientamenti sono stati ripristinati con lo stesso provvedimento col quale è stata sospesa la riforma dei cicli scolastici ma, a decorrere dall'a.s. 2004-2005, sono stati sostituiti dalle Indicazioni nazionali per i piani personalizzati delle attività educative nelle scuole dell'infanzia contenuti nella tabella A, allegato al Decreto Legislativo 59/2004;
- il Testo unico del 1994 contenente le disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, con le modifiche apportate dalle norme sull'autonomia didattica e organizzativa e dalla legge sulla parità scolastica;

- la legge 28 marzo 2003, n. 53 di riforma del sistema di istruzione, che tocca anche la scuola dell'infanzia;
- Decreto Legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004 di riforma della scuola dell'infanzia.

3.4. Obiettivi generali

La scuola dell'infanzia, secondo l'art. 1 del Decreto Legislativo 59/2004, di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone la potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative: nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuità educativa con i servizi dell'infanzia e con la scuola. Gli istituti e le attività più significativi introdotti dal citato decreto legislativo sono quelli relativi a:

- anticipi delle iscrizioni;
- nuove professionalità e modalità organizzative;
- orari di funzionamento;
- indicazioni nazionali per i piani personalizzati delle attività educative.

3.5. Accessibilità geografica

Rendere possibile la frequenza della scuola a tutti i giovani residenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla collocazione geografica del luogo di residenza e dalle condizioni socioeconomiche individuali, è un dovere dello Stato, stabilito dalla Costituzione Repubblicana (artt. 33 e 34).

Al raggiungimento di questo fine sono impegnate le amministrazioni statali centrali e periferiche, le amministrazioni regionali, provinciali e locali (Comuni) che devono provvedere alla realizzazione e al funzionamento di una rete di istituzioni scolastiche, in relazione all'età degli alunni, alla configurazione geografica del territorio e alle condizioni sociali delle famiglie.

Il secondo comma dell'art. 1 del Decreto Legislativo 59/2004 assicura la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola nell'infanzia e, a tal fine, sono previsti ulteriori decreti legislativi. Nei fatti, la scuola dell'infanzia è assicurata alla stragrande maggioranza dei bambini che compiono i 3 anni entro il 28 febbraio dell'anno scolastico di riferimento e lo sarà gradualmente anche a quelli nati entro il 30 aprile.

3.6. Condizioni di ammissione e scelta dell'istituto

L'art. 2 del Decreto Legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004 prevede che alla scuola dell'infanzia possano essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. Questa norma, tuttavia, non è di immediata applicazione nel senso che è subordinata alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie, alla ricettività delle strutture, alla funzionalità dei servizi a carico dei Comuni e alla introduzione di nuove figure professionali. Ne è prevista, quindi, un'applicazione graduale e, infatti, la norma transitoria dell'art. 12 del sopracitato Decreto Legislativo n. 59 ha consentito per l'a.s. 2004-2005 l'iscrizione ai bambini e alle bambine che hanno compiuto i 3 anni di età entro il 28 febbraio 2005 e prevede per gli anni successivi una ulteriore graduale anticipazione.

La scelta della scuola da parte delle famiglie è libera; tuttavia limitazioni possono essere stabilite in relazione alle capacità ricettive delle strutture edilizie o agli organici assegnati alle singole scuole dall'Amministrazione Scolastica. In caso di richieste di iscrizioni superiori alle capacità ricettive o agli organici, i criteri di accoglimento delle domande sono stabiliti dalle singole scuole.

I piccoli comuni si possono riunire in consorzi o associazioni intercomunali, per la migliore gestione dei servizi e per evitare sprechi di risorse.

3.7. Aiuti finanziari alle famiglie

Per questo livello di scuola, pur non obbligatorio, non sono richieste tasse di frequenza. Per i servizi di trasporto e mensa le famiglie versano un contributo, dal quale sono esonerati i meno abbienti.

La legge sulla parità n. 62 del 10 marzo 2000 ([3.14.]), non prevede interventi a favore delle famiglie degli alunni che frequentano le scuole dell'infanzia in quanto scuola non obbligatoria.

Interventi, invece, sotto varie forme (buoni scuola, assegni, ecc.) sono previsti dalle legislazioni regionali nell'ambito delle competenze in materia di diritto allo studio.

3.8. Livelli e gruppi di età

Ai sensi dell'art. 101.2, del T.U. n. 297 del 16 aprile 1994, le scuole dell'infanzia statali sono composte normalmente di tre sezioni corrispondenti all'età dei bambini.

Dal 1° settembre 2000, con l'entrata in vigore dell'autonomia (cfr.[2.6.4.]), spetta alle singole istituzioni scolastiche la più ampia discrezionalità didattica e organizzativa, ovviamente nel rispetto degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione e della libertà di insegnamento e di scelta educativa delle famiglie, nonché delle Indicazioni nazionali di cui all'allegato A del Decreto Legislativo n. 59 (cfr. [3.10.]). Allo scopo di garantire le attività educative previste dal citato Decreto Legislativo (cfr. [3.9.2.] e [3.10.]), è costituito l'organico di istituto, che consente una gestione del personale non solo più equilibrata ma anche più diversificata e flessibile e finalizzata a valorizzare la progettualità della scuola e la professionalità dei docenti per la migliore realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa (cfr. [2.6.4.]). L'organico di istituto è determinato non solo in base al numero degli iscritti ma anche tenendo conto di altri fattori, quali le attività di ricerca e progettazione educativa, programmi di prevenzione della dispersione scolastica, progetti di accoglienza e integrazione di bambini stranieri, progetti finalizzati alla realizzazione di percorsi didattici individualizzati. Sono gli organi collegiali competenti a deliberare la modalità di impiego dell'organico di istituto, la cui gestione riguarda sia il modello organizzativo che l'organizzazione del lavoro del gruppo docente con riferimento all'orario dei docenti, al tempo scolastico, alla razionale fruizione degli spazi, delle attrezzature e dei supporti didattici, al tempo da dedicare al lavoro progettuale in team, ecc.

A seguito della riforma del Ministero dell'Istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2002-2003 la dotazione organica delle scuole di ogni ordine e grado (numero delle sezioni e delle classi, numero dei docenti, compresi quelli di sostegno) è stabilita dall'Ufficio Scolastico Regionale (cfr. [2.6.2.]) su proposta formulata, dopo aver sentito i competenti organi collegiali, dai dirigenti delle scuole e nei limiti dell'organico regionale assegnato dal Ministero. Spetta al Ministero dell'Istruzione di concerto con quello dell'Economia e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, provvede alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente e della sua ripartizione su base regionale. Il dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale ripartisce, a sua volta, il contingente regionale su base provinciale.

Le sezioni sono istituite in rapporto agli alunni iscritti, il cui numero non è stabilito in maniera rigida, ma varia in relazione a molteplici fattori, quali la presenza o meno di alunni disabili, le caratteristiche geomorfologiche del territorio, le condizioni economiche e di disagio sociale, le disponibilità delle dotazioni organiche regionali. In linea generale, per quanto riguarda le scuole dell'infanzia, le sezioni sono costituite da un numero massimo di 25 bambini e minimo di 15.

3.9. Organizzazione dei tempi scolastici

3.9.1. Anno scolastico

Le attività didattiche si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno. L'art. 3, 2° comma, del Decreto Legislativo 59/2004 prevede un orario di funzionamento calcolato su base annuale, compreso tra 875 e 1.400 ore.

3.9.2. Orario settimanale e giornaliero

Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia organizzativa e didattica, hanno il compito di definire, sulla base dei progetti educativi, i quadri orario settimanali e giornalieri compatibili con le risorse di organico assegnate e con le prevalenti richieste delle famiglie. All'interno della prevista fascia oraria complessiva, che nella scansione settimanale si può considerare compresa tra un minimo di 25 ed un massimo di 48-49 ore per 35 settimane l'anno, possono essere delineati, a titolo indicativo ed in corrispondenza con quelli preesistenti, modelli-orario riferiti, rispettivamente, ad un servizio minimo attivato per la sola fascia anti-meridiana di 25 ore, ad un servizio medio di 40 ore e ad un servizio massimo di 48-49 ore.

È il Consiglio di circolo competente a stabilire l'orario d'inizio e di termine delle attività giornaliere, nonché i giorni settimanali di lezione che, comunque, non possono essere inferiori a 5, tenendo conto delle richieste dei genitori. Le scuole, quindi, hanno ora la possibilità di definire un proprio modello o più modelli orari all'interno dei limiti minimi e massimi fissati. Di rilievo vi sono due aspetti: il pieno riconoscimento della

potestà organizzativa delle istituzioni scolastiche autonome di definire il modello organizzativo più funzionale al progetto educativo delle scuole; il ruolo significativo delle famiglie nella scelta dei modelli orari.

3.10. Programma delle attività, tipi di attività e numero di ore

L'art. 12 del Decreto Legislativo 59/2004 prevede che, in attesa del definitivo assetto pedagogico, didattico e organizzativo, da disciplinare con un regolamento governativo, si adottino in via transitoria le Indicazioni nazionali per i piani personalizzati delle attività educative nelle scuole dell'infanzia, previste dalla tabella A, allegata al decreto stesso. Le Indicazioni nazionali sostituiscono gli orientamenti educativi del 1991.

Le Indicazioni nazionali fissano:

- gli obiettivi generali del processo formativo (rafforzamento della identità personale, conquista dell'autonomia, sviluppo delle competenze);
- gli obiettivi specifici di apprendimento, che hanno lo scopo di esplicitare i livelli essenziali di prestazione che tutte le scuole dell'infanzia sono tenute ad assicurare per garantire il diritto personale, sociale e civile all'istruzione e alla formazione di qualità e per mantenere l'unità del sistema educativo nazionale. Gli obiettivi specifici di apprendimento sono elencati sotto i titoli «il sé e l'altro», «corpo, movimento, salute », «fruizione e produzione di messaggi», «esplorare, conoscere e progettare»; tale encazione non ha valore prescrittivo ma si tratta di descrizioni di attività che il docente, attraverso la valorizzazione della propria autonomia professionale, è chiamato a modulare nella sua azione didattica ed educativa in relazione ai bisogni, alle capacità e al grado di autonomia e di apprendimento di ciascun bambino; per gli obiettivi relativi alla religione cattolica, (cfr. [1.4.]).
- i criteri per la scelta degli obiettivi formativi e la formulazione dei piani personalizzati delle attività educative.

Le Indicazioni nazionali, inoltre, prevedono:

- l'istituzione del portfolio delle competenze individuali che deve accompagnare ciascun bambino nel percorso scolastico. Il portfolio deve comprendere una descrizione essenziale dei percorsi seguiti e dei progressi educativi raggiunti e una documentazione di elaborati che offra indicazioni di orientamento fondate sulle risorse, i modi e i tempi dell'apprendimento, gli interessi, le attitudini e le aspirazioni personali dei bambini. Il portfolio è compilato ed aggiornato dai docenti di sezione; questi svolgono anche la funzione di docente tutor e, in questa veste, seguono ed indirizzano la maturazione personale degli allievi per l'intera durata della scuola dell'infanzia. Il portfolio assume un particolare valore nell'ultimo anno della scuola dell'infanzia ai fini dell'iscrizione anticipata o meno alla scuola primaria.
- Vincoli organizzativi. Le istituzioni scolastiche, nel predisporre i piani dell'offerta formativa di istituto i piani personalizzati delle attività educative degli allievi, debbono tener conto dell'organico di istituto, delle opportunità offerte dall'autonomia didattica e organizzativa, con particolare riferimento alla costituzione di laboratori per lavorare in gruppi di sezione o di intersezione, del docente coordinatore dell'equipe pedagogica che lavora nel plesso, delle eventuali convenzioni con gli enti locali per la costituzione, ove possibile, di sezioni con bambini di età inferiore a 3 anni e del loro raccordo con gli asili nido per l'interop anno o parti di esso.

3.11. Metodi, materiali didattici

La scuola dell'infanzia è un ambiente educativo di esperienze concrete e di apprendimento riflessivo che integra le differenti forme del fare, del sentire, del pensare, dell'esprimere, del comunicare, del gustare il bello e del conferire senso da parte dei bambini. Richiede attenzione e disponibilità da parte dell'adulto, flessibilità e adattabilità alle situazioni, clima caratterizzato da simpatia e curiosità, gioiosità ludica, ecc. Esclude impostazioni scolastiche che tendono a precocizzare gli apprendimenti formali e riconoscere come connotati essenziali del proprio servizio educativo:

- la relazione personale significativa tra pari e con gli adulti;
- la valorizzazione del gioco in tutte le sue forme ed esperienze;
- il rilievo al fare produttivo e alle esperienze dirette di contatto con la natura, le cose, i materiali, l'ambiente sociale e la cultura per orientare e guidare la naturale curiosità in percorsi via via più ordinati ed organizzati di esplorazione e ricerca.

3.12. Valutazione degli alunni

Nella scuola dell'infanzia, l'osservazione occasionale e sistematica dei bambini e la documentazione della loro attività consentono di cogliere e valutare le loro esigenze, di riequilibrare via via le proposte educative in base alla qualità e alla quantità delle loro risposte e di condividerle con le loro famiglie. I livelli raggiunti da ciascuno, al di là di ogni notazione classificatoria, sono descritti più che misurati e compresi più che giudicati. Compito della scuola dell'infanzia è, infatti, identificare processi aperti da promuovere, sostenere e rafforzare per consentire ad ogni allievo di dare il meglio delle proprie capacità.

In tale ottica la scuola dell'infanzia accompagna ciascun bambino con un apposito portfolio delle competenze a mano a mano sviluppare (cfr. [3.10.]).

3.13. Strutture di sostegno

Gli interventi di sostegno di carattere psico-pedagogico possono essere sia interni che esterni all'istituto mentre quelli di carattere pediatrico sono esterni, in quanto affidati alle strutture del servizio sanitario nazionale. Sono gratuiti e accessibili, senza particolari modalità, alla generalità dei bambini.

3.14. Settore privato

L'articolo 33 della Costituzione italiana stabilisce due principi fondamentali per la politica scolastica:

- l'obbligo, per lo Stato, di offrire un sistema scolastico statale a tutti i giovani;
- il diritto, per le persone fisiche e giuridiche, di creare scuole e istituti di educazione senza oneri per lo Stato (3° comma).

Il successivo comma 4 demanda alla legge ordinaria di fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità e di assicurare a esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali.

Pertanto, secondo la Costituzione italiana, dovrebbero esistere tre tipologie di scuole:

- le scuole statali, gestite direttamente dallo Stato;
- le scuole paritarie, gestite da Enti e privati ma riconosciute dallo Stato e quindi abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;
- le scuole meramente private, non abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

Però, a causa dei contrasti sorti tra le forze di ispirazione cattolica e quelle di orientamento laico soprattutto sulla questione fondamentale del finanziamento, la legge sulla scuola paritaria, ancorché prevista dalla Costituzione del 1948, per 52 anni non è stata approvata dal Parlamento italiano. Nella scorsa legislatura è stato possibile approvare la legge 10 marzo 2000, n.62 che contiene "norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione".

La soluzione che ha consentito di superare le divergenze è stata trovata, da un canto nella formula del finanziamento non già direttamente ai gestori delle scuole non statali - ritenuto dai partiti laici incompatibile con l'inciso "senza oneri dello Stato" di cui all'art. 33 della Costituzione - ma in via indiretta attraverso borse di studio e sgravi fiscali alle famiglie degli alunni, sia delle scuole non statali che delle scuole statali, e dall'altro nel riconoscimento delle scuole paritarie come facenti parte del sistema nazionale di istruzione.

La legge sulla parità ha fissato i seguenti principi:

- o le scuole private e quelle degli enti locali (comuni e province) sono, a domanda, riconosciute come scuole paritarie a condizione che adottino un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione e con gli ordinamenti e le disposizioni vigenti; accolgano chiunque, accettando il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni con handicap o in condizioni di svantaggio; abbiano bilanci pubblici, locali, arredi e attrezzature idonee, organi collegiali improntati alla partecipazione democratica; personale docente fornito del titolo di abilitazione all'insegnamento e assunto con contratti individuali di lavoro che rispettino quelli collettivi nazionali; abbiano corsi completi; si sottopongano alla valutazione dei processi e degli esiti del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti per le corrispondenti scuole statali;
- o le scuole paritarie sono abilitate a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore legale di quelli delle corrispondenti scuole statali; hanno piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico; usufruiscono di un più favorevole trattamento fiscale se non hanno fini di lucro. In attuazione dell'art. 34 della Costituzione, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio sia agli alunni delle scuole statali che a quelli delle scuole paritarie che frequentano le scuole

dell'obbligo e quelle secondarie superiori, la legge ha previsto un piano straordinario di finanziamento alle Regioni a sostegno delle spese affrontate e documentate dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse di studio o, in alternativa, mediante detrazione di imposta di eguale valore, con precedenza per le famiglie in condizioni svantaggiate. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, n. 106 è stato approvato il regolamento per l'assegnazione delle borse di studio.

In verità una forma di finanziamento diretto continua a essere prevista; infatti è stato mantenuto il finanziamento ai gestori delle scuole elementari private, finanziamento esistente sin dal 1928, e quello, anch'esso esistente da moltissimo tempo, alle scuole dell'infanzia non statali (da 3 a 6 anni). Per queste ultime, se e in quanto entrino a far parte del "sistema prescolastico integrato" (cioè di una rete coordinata di scuole che comprenda sia le statali, che quelle dei comuni e degli altri enti pubblici e dei privati) è stato previsto un aumento del preesistente finanziamento. La motivazione di tale decisione è da rinvenire nel fatto che, a differenza di quanto si verifica nella istruzione primaria e, ancor più, nell'istruzione secondaria ove la presenza dello Stato è nettamente maggioritaria, le scuole dell'infanzia non statali (sia private che comunali) coprono quasi il 40% del fabbisogno e un mancato finanziamento comporterebbe la chiusura di buona parte di esse con conseguenti oneri più pesanti per il bilancio statale. Al finanziamento statale sono da aggiungere quelli, diretti alle scuole o indiretti attraverso le famiglie degli alunni, previsti dalle leggi regionali.

È da notare che le scuole non statali non sono obbligate a chiedere la parità. La legge 10 marzo 2000, n. 62 prevede, infatti, che alle scuole non statali che non intendono chiedere il riconoscimento della parità seguitano ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti, contenute nella Parte II, titolo VIII del Testo Unico 16 aprile 1994, n. 297. Il Ministero dell'Istruzione dovrà però presentare al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge e, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, proporre il definitivo superamento delle disposizioni contenute nel citato Testo Unico, al fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie. Pertanto, in attesa che ciò avvenga, nella fase transitoria funzionano scuole non statali paritarie, scuole non statali legalmente riconosciute (o parificate) e scuole non statali meramente private; solo i titoli di studio rilasciati di queste ultime non hanno valore legale.

Il Ministero, considerate le molteplici disposizioni diramate a seguito della legge 10 marzo 2000, n. 62, ha ritenuto opportuno ricondurre a unità le indicazioni fin qui fornite, organizzandole in una sorta di testo coordinato, reso noto con la circolare n.31 prot. 861 del 18 marzo 2003. Il testo contiene le indicazioni per ottenere il riconoscimento della parità e quelle sul finanziamento amministrativo e didattico (coordinamento didattico, iscrizioni, formazione delle classi, esami di idoneità e finali) e sull'organizzazione didattica (con riferimento al personale docente, agli organi collegiali, al progetto educativo e al Piano dell'Offerta Formativa, alle reti di scuole).

L'insegnamento privato a livello prescolare

Tenuto conto di quanto appena esposto, le scuole dell'infanzia non statali si distinguono in:

- scuole paritarie. Sono quelle che hanno ottenuto la parità, avendo i requisiti previsti dalla legge 10 marzo 2000, n. 62. Essendo entrate a far parte del sistema nazionale di istruzione, sono sottratte alla disciplina prevista per le scuole non paritarie e, pertanto, le nomine dei docenti non devono essere approvate, ma soltanto comunicate, dal dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale. E così pure la certificazione relativa al servizio prestato nelle scuole paritarie deve essere rilasciata dal dirigente della scuola paritaria e non più da quello della scuola statale.
- scuole private autorizzate sono quelle che non hanno chiesto o non hanno ottenuto la parità e a esse, sia pure in via transitoria, continuano ad applicarsi le norme del T.U. 16 aprile 1994, n. 297. Pertanto sono sottoposte alla vigilanza da parte del dirigente scolastico competente per territorio il quale autorizza l'apertura di nuove scuole, approva le nomine degli insegnanti, controlla le condizioni idonee dal punto di vista igienico-sanitario per l'apertura della sede e controlla che gli insegnanti siano muniti di un titolo di studio valido per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia. Nell'esercizio della funzione di vigilanza il dirigente scolastico deve anche acquisire un attestato di idoneità fisica degli insegnanti all'espletamento del loro servizio, non essendo fissata un'età per il loro collocamento a riposo.

Eventuali ricorsi connessi alla non autorizzazione all'apertura e al funzionamento delle scuole dell'infanzia non statali non paritarie devono essere indirizzati all'Ufficio Scolastico Regionale. Le scuole dell'infanzia paritarie, invece, in quanto inserite nel sistema nazionale di istruzione, sono sottratte alla disciplina prescritta per le scuole non-paritarie e, pertanto, le nomine dei docenti non devono essere approvate ma soltanto

comunicate al dirigente della Direzione Regionale. E così pure la certificazione relativa al servizio prestato nelle scuole paritarie deve essere rilasciata dal dirigente della scuola paritaria e non più da quello della scuola statale. I sussidi (che possono essere statali, regionali o comunali) per il mantenimento e la diffusione delle scuole non statali (paritarie e non) vengono erogati in rapporto a:

- numero dei bambini iscritti o frequentanti;
- numero delle sezioni di cui la scuola è costituita, assumendo come riferimento il numero di bambini prescritto dalle vigenti disposizioni per le scuole dell'infanzia statali;
- numero dei bambini accolti gratuitamente alla frequenza e alla refezione o alla sola frequenza o alla sola refezione;
- altre entrate di cui la scuola dispone;
- condizioni socioeconomiche della località in cui la scuola opera;
- dislocazione delle scuole nelle fasce delle grandi città, nelle zone interne, nei piccoli comuni;
- oneri sostenuti o da sostenere nella gestione della scuola.

3.15. Varianti organizzative e strutture alternative

Non esistono varianti organizzative e strutture alternative della scuola dell'infanzia.

3.16. Dati statistici

Tabella 1 - Unità scolastiche, sezioni, alunni, docenti della scuola dell'infanzia statale

Anno scolastico	Unità scolastiche	Sezioni	Alunni	Docenti (di ruolo e non)
2003-2004	13.572	41.487	972.250	84.056

Tabella 2 - Unità scolastiche, sezioni, alunni, docenti della scuola dell'infanzia non statale

Anno scolastico	Unità scolastiche	Sezioni	Alunni	Docenti
2003-2004	(1)	(1)	660.074	(1)

Tabella 3 - Rapporto alunni-docente e alunni-sezione della scuola dell'infanzia statale

Anno scolastico	Alunni per docente	Alunni per sezione
2003-2004	11,60	23,40

Tabella 4 - Tasso di scolarità nella scuola dell'infanzia statale e non statale

Anno scolastico	Tasso di scolarità
2003-2004	98,7

(1) Dati al momento non disponibili

FONTE: CENSIS, 38° rapporto sulla situazione sociale del paese 2004, pp. 153-155.

4. ISTRUZIONE PRIMARIA

La scuola primaria è stata completamente riformata con il Decreto Legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004, emanato in attuazione della legge di delega n. 53 del 28 marzo 2003, di riforma dell'intero sistema di istruzione e formazione. L'attuazione dei nuovi ordinamenti è estesa a tutte le classi della scuola primaria dall'anno scolastico 2004-2005 (art. 13.2), con l'avvertenza che, ai sensi della norma transitoria dell'art. 19, alcune disposizioni del T.U. n. 297 del 16 aprile 1994, continueranno ad applicarsi alle classi già funzionanti fino al loro completo esaurimento.

La scuola primaria fa parte, unitamente alla scuola secondaria di primo grado, del primo ciclo di istruzione che ha la durata di otto anni e costituisce il primo segmento in cui si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione. Pur nella unità del ciclo, si conferma la specificità dei due momenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

La scuola primaria ha la durata di 5 anni ed è articolata in un primo anno di raccordo con la scuola dell'infanzia e in due bienni successivi.

È prevista la possibilità di creare, sotto la direzione di un unico dirigente scolastico, istituti comprensivi che riuniscano scuole primarie, scuole secondarie di primo grado ed anche scuole dell'infanzia.

4.1. Quadro storico

La Legge Casati, emanata dallo Stato piemontese nel 1859, aveva istituito la scuola elementare "inferiore" obbligatoria, costituita da una prima e da una seconda classe, e la scuola elementare "superiore" costituita dalle classi terza e quarta. Erano i Comuni che dovevano gestire l'istruzione elementare. Con la formazione dello Stato unitario nel 1861, tali disposizioni si estendono a tutto il territorio nazionale, ma con esiti vari a seconda delle zone.

Con la riforma Gentile del 1923 si portano a cinque le classi della scuola elementare, con l'aggiunta di un "corso triennale di integramento" con le classi sesta, settima e ottava.

Il Testo Unico del 1928 riordina l'istruzione elementare suddividendola in grado inferiore di 3 anni e in grado superiore di 2 anni, con un esame di passaggio fra i due gradi.

Nel 1933 tutta la scuola primaria pubblica viene "avocata" allo Stato, completando un processo iniziato nel 1911.

La Legge n. 1254 del 1957 sostituisce l'articolazione in gradi con la suddivisione in cicli didattici; il primo, costituito dalla prima e dalla seconda classe e il secondo costituito dalla terza, la quarta e dalla quinta classe. Viene abolito l'esame di passaggio fra i due cicli.

Con Decreto n. 503 del 1955 vengono adottati nuovi programmi che sono rimasti validi fino al 1985.

Con la legge n. 148 del 1990 viene riformato l'ordinamento della scuola elementare per adeguarlo ai programmi del 1985.

La legge di riforma dei cicli scolastici approvata nella precedente legislatura (n. 30 del 2000) unificava scuola elementare e scuola media in un unico segmento, riducendone anche la durata da 8 a 7 anni. Tale legge è stata abrogata e il nuovo Governo ha predisposto un progetto di riforma che, dopo un ampio dibattito, è diventato legge (n. 53 del 28 marzo 2003).

Con questo provvedimento è stata ripristinata la specificità della scuola elementare (denominata scuola primaria), sia pure nell'ambito del primo ciclo dell'istruzione, costituito dalla scuola primaria di 5 anni e dalla scuola secondaria di primo grado (già scuola media) di 3 anni.

Con l'approvazione del Decreto Legislativo 59/2004, la scuola primaria prevista dalla citata legge n. 53/2003 ha cominciato a funzionare a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005.

4.2. Dibattiti in corso

Approvato il Decreto Legislativo n. 59, il dibattito si è spostato sulle modalità della sua applicazione, con particolare riguardo alla figura del docente tutor e alle formulazioni delle Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati nella scuola primaria.

4.3. Quadro legislativo specifico

Le innovazioni nell'ordinamento della scuola elementare e nei contenuti dell'insegnamento prendono le mosse dalla Legge n. 820 del 1971, che segna la fine della scuola limitata all'insegnamento del "leggere, scrivere e far di conto". L'istituzione delle attività integrative e degli insegnamenti speciali (musica, pittura, teatro, ecc.), il prolungamento dell'orario scolastico nelle ore pomeridiane (tempo pieno), la presenza di più

figure di insegnanti in una classe, avviano la trasformazione dell'insegnamento primario verso obiettivi più ampi di orientamento didattico culturale e di stimolo agli interessi dei ragazzi e all'evoluzione della loro personalità.

Altro importante momento innovativo è rappresentato dalla Legge n. 477 del 1973 e dai Decreti delegati del 1974. Con essi il rinnovamento riguarda tutta l'organizzazione e la struttura della scuola statale, con la partecipazione dei genitori degli alunni alla programmazione delle attività della scuola.

Il punto più alto del rinnovamento culturale e sociale della scuola obbligatoria si ha con l'approvazione della Legge n. 517 del 1977, soprattutto per quanto riguarda la programmazione didattica, l'osservazione e la valutazione dei singoli alunni, il lavoro in équipe degli insegnanti e il coordinamento fra le varie classi, l'inserimento dei disabili nelle classi normali e la conseguente soppressione delle classi speciali.

L'insieme di questa attività legislativa innovatrice ha trovato il suo compimento nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 1985, che ha approvato i nuovi programmi didattici per la scuola primaria e nella Legge n. 148 del 1990, di riforma dell'ordinamento della scuola elementare, necessaria per la piena attuazione dei nuovi programmi. La legge n. 148 prevede un'organizzazione modulare delle classi e precisamente due classi con 3 insegnanti o tre classi con 4 insegnanti.

Da segnalare tra i Decreti contenenti norme applicative della Legge n. 148, il Decreto relativo all'introduzione graduale della lingua straniera obbligatoria (Decreto Ministeriale 28 giugno 1991). Infine il Testo Unico del 1994, raggruppa in maniera organica buona parte delle disposizioni legislative vigenti per questo livello scolastico, ma è da osservare che tale T.U. ha già subito soppressioni e modifiche per effetto della legge e del regolamento sull'autonomia scolastica, ed ora anche per effetto del Decreto Legislativo n. 59 che disciplina ex novo il funzionamento della scuola primaria secondo i principi contenuti nella legge n. 53/2003.

4.4. Obiettivi generali

La scuola primaria, dice l'art. 5 del Decreto Legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004, accogliendo e valorizzando le diversità individuali, ivi comprese quelle derivanti dalle disabilità, promuove lo sviluppo della personalità ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, ivi comprese quelle relative all'alfabetizzazione informatica, fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, la lingua italiana e l'alfabetizzazione nella lingua inglese, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile.

Le finalità della scuola primaria vengono poi meglio esplicitate nelle Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati, contenute nella tabella B, allegata al sopracitato Decreto Legislativo n. 59.

4.5. Accessibilità geografica

Rendere possibile la frequenza della scuola a tutti i giovani residenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla collocazione geografica del luogo di residenza e dalle condizioni socio-economiche individuali, è un dovere dello Stato, stabilito dalla Costituzione Repubblicana (artt. 33 e 34).

Al raggiungimento di questo fine sono impegnate le amministrazioni statali centrali e periferiche, le amministrazioni regionali, provinciali e locali (Comuni) che devono provvedere alla realizzazione e al funzionamento di una rete di istituzioni scolastiche, in relazione all'età degli alunni, alla configurazione geografica del territorio e alle condizioni sociali delle famiglie.

Mentre negli anni dell'espansione demografica si è avuto un aumento del numero delle scuole, da quando il processo si è invertito è sorta, sempre più impellente, la necessità di procedere a una razionalizzazione della rete scolastica sia al fine di realizzare economie sia al fine di assicurare una maggiore funzionalità didattica, eliminando le piccole scuole. L'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 poi ha legato la concessione dell'autonomia scolastica al raggiungimento di determinate dimensioni ottimali e a tal fine sono stati previsti e attuati piani di riassetto della rete scolastica [2.6.4.]. Questo processo di razionalizzazione è giunto ormai al termine, anche perché, a cominciare dalla scuola dell'infanzia, non solo il decremento demografico degli ultimi decenni si è arrestato, ma si cominciano ad avvertire i primi sintomi di una inversione di tendenza, in buona parte dovuta ai figli degli immigrati.

4.6. Condizioni di ammissione e scelta della scuola

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 59/2004, sono iscritti al primo anno della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i 6 anni entro il 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento. Viene,

quindi, ribadito il principio, già affermato dalla legge di delega n. 53 del 28 marzo 2003, che il diritto-dovere inizia a 6 anni.

Possono essere iscritti al primo anno anche le bambine e i bambini che compiono i 6 anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. La iscrizione anticipata è una facoltà rimessa alle famiglie e risponde all'esigenza di affidare ad esse un ruolo decisivo nel percorso formativo dei figli. L'istituto dell'anticipo ha un'applicazione graduale e, infatti, le norme transitorie contenute nell'art. 13 disciplinano modalità e tempi di attuazione. Per l'anno scolastico 2004-2005 l'anticipata iscrizione è limitata ai bambini che compiono i 6 anni entro il 28 febbraio 2005.

La scelta della scuola da parte delle famiglie è libera; tuttavia, limitazioni possono essere stabilite in relazione alle capacità ricettive delle strutture edilizie o agli organici assegnati alle singole scuole dall'Amministrazione Scolastica. In caso di richieste di iscrizioni superiori alle capacità ricettive o agli organici, i criteri di accettazione delle domande sono stabiliti dalle singole scuole.

I piccoli comuni si possono riunire in consorzi o associazioni intercomunali, per la migliore gestione dei servizi e per evitare sprechi di risorse.

4.7. Aiuti finanziari alle famiglie

L'iscrizione e la frequenza sono gratuite nella scuola statale, paritaria o parificata. I libri di testo sono forniti gratuitamente da parte dei Comuni a tutti gli alunni. I servizi di trasporto e mensa sono gestiti sempre dai Comuni, ma sono richiesti contributi alle famiglie, salvo esoneri per i più bisognosi.

La materia rientra nella competenza delle Regioni e quindi varia secondo le rispettive legislazioni. In linea generale si può dire che le provvidenze consistono in contributi in denaro sotto forma di assegni e borse di studio; agevolazioni nel pagamento dei servizi di trasporto e di mensa fino a raggiungere, per le categorie più deboli, l'esonero totale, e nell'acquisto dei sussidi didattici; completa gratuità dei libri di testo. I criteri di attribuzione sono stabiliti dalle singole Regioni.

4.8. Livelli e gruppi di età

La scuola primaria della durata di 5 anni, è articolata in un primo anno, raccordato con la scuola dell'infanzia e teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali.

Si debbono iscrivere alla prima classe gli alunni che compiono i 6 anni entro il 30 agosto e, a regime, si possono iscrivere anche quelli che compiono tale età entro il 30 aprile. In via transitoria quest'ultimo termine è anticipato al 28 febbraio (cfr. [4.6.]).

I modelli organizzativi sono rimessi all'autonomia didattica delle scuole e variano con riferimento all'orario, da un minimo annuo di 891 ore ad un massimo di 1.320, come meglio specificato al punto [4.9.2.].

Con l'autonomia (cfr. [2.6.4.]) sono le singole istituzioni scolastiche a stabilire, tenendo conto delle precedenti richieste delle famiglie, l'articolazione dell'offerta formativa, secondo modelli unitari comprendenti il tempo scuola obbligatorio e il tempo scuola facoltativo opzionale, nel rispetto degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione e dell'organico di istituto. Per l'organizzazione del tempo scuola facoltativo opzionale potranno fare riferimento sia al gruppo classe che a gruppi di alunni appartenenti a classi diverse.

Come per la scuola dell'infanzia, è stato istituito, anche nella scuola elementare, l'organico di istituto. Per tutto ciò che concerne le finalità e i criteri per l'istituzione di tale organico e il numero degli alunni per classe, si rinvia a quanto detto al punto [3.8.] a proposito dell'organico di istituto della scuola dell'infanzia, con la precisazione che le classi di scuola primaria sono costituite, in linea generale, da un numero massimo di 25 alunni e minimo di 10, mentre le pluriclassi (che raggruppano alunni di classi diverse) sono costituite da non più di 12 bambini e non meno di 6.

Le pluriclassi sono formate da alunni di classi diverse affidati a un solo docente e sono istituite in località isolate, generalmente in montagna, ove la popolazione scolastica è in numero così esiguo da non consentire il funzionamento di un corso quinquennale. Il fenomeno, assolutamente marginale, riguarda un limitatissimo numero di alunni. Le pluriclassi funzionano, di regola, con un docente per gli alunni di prima e seconda classe e un altro per quelli di terza, quarta e quinta (ma sono possibili abbinamenti diversi), oppure, se gli allievi sono pochissimi, addirittura con un solo docente. Valgono anche per le pluriclassi le Indicazioni nazionali previste per il normale corso di studi, ma è evidente che i docenti sono costretti ad adottare metodologie particolari.

4.9. Organizzazione dei tempi scolastici

L'organizzazione dei tempi scolastici è rimessa all'autonomia decisionale delle singole scuole.

4.9.1. Organizzazione dell'anno scolastico

Le attività didattiche (lezioni, scrutini) si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 15 giugno. Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004, l'orario annuale obbligatorio delle lezioni nella scuola primaria, comprensivo della quota riservata alle Regioni (ancora da definire), della quota riservata alle singole scuole (attualmente pari al 15 %) e delle 2 ore settimanali di insegnamento della religione cattolica, è di 891 ore, suddivise in 33 settimane di lezione. Oltre all'orario obbligatorio di 891 ore annue, vi è un monte ore facoltativo di 99 ore annue (mediamente 3 settimanali) per le quali le famiglie hanno facoltà di opzione. Una volta esercitata, all'atto dell'iscrizione, l'opzione, le relative attività concorrono alla definizione del piano di studio personalizzato, con la conseguente obbligatorietà della frequenza e valutazione finale. È prevista la possibilità, per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti facoltativi, ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile al profilo professionale dei docenti della scuola primaria, che le istituzioni scolastiche stipulino, nei limiti delle risorse disponibili, contratti di prestazione d'opera con esperti, secondo modalità ancora da definire. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, è prevista la possibilità che le scuole si organizzino in rete.

In aggiunta all'orario obbligatorio e a quello facoltativo, è previsto, fino ad un massimo di 330 ore annue, un ulteriore orario da dedicare alla mensa e alle attività ludico-ricreative del dopo mensa nei rientri pomeridiani.

4.9.2. Orario settimanale e giornaliero

Le 891 ore di lezione annue obbligatorie, suddivise per 33 settimane, corrispondono mediamente a 27 ore di lezione settimanali obbligatorie. A queste si aggiungono 3 ore settimanali facoltative (il monte ore facoltativo annuale è di 99 ore) e 10 ore (330 annue) dedicate alla mensa e alle attività ludico-ricreative. In tal modo il tempo scuola complessivo settimanale può raggiungere le 40 ore.

A differenza dell'ordinamento precedente, non è, quindi, più previsto un orario settimanale di lezione ma un monte ore annuale che può essere articolato nel corso dell'anno nell'ambito dell'autonomia concessa alle istituzioni scolastiche che consente l'adeguamento della organizzazione didattica alle esigenze formative senza condizionamenti connessi a modelli predeterminati e impartiti all'esterno. Nel definire le modalità di svolgimento dell'orario delle attività didattiche, le istituzioni scolastiche devono tener conto del Piano dell'Offerta Formativa (POF), delle strutture e dei servizi presunti nel territorio. Inoltre, nell'organizzazione dell'orario settimanale, i criteri della programmazione delle attività educative devono rispettare una equilibrata ripartizione dell'orario quotidiano tra le attività obbligatorie e quelle opzionali facoltative.

Per il raggiungimento delle finalità assegnate alla scuola primaria, il 5° comma del già citato art. 7 afferma la responsabilità, su un piano di pari dignità, di tutti i docenti (contitolarità didattica dei docenti) e istituisce la funzione tutoriale di coordinamento, di orientamento, di relazione, di rapporto e di cura della documentazione affidata ai docenti espressamente formati. Il successivo 6° comma specifica che il docente tutor deve assicurare nei primi tre anni della scuola primaria una attività di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore settimanali, con ciò sottintendendo che le restanti ore vanno riservate all'esercizio delle nuove funzioni. Per le classi del secondo biennio saranno le scuole, nella loro autonomia organizzativa, a decidere sul tempo da assegnare all'insegnamento e alle altre funzioni tutoriali.

È impossibile indicare, in una o più tabelle, l'organizzazione dell'orario scolastico in quanto questo varia da scuola a scuola, secondo le decisioni adottate dagli organi di governo dell'istituzione scolastica. In linea generale, le lezioni si svolgono prevalentemente di mattina (dalle 8 alle 12 o dalle 8.30 alle 12.30) con uno o due rientri pomeridiani, per 5 o 6 giorni la settimana; non mancano casi di orario continuativo mattutino, senza rientri pomeridiani, per 6 giorni alla settimana. Nelle scuole che adottano un tempo-scuola di 40 ore settimanali, l'orario è articolato sempre su 5 giorni (dal lunedì al venerdì), con inizio alle 8 (o 8.30) e termine alle 16 (o 16.30), comprensivo del periodo della mensa.

Per quanto riguarda l'accoglienza extrascolastica degli alunni prima o dopo le lezioni, è egualmente impossibile dare indicazioni precise, in quanto la competenza a fornire questo tipo di servizio è dei Comuni e quindi esso è condizionato, oltre che dalle richieste dell'utenza, dalla disponibilità, soprattutto finanziaria e di personale, delle Amministrazioni locali.

4.10. Programmi di studio, materie e numero di ore

L'art. 13 del Decreto Legislativo del 19 febbraio 2004, n. 59 prevede che, in attesa del definitivo assetto pedagogico, didattico e organizzativo, da disciplinare mediante regolamento governativo, si adottino in via transitoria le Indicazioni Nazionali previste dalla tabella B, allegata al decreto medesimo.

Essi indicano, per la scuola primaria:

- gli obiettivi generali del processo formativo: valorizzare l'esperienza del fanciullo; la corporeità come valore; esplicitare le idee e i valori presenti nell'esperienza; dal modo delle categorie empiriche al mondo delle categorie formali; dalle idee alla vita: il confronto internazionale; la diversità delle persone e delle culture come ricchezza; praticare l'impegno personale e la solidarietà sociale;
- gli obiettivi specifici di apprendimento, che sono ordinati per attività disciplinari. Le discipline sono: religione cattolica, italiano, inglese, storia, geografia, matematica, scienze, tecnologia e informatica, musica, arte e immagine, scienze motorie e sportive. Per ciascuna disciplina e per ciascuna delle articolazioni interne della scuola primaria (classe prima; classe seconda e terza; classi quarta e quinta) vengono indicate conoscenze e abilità che l'azione della scuola aiuterà a trasformare in competenze personali di ciascun alunno. Un elemento di novità è costituito dalla generalizzazione dell'insegnamento della lingua inglese e dell'alfabetizzazione tecnologica e informatica. La tabella B, poi, indica non solo gli obiettivi specifici di apprendimento per le attività disciplinari ma anche quelli relativi all'educazione alla convivenza civile (educazione alla cittadinanza, stradale, alimentare, ambientale, alla salute e all'affettività) che non costituisce una disciplina a se stante ma si concretizza in un'offerta di attività educative e didattiche unitaria a cui concorrono i docenti titolari del gruppo classe. Non sono indicate le ore da dedicare a ciascuna delle attività disciplinari ed educative;
- gli obiettivi formativi e i piani di studio personalizzati. Il "cuore del processo educativo si ritrova nel compito delle istituzioni scolastiche e dei docenti di progettare unità di apprendimento caratterizzate da obiettivi formativi adatti e significativi per singoli allievi, compresi quelli in situazioni di handicap e volte a garantire la trasformazione delle capacità di ciascuno in reali e documentate esperienze.
- il Portfolio delle competenze individuali: le Indicazioni Nazionali ne precisano struttura, funzione e compilazione. Per quanto riguarda la struttura, il portfolio comprende una sezione dedicata alla valutazione e un'altra riservata all'orientamento e, con annotazioni sia dei docenti sia dei genitori e, se del caso, degli alunni, seleziona in modo accurato: materiali significativi prodotti dall'allievo individualmente e in gruppo; prove scolastiche; osservazioni dei docenti e delle famiglie sui metodi di apprendimento dell'alunno; commenti sui lavori ed elaborati personali sia scelti dall'alunno che indicati dalla famiglia e dalla scuola; indicazioni che emergono dall'osservazione sistematica, dai colloqui insegnanti-genitori e con lo studente e anche da questionari o test in ordine alle personali attitudini e gli interessi più manifesti. Con riferimento alla funzione, ogni istituzione scolastica, al fine di evitare il rischio di considerare il portfolio come un contenitore di materiali disordinati e non organizzati, deve individuare i criteri di scelta all'interno di un percorso che valorizzi le pratiche dell'autonomia di ricerca e lo sviluppo e il principio di cooperazione educativa della famiglia. Il portfolio della scuola primaria si innesta su quello portato dai bambini della scuola dell'infanzia e accompagna gli alunni nel passaggio alla scuola secondaria di primo grado. Per quanto riguarda, infine, la compilazione, il portfolio, deve essere compilato e aggiornato dal docente coordinatore-tutor, in collaborazione con tutti i docenti titolari delle attività previste dai piani di studio personalizzati, sentendo i genitori e gli stessi alunni;
- vincoli e risorse. La scuola primaria contribuisce alla realizzazione del Profilo educativo culturale e professionale (Pecup) previsto per lo studente alla fine del primo ciclo di istruzione (allegato D del Decreto Legislativo del 19 febbraio 2004, n. 59 [5.13.1.]), collocando i Piani di studio personalizzati, redatti per concretizzare gli obiettivi specifici di apprendimento, all'interno del Piano dell'Offerta Formativa di ogni istituzione scolastica (POF). Il POF deve tener conto dei seguenti punti, che costituiscono allo stesso tempo risorsa e vincolo per la progettazione di ogni istituzione scolastica: l'organico di istituto, definito secondo quanto indicato al punto [4.8.]; l'orario delle lezioni, come indicato al punto [4.9.2.]; sulla base di apposite analisi di bisogni formativi, decidere ogni anno la distribuzione e i tempi delle attività educative e didattiche; individuare per ogni gruppo di allievi un docente con funzioni di tutor (il docente coordinatore-tutor), che sia in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, consigli gli allievi e le famiglie in ordine alla scelta delle attività opzionali, coordini l'equipe pedagogica, compili il portfolio e, fino al primo biennio, svolga attività educative e didattiche con l'intero gruppo di allievi che gli è stato affidato per l'intero quinquennio, per un numero di ore che oscillano tra 594 e 693 su 891 annuali. Con l'introduzione dei Piani di studio personalizzati contenuti nelle Indicazioni nazionali cessano di avere validità i programmi didattici per la scuola elementare del 1985.

4.11. Metodi, materiali didattici

Premesso che gli obiettivi specifici di apprendimento elencati nella tabella B hanno lo scopo di indicare con la maggiore chiarezza e precisione possibile i livelli essenziali di prestazione che le scuole pubbliche sono tenute ad assicurare ai cittadini per mantenere l'unità del sistema educativo nazionale e impedirne la

frammentazione e la polarizzazione e, soprattutto, per consentire agli alunni la possibilità di maturare in tutte le dimensioni tracciate nel Profilo educativo culturale e professionale previsto per la conclusione del primo ciclo di studi, è da sottolineare che è compito esclusivo di ogni scuola autonoma e dei docenti, nel concreto della propria storia e del proprio territorio, assumersi la libertà di mediare, interpretare, ordinare, distribuire e organizzare gli obiettivi specifici di apprendimento negli obiettivi formativi, nei contenuti, nei metodi e nelle verifiche delle unità di apprendimento, considerando, da un lato, le capacità complessive di ogni alunno e, dall'altro, le teorie pedagogiche e le pratiche didattiche più adatte a trasformarle in competenze personali. Allo stesso tempo, tuttavia, è compito esclusivo di ogni scuola autonoma e dei docenti assumersi la responsabilità di "rendere conto" della scelta fatta e di porre gli allievi, le famiglie e il territorio nella condizione di conoscerle e di dividerle.

Poco numerosi sono i docenti che seguono metodi particolari (Freinet, Montessori, ecc.). Le scuole steineriane sono esclusivamente private. Con una nuova convenzione stipulata l'11 dicembre 2000 tra il Ministero dell'Istruzione e l'Opera nazionale Montessori è stata prevista la possibilità che il dirigente scolastico istituisca classi di scuola primaria (ma anche sezioni della scuola dell'infanzia) secondo il metodo didattico differenziato Montessori, in presenza di una specifica richiesta da parte dell'utenza, sulla base di un apposito progetto educativo da inserire nel POF. I docenti di tali classi devono essere in possesso del diploma di differenziazione didattica Montessori e l'Opera è tenuta a prestare la necessaria assistenza tecnica. Tale convenzione, con provvedimento ministeriale del 6 febbraio 2004, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2004.

Notevole è la quantità e la varietà del materiale didattico in possesso delle scuole, che hanno piena libertà di scelta. Eguale libertà hanno i docenti nella scelta dei libri di testo.

4.12. Valutazione degli alunni

L'art. 3 della Legge 28 marzo 2003, n. 53 di riforma del sistema di istruzione e formazione ha demandato ai decreti delegati di attuazione di stabilire le norme sia sulla valutazione del sistema educativo nel suo complesso sia quelle sulla valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, dettando i principi e i criteri direttivi.

Il Decreto Legislativo del 19 febbraio 2004, n. 59 si occupa, all'art. 8, della valutazione degli alunni nella scuola primaria. È da rilevare, anzitutto, l'importante innovazione costituita dall'abolizione dell'esame di licenza elementare. Tale abolizione è stata resa possibile dal fatto che la scuola primaria, per effetto della legge 53/2003, costituisce una articolazione interna del primo ciclo di istruzione e la Costituzione italiana (art. 33) stabilisce l'obbligo all'esame solo alla conclusione di un ciclo scolastico. Pertanto, al termine della scuola primaria (secondo biennio) gli alunni non sostengono più l'esame di licenza elementare e il passaggio alla scuola secondaria di primo grado avviene a seguito di semplice valutazione finale.

Altra importante innovazione è rappresentata dal fatto che, oltre agli apprendimenti, è oggetto di valutazione anche il comportamento dell'alunno.

Secondo il citato art. 8 la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo.

Tenendo conto dell'articolazione della scuola primaria (cfr. [4.8.]), la valutazione degli alunni è prevista secondo la scansione dei periodi didattici ai fini del passaggio al biennio successivo. Questa valutazione conclusiva si aggiunge a quella periodica e annuale degli alunni come avviene attualmente in via ordinaria. Solo in via straordinaria, i docenti della classe, con decisione motivata, assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva, all'interno del periodo biennale. La norma finale contenuta nell'art. 19 fa salvi gli interventi previsti per gli alunni in situazione di handicap dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, per cui nei loro confronti continua ad applicarsi l'art. 318 del T.U. 297/1994 relativo alla valutazione del rendimento.

Gli alunni provenienti dalla scuola privata o familiare possono continuare a sostenere, come è avvenuto finora, esami di idoneità per la frequenza delle classi 2°, 3°, 4° e 5°.

È da ricordare che il Decreto Delegato 59/2004, allegato B, al punto 5 della voce "vincoli e risorse" stabilisce che all'inizio del primo e del secondo biennio, il Servizio Nazionale di Valutazione (cfr. [9.5.1.]) procede alla valutazione esterna, riferita sia agli elementi strutturali del sistema sia ai livelli di padronanza mostrati dagli allievi nella conoscenza e nelle abilità raccolte negli obiettivi specifici di apprendimento indicati per la fine del primo e del terzo anno.

La Circolare ministeriale n. 85 del 3 dicembre 2004 fornisce alle scuole una serie di indicazioni per la valutazione degli alunni e per la certificazione delle competenze sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria di primo grado.

Le indicazioni per la scuola primaria riguardano:

- l'evoluzione del quadro normativo che va nella direzione di un rafforzamento del ruolo e della responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione, a cui spetta individuare le modalità e i criteri di valutazione. Da qui l'abrogazione dell'art. 144 del T.U. 297/1994 che disciplinava la valutazione degli alunni della scuola elementare con previsione della scheda personale di valutazione e dell'attestato di giudizio finale;
- gli obiettivi e i contenuti della valutazione e la certificazione delle competenze. L'allegato A alla circolare contiene esempi di abilità correlate con le conoscenze, relativi alle classi fino al termine del primo periodo della scuola primaria, desunte dagli obiettivi specifici di apprendimento delle Indicazioni nazionali;
- gli strumenti di valutazione. Abrogati i modelli nazionali di scheda personale dell'alunno e di attestato finale, il Ministero rimette direttamente alle istituzioni scolastiche il compito di provvedere alla riproduzione dei citati modelli ma, unicamente per facilitare il compito delle scuole, ne riporta una copia da inserire come traccia. Prospetta, invece, l'esigenza, al fine di garantire sistematicità ed oggettività in questa fase di avvio della nuova procedura di valutazione, di continuare ad adottare per la valutazione dei livelli di apprendimento le espressioni sintetiche finora utilizzate (ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente);
- gli scrutini e la non ammissione alla classe successiva. Viene sostanzialmente confermato il precedente ordinamento per quanto riguarda gli scrutini relativi alla valutazione periodica e finale. Ricorda che l'eventuale non ammissione alla classe successiva deve essere decisa all'unanimità;
- gli esami di idoneità alla classe successiva. La materia è disciplinata dagli artt. 8 e 11 del Decreto Legislativo 59/2004, che confermano sostanzialmente il previgente ordinamento, con l'avvertenza che, nello stabilire il requisiti dell'età, si deve tener conto degli anticipi consentiti (Circolare n. 10 del 24 gennaio 2005).

4.13. Passaggio di classe

Si rimanda a quanto detto al precedente paragrafo [4.12.].

4.14. Certificazione

La circolare del 3 dicembre 2004, n. 85 conferma l'esigenza di documentare formalmente gli esiti educativi di ogni alunno, per fissare annualmente le tappe del suo itinerario. Tuttavia, le istituzioni scolastiche potranno predisporre autonomamente un proprio modello di attestato finale, riportandolo nel frontespizio della scheda personale. Il Ministero, peraltro, si riserva, anche sulla base della rilevazione di esperienze significative condotte in attuazione della riforma nel decorso e nel corrente anno scolastico, di offrire modelli di certificazione in cui possono essere indicate le conoscenze, le competenze, le abilità acquisite e i crediti formativi riconoscibili.

4.15. Orientamento didattico

Anche se, dopo la scuola primaria l'unico tipo di scuola esistente è la scuola secondaria di primo grado e, quindi, la scelta è obbligata, all'orientamento viene attribuita una particolare importanza, tant'è che il portfolio delle competenze individuali (cfr. [4.10.]), oltre alla sezione dedicata alla valutazione, ne comprende una riservata all'orientamento, con la precisazione che le due dimensioni si intreccino in continuazione.

4.16. Settore privato

Tenuto conto di quanto esposto al precedente punto [3.14.], le scuole primarie non statali si distinguono in:

- scuole paritarie. Sono quelle che, trovandosi nelle condizioni previste dalla Legge 10 marzo 2000, n. 62, hanno chiesto e ottenuto la parità e sono, quindi, entrate a far parte del sistema nazionale di istruzione. La grande maggioranza delle scuole parificate di cui al successivo punto 3 ha ottenuto la parità;

- scuole private autorizzate. Sono gestite da cittadini forniti di diploma di scuola secondaria superiore e di comprovata capacità legale e moralità. La vigilanza su queste scuole, che non possono rilasciare titoli di studio avente valore legale, è esercitata dal dirigente scolastico competente per territorio;
- in via transitoria, le scuole parificate. Sono quelle che non hanno richiesto o non hanno ottenuto la trasformazione della parifica nella parità. Esse continuano a essere disciplinate dalle disposizioni del T.U. delle leggi sulla pubblica istruzione del 16 aprile 1994, n. 297, in attesa della verifica prevista dalla Legge 10 marzo 2000, n. 62 [3.14.]. Sono gestite da enti e associazioni con personalità giuridica e sono riconosciute mediante apposita convenzione stipulata con l'Ufficio Scolastico Regionale.

Solo le scuole paritarie e parificate possono rilasciare titoli di studio avente valore legale e solo quelle paritarie possono essere sede di esame anche per i candidati privatisti.

Ovviamente ai cittadini e agli enti italiani sono equiparati, per la gestione delle scuole di qualsiasi tipo, i cittadini e gli enti degli stati membri della Comunità Europea.

4.17. Varianti organizzative, strutture alternative

Non esistono varianti organizzative e strutture alternative significative della scuola elementare, al di là della distinzione sull'orario di funzionamento (cfr. [4.9.2.]). È, tuttavia, ammessa la scuola familiare o scuola paterna. Per scuola familiare si intende l'attività di istruzione primaria svolta direttamente dai genitori o da persona a ciò delegata dai genitori stessi. Gli alunni che assolvono all'obbligo con tale modalità sono ammessi a sostenere gli esami di idoneità in una scuola primaria di Stato o paritaria.

4.18. Dati statistici

Tabella 1 - Unità scolastiche, classi, alunni, docenti della scuola primaria statale

Anno scolastico	Unità scolastiche	Classi	Alunni	Alunni del primo anno	Docenti (di ruolo e non)
2003-2004	16.174	137.462	2.523.240	516.122	250.296

Tabella 2 - Unità scolastiche, classi, alunni, docenti della scuola primaria non statale

Anno scolastico	Unità scolastiche	Classi	Alunni	Alunni del primo anno	Docenti
2003-2004	(1)	(1)	248.748	43.791	(1)

Tabella 3 - Rapporto alunni-docente di ruolo e alunni-classe della scuola primaria statale

Anno scolastico	Alunni per docente	Alunni per classe
2003-2004	10,1	18,4

Tabella 4 - Tasso di scolarità nella scuola primaria statale e non statale

Anno scolastico	Tasso di scolarità
2003-2004	102,8

(1) Dati non disponibili

FONTI: CENSIS, 38° rapporto sulla situazione sociale del paese 2004, pp. 154-157.

Il Servizio Statistico del Ministero dell'Istruzione ha reso noti (cfr. Informascuola n. 24 del 16-31 dicembre 2004) i dati risultanti da una indagine a campione sulla dispersione scolastica. Si riferisce agli alunni della scuola primaria non valutati agli scrutini finali per aver effettuato un numero di assenze troppo elevato.

Anni scolastici	Percentuale di abbandoni
1999-2000	0,1 %
2000-2001	0,1 %
2001-2002	0,1 %
2002-2003	0,1 %
2003-2004	0,1 %

5. ISTRUZIONE SECONDARIA E POST-SECONDARIA NON SUPERIORE

Fino all'anno scolastico 2003-2004 l'istruzione secondaria comprendeva l'istruzione secondaria inferiore (o scuola media, di durata triennale) e la secondaria superiore, articolata in quattro ordini: classico e scientifico, artistico, tecnico, professionale. La legge del 28 marzo 2003 n. 53, invece, ha stabilito che il sistema educativo di istruzione e formazione si articoli nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo comprensivo della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo comprensivo del sistema dei licei (artistico, classico, economico, linguistico, musicale, scientifico, tecnologico, delle scienze umane) e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale. Quindi, col nuovo ordinamento, la scuola secondaria di primo grado, pur mantenendo la sua specificità, entra a far parte, unitariamente alla scuola primaria, del primo ciclo di istruzione.

In data 19 febbraio 2004 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 59 che, in attuazione di quanto previsto dalla legge di delega 53/2003, ha definito le norme generali non solo per la scuola dell'infanzia (par. 3 e seguenti) e per la scuola primaria (par. 4 e seguenti), ma anche per la scuola secondaria di primo grado, la quale, quindi, a decorrere dall'a.s. 2004-2005 e limitatamente alla prima classe, è regolamentata secondo la nuova normativa che si applicherà gradualmente a tutte le classi (art. 14) negli anni successivi.

In attesa che siano emanati gli altri decreti legislativi previsti dalla legge 53/2003, continueranno a funzionare secondo il vecchio ordinamento sia l'istruzione secondaria di II grado, di competenza dello Stato, sia l'istruzione e formazione professionale, di competenza delle Regioni. Quest'ultima comprende attualmente:

- corsi di formazione, destinati ai giovani dai 15 ai 18 anni, soggetti l'obbligo formativo previsto dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, che non hanno seguito il corso di studio che porta a un diploma di scuola secondaria di II grado. I corsi si concludono con l'assegnazione di una qualifica professionale (primo livello) [7.3.];
- corsi di formazione destinati ai giovani che hanno superato i 18 anni di età e quindi non più in età di obbligo formativo, rivolti all'acquisizione di una professionalità specifica (2° livello).

Dal 1999, in base all'art. 69 della legge n. 144, sono previsti corsi di istruzione e formazione (IFTS) con l'obiettivo di formare figure professionali a livello post-secondario [5.3.4].

È comunque da ricordare che l'emanazione degli altri decreti delegati previsti dalla legge 53/2003 apporterà profondi mutamenti, anche alla luce della nuova formulazione del titolo V della Costituzione.

5.1. Quadro storico

La Legge Gentile del 1923 riformò e dette una nuova e organica struttura a tutta la scuola italiana di ogni livello e indirizzo (vedi [2.1.]). Successivamente, nel 1931, l'istruzione tecnica fu ridefinita e riformata e passata dalla competenza dei Ministeri dell'Economia, del Lavoro, dell'Agricoltura, secondo le varie denominazioni attribuite nel tempo, a quella del Ministero della Pubblica Istruzione. Queste norme hanno subito modifiche, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale: sono stati realizzati il prolungamento dell'istruzione obbligatoria, l'unificazione dell'istruzione secondaria di primo grado e varie riforme dell'ordinamento e dei programmi nel primo e anche nel secondo grado, anche se per quanto riguarda il secondo grado non è molto cambiata la struttura generale dei corsi e gli indirizzi, fatta eccezione per l'indirizzo professionale che è stato riformato nel 1992 nell'organizzazione, nei contenuti didattici e negli sbocchi professionali.

Molti sono stati, negli ultimi tre decenni, i tentativi di riformare in maniera organica l'intero settore dell'istruzione secondaria. Nella decorsa legislatura era stata approvata la legge di riordino dei cicli scolastici n. 30 del 10 febbraio 2000, che prevedeva un sistema scolastico articolato in scuola dell'infanzia (triennale), un ciclo primario settennale (scuola di base), sostitutivo della scuola elementare e della scuola media, e un ciclo secondario quinquennale, articolato in quattro aree (classico-umanistica; scientifica; tecnica e tecnologica; artistica e musicale), ciascuna delle quali ripartita in indirizzi, più la formazione professionale.

Ma tale legge è stata revocata prima della sua entrata in vigore dal nuovo governo, che ha presentato un suo progetto di riforma, diventato legge (n. 53 del 2003). Quest'ultima prevede la scuola dell'infanzia triennale, un primo ciclo costituito dalla scuola primaria di cinque anni (1 anno più 2 bienni) e dalla scuola secondaria di primo grado di 3 anni (un biennio più un anno conclusivo di orientamento) e un secondo ciclo costituito dal sistema dei licei di 5 anni (articolato su due bienni e un quinto anno di approfondimento), di competenza statale, e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale, di competenza regionale.

Sarà possibile passare dai licei all'istruzione professionale e viceversa e, a partire dai 15 anni, all'apprendistato. Al termine di ogni ciclo scolastico è previsto un esame di Stato, superato il quale sarà possibile iscriversi all'istruzione superiore universitaria o non universitaria (alta formazione artistica, musicale e coreutica) mentre l'ammissione al quinto anno dà accesso all'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore - IFTS. L'accesso all'università sarà anche possibile dal canale della formazione professionale.

A tal fine i licei e le istituzioni formative del sistema di istruzione e di formazione professionale, di intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari e all'alta formazione, nonché ai percorsi dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore.

È da notare che la legge prevede la possibilità (non l'obbligo) di iscrizione alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria, rispettivamente ai bambini che compiono i 3 e i 6 anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, sicché il percorso scolastico potrà concludersi a 18 anni e mezzo pur rimanendo invariata, rispetto all'assetto attuale, la sua durata. Invece la legge 10 febbraio 2000, n.30, non entrata in vigore accorciava di un anno la durata della scuola di base e quindi il percorso scolastico si concludeva a 18 anni di età pur iniziando a 6.

In attesa che sia emanato il relativo decreto legislativo le scuole secondarie di secondo grado continuano a funzionare secondo l'attuale ordinamento per quanto concerne i programmi e il quadro orario delle materie, ma con la possibilità di applicare, per effetto dell'autonomia, tutti gli strumenti di flessibilità organizzativa, didattica e di ricerca e sperimentazione, previsti dal Piano dell'Offerta Formativa (POF) di ciascuna istituzione scolastica, mentre la scuola secondaria di primo grado funziona già in base alle misure contenute nel già citato Decreto Legislativo 59/2004.

5.2. Dibattiti in corso

Il dibattito è soprattutto incentrato sulle ipotesi di riforma dall'assetto delle scuole del secondo ciclo sul rapporto tra il canale dell'istruzione e quello della formazione, con riferimento anche al meccanismo dei passaggi dall'uno all'altro e sulla precocità delle scelte al termine del primo ciclo, sulla collocazione dell'istruzione tecnica.

5.3. Quadro legislativo specifico

Il Testo Unico del 1994 raggruppa in modo organico buona parte delle disposizioni legislative vigenti per entrambi i livelli scolastici, ma, come già detto, esso ha subito modifiche rilevanti a seguito dell'autonomia concessa alle scuole a decorrere dall'anno scolastico 2000-2001 e ai successivi provvedimenti tra cui, in particolare, la legge 28 marzo 2003 n. 53 e il Decreto Legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004.

La formazione professionale è di competenza delle Regioni e, quindi, è regolamentata dalle legislazioni regionali nell'ambito della legge quadro nazionale 21 dicembre 1978, n. 845.

5.3.1. Istruzione secondaria inferiore

Riguardo alla scuola secondaria inferiore, la Legge n. 1859 del 1962 ha unificato nell'attuale scuola secondaria inferiore, le preesistenti scuola media e scuola secondaria di avviamento professionale e i corsi inferiori dell'istruzione artistica, realizzando così una scuola unica e obbligatoria.

Con Decreto Ministeriale del 1983 è stata regolamentata la scuola media a tempo prolungato, mentre sono cresciute le scuole che attuano la sperimentazione di una seconda lingua straniera.

I programmi sono stati approvati con Decreto Ministeriale del 1979.

Dall'anno scolastico 2004-2005 la scuola media ha assunto la denominazione di scuola secondaria di primo grado ed è regolamentata dalla nuova legge n. 53/2003 e dal Decreto Legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004 (cfr. [5.4.1.]).

5.3.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale

In base all'ordinamento ancora per poco vigente, l'istruzione secondaria superiore di tipo generale comprende il liceo classico, il liceo scientifico e il liceo artistico. È regolamentata dalla legge Gentile del 1923, con i numerosi correttivi e le aggiunte apportate nel corso degli anni ai quadri orari, ai programmi di

insegnamento e dal già citato Testo Unico n. 297 del 16 aprile 1994. Le norme in questione cesseranno però di avere vigore non appena sarà emanato il Decreto Legislativo previsto dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 che dovrà regolamentare il sistema dei licei e dell'istruzione e formazione professionale.

5.3.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale

Comprende gli istituti tecnici, gli istituti professionali e gli istituti d'arte. Anche l'istruzione secondaria superiore trova la fonte legislativa nella legge Gentile del 1923, alla quale sono da aggiungere, per quanto riguarda l'istruzione tecnica, la legge 15 giugno 1931, n. 889; per quanto riguarda gli istituti l'istruzione professionale la legge 2 giugno 1939, n. 739; per quanto riguarda gli istituti d'arte la legge 31 dicembre 1923, n. 3123, nonché il Testo Unico 297/1994.

È opportuno precisare che questo settore dell'istruzione superiore ha subito, nel corso degli ultimi decenni, profondi mutamenti per effetto dei quali, soprattutto gli istituti tecnici, ma anche gli istituti professionali, hanno perduto l'originario carattere fortemente professionalizzante. I loro programmi sono stati gradualmente modificati a favore di materie e contenuti a forte valenza culturale e a scapito del tempo dedicato alle esercitazioni pratiche [5.13.3.]. Questo processo ha attenuato la differenza, prima assai netta, tra l'istruzione secondaria superiore di tipo generale e quella di tipo professionale.

Comunque, come per l'istruzione di tipo generale, anche le norme relative all'istruzione secondaria superiore di tipo professionale cesseranno di avere valore non appena sarà emanato il Decreto Legislativo previsto dalla legge 28 marzo 2003, n. 53.

5.3.4. Istruzione post-secondaria non superiore

Comprende i corsi di formazione di 2° livello e i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore.

I corsi di formazione post-secondaria, della durata di 6-12 mesi, anche detti di 2° livello, sono destinati ai giovani che hanno superato i 18 anni di età e quindi non sono più soggetti all'obbligo formativo e si concludono con l'acquisizione di una professionalità specifica. La competenza a istituire questi corsi è delle Regioni, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

I corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore - IFTS sono stati istituiti, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), dall'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e sono regolamentati dal Decreto Interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436.

Le Regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS che sono realizzati con modalità che garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite dal Comitato Nazionale e approvate dalla Conferenza Unificata. Il Comitato Nazionale, costituito con Decreto Ministeriale della Pubblica Istruzione del 28 gennaio 2000, ha il compito di formulare proposte per l'adozione di linee guida per l'accesso, la determinazione degli standard, il riconoscimento dei crediti, le modalità di certificazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, fermo restando il ruolo delle Regioni nella programmazione dell'offerta formativa. Il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore è articolato in "percorsi" che hanno l'obiettivo di formare figure professionali a livello post-secondario. Tali percorsi sono finalizzati a far conseguire ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, in possesso o meno del diploma di istruzione secondaria superiore, conoscenze culturali più specifiche e una formazione tecnica e professionale approfondita e mirata.

Secondo la legge 53/2003 questi percorsi rientreranno nel canale dell'istruzione e formazione professionale.

Il sistema IFTS è stato rilanciato negli ultimi anni dai Ministeri dell'Istruzione e del Lavoro, i quali hanno stipulato in data 25 novembre 2004 un importante accordo con le Regioni e gli Enti Locali per il periodo 2004-2006. L'accordo ha istituito nelle scuole secondarie di secondo grado o nei centri di formazione professionali accreditati dalle Regioni, i Poli Formativi per l'IFTS, riferiti a specifici settori produttivi ed è stato delineato anche un nuovo elenco di riferimento delle nuove figure professionali dei servizi assicurativi e finanziari (cfr. [5.11.4.]).

5.4. Obiettivi generali

5.4.1. Istruzione secondaria inferiore

Ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo del 19 febbraio n. 59, la scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di istituto, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio e di rafforzamento delle attitudini all'interazione sociale. La scuola organizza ed accresce, anche attraverso

l'alfabetizzazione e l'approfondimento delle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e all'evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea. È caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione.

Le finalità della scuola secondaria di primo grado vengono poi meglio specificate nelle Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati; contenute nella tabella C, allegato al sopracitato Decreto Legislativo n. 59, mentre la tabella D traccia il Profilo educativo culturale e professionale dello studente alla fine del primo ciclo di istruzione.

5.4.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale

L'istruzione liceale classica e scientifica ha per fine precipuo quello di preparare agli studi universitari. L'istruzione liceale artistica ha per fine quello di impartire l'insegnamento dell'arte, indipendentemente dalle sue applicazioni all'industria (art. 191 T.U. 297/1994).

5.4.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale

L'istruzione tecnica ha per fine precipuo quello di preparare all'esercizio di funzioni tecniche e amministrative, nonché di alcune professioni, nei settori commerciali e dei servizi, industriale, delle costruzioni, agrario, nautico e aeronautico. L'istruzione professionale ha per fine quello di fornire la specifica preparazione teorico-pratica per l'esercizio di mansioni qualificate nei settori commerciali e dei servizi, industriale e artigiano, agrario e nautico. L'istruzione artistica ha per fine quello di addestrare al lavoro e alla produzione artistica a seconda delle tradizioni, dell'industria e delle materie proprie del luogo.

5.4.4. Istruzione post-secondaria non superiore

Corsi di formazione professionale

I corsi di formazione post-secondaria sono finalizzati all'apprendimento di competenze professionali che implicano un elevato contenuto teorico, tecnico, tecnologico e gestionale, anche attraverso esercitazioni pratiche e stage in azienda.

Corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)

I percorsi IFTS hanno l'obiettivo di formare figure professionali a livello post-secondario per rispondere alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riguardo al sistema dei servizi, degli enti locali e dei settori produttivi interessati da innovazioni tecnologiche e dall'internazionalizzazione dei mercati secondo le priorità indicate dalla programmazione economica regionale.

5.5. Tipi di istituti

5.5.1. Istruzione secondaria inferiore

La scuola secondaria di primo grado ha la durata di 3 anni e, come già detto [5.], fa parte, unitamente alla scuola primaria, del primo ciclo di istruzione. Non esistono, così come per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, tipologie diverse di scuola secondaria di primo grado. La scuola secondaria di primo grado è presente in modo diffuso su tutto il territorio nazionale, sia come scuola statale che come scuola non statale.

5.5.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale

Le scuole che appartengono all'istruzione secondaria superiore di tipo generale sono:

- a) liceo classico: corso di 5 anni suddiviso in: 2 anni di ginnasio (classi quarta e quinta, perché prima dell'istituzione della scuola media, era preceduto da un triennio di ginnasio inferiore); 3 anni di liceo;
- b) liceo scientifico: corso di 5 anni, che nel triennio accentua la preparazione scientifica;

- c) liceo artistico: corso di 4 anni, dopo un biennio comune si articola in due sezioni: arti figurative e scenografia; architettura; con la frequenza di un quinto anno chiamato corso integrativo è possibile l'iscrizione all'Università. È da osservare che, utilizzando lo strumento della sperimentazione ormai quasi tutti i licei artistici hanno un corso di studi di durata quinquennale, al termine del quale è possibile l'iscrizione all'Università senza la necessità di frequentare l'anno integrativo.

La legge 53/2003 modifica anche il secondo ciclo dell'istruzione che sarà costituito dal sistema dei licei e dal sistema della istruzione e della formazione professionale, secondo le linee di seguito indicate.

Il sistema dei licei comprende otto tipologie di liceo: artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, quello delle scienze umane. La sola tipologia di liceo, in alcuni casi, non potrebbe bastare a soddisfare i diversi fabbisogni formativi dei ragazzi; pertanto i licei artistico, economico e tecnologico possono articolarsi in indirizzi.

Tutti i licei hanno durata quinquennale e si articolano al loro interno in periodi didattici biennali. Questi ultimi sono due, seguiti da un quinto anno di completamento dell'intero percorso disciplinare e di approfondimento delle conoscenze e delle competenze tipiche dello specifico corso di studi seguito. L'esame di Stato conclusivo conferisce il diploma di superamento dell'esame di stato, titolo necessario per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

5.5.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale

Le scuole che appartengono all'istruzione secondaria di tipo professionale sono:

- a) gli istituti tecnici. Dopo un biennio di base, sono divisi, nel triennio, in indirizzi e specializzazioni [5.11.3.];
- b) gli istituti professionali. Si articolano in un triennio che si conclude con un diploma di qualifica e, per effetto della legge 27 ottobre 1969, n. 754, in un successivo biennio post-qualifica (4° e 5° anno) che dà accesso all'università;
- c) gli istituti d'arte: prevedono un corso di 3 anni diviso in sezioni a seconda delle lavorazioni artistiche cui è indirizzata la specializzazione: pittura decorativa, scultura decorativa, arti grafiche, arte del legno, arte della ceramica, arte dei metalli, ecc. Gli insegnamenti di arti specializzate prevedono esercitazioni di laboratorio. Con la legge 27 ottobre 1969, n. 754 sono stati istituiti presso gli istituti d'arte, dopo il triennio, corsi biennali che danno accesso all'Università. I corsi triennali, invece, si concludono con un diploma di qualifica.

La legge del 28 marzo 2003, n. 53, modifica anche il sistema dell'istruzione e della formazione professionale comprende i percorsi che saranno individuati dai decreti di attuazione della legge. Tali percorsi consentiranno di conseguire titoli e qualifiche professionali di differente livello e, se di durata almeno quadriennale, di accedere all'università e all'AFAM [6.5.1.], previa frequenza di apposito corso annuale.

La scelta tra i due sistemi, che viene compiuta al termine della scuola secondaria di primo grado, non è però irreversibile in quanto è previsto un meccanismo di "passerelle".

La legge dà, inoltre, agli studenti dai 15 ai 18 anni, la possibilità di frequentare, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, corsi di 2° grado, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa sulla base di convenzioni con imprese o associazioni di categoria, enti pubblici o privati, ovvero di frequentare negli istituti di istruzione e formazione professionale corsi integrati che prevedano piani di studio progettati d'intesa tra i due sistemi.

5.5.4. Istruzione post-secondaria non superiore

Corsi di formazione professionale

Sono organizzati dalle Regioni e gestiti o direttamente dalle stesse Regioni oppure, e ciò capita più spesso, dalle amministrazioni provinciali o comunali per delega delle Regioni. I corsi possono essere: corsi rivolti ai giovani che hanno conseguito la licenza di scuola secondaria superiore e che non sono più soggetti all'obbligo formativo e che intendono conseguire una qualifica di secondo livello.

Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)

Le figure professionali vengono delineate in base alla classificazione dell'ISTAT relativa alle professioni tecniche e a quella ATECO relativa ai settori di attività economica. Le figure delineate sono quindi collocabili ciascuna in diverse aree professionali, all'interno delle quali è possibile delineare specifici percorsi di evoluzione professionale. A partire dall'annualità 2002/2003 sono state definite, a livello nazionale, 37 figure professionali (cfr. [5.11.4.]) e, a partire dal 2004, in base all'accordo di cui al precedente punto [5.3.4.], altre 9 riferite al settore dei servizi assicurativi e finanziari, per ciascuna delle quali è stato definito il settore

economico di riferimento, le caratteristiche e le attività a livello nazionale. Tali figure sono individuate a partire dalle scelte compiute dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano nella precedente fase sperimentale e in relazione ai risultati delle ricerche sui fabbisogni formativi e in base al lavoro svolto dai Comitati di settore appositamente costituiti dal Comitato nazionale (Agricoltura, Ambiente, Edilizia, Industria e Artigianato, Servizi sociali, Servizi assicurativi, Trasporti, Turismo, ICT). Ciascuna delle figure professionali a banda larga può essere declinata in più profili professionali regionali in modo tale da garantire la rispondenza tra i corsi e le effettive esigenze del mondo del lavoro della Regione. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono promuovere progetti pilota riferiti a figure professionali non previste a livello nazionale corrispondenti a documentati fabbisogni dei mercati territoriali del lavoro. I percorsi dell'IFTTS sono progettati e gestiti da almeno quattro soggetti formativi: la scuola, la formazione professionale, l'università, l'impresa o altro soggetto pubblico o privato, tra loro associati con atto formale, anche in forma consortile. L'accordo del 25 novembre 2004 prevede la creazione di "Poli Formativi per l'istruzione e la formazione tecnica superiore".

5.6. Accessibilità geografica

Rendere possibile la frequenza della scuola a tutti i giovani residenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla collocazione geografica del luogo di residenza e dalle condizioni socio-economiche individuali, è un dovere dello Stato, stabilito dalla Costituzione Repubblicana (artt. 33 e 34).

Al raggiungimento di questo fine sono impegnate le amministrazioni statali centrali e periferiche, le amministrazioni regionali, provinciali e locali (Comuni) che devono provvedere alla realizzazione e al funzionamento di una rete di istituzioni scolastiche, in relazione all'età degli alunni, alla configurazione geografica del territorio e alle condizioni sociali delle famiglie.

Mentre negli anni dell'espansione demografica si è avuto un aumento del numero delle scuole, da quando il processo si è invertito è sorta, sempre più impellente, la necessità di procedere a una razionalizzazione della rete scolastica sia al fine di realizzare economie sia al fine di assicurare una maggiore funzionalità didattica, eliminando le piccole scuole. L'art. 21 della legge 15-3-1997, n. 59 ha poi legato la concessione dell'autonomia scolastica al raggiungimento di determinate dimensioni ottimali e a tal fine sono stati previsti e attuati piani di riassetto della rete scolastica [2.6.4.], giunti ormai quasi al completamento.

5.7. Condizioni di ammissione e scelta della scuola

La scelta della scuola da parte delle famiglie è libera; tuttavia limitazioni possono essere stabilite in relazione alle capacità ricettive delle strutture edilizie o agli organici assegnati alle singole scuole dall'Amministrazione Scolastica. In caso di richieste di iscrizioni superiori alle capacità ricettive o agli organici, i criteri di accettazione delle domande sono stabiliti dalle singole scuole.

La scuola secondaria superiore è suddivisa in vari tipi e indirizzi ed è presente non solo nei centri maggiori ma anche nella maggioranza dei comuni di media dimensione, anche se non tutti offrono la scelta di tutti i tipi di scuola.

5.7.1. Istruzione secondaria inferiore

Coerentemente con l'affermazione, contenuta nell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004, secondo cui scuola primaria e scuola secondaria di primo grado costituiscono il primo ciclo di istruzione e il primo segmento in cui si redige il diritto-dovere dell'istruzione e formazione, la norma transitoria dell'art. 19 ha soppresso l'esame di licenza elementare, per cui il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado avviene a seguito di semplice valutazione finale (cfr. [4.12.]). Alle classi 2^a e 3^a si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiono entro il 30 aprile, rispettivamente, il 14^o e il 12^o anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado.

5.7.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale

Possono iscriversi i giovani in possesso del diploma di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (cfr. [5.17.1.]).

5.7.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale

Possono iscriversi i giovani in possesso del diploma di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (cfr. [5.17.1.]).

5.7.4. Istruzione post-secondaria non superiore

Corsi di formazione professionale

I corsi sono riservati a coloro che sono in possesso di diploma di superamento dell'esame di Stato della scuola secondaria superiore.

Per l'accesso sono realizzate forme di selezione, con l'adozione di prove oggettive, quali test di ingresso sui prerequisiti cognitivi e test attitudinali.

Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)

Ai percorsi IFTS vengono ammessi giovani e lavoratori adulti in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore o dell'ammissione al quinto anno di scuola secondaria superiore. L'accesso ai percorsi è consentito anche a coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore previo accertamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo scolastico. Per la verifica delle condizioni di accesso ai corsi IFTS di soggetti sprovvisti di diploma di istruzione secondaria superiore si fa riferimento al livello 3 delle competenze alfabetiche e matematiche funzionali della scala IALS-SIALS, come indicato nell'art.5 del Decreto Interministeriale n. 436/2000. All'atto della verifica delle condizioni di ammissibilità, il candidato può presentare la documentazione attestante le esperienze di studio e di lavoro precedentemente maturate.

5.8. Tasse di iscrizione e/o di frequenza

Tasse di iscrizione e frequenza sono richieste solo nelle scuole secondarie di secondo grado, salvo che per gli iscritti alla prima classe che continueranno ad essere esentati in attesa della regolamentazione del diritto-dovere di istruzione e formazione (art. 3, comma 94, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, legge finanziaria 2004). L'ammontare è modesto ed è stabilito dallo Stato (G.U. n. 118 del 25.5.90).

Anche per la frequenza dei corsi professionali le Regioni possono stabilire forme di tassazione che variano da regione a regione e secondo il tipo di corso.

5.9. Aiuti finanziari agli alunni

Aiuti finanziari sono previsti sia dalla legislazione statale che dalle legislazioni regionali. Per quanto riguarda lo Stato, la legge sulla parità 10 marzo 2000, n. 62 [3.14.] prevede, per gli alunni delle scuole statali e paritarie, per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e per la successiva frequenza della scuola secondaria, borse di studio da assegnare con priorità a favore delle famiglie in condizioni disagiate, consistenti, non in erogazione diretta di denaro, ma nella possibilità di detrarre dalle imposte una somma pari alla spesa sostenuta.

Più consistenti sono gli aiuti previsti dalle Regioni, alle quali spetta la competenza in materia di diritto allo studio. Le forme di questi interventi, diretti o tramite Province e Comuni, variano da regione a regione. In generale possono consistere in:

- buoni-scuola, a copertura, di norma parziale, delle spese sostenute per l'istruzione;
- contributi per l'acquisto di libri e sussidi didattici;
- fornitura gratuita o semigratuita dei servizi di mensa e trasporto;
- assegni una tantum agli alunni di famiglie in condizioni di disagio economico-sociale;
- provvidenze particolari per i soggetti disabili;
- posti gratuiti nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello stato.

5.9.1. Istruzione secondaria inferiore

Questo livello dell'istruzione secondaria (istruzione secondaria di primo grado) è compreso nell'istruzione obbligatoria e pertanto ne è gratuita l'iscrizione e la frequenza.

I libri di testo invece, a differenza di quanto è prescritto per l'istruzione primaria, non sono gratuiti. Ciò comporta una spesa non indifferente, che si aggiunge alle altre normalmente connesse all'istruzione (diari, zaini, ecc.). Per quanto riguarda i possibili aiuti si rimanda al par. [5.9.].

5.9.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale

Nessun tipo e indirizzo di scuola, a questo livello, rientra nell'istruzione obbligatoria e quindi sono richieste tasse di iscrizione e frequenza, tasse di esame, contributi per il funzionamento dei laboratori.

L'ammontare delle tasse e dei contributi nelle scuole statali è di modesta entità. I test scolastici sono molti e vari, alcuni assai costosi, come dizionari e atlanti. Il Ministero dell'Istruzione ogni anno, nelle circolari sull'adozione dei libri di testo, raccomanda la scelta di libri che, a parità di valore didattico, siano meno costosi, vieta la sostituzione dei testi prima che sia finito il ciclo di studi per cui sono stati scelti.

Come già detto la materia del diritto allo studio, finalizzata a consentire ai giovani di proseguire gli studi oltre l'obbligo è stata attribuita alle Regioni. Ogni Regione quindi deve provvedere a organizzare strutture e servizi individuali o collettivi e concedere erogazioni in denaro per consentire agli studenti "capaci e meritevoli" la prosecuzione degli studi (Decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977). Per quanto riguarda i possibili aiuti si rimanda al par. [5.9.].

5.9.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale

Cfr. par. precedente [5.9.2.].

5.9.4. Istruzione post-secondaria non superiore

Corsi di formazione professionale

La materia è disciplinata nelle forme più varie dalle Regioni. Di solito i corsi sono gratuiti, ma possono esserci tasse di iscrizione di frequenza o aiuti agli iscritti in condizioni economiche disagiate.

Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)

I corsi IFTS sono gratuiti. I corsi sono cofinanziati dal Ministero e dalle Regioni, ma possono essere previsti anche finanziamenti privati.

5.10. Cicli e gruppi di età

5.10.1. Istruzione secondaria inferiore

Come già detto [5.5.1.], la scuola secondaria di primo grado ha la durata di 3 anni e si articola in un periodo didattico biennale e in un terzo anno che ha la finalità di consolidare il percorso disciplinare e di rafforzare l'orientamento e il raccordo con la secondo ciclo, al fine di consentire una scelta ragionata della prosecuzione degli studi.

Considerata la possibilità di anticipare l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria al 30 aprile (cfr. [4.6.]), la scuola secondaria di primo grado può essere frequentata da ragazzi di 10 anni in poi.

L'art. 10 del Decreto Legislativo n. 59/2004 ha istituito anche per le scuole secondarie di primo grado l'organico d'istituto, con lo scopo di garantire le attività educative e didattiche nonché l'assistenza educativa nel tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa (cfr. [5.13.1.]).

Spetta alle Direzioni Scolastiche Regionali determinare gli organici d'istituto. La modalità e criteri sono quelli indicati al punto [3.8.]

con l'avvertenza che, al fine della piena valorizzazione dell'autonomia e della migliore qualificazione dei servizi scolastici, la determinazione delle risorse da assegnare a ciascuna scuola deve essere effettuata tenendo conto delle esigenze della scuola nel suo complesso, comprese le eventuali sezioni staccate e i corsi serali e di quelle connesse alla integrazione degli alunni disabili. Le classi, di norma, non possono avere più di 25 alunni (20 se vi sono portatori di handicap) e meno di 15, con eccezioni per le località montane, le piccole isole, le zone a rischio di devianza minorile, le aree geografiche abitate da minoranze linguistiche. Trattasi comunque di numeri indicativi che possono essere superati per rispettare le dotazioni organiche previste dalla Direzione scolastica regionale.

Per favorire la continuità didattica e la qualità dei processi di apprendimento degli alunni, l'ultimo comma dell'art. 11 del Decreto Legislativo 59/2004 prevede la permanenza dei docenti nella classe almeno per il tempo corrispondente alla durata del biennio. Perché questa norma diventi operativa, sarà necessario modificare lo stato giuridico dei docenti e quindi una trattativa sindacale.

5.10.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale

Per quanto riguarda le modalità e i criteri per la formazione degli organici delle scuole secondarie di secondo grado valgono le stesse considerazioni svolte al punto [5.10.1.] per le scuole secondarie di primo grado, al punto [4.8.] per la scuola primaria e al [3.8.] per la scuola dell'infanzia.

In linea generale, nelle scuole secondarie di secondo grado le classi devono avere, nel primo anno, non meno di 25 e non più di 28 alunni; negli anni successivi le classi non possono avere meno di 20 studenti. Si ribadisce che i predetti numeri hanno valore indicativo e possono subire variazioni sia in aumento che in diminuzione in relazione alla necessità di rispettare le dotazioni organiche stabilite dall'Ufficio Scolastico Regionale.

Quasi tutti gli istituti di istruzione secondaria superiore, nell'organizzazione del piano di studi, sono distinti in un biennio e un triennio. Non esistono esami di passaggio dal biennio al triennio. Nei primi due anni si impartiscono insegnamenti di base, mentre nel triennio avviene la vera e propria specializzazione di indirizzo, soprattutto negli istituti tecnici. Anche i corsi di durata più breve hanno caratteristiche simili, che portano i giovani da una preparazione culturale di base a uno studio specializzato. Il biennio è frequentato da ragazzi in età compresa fra i 13 anni e mezzo e i 16 anni, il triennio da ragazzi fra i 16 anni e mezzo e i 19 anni.

5.10.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale

Cfr. par. precedente [5.10.2.].

5.10.4. Istruzione post-secondaria non superiore

Corsi di formazione professionale

Non esistono norme di carattere generale. Sono le Regioni che, di volta in volta, anche in base alla natura e alle finalità dei corsi, stabiliscono le modalità di svolgimento, di partecipazione, di organizzazione.

Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)

Le Regioni programmano l'istituzione dei corsi, emanando un bando pubblico, sulla base di linee guida definite dal Comitato Nazionale e approvate dalla Conferenza Unificata. Alla progettazione dei corsi concorrono università, scuole secondarie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale, imprese e associazioni. Per definire con maggiore precisione il coinvolgimento delle Università, l'accordo del 25 novembre 2004 prevede la realizzazione a livello nazionale di misure di sistema in collaborazione con la conferenza dei rettori.

5.11. Specializzazione negli studi

5.11.1. Istruzione secondaria inferiore

La scuola secondaria di primo grado, pur facendo parte assieme alla scuola primaria, del primo ciclo di istruzione, si caratterizza per una sua specificità come individuata nelle finalità e negli obiettivi indicati sia nella legge di delega n. 53/2003 sia nel Decreto Legislativo n. 59/2004 e, in particolare, nelle Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati per la scuola secondaria di primo grado di cui all'allegato C allo stesso decreto.

La scuola secondaria di primo grado prevede attività educative e didattiche obbligatorie (comprendenti di quelle riservate alle regioni e alle istituzioni scolastiche autonome) nonché, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, nell'ambito del piano dell'offerta formativa (POF) e tenendo conto delle precedenti richieste della famiglia, attività di insegnamento, coerenti con il Pecup e con la prosecuzione degli studi del secondo ciclo, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi e la cui frequenza è gratuita. Con queste attività facoltative si realizza il principio secondo il quale le famiglie sono riconosciute come soggetto che opera alla definizione del percorso formativo del proprio figlio. È altresì prevista l'assistenza educativa da parte del personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa. Infine, il citato decreto consente, nella eventualità che le attività e gli insegnamenti facoltativi richiedano una specifica professionalità non riconducibile al profilo professionale dei docenti, di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti, secondo modalità ancora da definire.

5.11.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale

I licei classici e i licei scientifici hanno una struttura unitaria, pur nella distinzione in un biennio e un triennio.

I licei artistici, invece, dopo un biennio comune si articolano in due specializzazioni: arti figurative e architettura, di durata biennale.

È opportuno ricordare, per avere una panoramica più rispondente alla realtà, che, in assenza di una riforma della scuola secondaria superiore, molti istituti, per venire incontro alle nuove esigenze, hanno attivato, utilizzando lo strumento della sperimentazione, indirizzi di studio di durata quinquennale, non previsti dall'ordinamento, che si sono aggiunti a quelli tradizionali (es. indirizzi linguistici, psicopedagogici, ecc.).

5.11.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale

Istituti tecnici

Gli indirizzi principali sono i seguenti, tutti di durata quinquennale:

- Commerciale - specializzazioni: mercantile, commercio con l'estero, periti aziendali, amministrativo, ecc.;
- Industriale - specializzazioni: meccanico, elettrotecnico, elettronico, fisico industriale, chimico, tessile, ecc.;
- Geometri
- Agrario - specializzazioni: enologia, silvicoltura, ecc.;
- Nautico - specializzazioni: capitano, macchinista, costruttore.
- Turistico
- Per le attività sociali (già Istituti tecnici femminili).

Anche presso gli istituti tecnici sono stati attivati indirizzi sperimentali (es. informatico, biologico-sanitario, ecc.) ma è da rilevare [5.13.3.] che la grande maggioranza degli istituti ha adottato da tempo i progetti sperimentali assistiti elaborati dal Ministero per aggiornare programmi, materie e orari.

Istituti professionali

Si articolano in settori e indirizzi di durata triennale:

- Settore agrario - Indirizzi:
 - agrario
 - agroindustriale
- Settore industria e artigianato - Indirizzi:
 - economico-aziendale
 - abbigliamento e moda
 - edile
 - chimico-biologico
 - meccanico-termico
 - elettrico-elettronico
- Settore servizi - Indirizzi:
 - economico-aziendale-turistico
 - pubblicità
 - servizi alberghieri e della ristorazione
 - servizi sociali.

Dopo il triennio di specializzazione, possono essere istituiti corsi biennali atti a consentire una formazione culturale e applicativa di livello di scuola secondaria superiore.

Istituti d'arte

Le specializzazioni principali di durata triennale sono le seguenti:

- pittura
- scultura
- arti grafiche
- ceramica

Dopo il triennio di specializzazione, possono essere istituiti corsi biennali che consentano una formazione culturale e artistica di livello di scuola secondaria superiore.

5.11.4. Istruzione post-secondaria non superiore

Corsi di formazione professionale

La gamma di offerte formative è piuttosto ampia, soprattutto abbraccia il settore della new economy. Sono molto richiesti i corsi per tecnico ambientale, consulenti assicurativi, marketing e comunicazione d'impresa, ecc.

Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)

I percorsi dell'IFTS si riferiscono a figure professionali per le quali occorre una formazione a livello post-secondario con le caratteristiche di cui al punto [5.5.4.].

Le figure professionali di riferimento individuate dai comitati di settore e dall'accordo del 25 novembre 2004 sono:

AGRICOLTURA

1. tecnico superiore delle produzioni vegetali
2. tecnico superiore delle produzioni animali
3. tecnico superiore della trasformazione dei prodotti agroindustriali
4. tecnico superiore della commercializzazione dei prodotti agroindustriali
5. tecnico superiore per la gestione del territorio produttivo agro-ambientale

INDUSTRIA E ARTIGIANATO

1 – Manifatture

1. tecnico superiore commerciale/marketing/ organizzazione vendite
2. tecnico superiore di disegno e progettazione industriale
3. tecnico superiore di produzione
4. tecnico superiore ambiente, energia e sicurezza (in azienda)
5. tecnico superiore per l'amministrazione economico-finanziaria ed il controllo di gestione
6. tecnico superiore sistema qualità (prodotto e processo)
7. tecnico superiore di industrializzazione del prodotto e processo
8. tecnico superiore programmazione produzione/logistica
9. tecnico superiore di informatica industriale
10. tecnico superiore conduzione/ manutenzione impianti
11. tecnico superiore di automazione industriale
12. tecnico superiore di approvvigionamento
13. tecnico superiore sistema informativo aziendale

2 - ICT

1. tecnico superiore per la comunicazione e il multimedia
2. tecnico superiore per le applicazioni informatiche
3. tecnico superiore per le telecomunicazioni
4. tecnico superiore per lo sviluppo software
5. tecnico superiore per i sistemi e le tecnologie informatiche

3 - Edilizia

1. tecnico superiore conduzione cantiere
2. tecnico superiore per il rilievo architettonico, la restituzione e la rappresentazione grafica
3. tecnico superiore per rilievi e strumentazioni di telerilevamento (G.P.S. – G.I.S.)

COMMERCIO E TURISMO, TRASPORTI

1 - Trasporti

1. tecnico superiore della logistica integrata
2. tecnico superiore dei trasporti e dell'intermodalità
3. tecnico superiore per le infrastrutture logistiche
4. tecnico superiore per la mobilità e il trasporto pubblico locale

2 - Turismo

1. tecnico superiore per l'assistenza alla direzione di agenzie di viaggio e tour operator
2. tecnico superiore per l'organizzazione e il marketing del turismo integrato
3. tecnico superiore per la ristorazione e la valorizzazione dei prodotti territoriali e delle produzioni tipiche
4. tecnico superiore per l'assistenza alla direzione di strutture ricettive

SERVIZI PUBBLICI E SERVIZI PRIVATI DI INTERESSE SOCIALE

Ambiente

1. tecnico superiore per i sistemi di raccolta e smaltimento dei rifiuti
2. tecnico superiore per i sistemi idrici

3. tecnico superiore per il monitoraggio e la gestione del territorio e dell'ambiente

SERVIZI ASSICURATIVI E FINANZIARI

1. tecnico superiore per le operazioni di sportello nel settore dei servizi finanziari;
2. tecnico superiore per la gestione del portafoglio nel settore dei servizi finanziari;
3. tecnico superiore per le operazioni di base nel settore dei servizi finanziari;
4. tecnico superiore per la promozione finanziaria;
5. tecnico superiore per il marketing nel settore dei servizi finanziari;
6. tecnico superiore per le attività di call center nei settori dei servizi finanziari ed assicurativi;
7. tecnico superiore per la gestione dei sinistri nel settore dei servizi assicurativi;
8. tecnico superiore per la vigilanza e l'assistenza nel settore dei servizi assicurativi;
9. tecnico superiore per le attività organizzative e commerciali nel settore dei servizi assicurativi.

L'accordo del 25 novembre 2004 stabilisce che regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono sempre promuovere progetti pilota riferiti a figure professionali non ancora definite a livello regionale, corrispondenti a documentati fabbisogni dei mercati territoriali del lavoro.

5.12. Organizzazione dei tempi scolastici

5.12.1. Organizzazione dell'anno scolastico

Le attività didattiche (lezioni, scrutini, esami) si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 15 giugno, con eventuale termine nel mese di giugno degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo e nel mese di luglio degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo. Per i corsi di formazione non esistono indicazioni di carattere generali.

Nella scuola secondaria di primo grado il monte ore è determinato su base annua per consentire l'articolazione in corso d'anno secondo le prerogative dell'autonomia scolastica. L'orario obbligatorio annuale è di 891 ore, suddivise in 33 settimane di lezione. Questo orario è comprensivo della quota riservata alle regioni (ancora da definire), della quota d'istituto, attualmente pari al 15%, e dell'ora settimanale per gli alunni che scelgono l'insegnamento della religione cattolica. L'orario facoltativo è di 198 ore annue (mediamente 6 ore settimanali) per il quale le famiglie hanno la facoltà di opzione. Una volta esercitata, all'atto dell'iscrizione, l'opzione, le attività e gli insegnamenti facoltativi diventano obbligatori e concorrono con pari dignità alla realizzazione dei piani di studio personalizzati. L'orario sopra indicato non comprende il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa, che però può raggiungere il massimo di 231 ore annue.

5.12.2. Orario settimanale e giornaliero

Nella scuola secondaria di primo grado, le 891 ore annuali obbligatorie, sulla base di 33 settimane di lezione (cfr. [5.12.1.]), corrispondono mediamente ad un orario settimanale di 27 ore per tutte le classi. A queste si aggiungono le 6 ore settimanali dell'orario facoltativo (198 ore annue) e le 7 ore settimanali per la mensa e il dopo mensa, corrispondenti a 231 ore annue. In tal modo, il tempo scuola complessivo può raggiungere, anche secondo il Decreto Legislativo 59/2004, le 40 ore settimanali, analogamente a quanto previsto nelle classi a tempo prolungato del vecchio ordinamento.

Nella scuola secondaria superiore gli orari sono molto vari, a seconda del numero delle materie previste dai corsi di studio dei diversi indirizzi e dell'orario di insegnamento a loro riservato. Si va dalle 27-28 ore settimanali degli istituti dell'ordine classico e scientifico alle 38 ore degli istituti tecnici e degli istituti professionali.

L'inizio delle lezioni oscilla fra le ore 8.00 e le ore 8.30, il termine fra le ore 13.00 e le ore 14.30, ma sono anche previsti, in alcuni tipi di istituti tecnici e di istituti professionali, rientri pomeridiani in alcuni giorni della settimana.

Servizi di refezione sono organizzati soprattutto per gli istituti tecnici e istituti professionali dalle amministrazioni comunali.

Per quanto riguarda i corsi professionali e gli IFTS, data la grande flessibilità che ne caratterizza l'organizzazione, non è possibile, neppure nelle linee generali, indicarne il funzionamento che è stabilito, di volta in volta, in base alle loro caratteristiche.

5.13. Programmi di studio, materie e numero di ore

5.13.1. Istruzione secondaria inferiore

Si premette che, ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo 59/2004, l'attenzione del nuovo ordinamento per la scuola secondaria di primo grado avviene con gradualità, iniziando, dall'anno scolastico 2004-2005, dalla prima classe del biennio. La completa messa a regime della riforma avverrà a cominciare dall'anno scolastico 2006-2007 e altrettanto gradualmente cesseranno di avere efficacia i programmi didattici di insegnamento approvati dal Decreto Ministeriale del 9 febbraio 1979. Sempre in attesa della completa messa a regime della riforma, sono confermati gli assetti degli organici del personale docente secondo i parametri orari e i criteri definiti dal DPR 782/1982. Tuttavia, il personale docente eventualmente interessato ad una diminuzione dell'orario di servizio sarà utilizzato per lo svolgimento di attività facoltative.

L'art. 14 del Decreto Legislativo 59/2004 prevede che, in attesa del definitivo assetto pedagogico, didattico e organizzativo, da disciplinare mediante regolamento governativo, si adottino in via transitoria le Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati previsti dalla Tabella C, allegato al decreto medesimo.

Essi indicano per la scuola secondaria di primo grado.

- obiettivi generali del processo formativo: scuola dell'educazione integrale della persona; scuola che colloca nel mondo, scuola orientativa; scuola dell'identità scuola della motivazione e del significato; scuola della prevenzione dei disagi e del recupero degli svantaggi; scuola della relazione educativa.
 - gli obiettivi specifici dell'apprendimento, che sono ordinati per discipline, da un lato e per l'altro da "educazioni" che trovano la loro sintesi nell'unitaria educazione alla "convivenza civile". Le discipline sono: religione (facoltativa cfr [1.4.]), geografia, matematica, scienze, tecnologia, informatica, musica, arte e immagine, scienze motorie e sportive. Per ciascuna disciplina e per ciascuna delle articolazioni interne della scuola secondaria di primo grado (primo biennio e classe terza) vengono indicate conoscenze e abilità che l'azione della scuola aiuterà a trasformare in competenze personali di ciascun alunno. La tabella C indica anche gli obiettivi specifici di apprendimento relativi all'educazione alla convivenza civile (educazione alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute, alimentare e all'affettività) che non costituisce una disciplina a se stante, ma si concretizza in un'offerta di attività educative e didattiche unitarie a cui concorrono i docenti del gruppo classe.
 - gli obiettivi formativi e i piani di studio personalizzati. Il "cuore" del processo educativo si ritrova nel compito delle istituzioni scolastiche e dei docenti di progettare unità di apprendimento caratterizzate da obiettivi formativi adatti e significativi per i singoli allievi, compresi quelli in situazioni di handicap e volte a garantire la trasformazione delle capacità di ciascuno in reali e documentate esperienze.
 - il portfolio delle competenze individuali. Le Indicazioni nazionali ne precisano la struttura, funzioni e compilazione. Per quanto riguarda la struttura, il portfolio comprende una sezione dedicata alla valutazione e un'altra riservata all'orientamento e, con annotazioni sia dei docenti che dei genitori e, se del caso, dei preadolescenti, seleziona in modo accurato materiali significativi prodotti dall'allievo individualmente o in gruppo, prove scolastiche, osservazioni dei docenti e della famiglia sui metodi di apprendimento del preadolescente, indicazioni che emergono dall'osservazione sistematica, dai colloqui insegnanti-genitori e con lo studente e anche da questionari o test in ordine alle personali attitudini e agli interessi più manifesti. Per quanto riguarda la funzione, ogni istituzione scolastica, al fine di evitare il rischio di considerare il portfolio come un contenitore di materiali disordinati e non organizzati, deve individuare i criteri di scelta all'interno di un percorso che valorizzi le pratiche dell'autonomia di ricerca e di sviluppo e il principio della cooperazione educativa della famiglia. Il portfolio della scuola secondaria di primo grado si innesta su quello portato dalla scuola primaria e accompagna i preadolescenti nel passaggio al secondo ciclo. Esso assume un valore aggiunto nell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, allorché i genitori devono decidere a quale indirizzo formativo devono iscrivere i figli. Il portfolio diventa così l'occasione documentaria perché il docente tutor rilegga la "storia" dello studente dall'infanzia alla preadolescenza e perché, con il ragazzo e la sua famiglia, avendo presente il portfolio educativo, culturale e professionale da acquisire alla fine del primo ciclo, faccia un bilancio ragionato e condiviso dei risultati ottenuti, nella prospettiva delle future scelte da esercitare nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni.
- È altresì opportuno che il docente tutor, indipendentemente dalla decisione dello studente, esprima a nome della scuola il proprio consiglio orientativo. Per quanto riguarda, infine, la compilazione, il portfolio deve essere compilato e aggiornato dal docente coordinatore-tutor, in collaborazione con tutti i docenti, sentendo i genitori e gli stessi allievi.
- vincolo e risorse. La scuola secondaria di primo grado contribuisce alla realizzazione del portfolio educativo, culturale e professionale previsto per lo studente alla fine del primo ciclo di istruzione

(Allegato D al Decreto Legislativo 59/2004; vedi più avanti), collocando i piani di studio personalizzati, redatti per concretizzare gli obiettivi specifici di apprendimento, all'interno del Piano dell'Offerta Formativa (POF) di ogni istituzione scolastica. Il POF deve tener conto dei seguenti spunti che costituiscono allo stesso tempo risorsa e vincolo per la progettazione di ogni istituzione scolastica: l'organico di istituto, definito secondo quanto indicato al punto [5.10.1.]; l'orario delle lezioni, come indicato al punto [5.12.2.]; il monte ore annuale obbligatorio, come rappresentato dalla tabella più sotto riprodotta; assicurare la valorizzazione dei talenti artistici e musicali attraverso i laboratori facoltativi di rete, che potranno essere organizzati anche dai Conservatori di Musica, dai Licei Musicali e coreutici, dalle scuole secondarie, anche non statali accreditate, che li istituiscono autonomamente; individuare per ogni gruppo di allievi, un docente con funzioni di docente tutor, che sia in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, consigli gli allievi e le famiglie in ordine alla scelta delle attività opzionali, coordini l'équipe pedagogica e compili il portfolio delle competenze.

MONTE ORE ANNUALI OBBLIGATORIE

Insegnamenti	Ore annue per studente		
	Minimo	Medio	Massimo
Italiano Storia Geografia	307	313 (203) (60) (50)	319
Matematica Scienze e Tecnologia	239	245 (127) (118)*	251
Inglese 2° Lingua Comunitaria	114	120 (54) (66)	126
Arte e immagine	54	60	66
Musica	54	60	66
Scienze motorie e Sportive	54	60	66
Religione	33	33	33
		891	

* di cui 33 dedicate alla Tecnologia

L'allegato D al Decreto Legislativo 59/2004 traccia il Profilo educativo culturale e professionale dello studente alla fine del primo ciclo di istruzione. Il Pecup rappresenta ciò che un ragazzo di 14 anni dovrebbe sapere e fare per essere l'uomo e il cittadino che è giusto attendersi da lui al termine del primo ciclo. Il traguardo può ritenersi raggiunto se le conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative (il fare) apprese ed esercitate nel sistema formale (la scuola), non formale (le altre istituzioni formative) e informale (la vita sociale nel suo complesso) sono diventate competenze personali di ciascuno. L'allegato D specifica in maniera dettagliata le articolazioni interne del Pecup.

5.13.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale

Licei classici

I programmi di insegnamento sono stati approvati nel 1945 e aggiornati, per quanto riguarda il greco, col DPR 25 settembre 1967, n. 1030; per il latino coi i DPR 20 marzo 1967 n. 223 e 31 marzo 1980, n. 316; per la storia col DPR 6 novembre 1960, n. 1457; per l'educazione fisica col DPR 1° ottobre 1982, n. 908.

Le materie sono, oltre alla religione o attività alternative (facoltative), italiano, latino, greco, lingua straniera (limitata al biennio), storia e filosofia, scienze naturali, chimica e geografia, matematica e fisica, storia dell'arte, educazione fisica.

L'orario settimanale è di 27 ore nel biennio, di 28 ore in prima e seconda liceo, di 29 ore in terza.

Licei scientifici

I programmi di insegnamento sono stati approvati nel 1945 e aggiornati, per quanto riguarda il latino col DPR 20 marzo 1967 n.223, per la storia col DPR 6 novembre 1960, n. 1457; per l'educazione fisica col DPR 1° ottobre 1982, n. 908.

Le materie sono, oltre alla religione o attività alternative (facoltative), italiano, latino, lingua straniera, storia e filosofia, scienze naturali, chimica e geografia, matematica e fisica, disegno, educazione fisica.

L'orario settimanale è di 25 ore in prima, 27 in seconda, 28 in terza, 29 in quarta, 30 in quinta.

Licei artistici

I programmi di insegnamento sono quelli approvati con Regio Decreto 19 giugno 1924, n. 1239, ma i Collegi dei docenti sono stati autorizzati dal Ministero, con circolare del 20 gennaio 1970, a stabilire gli opportuni adattamenti. Anche ai licei artistici si applicano i programmi di insegnamento di storia approvati col DPR 6 novembre 1960 e di educazione fisica, approvati col DPR 1° ottobre 1982, n. 908.

Le materie di insegnamento, oltre alla religione o attività alternativa (facoltative), sono letteratura e storia, storia dell'arte, matematica e fisica, scienze naturali, chimica e geografia, educazione fisica, figura disegnata e figura modellata, ornato disegnato e ornato modellato, disegno geometrico, prospettiva, anatomia.

L'orario settimanale è di 39 ore in prima e 40 in seconda nel biennio comune; 43 ore in terza e 44 in quarta della sezione arti figurative e scenografia; 41 in terza e in quarta nella sezione architettura.

È da ricordare che le scuole hanno utilizzato l'istituto della sperimentazione, non solo per introdurre nuovi indirizzi di studio [5.11.2.], ma anche per introdurre altre materie (informatica, storia dell'arte nel biennio e lingua straniera nel triennio del liceo classico, ecc.) oppure per modificare le ore di alcune materie.

5.13.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale

Istituti tecnici

È necessario premettere che l'istruzione tecnica è stato l'ordine di studi che ha subito, attraverso l'attivazione ormai in tutte le scuole di progetti sperimentali elaborati dal Ministero, le maggiori trasformazioni, sicché gli originari programmi, materie e orari fissati dal DPR 30 settembre 1961 n.1222, sono da considerare ormai da tempo non più applicati. In loro vece si applicano programmi, materie e orari previsti dai progetti sperimentali che, ormai, riguardano tutte le specializzazioni dell'istruzione tecnica. Nell'impossibilità di elencarli analiticamente, ci si limita in questa sede a dare delle indicazioni di carattere generale con riferimento a:

- i programmi di insegnamento, sono stabiliti dai decreti che hanno autorizzato l'attivazione dei progetti sperimentali e si basano essenzialmente sul potenziamento dello studio delle materie umanistiche, scientifiche e tecniche a scapito delle esercitazioni pratiche. I programmi sono uguali nel biennio e si differenziano, soprattutto nel triennio con riferimento alle specializzazioni;
- materie: nel biennio, oltre a religione o alla materia alternativa (facoltativa), sono italiano, storia, lingua straniera, matematica, fisica, scienze naturali, chimica e geografia, più alcune materie tipiche della specializzazione (es. disegno tecnico negli istituti tecnici industriali) ed esercitazioni pratiche. Nel triennio, in aggiunta a quelle del biennio, le materie caratterizzanti l'indirizzo di studio;
- l'orario settimanale varia da 32 a 36 ore, a seconda delle classi e degli indirizzi.

Istituti professionali

Mentre l'istruzione tecnica ha subito un processo di aggiornamento attraverso un largo utilizzo dello strumento della sperimentazione, l'istruzione professionale è stata, nel 1992, organicamente riformata, nel triennio in via non sperimentale, secondo le linee sotto indicate.

Anzitutto, il numero delle qualifiche è stato fortemente ridotto, in quanto una formazione iniziale non precocemente canalizzata dà alla personalità del giovane maggiore flessibilità e capacità di inserimento e di riconversione nel lavoro. Il nuovo ordinamento ha introdotto il concetto di formazione di base nel triennio, anche come momento di orientamento per eventuali passaggi a corsi o scuole diverse. Le specifiche specializzazioni professionali, che si accentuano nel terzo anno, si conservano nel quarto e quinto anno.

Gli insegnamenti sono suddivisi in aree:

- area comune: Italiano, Storia, Lingua straniera, Diritto ed Economia, Matematica e Informatica, Scienze della Terra e Biologia, Educazione fisica, Religione (a richiesta) per complessive 22 ore settimanali nel primo e secondo anno, 12-15 ore settimanali nel terzo anno;

- area di indirizzo: Materie tecniche e professionali per 14 ore settimanali nella prima e seconda classe, 21-24 ore settimanali nella terza classe;
- area di approfondimento: 4 ore settimanali in tutte le classi.

I programmi, pur delineando standard e contenuti disciplinari per l'area comune e l'area di indirizzo, lasciano ampia libertà di programmazione ai docenti, perché l'insegnamento non può prescindere dagli obiettivi propri di questi istituti collegati sia al settore di professionalità, sia al radicamento nella realtà locale, nelle sue tradizioni culturali, economiche e produttive in continua evoluzione.

La gestione dell'area di approfondimento è affidata alla programmazione autonoma di ciascun istituto, in vista del conseguimento degli obiettivi generali individuati. Ferma restando la frequenza obbligatoria per tutti gli allievi, i gruppi classe potranno essere scissi, individuando come momento aggregante per gli allievi le specifiche mete formative. Tali ore possono essere svolte in forma curricolare oppure essere raggruppate in uno o più moduli, opportunamente collocati nella programmazione scolastica annuale. I contenuti possono essere indicati in concreto, sempre nell'ambito della programmazione didattica, dai vari Consigli di classe. Il Collegio dei docenti, nell'individuare le attività didattiche dell'area di approfondimento, tiene anche conto dell'opportunità di attivare collegamenti operativi con le specifiche realtà territoriali, al fine di accentuare il carattere di orientamento pratico del settore professionale proprio di ciascun tipo di biennio.

Rilevanti novità in materia di programmi si prospettano a seguito della riforma della scuola secondaria superiore, ma già con l'entrata in vigore delle norme sull'autonomia scolastica le scuole, nell'attuazione del programma, possono adottare tutti gli strumenti di flessibilità organizzativa, didattica e di autonomia di ricerca e sperimentazione previsti dal Piano dell'Offerta Formativa (POF).

Dopo il triennio, la legge 27 ottobre 1969, n. 754 ha istituito presso gli istituti professionali i corsi biennali per consentire ai giovani che hanno conseguito la qualifica di acquisire una formazione culturale e operativa di livello secondario superiore. In coerenza con tale finalità, sono stati approvati nel 1970 i programmi di insegnamento che si caratterizzano per una impostazione intesa a privilegiare la formazione culturale rispetto a quella operativa.

Istituti d'arte

Programmi: non sono stati predisposti a livello nazionale specifici programmi di insegnamento. Questi, pertanto, sono stati elaborati dalle singole scuole.

Materie: oltre alla religione o alle attività alternativa (facoltative), le materie di cultura generale (italiano, storia, matematica, fisica, scienze naturali, chimica e geografia, storia dell'arte) sono in genere comuni a tutti i tipi di istituti; a queste si aggiungono le materie tecniche e le attività di laboratorio che cambiano secondo la specializzazione;

L'orario settimanale è generalmente di 36 ore. Dopo il triennio, la legge 27 ottobre 1969 n. 754 ha istituito presso gli istituti d'arte i corsi biennali per consentire ai giovani che hanno conseguito la qualifica di acquisire una formazione culturale e artistica di livello di scuola secondaria superiore.

5.13.4. Istruzione post-secondaria non superiore

Corsi di formazione professionale

Non è possibile avere un quadro generale dei curricula e delle materie specifiche insegnate nei vari corsi di formazione professionale, in quanto l'organizzazione è decentrata e non esistono analisi generali di questo tipo. Anche il numero di ore di insegnamento non può essere indicato, neppure con medie generali, data la disomogeneità del carico orario dei corsi.

Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)

I percorsi IFTS hanno una durata minima di 2 semestri e massima di 4 semestri (da 1200 a 2400 ore) e sono articolati in competenze suddivise in competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Per i lavoratori occupati il monte ore può essere congruamente distribuito in tempi più lunghi. Ciascun semestre si articola in ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. I percorsi destinati agli adulti occupati tengono conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e delle modalità di svolgimento. Gli stage aziendali e i tirocini formativi sono obbligatori almeno per il 30% della durata del monte ore complessivo dei corsi.

Il documento tecnico, allegato all'accordo del 25 novembre 2004, che contiene le linee guida per la programmazione 2004-2006 dei percorsi IFTS e delle misure per l'integrazione dei sistemi formativi, si occupa anche degli standard minimi nazionali delle competenze per l'accesso e la valutazione dell'esito, richiamando le norme del regolamento adottato con Decreto Interministeriale del 31 ottobre 2000, n. 436 e le conclusioni delle successive conferenze Stato-Regioni.

5.14. Metodi, materiale didattico

5.14.1. Istruzione secondaria inferiore

Premesso che gli obiettivi specifici di apprendimento elencati nella tabella C hanno lo scopo di indicare con la maggiore chiarezza e precisione possibile i livelli essenziali di prestazione che le scuole pubbliche sono tenute ad assicurare ai cittadini per mantenere l'unità del sistema educativo nazionale e impedire la frammentazione e la polarizzazione e, soprattutto, per consentire ai ragazzi la possibilità di maturare in tutte le dimensioni tracciate nel Profilo educativo culturale e professionale previsto per la conclusione del primo ciclo di storia, è da sottolineare che è compito esclusivo di ogni scuola autonoma e dei docenti, nel concreto della propria storia e del proprio territorio, assumersi la libertà di mediare, interpretare, ordinare, distribuire ed organizzare gli obiettivi specifici di apprendimento negli obiettivi formativi, nei contenuti, nei metodi e nelle verifiche delle unità di apprendimento, considerando, da un alto, le capacità complessive di ogni ragazzo e, dall'altro, le teorie pedagogiche e le pratiche didattiche più adatte a trasformarle in competenze personali. Allo stesso tempo, tuttavia, è compito esclusivo di ogni scuola autonoma e dei docenti assumersi la responsabilità di "render conto" delle scelte fatte e di porre gli allievi, le famiglie e il territorio nella condizione di conoscerle e condividerle.

5.14.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale

Indicazioni metodologiche a questo livello di insegnamento sono assai scarse. Solo alcuni richiami all'interdisciplinarietà, a una programmazione comune nell'ambito dei Collegi dei docenti e dei Consigli di classe, sono contenuti in istruzioni ministeriali emanate ogni anno, soprattutto in occasione di proposte per programmi educativi particolari, quali l'educazione alla salute e al rispetto dell'ambiente.

5.14.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale

I progetti sperimentali promossi dal Ministero, che ormai coinvolgono la quasi totalità degli istituti tecnici, sono ricchi di indicazioni metodologiche sia di carattere generale (come il richiamo all'interdisciplinarietà e alla programmazione) sia specifiche per le singole materie.

Le novità più interessanti anche questa volta si trovano nei programmi riformati degli istituti professionali, che si propongono due obiettivi: l'allargamento della base culturale e un'ampia valenza professionale. Per raggiungere questi fini è prevista una organizzazione flessibile della didattica. Lo svolgimento dei programmi è impostato su un impianto modulare e con esso:

- si ha cura di non disperdere lo studente su un insieme enciclopedico di contenuti tale da impedire una visione unitaria e di metodo dei problemi;
- si evidenziano essenzialmente gli snodi fondamentali del sapere di ogni singola disciplina, le questioni di base, le chiavi razionali per l'accesso a ogni ulteriore approfondimento e sviluppo degli studi;
- contenuti e metodologie si adattano agli obiettivi propri dell'ordine di studi, degli specifici indirizzi professionali, delle esigenze economico-sociali del territorio.

In questo contesto anche i programmi delle discipline dell'area di indirizzo:

- privilegiano i punti di raccordo con i contenuti e gli obiettivi delle altre discipline del curriculum onde concorrere a costituire una organica cultura professionale;
- sono svolti con la metodologia che più si adegua alle finalità generali di creazione nel discente di una professionalità polivalente, base per l'innesto di ogni ulteriore specializzazione;
- sono supportati con una attività pratica che costituisca una esperienza che consenta di seguire i processi produttivi tipici nel settore di riferimento.

5.14.4. Istruzione post-secondaria non superiore

Corsi di formazione professionale

Questi corsi consistono in un insieme organico di attività pratico-teoriche e possono prevedere fasi o periodi di tirocinio pratico.

Essi possono essere costituiti da uno o più cicli, di durata variabile. Il ciclo è un periodo di formazione a struttura modulare, rivolto a un gruppo di utenti definito per indirizzo professionale e per livello di conoscenze teorico-pratiche di base. Le indicazioni metodologiche specifiche sono, di regola, contenute nei progetti che istituiscono i corsi.

Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)

Fino all'annualità 2002-2003 il corso poteva essere progettato attraverso moduli e le Unità formative capitalizzabili. L'insegnamento prevedeva un bilanciamento fra attività di aula, laboratori, esercitazioni, con l'inclusione di periodi di formazione-lavoro e vere e proprie attività lavorative. Venivano, inoltre, utilizzate metodologie e tecnologie didattiche interattive.

A partire dall'annualità di programmazione 2002-2003, la progettazione è organizzata unicamente in Unità formative capitalizzabili, riorganizzate nel seguente modo:

- una parte capitalizzabile, descritta con il modello delle unità capitalizzabili, sulla quale viene effettuata la certificazione di competenze e che fa riferimento agli standard minimi stabiliti a livello nazionale. Gli standard minimi riguardano le competenze di base, trasversali e tecnico-professionali;
- una parte formativa, descritta con il modello della unità formativa e collegata alle unità capitalizzabili o ai loro elementi, che definisce gli strumenti, le metodologie didattiche, i contenuti, i tempi e i luoghi per raggiungere le competenze previste dalle Unità formative capitalizzabili.

Le unità formative prevedono competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Per competenze di base si intende l'insieme delle conoscenze (e dello loro capacità d'uso) che costituiscono sia la base minima per l'accesso al lavoro, sia il requisito per l'accesso a qualsiasi percorso di formazione ulteriore. Le competenze tecnico-professionali sono costituite dai saperi e dalle tecniche connesse all'esercizio delle attività operative richieste dai processi di lavoro a cui si riferisce nei diversi ambiti professionali. Le competenze trasversali (comunicative, relazionali, di problem solving, ecc.) entrano in gioco nelle diverse situazioni lavorative e consentono al soggetto di trasformare i saperi in un comportamento lavorativo efficace in un contesto specifico.

5.15. Valutazione degli studenti

5.15.1. Istruzione secondaria inferiore

Il Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 si occupa, all'art. 11, della valutazione della scuola secondaria di primo grado, fissando i seguenti principi:

- è stabilito un limite minimo di frequenza per rendere valido l'anno scolastico. Tale limite è di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato delle attività educative e didattiche obbligatorie e opzionali. Pertanto, un alunno che si avvalga del tempo scuola obbligatorio dovrà frequentare per almeno tre quarti di 891 ore, ossia per non meno di 669 ore l'anno. Un alunno invece che richiede il monte ore facoltativo intero di 198 ore annue, pari ad un totale di orario annuale personalizzato di 1.089 ore, dovrà frequentare per non meno di 816 ore annue, con ovvia esclusione del computo del tempo dedicato alla mensa. Per casi eccezionali, tuttavia, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe;
- la valutazione, periodica ed annuale degli apprendimenti e dei comportamenti degli allievi e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, le istituzioni scolastiche devono predisporre gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti;
- in aggiunta alla valutazione periodica e annuale degli alunni, è prevista la valutazione biennale ai fini del passaggio alla terza classe. I docenti delle diverse discipline, non solo devono accertare il raggiungimento di tutti gli obiettivi formativi del biennio, ma devono anche valutare il comportamento degli alunni. La non ammissione alla classe successiva all'interno del biennio può avvenire solamente in casi motivati;

- il terzo anno della scuola secondaria di primo grado si conclude con un esame di stato, che conferisce il titolo per l'ammissione al secondo ciclo. A tale esame sono anche ammessi i candidati privatisti in possesso dei requisiti richiesti;
- alla classe seconda e terza si può accedere anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, rispettivamente, l'11° e il 12° anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, nonché i candidati che abbiano conseguito il suddetto titolo, rispettivamente, di almeno uno o due anni.

È da ricordare che il Decreto Delegato 59/2004, allegato C, al punto 7 della voce "vincoli e risorse" stabilisce che, all'inizio del biennio, il Servizio Nazionale di Valutazione (cfr. [9.5.1.]) deve procedere alla valutazione esterna, riferita sia agli elementi strutturali del sistema, sia ai livelli di padronanza mostrati dagli studenti nelle conoscenze e nelle abilità indicate negli obiettivi specifici di apprendimento dalla fine della scuola primaria. Come ricordato al punto [4.12.], la Circolare ministeriale n. 85 del 3 dicembre 2004 fornisce alla scuola una serie di indicazioni per la valutazione degli alunni e per la certificazione delle competenze sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria di primo grado.

Le indicazioni per la scuola secondaria di primo grado ricalcano, sostanzialmente, quelli per la scuola primaria, ovviamente con i necessari adattamenti dettati anche dalla gradualità dell'entrata in vigore della riforma, limitata all'anno scolastico 2004-2005 solo alla prima classe.

Gli adattamenti concernono:

- per quanto riguarda il quadro normativo: la graduale soppressione dell'art. 117 del T.U. n. 297/1994 che disciplina la valutazione degli alunni della scuola media e prevede la scheda personale di valutazione e l'attestato col giudizio finale;
- per gli obiettivi e i contenuti della valutazione e la certificazione delle competenze: il riferimento è all'allegato B della circolare;
- per gli strumenti di valutazione: i modelli nazionali di scheda personale dell'alunno e di attestato finale, finora utilizzati, restano in vigore transitoriamente per le classi seconde e terze;
- per quanto riguarda gli scrutini e gli esami: l'eventuale non ammissione agli scrutini finali è adottata a maggioranza (nella scuola primaria occorre l'unanimità) ed è condizionata alla verifica della validità dell'anno scolastico per ciascun alunno sulla base delle assenze effettuate; ma i docenti possono, per singoli casi eccezionali, validare l'anno scolastico anche in deroga al limite di assenze.

5.15.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale

La valutazione degli studenti avviene a scadenza trimestrale (raramente) o quadrimestrale (più frequente), a scelta del Collegio dei docenti, sulla base dei risultati ottenuti dagli studenti in colloqui ed esercitazioni scritte o pratiche eseguite in classe o in laboratorio. La valutazione è espressa in punteggi decimali, positivi da 6 a 10, negativi da 0 a 5.

Naturalmente la valutazione non può corrispondere a un'operazione puramente matematica, ma trae elementi dal lavoro collegiale che gli insegnanti svolgono nei Collegi dei docenti e nei Consigli di classe, per l'impostazione e lo svolgimento della programmazione educativa, che richiede anche una verifica dei risultati educativi via via ottenuti.

5.15.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale

Cfr. par. precedente [5.15.2.].

5.15.4. Istruzione post-secondaria non superiore

Corsi di formazione professionale

I corsi di formazione professionale si concludono con le prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita. Tali prove, a giudizio della commissione esaminatrice, possono essere sia scritte che orali e pratiche. La condizione per ottenere l'attestato finale è la frequenza al corso per un totale di ore pari ai 2/3 del monte ore.

Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)

Il provvedimento 2 marzo 2000 definisce i criteri e modalità relativi alla valutazione finale. Le prove di valutazione dei percorsi IFTS si articolano in:

a) un colloquio individuale che verte sull'approfondimento e l'analisi di:

- un dossier del percorso individuale, predisposto dai docenti del corso, riguardante la documentazione delle diverse fasi del percorso, la valutazione dello stage e la valutazione delle conoscenze culturali e delle competenze professionali acquisite dall'utente;
- un documento individuale, predisposto dall'utente, riguardante la presentazione e riflessione personale del lavoro svolto durante il percorso. A questo fine l'utente correde il dossier anche con i materiali da lui prodotti nel corso stesso e con la documentazione relativa alle conoscenze e competenze acquisite.

Il dossier ed il documento individuale dovranno pervenire alla commissione d'esame in tempo utile e comunque almeno cinque giorni prima della seduta preliminare;

b) una prova di simulazione che deve consentire di verificare, per ciascun utente, l'acquisizione delle conoscenze e competenze che costituiscono il riferimento del percorso dell'IFTS.

La predisposizione dei documenti medesimi è condizione di ammissibilità alle prove di valutazione. Le prove di valutazione finale sono predisposte dalla commissione d'esame, in coerenza con il progetto definito dal comitato tecnico-scientifico.

La valutazione finale è espressa in centesimi dalla commissione d'esame come risultato di sintesi della valutazione dei membri della stessa, sulla base di una ponderazione del 70% da attribuire al colloquio e analisi dei citati documenti e del 30% alla prova di simulazione. Si considerano acquisite le competenze oggetto del percorso dell'IFTS ove l'utente abbia conseguito 60 punti su 100 nelle due prove (almeno 42 nella prima e 18 nella seconda).

Il certificato finale viene rilasciato solo nel caso di superamento delle prove. La valutazione viene riportata sul certificato finale solo se è stato ottenuto massimo dei voti. In tal caso viene espressa l'indicazione: "con lode".

A coloro che non superano le prove finali previste viene rilasciata la "Dichiarazione intermedia" del percorso seguito, secondo il modello già definito dal Comitato nazionale di progettazione FIS, con l'indicazione delle competenze acquisite per facilitare il riconoscimento dei crediti formativi.

Il corso permette l'acquisizione di crediti (intermedi e in uscita) spendibili a livello nazionale e internazionale.

Presso l'Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa (INDIRE) è costituita la banca dati relativa al sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, con la funzione di documentare lo sviluppo delle pratiche e delle conoscenze del Sistema IFTS. I documenti, le comunicazioni e le informazioni che, in accordo e per conto delle Regioni, del Comitato nazionale, dei Gruppi di lavoro e dei Comitati di settore, sono disponibili sul sito www.indire.it/ifts all'interno del quale si trova la Banca Dati IFTS, garantiscono agli utenti un aggiornamento continuo. Le informazioni che affluiscono alla banca dati permettono di incrementare e tenere aggiornati i servizi di documentazione del sistema e mettono in evidenza la programmazione nazionale, le programmazioni regionali e lo stato di avanzamento dei percorsi IFTS. L'accordo del 25 novembre 2004 prevede che le Regioni o le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettano all'Indire i piani regionali di programmazione, a partire dalla fase 2004-2005.

A livello nazionale viene attivato un sistema di monitoraggio e di valutazione dell'IFTS con lo scopo di osservare e valutare gli aspetti peculiari dei percorsi IFTS. In particolare, finalità ultima del monitoraggio e della valutazione è l'analisi dei risultati e dei fattori che ne hanno favorito il raggiungimento, con particolare attenzione al contesto locale. A livello nazionale, le linee guida per il monitoraggio e la valutazione sono proposte dal Comitato nazionale per l'IFTS. Le modalità per l'effettuazione del piano di monitoraggio e valutazione sono determinate, in relazione all'impianto di monitoraggio di ciascuna Regione, in modo da realizzare un'azione integrata tra il livello nazionale e quello regionale.

Sostanzialmente, si individuano due tipi di valutazione per un percorso IFTS: valutazione interna e valutazione esterna.

La valutazione interna riguarda sia l'aspetto didattico, sia la verifica complessiva del progetto. Si suddivide in tre fasi: ex ante, in itinere ed ex post. La valutazione ex ante verifica l'esistenza dei presupposti per lo svolgimento del percorso (figure professionali, fabbisogni formativi, risorse disponibili) tramite l'analisi dei contenuti di partenza e delle risorse impegnate. Durante la fase in itinere viene effettuato il monitoraggio delle attività relative alla gestione dei progetti per individuare problemi emergenti ed eventualmente agire con interventi di sostegno. Nella fase ex post vengono verificati i risultati raggiunti in termini di successo occupazionale, di formazione acquisita e della sua spendibilità in ambito lavorativo o in altri percorsi formativi.

La valutazione esterna ha lo scopo di verificare la congruità delle singole fasi rispetto al progetto complessivo e del percorso con l'impianto progettuale generale. La valutazione esterna permette di svolgere due azioni parallelamente:

- Il monitoraggio dell'andamento delle sperimentazioni in modo da poter individuare per tempo i punti di forza e di debolezza e programmare interventi di sostegno;
- La verifica dei risultati delle sperimentazioni per fare un bilancio ed eventualmente diffondere l'esperienza in altri contesti.

5.16. Passaggio di classe

5.16.1. Istruzione secondaria inferiore

Si rimanda a quanto detto al punto [5.15.1.].

5.16.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale

Per essere promossi alla classe superiore di un corso occorre riportare una valutazione di almeno 6 decimi in ciascuna materia di insegnamento. I voti vengono proposti dai docenti delle singole discipline al Consiglio di classe, formato, per la valutazione, dai soli insegnanti e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, discussi e approvati a maggioranza. A parità di voto, prevale il voto del dirigente scolastico.

Fino all'anno scolastico 1993/94, se lo studente non riportava una valutazione positiva in una o più materie, sosteneva gli esami di riparazione nel mese di settembre, sulla materia e sulle materie in cui non aveva raggiunto la votazione sufficiente (6).

Con l'anno scolastico 1994-95, gli esami di riparazione sono stati aboliti. In verità l'abolizione degli esami di riparazione, avvenuta con un Decreto-Legge, convertito dal Parlamento dopo vivaci e lunghe discussioni, e al di fuori di una contestuale riforma di tutta l'istruzione secondaria di 2° grado, ha creato all'inizio non pochi problemi.

C'era il rischio o di un aumento delle bocciature non essendovi più la prova d'appello di settembre o di promozioni generalizzate. Il Ministero, con le annuali Ordinanze sugli scrutini ha precisato come per il passaggio alla classe successiva, le insufficienze non debbano essere gravi, numerose e tali da determinare una carenza nella preparazione complessiva. In sostanza deve esserci la ragionevole previsione che le insufficienze (debito formativo) possano essere, nell'anno successivo, eliminate col concorso dello studente e della scuola, che ha l'obbligo di organizzare attività di recupero e di sostegno, alle quali lo studente è tenuto a partecipare.

Lo studente può cambiare anche indirizzo di studi, ma deve superare un esame integrativo alla classe corrispondente di altro istituto. La corrispondenza si giudica tenendo conto del numero di anni intercorsi dal conseguimento del diploma di licenza media e quelli che avrebbe impiegato per raggiungere la classe alla quale chiede di essere ammesso. L'esame integrativo verte sulle materie o parte di materie non comprese nel piano di studi.

A proposito del passaggio tra indirizzi, è da ricordare che l'art. 5 del Decreto Ministeriale n. 323 del 9 agosto 1999 prevede interventi didattici integrativi a carico della scuola già nel corso del primo o del secondo anno al fine di agevolare il passaggio degli studenti da un indirizzo all'altro. Tali interventi sono progettati con il concorso dei docenti dell'indirizzo a cui lo studente intende passare e si svolgono, di norma, nel corso di studi frequentato. In particolare è previsto la "co-progettazione" di moduli di raccordo sulle discipline non comprese nell'indirizzo di provenienza al fine di consentire un efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione. Il Consiglio di classe dello studente che chiede il passaggio individua le discipline da seguire e sulle quali sarà espressa una valutazione nello scrutinio finale, le discipline che non sono oggetto di valutazione nello scrutinio finale, i moduli di raccordo per le discipline presenti solo nell'indirizzo di destinazione e che saranno oggetto di valutazione nello scrutinio finale al quale partecipano, ovviamente limitatamente agli allievi interessati, tutti i docenti che hanno svolto i moduli di raccordo. A conclusione viene rilasciata una certificazione attestante l'acquisizione delle conoscenze, delle capacità e delle competenze necessarie al passaggio.

5.16.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale

Cfr. par. precedente [5.16.2.].

5.16.4. Istruzione post-secondaria non superiore

Corsi di formazione professionale

Trattandosi di corsi di formazione professionale, non ci sono criteri restrittivi per la frequenza di ulteriori corsi, né condizioni di passaggio obbligate.

Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)

Nei percorsi IFTS è previsto il riconoscimento dei crediti formativi. Il credito formativo è un valore assegnabile a un segmento di formazione (un modulo didattico, un'unità capitalizzabile) o a un'esperienza individuale (lavorativa, di tirocinio) riconoscibile nell'ambito di un percorso di formazione.

Il riconoscimento dei crediti formativi può avvenire in due fasi del percorso:

- in ingresso, attraverso procedure di accertamento delle competenze acquisite dall'individuo in precedenti esperienze formative e/o lavorative;
- in esito al percorso formativo, favorendo la spendibilità delle competenze acquisite nell'ambito di un percorso ulteriore di istruzione, formazione o lavoro.

5.17. Certificazione

5.17.1. Istruzione secondaria inferiore

Il primo ciclo di istruzione, che ha configurazione autonoma rispetto al secondo ciclo, si conclude con l'esame di stato. Tale esame, ai sensi dell'art. 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53 deve considerare e valutare le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si dovrà svolgere su prove organizzate dalle commissioni di esame e su prove predisposte e gestite dall'INVALSI (cfr. [9.5.1.]), sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno. Considerata la gradualità dell'applicazione della riforma della scuola secondaria di primo grado, l'esame di stato si svolgerà per la prima volta secondo la nuova disciplina nell'anno scolastico 2006-2007, secondo norme che saranno emanate tempestivamente.

Nell'attesa, agli alunni che attualmente frequentano la 2° e la 3° classe della scuola media si applica la vecchia normativa, secondo la quale tutte le prove sono organizzate dalla commissione.

L'esame di licenza media consiste nelle prove scritte di italiano, matematica e lingua straniera e in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie del curriculum. I risultati dell'esame di licenza media vengono trascritti su il diploma di licenza media, il cui modulo viene stampato e distribuito dal Ministero alle singole scuole. Il diploma contiene un giudizio sintetico: ottimo, distinto, buono e sufficiente; alle famiglie può essere consegnato a richiesta il giudizio analitico formulato dalla commissione di esami. L'alunno può anche essere "non licenziato", qualora l'esito dell'esame non sia stato positivo.

Dopo aver superato positivamente l'esame di licenza media, i giovani che intendono proseguire nel sistema scolastico, devono intraprendere corsi di studio di durata quinquennale, quadriennale o triennale della scuola secondaria superiore (cfr. [5.5.2.] e [5.5.3.]). Altrimenti potranno assolvere l'obbligo formativo nel sistema della formazione professionale regionale o nell'apprendistato [5.18.], come meglio specificato al successivo punto [5.18.1.].

5.17.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale

Alla conclusione dei corsi di scuola secondaria superiore, i giovani sostengono un esame di Stato. Con la legge 10 dicembre 1997, n. 425 sono state approvate nuove norme che hanno completamente modificato le modalità di svolgimento degli esami fissati con la precedente legge del 1969. L'esame non si chiama più di "maturità" ma "esame di Stato conclusivo dei corsi di studi di istruzione secondaria superiore", ha come fine l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi e si sostiene in un'unica sessione.

All'esame sono ammessi tutti gli studenti delle scuole statali, paritarie e legalmente riconosciute che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso nonché, ma a determinate condizioni, anche candidati esterni che abbiano compiuto il 19° anno di età. L'esame comprende tre prove scritte e un colloquio. La prima prova è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana e consiste in una trattazione scritta scelta dal candidato tra più proposte di varie tipologie, ivi comprese le tipologie tradizionali, individuate annualmente dal Ministero dell'Istruzione; la seconda ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studi, mentre la terza, a carattere pluridisciplinare, consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli, ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionale o nello sviluppo di progetti ed è strutturata in modo da consentire, se comprese nel piano di studi, anche l'accertamento delle conoscenze delle lingue straniere.

I test della prima e della seconda prova sono scelti dal Ministero dell'Istruzione, mentre quello relativo alla terza prova è predisposto dalla Commissione di esame sulla base di indicazioni del Ministero sulle caratteristiche formali della prova. La legge n. 53/2003 stabilisce, invece, che l'esame si dovrà svolgere su prove organizzate dalla Commissione e su prove predisposte e gestite dall'Invalsi [9.5.1.].

Il colloquio si svolge su argomenti di interesse pluridisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.

A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale in centesimi alla determinazione del quale concorrono:

- a) fino a 45 punti le prove scritte (fino a 15 punti per ciascuna delle tre prove);
- b) fino a 35 punti il colloquio;
- c) fino a 20 punti l'andamento generale degli studi quale risulta dagli scrutini finali di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore (cosiddetto credito scolastico).

Questi punti sono assegnati dai Consigli di classe, mentre quelli relativi alle prove scritte e al colloquio dalla Commissione esaminatrice. L'esame si intende superato se il candidato ha conseguito il punteggio minimo complessivo di 60/100, con non meno di 10 e 22 punti, rispettivamente in ciascuna delle tre prove scritte e del colloquio.

La Commissione d'esame, secondo la modifica apportata al testo originario dall'art.22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è composta nelle scuole del servizio nazionale di istruzione (cioè nelle scuole statali e paritarie) dagli insegnanti delle materie di esame della classe del candidato, mentre nelle scuole legalmente riconosciute è costituita da commissari interni in numero pari a quello dei componenti esterni. Il Presidente, in entrambi i tipi di scuola, è nominato dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale, per ogni istituto sede di esame, tra il personale dirigente e docente di scuole secondarie superiori non appartenente all'istituto sede di esame.

Il regolamento del nuovo esame di stato (DPR 23 luglio 1998, n. 323) prevede il riconoscimento di crediti formativi, consistenti in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato. Le esperienze che danno luogo all'acquisizione di crediti formativi sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale come quelli relativi alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. Il Ministero individua le tipologie di esperienze che danno luogo al credito formativo con proprio decreto. I crediti formativi non sono considerati nel calcolo del voto finale.

Dopo il superamento dell'esame vengono rilasciati un diploma e un certificato. Il certificato attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, le materie di insegnamento e la relativa durata oraria complessiva, la votazione riportata nelle prove scritte e nel colloquio, il credito scolastico e i crediti formativi documentati. Diploma e certificato sono redatti in quattro lingue comunitarie al fine di renderne possibile la lettura nei paesi dell'Unione Europea.

Al termine della scuola secondaria superiore, gli alunni che non intendono o non riescono a inserirsi nel mondo del lavoro possono iscriversi:

- all'istruzione superiore universitaria [6.5.2.]
- all'istruzione superiore non universitaria [6.5.1.]
- ai corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore - IFTS [5.4.4.], iscrizione peraltro consentita anche a chi ha l'ammissione al quinto anno;
- ai corsi di formazione professionale di secondo livello [5.5.4.]

La legge, infine, ha istituito presso l'Istituto Nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (cfr. [9.5.1.]), un Osservatorio nazionale con il compito di monitorare, verificare e valutare la nuova disciplina degli esami di Stato e di costituire un supporto permanente per le commissioni di esame per quanto riguarda la predisposizione della terza prova scritta.

5.17.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale

Cfr. par. precedente [5.17.2.].

5.17.4. Istruzione post-secondaria non superiore

Corsi di formazione professionale

Agli allievi che sono ritenuti idonei viene rilasciato un attestato, valido ai fini dell'avviamento al lavoro e all'inquadramento aziendale.

I corsi sono strutturati in modo da avere un certo numero di ore da svolgere nel tirocinio pratico. Spesso tale pratica favorisce l'inserimento dei giovani nei medesimi luoghi di lavoro nei quali hanno svolto la loro attività pratica.

Data la variegata tipologia dei corsi, non esistono procedure standardizzate riguardo al rapporto formazione-lavoro.

Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)

L'art. 5 del regolamento, oltre agli standard minimi (cfr.[5.4.4.]), stabilisce il risultato minimo conseguibile in esito al percorso formativo dell'IFTS e i criteri per l'eventuale equipollenza dei percorsi e dei titoli. Al termine dei corsi è rilasciato un Certificato di specializzazione tecnica superiore che attesta le competenze acquisite. Tale certificato è valido sul territorio nazionale per le 46 figure professionali definite a livello nazionale. Ai fini del rilascio della certificazione i percorsi dell'IFTS si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d'esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro. La certificazione finale è redatta in modo da facilitare il riconoscimento e l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli, con particolare riferimento alle qualifiche professionali di corrispondente livello rilasciate dalle Regioni a norma della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e dalle medesime attestare secondo il modello indicato dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 26 marzo 1996. Dal punto di vista tecnico, il certificato attesta le competenze acquisite, suddivise in competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Presenta inoltre le seguenti informazioni: la figura professionale a carattere nazionale; il profilo professionale regionale, declinazione della figura professionale; le caratteristiche delle unità formative di cui è composto il percorso; le caratteristiche dello stage svolto; le modalità di valutazione finale; i crediti formativi ottenuti.

In caso di fruizione personalizzata o di uscita anticipata dal percorso, è possibile rilasciare ai soggetti richiedenti la cosiddetta "Dichiarazione di percorso", previa verifica interna del comitato di progetto, con l'indicazione delle competenze acquisite in relazione ai segmenti formativi effettivamente frequentati (unità formative), con l'obiettivo di facilitare il passaggio e il riconoscimento delle competenze stesse in ulteriori percorsi.

È previsto il riconoscimento dei crediti formativi certificati in esito ai percorsi dell'IFTS come crediti formativi universitari nell'ambito della laurea triennale, da parte delle università, che partecipano alla progettazione e realizzazione dei singoli percorsi.

5.18. Orientamento didattico, rapporto formazione/impiego

Il Ministero continua a dedicare all'orientamento scolastico la massima attenzione, anche attraverso l'emanazione di direttive, rivolte agli organi periferici e alle scuole, per richiamare la necessità di inserire nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) il potenziamento delle azioni di orientamento sia in vista del proseguimento degli studi che in vista dell'inserimento nel mondo del lavoro. Questo interesse è stato recentemente ribadito con la costituzione del Comitato Nazionale per l'orientamento, presieduto dal Ministro dell'Istruzione o da un suo delegato con compiti di studio, analisi, progettazione e consulenza tecnico-scientifica. Il Decreto istitutivo del 9 settembre 2004, ha chiamato a far parte di tale Comitato, tra gli altri, rappresentanti di Ministeri dell'Istruzione e del Lavoro e delle Politiche sociali, della Confindustria, della Camera di Commercio, dell'Associazione dei Comuni e delle Province, delle Regioni, degli Editori, dell'Università, nonché dell'INVALSI e dell'Indire. Al Comitato, nel rispetto delle specifiche competenze, spetta di promuovere il confronto tra i soggetti della scuola, degli enti locali, dell'extrascuola e della Università per la definizione di linee di indirizzo, per l'individuazione di una metodologia di lavoro condivisa e per la realizzazione di iniziative operative, anche sperimentali, e di progetti pilota.

In linea di continuità con la legge 53/2003 di riforma del sistema educativo e formativo, che sottolinea la centralità degli studenti e individua proprio nell'orientamento la strategia prioritaria attraverso a quale offrire occasioni di crescita, il Ministero ha dato avvio per l'a.s. 2004-2005 al Piano Nazionale per l'Orientamento, secondo linee di sviluppo definite dal suddetto Comitato anche per la formazione del personale preposto all'orientamento a livello regionale. E in questo contesto, con la circolare del 19 ottobre 2004 il Ministero ha incoraggiato la diffusione nelle scuole delle informazioni sulla Giornata Nazionale "Orientagiovani", organizzata dalla Confindustria.

5.18.1. Istruzione secondaria inferiore

L'orientamento rientra nei compiti fondamentali della scuola secondaria di primo grado. Dice la legge 53/2003 che tale scuola si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso

disciplinare ed assicura l'orientamento e il raccordo con il secondo ciclo. Ribadisce l'art. 9 del Decreto Legislativo 59/2004 che la scuola secondaria di primo grado deve aiutare ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione e, nelle Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati, allegato C, si mette in rilievo che il carattere orientativo della scuola è intrinseco allo studio delle discipline e alle attività inter e transdisciplinari e come lo studio e le attività possano essere amplificate nella loro efficacia con un impiego accorto dei percorsi formativi facoltativi offerti ai preadolescenti. A tal fine, di particolare importanza è la funzione del docente tutor che, in costante rapporto con la famiglia e il territorio, svolge funzioni di orientamento nella scelta delle attività opzionali e provvede alla compilazione del portfolio, funzione questa che assume un valore aggiunto nell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado (cfr. [5.13.1.]).

La legge 53/2003 assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni o, comunque fino al conseguimento di una qualifica entro il 18° anno di età e stabilisce che l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale (cfr. [2.5.]). Viene così ridefinito e ampliato l'obbligo scolastico di cui all'art. 34 della Costituzione nonché l'obbligo formativo introdotto dall'art. 68 della legge 17 maggio 1999 n. 144. L'applicazione graduale del diritto-dovere all'istituzione e nella formazione è rimessa ai decreti legislativi di attuazione della legge 53/2003, tra i quali rientra quello di cui all'art. 4, che prevede, per gli studenti che hanno compiuto il 15° anno di età, la possibilità di frequentazione i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro. Nell'attesa, vige la normativa indicata dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257 di attuazione del citato art. 68 che indica gli adempimenti delle istituzioni scolastiche, le modalità di assolvimento dell'obbligo nell'apprendistato, i tempi di attuazione, i passaggi tra i sistemi (formazione professionale, apprendistato, corsi di istruzione secondaria), i processi integrati.

Pertanto, ai giovani che hanno assolto l'obbligo scolastico si profilano tre percorsi possibili:

- a. proseguire nel sistema di istruzione scolastica, frequentando una delle scuole secondarie superiori di cui al punto [5.5.2.] e [5.5.3.];
- b. frequentare, se hanno superato il 15° anno di età, un corso di formazione professionale di competenza regionale per acquisire competenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro. Questi corsi sono completamente gratuiti e hanno una durata variabile da uno a due anni o addirittura tre anni. Infatti le intese sottoscritte tra Ministeri dell'Istruzione e del Lavoro, Regioni, Autonomie Locali (cfr. [7.3.]) prevedono percorsi formativi della durata triennale, differenziati nei diversi contesti territoriali e spendibili su tutto il territorio regionale in quanto rispondenti a standard minimi formativi. Conseguita la qualifica, possono accedere, previa verifica del possesso di alcune competenze di base, ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore IFTS (cfr. [15.7.5.]);
- c. iniziare, se hanno superato il 15° anno di età, il percorso di apprendistato sino al compimento del 18° anno di età o almeno fino al conseguimento di una qualifica professionale. Il Decreto Legislativo 276/2003 di riforma del mercato del lavoro ha disciplinato ex novo l'apprendistato, prevedendo tre diverse ipotesi:
 - l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione ai sensi della legge 53/2003, finalizzato all'acquisizione di un titolo di studio e all'assolvimento dell'obbligo formativo attraverso lo strumento dell'alternanza scuola-lavoro;
 - l'apprendistato professionalizzante, finalizzato non al conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica professionale, ma all'accrescimento delle capacità tecniche dell'individuo al fine di farlo diventare un lavoratore qualificato;
 - l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, finalizzato alla acquisizione di un titolo di studio secondario, laurea o specializzazione tecnica superiore (IFTS).

Con Decreto del Ministero dell'Istruzione del 3 dicembre 2004, al fine di favorire il raccordo tra i sistemi formativi, attraverso il riconoscimento dei crediti e la valorizzazione delle esperienze comunque acquisite dagli allievi sono stati approvati, ai sensi del DPR 12 luglio 2000 n. 257 e sentita la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti Locali nella riunione del 28 ottobre 2004, due modelli di certificazione, con validità nazionale, dei crediti, ai fini dei passaggi al sistema della formazione professionale e dell'apprendistato alle classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, con esclusione delle classi 4° e 5° degli istituti professionali e degli istituti d'arte (modello A) e per l'ammissione all'esame di qualifica presso gli istituti professionali o all'esame di licenza di maestro d'arte presso gli istituti d'arte.

5.18.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale

Varie sono le attività di orientamento, prevalentemente a carattere informativo, che vengono realizzate negli ultimi due anni di scuola secondaria superiore.

Le iniziative sono molteplici in relazione all'indirizzo del corso nel quale vengono programmate e della realtà socioeconomica e culturale del territorio in cui opera l'istituto scolastico, dei fondi e delle attrezzature di cui può disporre, provenienti non solo dal Ministero dell'Istruzione ma anche da aziende, associazioni di industriali, artigiani, professionisti, banche locali, ecc.

Poiché a partire dall'anno scolastico 98-99 è stata introdotta la preiscrizione all'istruzione universitaria, gli Istituti scolastici devono realizzare attività funzionali alla verifica della scelta della facoltà, effettuata dagli studenti, come, ad esempio, visite guidate all'università, o approfondimenti di temi disciplinari che portino a tale verifica.

Le attività di orientamento sono svolte secondo le più diverse modalità che variano da scuola a scuola e di anno in anno, in quanto manca una figura istituzionalmente preposta a tale compito.

È da sottolineare che negli istituti di istruzione professionale, particolari momenti orientativi sono inseriti nel "curriculum" e nei contenuti dei programmi, in particolare nella cosiddetta area di approfondimento (cfr. [5.13.2.]), ma con l'entrata in vigore dal 1° settembre 2000 dell'autonomia questa possibilità è, ovviamente, estesa a tutti gli indirizzi scolastici.

5.18.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale

Cfr. [5.18.2.].

5.18.4. Istruzione post-secondaria non superiore

Corsi di formazione professionale

L'attività di orientamento viene svolta sia a livello di scuola secondaria di primo grado che di secondo grado, nonché a carattere prevalentemente informativo e di consulenza, da enti pubblici e anche privati.

Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)

Le attività di supporto previste per coloro che seguono un percorso IFTS possono essere svariate: informazione (attraverso pubblicizzazione, appositi sportelli informativi, ecc), servizi di orientamento ai percorsi, azioni per la flessibilizzazione dell'orario di lavoro, azioni rivolte alla selezione e all'accreditamento delle competenze in ingresso, iniziative in favore di destinatari con particolari esigenze, consulenza individuale, attività per l'inserimento lavorativo e per il sostegno alla creazione d'impresa (ad esempio tramite l'organizzazione di incontri con le aziende presenti sul territorio, il collegamento a banche dati.

5.19. Settore privato

Per il settore privato in generale cfr. par [3.14.].

Le scuole secondarie non statali si distinguono in:

- a) scuole paritarie. Sono quelle che, trovandosi nelle condizioni previste dalla Legge 10 marzo 2000, n. 62, hanno chiesto e ottenuto la parità e sono, quindi, entrate a far parte del sistema nazionale di istruzione. Alle scuole paritarie si applica lo stesso trattamento giuridico delle scuole statali e pertanto possono essere sede di esami di idoneità (con il limite di accettare candidati privatisti in numero compatibile con la capienza dei locali); non sussiste più, per i candidati esterni che hanno sostenuto gli esami di idoneità, l'obbligo di frequentare per un anno la scuola presso cui hanno sostenuto l'esame; è stata abolita la figura del Commissario governativo preposto agli scrutini ed esami; possono essere costituite commissioni per gli esami conclusivi degli studi secondari superiori solo con sezioni di scuole paritarie, ecc. La grande maggioranza delle scuole legalmente riconosciute di cui al successivo punto 3 ha ottenuto la parità;
- b) Scuole meramente private. Sono quelle che non hanno chiesto o non hanno ottenuto la parità né il riconoscimento legale di cui al punto successivo. Ove adottino curricula e contenuti di insegnamento analoghi a quelli statali possono anche assumere la denominazione (es. liceo classico, istituto tecnico, ecc.), ma il titolo di studio eventualmente rilasciato non ha valore legale;
- c) In via transitoria, scuole legalmente riconosciute e pareggiate. Sono quelle che non hanno chiesto o non hanno ottenuto la trasformazione del riconoscimento legale o del pareggiamento nella parità. Esse continuano a essere disciplinate dal T.U. delle leggi sulla pubblica istruzione del 16 aprile 1994,

n. 297, in attesa della verifica prevista dalla Legge 10 marzo 2000, n. 62. Le condizioni per ottenere il riconoscimento legale erano le seguenti:

- un anno di funzionamento di fatto;
- rispetto delle norme di igiene ed edilizie; arredamento, materiale scientifico e didattico, laboratori, palestre, ecc., sufficienti e adatti al tipo di scuola;
- insegnamento ed esercitazioni come per le scuole statali;
- alunni provvisti dei titoli di studio prescritti per le classi frequentate;
- personale insegnante in possesso del prescritto titolo di abilitazione. La possibilità di ricorrere a personale soltanto laureato o a docenti di scuole statali (per non più di 6 ore settimanali) è subordinato alla mancanza di docenti abilitati e al nulla osta del dirigente della scuola statale.

Le condizioni per ottenere il pareggiamento, in aggiunta a quelle prima indicate erano le seguenti:

- il gestore poteva essere solo un ente pubblico o un ente ecclesiastico tra quelli indicati dal Concordato con Santa Sede del 1929 modificato nel 1985;
- numero e criteri di formazione delle cattedre uguali a quelli delle corrispondenti scuole statali;
- personale insegnante nominato in seguito a un concorso pubblico appositamente indetto oppure tra coloro che hanno vinto un concorso per le scuole statali di analogo livello;
- il personale di ruolo retribuito con uno stipendio iniziale non inferiore a quello degli insegnanti delle scuole statali.

Sia le scuole legalmente riconosciute che quelle pareggiate rilasciano titoli di studio aventi lo stesso valore di quelli rilasciati dalle scuole statali o paritarie.

5.20. Varianti organizzative, strutture alternative

La scuola secondaria non ha strutture alternative, né vengono praticate forme di insegnamento a distanza. Possono forse considerarsi una variante organizzativa i licei militari della "Nunziatella" a Napoli e "Morosini" a Venezia.

Dal 1967 funziona la Scuola Europea di Varese, istituita in applicazione del protocollo di Lussemburgo del 13.4.1962. A questa scuola, comprensiva del livello primario e del primo e secondo grado di quello secondario, possono iscriversi i figli degli appartenenti al personale della Unione Europea, ma possono esservi ammessi anche giovani di altre nazionalità.

Il corso di studi è articolato in 5 anni di livello primario, 3 anni di orientamento (corrispondenti alla scuola media), 4 anni di specializzazione per 5 indirizzi: latino-greco, latino-lingue moderne, latino-matematica-scienze, lingue moderne-matematica-scienze, scienze economiche e sociali.

Alla fine del corso viene rilasciato il diploma di licenza liceale europea che è valido nei Paesi della Comunità. In Italia equivale a un diploma di superamento dell'esame di Stato di liceo classico o liceo scientifico. Dall'anno 1993-94 viene sperimentata in alcuni convitti nazionali ed educandati femminili dello stato un progetto di liceo classico europeo che ha il fine di favorire la formazione di una coscienza europea, in funzione di un rafforzamento sempre maggiore dell'Unione Europea.

5.21. Dati statistici

Tabella 1 - Unità scolastiche, classi, alunni e docenti della scuola secondaria di primo grado statale

Anno scolastico	Unità scolastiche	Classi	Alunni	Alunni del 1° anno	Docenti a tempo determinato e indeterminato
2003-2004	7.025	80.875	1.708.599	576.202	175.111

Tabella 2 - Unità scolastiche, classi, alunni e docenti della scuola secondaria di primo grado non statale

Anno scolastico	Unità scolastiche	Classi	Alunni	Alunni del 1° anno	Docenti
2003-2004	(1)	4.564	94.357	(1)	(1)

Tabella 3 - Rapporto alunni-docente e alunni-classe della scuola secondaria di primo grado statale

Anno scolastico	Alunni per docente	Alunni per classe
2003-2004	9,8	21,1

Tabella 4 - Tasso di scolarità nella scuola secondaria di primo grado statale e non statale

Anno scolastico	Tasso di scolarità
2003-2004	105,5

Il dato è superiore a 100 a causa di ritardi, anticipi e ripetenze.

Tabella 5 - Tasso di passaggio alla scuola superiore

Anno scolastico	Tasso di passaggio
2003-2004	94

Tabella 6 - Unità scolastiche, classi, alunni e docenti nella scuola secondaria di secondo grado statale

Anno scolastico	Unità scolastiche	Classi	Alunni	Alunni del 1° anno	Docenti (di ruolo e non)
2003-2004	4.934	113.700	2.465.416	614.210	230.437

Tabella 7 - Unità scolastiche, classi, alunni e docenti nella scuola secondaria di secondo grado non statale

Anno scolastico	Unità scolastiche	Classi	Alunni	Docenti
2003-2004	(1)	(1)	222.527	(1)

Tabella 8 - Rapporto alunni-docente e alunni classe nella scuola secondaria di secondo grado statale

Anno scolastico	Alunni per docenti	Alunni per classe
2003-2004	10.7	21.7

Tabella 9 - Tasso di scolarità nella scuola secondaria di secondo grado statale e non statale

Anno scolastico	Tasso di scolarità
2003-2004	94.0

Tabella 10 - Percentuale dei licenziati nell'a.s 2003-2004

Scuola secondaria superiore	98,6%
-----------------------------	-------

Tabella 11 - Distribuzione percentuale degli iscritti nelle scuole secondarie superiori per tipo di scuola - a.s. 2003-2004

Tipo di scuola	Alunni frequentanti
Licei classici	9.6
Licei scientifici	20.7
Istituti ed ex istituti magistrali	7.7
Istituti professionali	21.4
Istituti tecnici	36.7
Istituti d'arte e licei artistici	3.9

Tabella 12 - Tasso di passaggio all'Università 2003-2004

Anno scolastico	Tasso di passaggio
2003-2004	75,9

(1) Mancano i dati

Fonti: CENSIS: 38° rapporto sulla situazione sociale del paese 2004, pg 141 e 153-157.

Il Servizio Statistico del Ministero dell'Istruzione ha reso noti (cfr. Informascuola, n. 24 del 16-31 dicembre 2004) i dati risultanti di una indagine a campione sulla dispersione scolastica. Si riferisce agli alunni della scuola secondaria di primo e di secondo grado (escluso il quinto anno) non valutati agli scrutini finali per avere effettuato un numero di assenze troppo elevato.

Anno scolastico	Secondaria primo grado per 100 iscritti	Secondaria secondo grado per 100 iscritti
1999-2000	0,6	1,8
2000-2001	0,5	1,8
2001-2002	0,5	1,7
2002-2003	0,5	1,8
2003-2004	0,4	2,1

6. ISTRUZIONE SUPERIORE

Il sistema di istruzione superiore si articola in istruzione superiore non universitaria e universitaria, più un terzo ciclo, corrispondente al dottorato di ricerca.

L'istruzione superiore non universitaria, così definita in quanto non riconducibile a tale ordinamento, ma a esso assimilabile, viene impartita in varie tipologie di istituti superiori, ciascuno dei quali ha proprie specificità di struttura, ordinamento e organizzazione.

L'istruzione universitaria attualmente è organizzata in un I ciclo corrispondente al diploma di laurea (L) della durata di 3 anni, un II ciclo corrispondente al diploma di laurea specialistica della durata di ulteriori 2 anni e un III ciclo corrispondente al dottorato di ricerca, per essere ammessi al quale occorre il possesso della laurea specialistica ovvero un titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo con delibera dell'Università interessata, nel rispetto degli accordi internazionali.

Le università possono inoltre istituire, disciplinandoli nei loro ordinamenti:

- corsi di Master, successivi al conseguimento della laurea (L) o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di master universitario di primo e di secondo livello. Per il conseguimento del master universitario occorre maturare, in aggiunta a quelli acquisiti per la laurea (L) o per la laurea specialistica, almeno 60 crediti.
- corsi di specializzazione, cui si accede dopo la laurea (L) e corsi di specializzazione cui si accede dopo la laurea specialistica. Questi corsi di concludono con il rilascio del diploma di specializzazione.
- corsi di perfezionamento di durata non superiore a un anno, anche a seguito di convenzioni, oltre che con lo Stato, con gli Enti locali ed Enti pubblici e privati per rispondere a esigenze culturali di approfondimento, aggiornamento o riqualificazione professionali e di educazione permanente.

A questi corsi possono iscriversi coloro che sono in possesso di titoli di studio di livello universitario, ai sensi dell'art.1 del DPR 162/1982 che li ha istituiti, agli iscritti che a giudizio del Consiglio di corso hanno svolto le attività e adempiuto agli obblighi scolastici, è rilasciato dal Direttore del corso un attestato di frequenza, non valutabile nell'esercizio degli uffici e delle professioni o nell'ambito della ricerca scientifica.

6.1. Quadro storico

I vari tipi di istruzione superiore universitaria e non universitaria hanno una dinamica storica e un quadro legislativo molto differenziati.

Per quanto riguarda l'istruzione superiore non universitaria, ogni tipo di istituzione ha una propria "storia", che risale per lo più al primo ventennio del 900. Ad esempio, già nel 1912 si parlava di istruzione superiore per le arti visive, impartita negli "istituti di belle arti" e negli "stabilimenti teorico-pratici di belle arti".

A lungo, però, questo settore dell'istruzione (Accademie, Conservatori, ecc.) ha vissuto in una sorta di limbo, sospeso tra l'istruzione secondaria e quella universitaria. In parallelo al riassetto dell'istruzione universitaria è stato riordinato anche questo segmento con la legge 21 dicembre 1999, n. 508, che ha creato l'Alta Formazione Artistica e Musicale – AFAM [6.3.]. Nell'istruzione superiore non universitaria sono da comprendere anche gli istituti elencati nel [6.5.1.]. Da quanto precede si può constatare che molte sono le opzioni formative offerte agli studenti che intendono scegliere corsi di studi post-secondari ma non iscriversi all'università.

È interessante notare come l'esigenza di uno spazio europeo comune che avvicini progressivamente le politiche scolastiche dei paesi della Comunità Europea si vada facendo strada, sia pure ancora lentamente, a cominciare dall'istruzione superiore. A Bologna, nel 1999, i Ministri europei dell'istruzione superiore si sono impegnati a creare entro il 2010 uno spazio europeo dell'insegnamento superiore. Le caratteristiche di questo spazio sarebbero le seguenti:

- un sistema di diplomi di agevole leggibilità e comparabilità, basato su tre cicli, il primo di durata minima di tre anni e il secondo sfociante in un dottorato/master;
- un sistema di trasferimento di crediti accademici;
- la promozione della mobilità, della cooperazione europea in materia di garanzia della qualità, di una dimensione europea dell'insegnamento superiore;
- rendere l'insegnamento superiore europeo più attraente per gli studenti e gli universitari del mondo intero.

Il processo graduale che dovrebbe portare entro il 2010 alla creazione di uno spazio europeo dell'istruzione superiore va sotto il nome di "processo di Bologna". In questo processo va inquadrata la legge 148/2002 che

ha ratificato la convenzione firmata a Lisbona l'11 aprile 1997 sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento universitario nei paesi dell'Unione Europea. In particolare, l'art.2, allo scopo di favorire la mobilità e facilitare i programmi di scambi accademici degli studenti, ha attribuito alle Università e agli istituti dell'AFAM [6.5.1.] la competenza per il riconoscimento dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi e del conseguimento di titoli italiani. In questo modo è stata superata la prassi dell'equipollenza, con l'introduzione della procedura di riconoscimento.

Riguardo all'istruzione superiore universitaria, l'origine di alcune fra le più antiche università italiane risale all'epoca comunale, quando varie categorie di cittadini si organizzarono in corporazioni o "universitates", in base all'attività economica o professionale esplicata: le prime istituzioni universitarie sorsero appunto come corporazioni di studiosi, "universitates doctorum" e tale fu ad esempio l'Università di Bologna. Altre università furono istituite da papi o imperatori nelle singole città.

Le università, anche se sorte spontaneamente come libere, subirono progressivamente l'ingerenza dello Stato e quasi tutte finirono per diventare istituti di Stato. Ciò accadde con la Legge Casati (1859) che incorporò le università nell'organizzazione diretta dello Stato; esse divennero così istituti dell'amministrazione statale.

La "statalizzazione" delle Università sancita dalla Legge Casati rimase in vigore sostanzialmente fino alla riforma Gentile (1923), la quale, essendo stata concepita con l'obiettivo di ridisegnare l'intero sistema scolastico, interessò anche l'Università. La normativa del 1923 concesse alle Università una certa autonomia per quanto riguardava la gestione amministrativa, lo svolgimento della didattica e la ricerca, sicché a esse venne riconosciuto la personalità giuridica.

La riforma Gentile attribuì agli studi universitari carattere prevalentemente scientifico e li disciplinò, pur facendo salva l'autonomia universitaria e la libertà di studio degli studenti. Con tale riforma fu anche istituito l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione, essendo stato attribuito alle lauree unicamente carattere accademico.

Secondo la definizione del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore (Regio Decreto n. 1592 del 1933), l'università è la sede in cui viene impartita l'istruzione superiore, che ha lo scopo di "promuovere il progresso della scienza e di fornire la cultura scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni".

Con la Costituzione del 1948 inizia, anche nell'istruzione superiore, un processo di valorizzazione dell'autonomia. Secondo l'art.33, le istituzioni di alta cultura, università e accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Questo processo ha portato, attraverso tappe intermedie, alla massima valorizzazione dell'autonomia universitaria con le leggi citate nel successivo par. [6.3.].

6.2. Dibattiti in corso

I dibattiti in corso concernono principalmente due punti: la struttura dei corsi universitari e lo stato giuridico dei docenti. Per quanto riguarda il primo punto, si sostiene la opportunità di modificare la riforma del 1999 (conosciuta come tre + due), sostituendola con un ordinamento che preveda un primo anno comune, al quale segua una biforcazione dei percorsi, con un corso di studi biennale orientato verso le professioni che si conclude con una laurea breve laurea (L), e un percorso in due tappe biennali che porterà alla laurea di secondo livello laurea specialistica. Per quanto concerne il secondo punto, si vorrebbe modificare il sistema di reclutamento dei docenti con un ritorno al concorso nazionale, prevedere sia per i docenti che per i ricercatori incarichi a tempo nella fase iniziale, aumentare le ore destinate all'impegno didattico.

6.3. Quadro legislativo specifico

La Costituzione della Repubblica Italiana del 1948 afferma il principio che "l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento"; a difesa della libertà accademica, la Costituzione stabilisce inoltre che "le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato" (art. 33).

La normativa che sta alla base dell'istruzione superiore è differenziata a seconda dei tipi di istruzione:

- L'istruzione superiore non universitaria non ha un quadro legislativo unitario di riferimento, se non per quanto riguarda gli istituti che afferiscono all'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) [6.5.1.]. Gli altri istituti [6.5.1.] sono disciplinati da leggi specifiche o dagli statuti previsti dai rispettivi decreti istitutivi.

- L'AFAM è disciplinato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, che ha previsto successivi regolamenti di applicazione. Il primo di tali regolamenti è stato approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 e concerne l'autonomia statutaria e gli organi di governo delle istituzioni artistiche e musicali, mentre non è stato ancora emanato quello relativo alla riorganizzazione didattica. Nell'attesa che ciò avvenga, il Ministero ha autorizzato le Accademie di belle arti, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e l'Accademia nazionale di arte drammatica di attivare corsi sperimentali, i cui titoli finali di studio sono stati riconosciuti dai decreti dell'8 ottobre 2003.
- L'istruzione superiore universitaria ha un quadro legislativo proprio, caratterizzato da un processo inteso ad affermare, in aderenza ai principi dettati dalla Costituzione, la più ampia autonomia. Le tappe più significative di questo processo sono:
 - la legge 9 maggio 1989, n. 168 istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST) che contiene disposizioni per un ampliamento dell'autonomia normativa, organizzativa, didattica e finanziaria delle Università;
 - la legge 19 novembre 1990, n. 341 di riforma degli ordinamenti didattici universitari (che aveva introdotto, tra i titoli universitari il diploma universitario);
 - la legge 2 dicembre 1991, n. 390 che ha disciplinato in maniera organica la delicata materia del diritto agli studi universitari; le norme relative alla programmazione del sistema universitario che prevedono anche il decongestionamento delle sedi più affollate, con l'obiettivo di accrescere la qualità dell'insegnamento e migliorare, di conseguenza, il servizio didattico offerto agli studenti;
 - la legge 3 luglio 1998, n. 210 che decentra il reclutamento dei docenti universitari di ruolo presso i singoli atenei [8.2.5.2.];
 - la legge 15 maggio 1997, n. 127 che attribuisce al Ministero il potere di disciplinare con uno o più decreti, emessi al termine di una complessa procedura, che prevede l'acquisizione di pareri di organi tecnici in rappresentanza del mondo universitario (quali CUN, CRUI e CNSU, [2.6.1.2.]) e di organi di indirizzo politico (quali le competenti Commissioni parlamentari), la nuova organizzazione dei titoli e dei relativi ordinamenti;
 - il Regolamento 3 novembre 1999, n. 509 in materia di autonomia universitaria, emanato in applicazione della legge 127/1997, che detta le disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari, determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dall'Università, attribuisce alle Università, ai fini della realizzazione della piena autonomia didattica e con l'osservanza delle procedure previste dalla legge e dagli statuti degli atenei, il potere di emanare gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio. Con tale Regolamento, che costituisce la carta fondamentale dell'autonomia universitaria si può ritenere completato il processo di piena attuazione dell'art.33 della Costituzione nella parte in cui si riconosce alle Università il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato;
 - il regolamento n. 117 del 23 marzo 2000 di esecuzione della legge 210/1998.
 - il sistema di istruzione universitaria sta quindi mutando profondamente. La riforma è ormai pienamente operativa in tutte le università, ma ancora per qualche anno ci sarà la coesistenza del vecchio modello in via di esaurimento col nuovo modello.
- Il dottorato di ricerca (terzo ciclo dell'istruzione superiore) è disciplinato dall'art.4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 per quanto riguarda i criteri di reclutamento, dal Decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999 per i requisiti necessari per l'istituzione, dal Decreto Ministeriale 23 marzo 2000, n. 117 di esecuzione della legge 210/1998.

Il Regolamento del 3 novembre 1999, n. 509 ha disposto la disattivazione delle scuole di specializzazione (che rilasciavano titoli di terzo livello che legittimavano all'esercizio professionale in determinati ambiti). Continuano ad essere attivate alcune scuole in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea in quanto la formazione specialistica è già assicurata dai corsi di laurea specialistica, dal dottorato di ricerca o dai master universitari di primo e secondo livello.

6.4. Obiettivi generali

6.4.1. Istruzione superiore non universitaria

Dato l'elevato numero di specializzazioni di tali istituzioni, gli obiettivi di ciascuna istituzione sono da ricondursi alla formazione professionale specialistica in ciascun settore.

6.4.2. Istruzione superiore universitaria

Gli obiettivi formativi sono i seguenti:

- Il corso di laurea (L) ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
- Il corso di laurea specialistica ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali;
- Il master ha l'obiettivo di garantire perfezionamento scientifico e alta formazione permanente e ricorrente.

6.4.3. Terzo ciclo

Il dottorato di ricerca ha il fine di fornire le competenze necessarie per esercitare presso Università, enti pubblici e soggetti privati attività di ricerca altamente qualificata.

6.5. Tipi di istituti

6.5.1. Istruzione superiore non universitaria

Gli istituti che afferiscono all'istruzione artistica e musicale sono le Accademie di belle arti, gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, l'Accademia nazionale di arte drammatica "Silvio D'Amico", i Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati, l'Accademia nazionale di danza. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici.

Nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale è oggetto di un'ampia riforma avviata con la legge 21 dicembre 1999, n. 508, le cui caratteristiche principali sono le seguenti:

- i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici;
- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca esercita poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento nei confronti delle istituzioni, nel rispetto dei loro principi di autonomia;
- le istituzioni formative sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attività di produzione. Sono dotate di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi;
- le istituzioni attivano corsi di formazione ai quali si accede con il diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le stesse istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale;
- saranno dichiarate le equipollenze tra i nuovi titoli di studio artistici e musicali e i titoli di studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso;
- è istituito presso il Ministero il Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM) col compito di esprimere pareri sugli schemi di regolamento di attuazione della legge, sui regolamenti didattici degli istituti, sul reclutamento del personale docente e sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico. Nella fase transitoria è previsto un CNAM provvisorio;
- successivi regolamenti, ancora in fase di elaborazione, disciplineranno aspetti tra cui a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti; b) i requisiti di idoneità delle sedi; c) le procedure di reclutamento del personale; d) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare; e) le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore; f) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi; g) la valutazione dell'attività delle istituzioni. Con Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 è stato approvato un primo Regolamento di attuazione che

contiene le norme relative all'autonomia statutaria e agli organi di governo (presidente, direttore, consiglio di amministrazione, consiglio accademico, collegio dei revisori, nucleo di valutazione, collegio dei professori, consulta dei studenti).

Gli istituti che afferiscono all'Alta formazione artistica e musicale sono:

- Accademie di belle arti: la durata dei corsi è di 4 anni e l'ammissione è libera per chi proviene dal liceo artistico e dagli istituti, mentre per gli altri è regolata da un esame di ammissione. In base alla legge di riforma 508/1999, il piano di studi verrà articolato in 3+2 anni. Secondo questa legge, il diploma conseguente ai tre anni di studi è equiparato legalmente alla laurea di primo livello laurea (L), con possibilità di accedere a lauree di secondo livello lauree specialistiche in università e accademie che le prevedono. I due successivi anni di studio costituiranno una laurea di secondo livello, a cui si potrà accedere con lauree di primo livello anche da altre università o accademie. In base all'art. 6 del Decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 20-9-2002, i 4 anni del vecchio ordinamento sono equiparati a una laurea di primo livello. Esistono attualmente 20 Accademie statali e 27 legalmente riconosciute.
- Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA): sono istituti statali per la formazione specifica nel campo del design (disegno e progettazione grafica). Ne esistono 4: a Faenza con indirizzo "disegno della ceramica", a Roma e a Firenze con indirizzo "disegno industriale", a Urbino con indirizzo "progettazione grafica". Per accedervi è necessario essere in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore e superare un esame di ammissione. La durata dei corsi è di quattro anni, la frequenza è obbligatoria e l'articolazione didattica è di tipo universitario. Con la legge 508/99 gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche sono entrati a far parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Nell'ottica della riforma universitaria, è previsto quindi che i regolamenti subiscano dei cambiamenti soprattutto per quanto riguarda i piani di studio;
- Accademia nazionale di arte drammatica "Silvio D'Amico" con sede a Roma, offre corsi di formazione per attori e registi del teatro drammatico a cittadini italiani e stranieri tra i 18 e i 25 anni di età. Il corso di formazione ha durata triennale e per accedervi è necessario essere in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore;
- Conservatori di musica (57) e Istituti Musicali Pareggiati (21): i corsi principali hanno una durata variabile dai 5 ai 10 anni in base allo strumento prescelto. L'accesso è regolato da un esame di idoneità e da vincoli d'età in relazione al percorso scelto;
- Accademia nazionale di danza con sede a Roma. Il corso di avviamento coreutico, della durata di 3 anni, richiede il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore e il corso di perfezionamento, della durata di 3 anni, richiede anche il diploma dell'8° anno del corso normale. Sono previsti anche un corso propedeutico e un corso normale (della durata di 8 anni) rivolti ai bambini con più di 8 anni.

Altri istituti che afferiscono all'istruzione superiore non universitaria:

- Accademia nazionale di Santa Cecilia, con sede a Roma, offre corsi di perfezionamento di studi musicali di durata non superiore ai 3 anni e Corsi liberi, seminari e masterclass svolti in particolari periodi dell'anno accademico. L'ammissione ai corsi è subordinata al superamento di un esame a cui può partecipare chi è in possesso di un diploma di conservatorio o di un titolo estero equipollente;
- Scuola nazionale di Cinema (ex Centro Sperimentale di Cinematografia), con sede a Roma, offre corsi di durata triennale di preparazione specifica in uno dei seguenti settori: Produzione, Recitazione, Regia, Sceneggiatura, Scenografia, Arredamento e Costume, Fotografia, Montaggio, Tecnica del suono. Ogni corso ha la disponibilità di 6 posti, tranne quello di recitazione che ne ha 12 (6 per donne e 6 per uomini);
- Istituto centrale del restauro, con sede a Roma, offre corsi di studio quadriennali che provvedono all'insegnamento del restauro nelle seguenti aree: Dipinti murali, dipinti su tela, dipinti su tavola, su tessuto, su cuoio, su carta e sculture lignee policrome; Metalli, ceramica, vetro, smalti, oreficerie, avorio, osso, ambra e oggetti di scavo; Mosaico, materiali lapidei naturali e artificiali, stucchi; Manufatti fossili. Il numero di posti disponibili viene determinato annualmente nel bando per l'ammissione e la frequenza è obbligatoria;
- Scuola di restauro del Mosaico, gestita dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici di Ravenna con l'Istituto centrale del restauro di Roma, offre corsi quadriennali che provvedono all'insegnamento del restauro nelle seguenti aree: Mosaico parietale, Mosaico pavimentale, Materiali lapidei naturali e artificiali, Intonaci, Stucchi. Il numero dei posti per ogni anno è di nove unità, di cui sei cittadini italiani e tre stranieri e la frequenza è obbligatoria;
- Scuola dell'Opificio delle pietre dure, con sede a Firenze. I corsi hanno durata quadriennale e sono articolati in un triennio di insegnamenti fondamentali e un anno di perfezionamento. Il numero dei

posti messi annualmente a concorso è determinato nel bando in base alle possibilità operative dell'Opificio:

- scuole di archivistica, paleografia e diplomatica: sono istituite presso alcuni Archivi di Stato e ne è stato fissato il numero a 17 in tutta Italia. La durata dei corsi è biennale, il numero dei posti a disposizione dipende dalle sedi e l'ammissione è subordinata al superamento di una prova di lingua latina;
- Scuole Superiori per Mediatori Linguistici [6.17.]: si tratta delle scuole superiori di interpreti e traduttori (SSIT) private i cui corsi triennali godevano di riconoscimento legale ai sensi della Legge n. 697 dell'11.10.1986. Le SSIT che modificano i propri ordinamenti didattici in conformità al regolamento contenuto nel DM (MIUR) n. 38 del 10.01.2002, assumono la nuova denominazione (SSML); esse rilasciano titoli di studio nel settore della mediazione linguistica. Tali titoli si conseguono al completamento di corsi di istruzione superiore di durata triennale, corrispondente a 180 crediti formativi universitari; hanno lo scopo di fornire agli studenti una solida formazione culturale, di base e linguistica, di livello superiore, in almeno due lingue, oltre l'italiano, e nelle relative culture, nonché di sviluppare specifiche competenze linguistico-tecniche orali e scritte adeguate alle professionalità proprie dell'area della mediazione linguistica. Per essere ammessi occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo da parte degli organi della scuola responsabili della didattica. Il regolamento didattico richiede altresì il possesso di un'adeguata preparazione linguistica iniziale, definendo le conoscenze richieste per l'accesso e determinando le necessarie modalità di verifica. Deve essere comunque accertata, tra l'altro, l'ottima conoscenza della lingua madre da parte dei candidati. Gli insegnamenti sono affidati a professori e ricercatori universitari ovvero a esperti in possesso di idonea qualificazione in materia di traduzione e di interpretariato, nonché di documentata esperienza professionale acquisita in attività relativa alle stesse materie. La qualificazione dei docenti deve risultare da specifico curriculum di studio e professionale. Il reclutamento dei docenti va effettuato secondo procedure selettive improntate ai criteri della comparazione e della pubblicità della valutazione. In favore degli iscritti ai corsi si applicano le norme vigenti in ambito universitario in materia di diritto allo studio di competenza delle regioni. I diplomi delle SSML sono equipollenti a tutti gli effetti ai Diplomi di laurea rilasciati dalle università al termine dei corsi di laurea (L) afferenti alla classe n° 3 (Classe delle lauree universitarie in Scienze della mediazione linguistica). Essi consentono l'accesso ai corsi di laurea specialistica delle classi 39/S (Interpretariato di Conferenza) e 104/S (Traduzione letteraria e traduzione tecnico-scientifica);
- Accademie militari: Accademia Aeronautica di Pozzuoli, Accademia della Guardia di Finanza, Accademia militare navale di Livorno, Accademia militare dell'Esercito di Modena: sono destinate a chi vuole intraprendere la carriera militare o svolgere la leva prolungata con funzioni di allievo ufficiale o sottotenente. L'ammissione ai corsi avviene tramite concorso indetto dai ministeri competenti e da esami fisico e psicoattitudinali. Dal 2000 sono aperte anche alle donne. La durata varia dai 2 anni (allievo ufficiale) a 5 (tenente). Offrono tutte la possibilità di seguire un corso di laurea in vari ambiti;
- Istituti Superiori di Scienze Religiose: sono strumento indispensabile per l'insegnamento della religione cattolica, anche da parte dei laici, nelle scuole italiane di diverso ordine e grado. L'accesso è libero e la durata dei corsi varia a seconda del titolo di studio che si vuole conseguire (3 anni per il diploma in Scienze religiose e 4 anni per il Magistero in Scienze religiose);
- Istituto centrale per la patologia del libro "Alfonso Gallo", è un organo del Ministero per i beni e le attività culturali, con sede a Roma, la cui attività consiste essenzialmente nella ricerca finalizzata alla tutela, alla conservazione e al restauro dei materiali librari. Organizza stage di breve durata per professionisti, con l'aggiunta di un corso di formazione specialistica;
- Fondazione per la conservazione e il restauro dei beni librari, con sede a Spoleto, organizza, col contributo del Fondo Sociale Europeo, un corso triennale per il conseguimento della qualifica professionale di "restauratore-conservatore dei beni librari e documentali".

6.5.2. Istruzione superiore universitaria

L'istruzione superiore universitaria si realizza all'interno di 77 istituti di istruzione universitaria, di cui:

- 51 università statali: collocate su tutto il territorio nazionale;
- 3 politecnici statali, con sede a Bari, Milano e Torino;
- 12 libere università;
- 6 istituti universitari, di cui 4 statali (Istituto universitario navale di Napoli; Istituto universitario orientale di Napoli; Istituto universitario di Scienze Motorie di Roma; Istituto universitario di

- architettura di Venezia) e 2 liberi Istituti universitari ("C.Cattaneo" di Castellanza e Istituto universitario "Suor Orsola Benincasa" di Napoli);
- 2 Università per Stranieri, con sedi a Perugia e Siena;
- 3 scuole superiori (la scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola di studi superiori universitari e di perfezionamento "S.Anna" di Pisa, la Scuola internazionale superiore di studi avanzati SISSA di Trieste).

Con l'anno accademico 2001-02 è stata realizzata la riforma didattica dei corsi universitari prevista dal regolamento n. 509 del 1999. La riforma è stata applicata al primo anno dei nuovi corsi universitari. Pertanto nelle università italiane convivono ancora i corsi del precedente ordinamento, che sono a esaurimento, e i corsi del nuovo ordinamento.

Nei capitoli che seguono è descritto analiticamente il nuovo ordinamento, e in modo molto succinto, il vecchio, ormai a esaurimento, limitatamente alle parti ancora in vigore.

Secondo la legge n. 341 del 1990 (precedente ordinamento) l'articolazione dei livelli formativi delle università italiane risultava la seguente:

- Primo livello, cui si accedeva con il diploma di istruzione secondaria superiore ed era costituito dai corsi di diploma universitario e dalle scuole dirette a fini speciali;
- Secondo livello, cui si accedeva con lo stesso diploma e i corsi della durata da 4 a 6 anni portavano al conseguimento del diploma di laurea;
- Terzo livello, cui si accedeva con il diploma di laurea e che portava al conseguimento del diploma di specializzazione e al dottorato di ricerca.

Con il Regolamento n. 509 del 3 novembre 1999 è stata definita la nuova architettura del sistema degli ordinamenti didattici universitari attraverso l'individuazione di criteri generali atti a consentire agli atenei, in regime di completa autonomia, la progettazione dei propri corsi di studio.

Primo obiettivo della riforma è la realizzazione dell'autonomia didattica.

Ciò significa che le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nel loro regolamento didattico di ateneo. L'ordinamento didattico determina in concreto il nome e gli obiettivi formativi del corso di studio, il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula, i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e le modalità della prova finale per il conseguimento del titolo.

A livello ministeriale (Decreto Ministeriale 4 agosto 2000; Decreto Ministeriale 28 novembre 2000; DDMM 2 aprile 2001; Decreto Ministeriale 12 aprile 2001) sono state definite le classi di appartenenza alle quali afferiscono i corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili.

Sempre sul piano nazionale i decreti individuano, per ogni classe di corsi di studio, gli obiettivi formativi qualificanti e quindi le attività formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole in:

- attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base;
- attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
- attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi di quelli caratterizzanti;
- attività formative autonomamente scelte dallo studente;
- attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e alla verifica della conoscenza della lingua straniera;
- altre attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento.

I decreti ministeriali determinano, per ciascuna classe, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano a ogni attività formativa e a ogni ambito disciplinare, rispettando il vincolo che la somma totale dei crediti riservati non possa essere superiore al 66%.

Secondo obiettivo della riforma è la convergenza del sistema italiano di istruzione superiore verso il modello europeo delineato dagli accordi europei della Sorbona e di Bologna.

La riforma prevede una nuova articolazione dei titoli di studio:

- laurea (L) (titolo di I ciclo), si consegue al termine di un corso triennale;

- laurea specialistica (titolo di II ciclo), si consegue al termine di un corso biennale al quale si accede dopo aver conseguito la laurea (L);
- master universitario, si ottiene dopo un corso di durata annuale. Sono previsti corsi a cui si accede dopo la laurea (L) e corsi a cui si accede dopo la laurea specialistica;
- diploma di specializzazione. Sono previsti corsi di specializzazione a cui si accede dopo la laurea (L) e corsi a cui si accede dopo la laurea specialistica;
- dottorato di ricerca (titolo di III ciclo).

Nell'area sanitaria però si ha una eccezione al modello di laurea sopra delineato (laurea (L) e laurea specialistica) in quanto i corsi di medicina e chirurgia, veterinaria e odontoiatria continuano a essere articolati in un unico ciclo (di 6 e 5 anni) poiché la formazione in questi campi è vincolata da norme europee.

Terzo obiettivo della riforma è una profonda revisione della didattica universitaria che verrà ora più concentrata sulle esigenze dello studente. Lo strumento per la revisione del tradizionale impianto didattico dei corsi è il credito. L'introduzione del credito formativo universitario - CFU risponde all'esigenza di contrastare la mancata saldatura tra la durata legale dei corsi e quella effettiva e di contenere l'alto tasso di abbandono degli studi universitari.

Queste ne sono le caratteristiche:

- i crediti formativi universitari rappresentano la quantità di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale. A un credito corrispondono 25 ore di lavoro per studente;
- la quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è convenzionalmente fissata in 60 crediti;
- il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi compete alla struttura didattica che accoglie lo studente;
- i regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi predeterminati;
- le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le competenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.

Nel quadro della sempre crescente mobilità degli studenti universitari, soprattutto nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea, e delle problematiche connesse al riconoscimento dei titoli di studio universitari, si pone l'esigenza di stabilire criteri di corrispondenza tra i crediti formativi universitari (CFU) e l'European Credit Transfer System (ECTS – sistema europeo di trasferimento dei crediti). Nell'ECTS, 60 crediti corrispondono a un anno di studio (in termini di carico di lavoro); 30 crediti corrispondono a un semestre e 20 a un trimestre. Per facilitare la conversione tra i sistemi di crediti nazionali e l'ECTS è stata elaborata un'apposita tabella di conversione.

Il quarto obiettivo della riforma è quello di aumentare il grado di flessibilità del sistema; ciò significa innanzitutto un accentuato snellimento delle procedure per la modifica di larga parte dell'ordinamento universitario; significa, inoltre, per le università, libere da vincoli burocratici, la possibilità di adeguare agilmente l'impostazione dei corsi di studio all'evoluzione della domanda sociale di formazione e alle innovazioni del sistema produttivo; significa, infine, la effettiva generalizzazione di un sistema di autovalutazione interna della qualità dell'attività formativa universitaria, attraverso la previsione, nei regolamenti didattici, di puntuali criteri e metodologie. Il Regolamento del 3 novembre 1999, n. 509 ha anche disciplinato, con apposite norme transitorie la fase di passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, disponendo che le università debbano assicurare la conclusione dei corsi di studio iniziati oppure dare agli studenti la facoltà di optare per i nuovi corsi, riconoscendo in termini di credito gli studi compiuti.

6.5.3. Terzo ciclo

I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca sono disciplinati da ogni singola università che ne definisce il numero, le modalità di accesso, gli obiettivi formativi, la durata e il programma di studi.

L'attivazione dei corsi può avvenire anche mediante convenzioni fra più di una università e con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica.

Ogni università stabilisce, inoltre, i requisiti per il conferimento e l'importo.

Il dottorato di ricerca, anche dopo la riforma, continua a essere disciplinato dalla normativa precedente [6.3.] e ha il fine di fornire le competenze necessarie per esercitare presso Università, enti pubblici e soggetti privati, attività di ricerca altamente qualificata.

6.6. Condizioni di ammissione

Le condizioni di ammissione sono quelle indicate nei successivi paragrafi [6.6.1.], [6.6.2.], [6.6.3.]. Non sono previste deroghe. In questi ultimi anni si stanno sviluppando i corsi a distanza (per via telematica) che consentono anche a chi è impegnato in attività lavorative o risiede in località lontane dalla sede dei corsi di seguire gli studi senza la frequenza. Ma è sempre richiesto il possesso delle condizioni previste per l'ammissione.

6.6.1. Istruzione superiore non universitaria

Alta formazione artistica e musicale

Si accede agli istituti che afferiscono all'Alta Formazione Artistica e Musicale e agli altri istituti che afferiscono all'istruzione superiore non universitaria dopo il superamento dell'esame di Stato di scuola secondaria superiore e tramite esami di ammissione, in quanto il numero di posti disponibili è limitato e definito annualmente. In alcuni casi, il possesso di requisiti di formazione precedente permette di non sostenere gli esami di ammissione.

6.6.2. Istruzione superiore universitaria

La legge del 2 Agosto 1999, n. 264 ha riordinato l'intera materia dell'accesso all'istruzione universitaria, definendo i criteri generali e indicando i corsi di studio per i quali l'accesso è limitato a livello nazionale o su richiesta degli atenei. È pertanto limitato l'accesso ai corsi universitari delle facoltà di medicina e chirurgia, di veterinaria e di architettura, ai corsi di diploma il cui ordinamento didattico prevede l'obbligo del tirocinio, e ai corsi di specializzazione.

Per essere ammessi a un corso di laurea (L), occorre il possesso di un diploma di superamento dell'esame di Stato di istruzione secondaria superiore o di un altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. Mentre finora, eccezione fatta per i corsi universitari a numero programmato, l'iscrizione si poteva anche ottenere col semplice possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, il Regolamento n.509 stabilisce che i regolamenti didattici delle singole Università dovranno richiedere anche il possesso o l'acquisizione di una adeguata preparazione iniziale e a tal fine gli stessi regolamenti dovranno definire le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di verifica. Le verifiche possono avere luogo a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte contestualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. La verifica non positiva non preclude l'iscrizione, ma i regolamenti didattici dovranno indicare specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Inoltre, il decreto del MURST n. 245 del 1997 stabilisce che gli alunni delle classi conclusive delle scuole secondarie superiori devono presentare un modulo di preiscrizione all'università (per l'a.a. 2003-2004 il periodo di presentazione è stato fissato tra il 3 febbraio e il 4 marzo 2003), in modo da consentire agli Atenei di programmare e di migliorare la propria offerta organizzativa e didattica e da permettere agli studenti di conoscere l'offerta formativa dei vari Atenei dopo la riforma universitaria.

Per essere ammessi a un corso di laurea specialistica occorre il possesso della laurea (L) ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea specialistica per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, occorre altresì il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dalle Università. In base al riconoscimento dei crediti ottenuti nel ciclo precedente; il riconoscimento è totale (180 CFU) se il corso specialistico è pienamente coerente al corso triennale: altrimenti, lo studente viene iscritto al corso specialistico con un debito formativo.

Per essere ammessi a un Master universitario di I livello e a un corso di specializzazione di primo livello è necessario essere in possesso della laurea (L), mentre per essere ammessi a un Master universitario di II livello o a un corso di specializzazione di secondo livello è necessaria la laurea specialistica.

6.6.3. Terzo ciclo

Ai corsi di dottorato si accede per concorso da svolgersi secondo le modalità indicate dai regolamenti delle singole università.

In base al regolamento del 3 novembre 1999 n. 509, al concorso sono ammessi coloro che siano in possesso della laurea specialistica ovvero di un titolo estero riconosciuto come indicato al precedente punto [6.6.2.].

6.7. Tasse di iscrizione e/o di frequenza

6.7.1. Istruzione superiore non universitaria

L'iscrizione e la frequenza non è gratuita. Poiché la maggior parte degli istituti, oltre alla personalità giuridica, gode anche dell'autonomia finanziaria, l'ammontare delle tasse e dei contributi è, generalmente, determinato dai rispettivi consigli di amministrazione e varia da istituto a istituto e da un anno all'altro, per cui non è possibile indicarne, anche in maniera approssimativa, l'entità. Non sono previsti, però, in via obbligatoria, contributi a favore di organizzazioni studentesche e servizi medici.

6.7.2. Istruzione superiore universitaria

Analoghe considerazioni vanno fatte per l'istruzione universitaria, però con una duplice avvertenza:

- vi è una tassa minima di iscrizione stabilita per legge che varia, sia pure di poco, di anno in anno. Per l'anno accademico 2002-2003 è stata di 164,15 euro;
- un decreto ministeriale del 1997 ha fissato un tetto massimo al contributo degli studenti alla copertura dei costi e dei servizi. Tale tetto non può superare il 20% del finanziamento statale, ma sono pochissime università (Milano Bicocca, Politecnico di Milano, Bergamo, Bologna, Istituto di Architettura di Venezia) hanno sfruttato questa possibilità. La maggior parte si è mantenuta al di sotto e alcune (Catanzaro, Cagliari, Palermo, Calabria) anche di molto (6-7%).

La retta media di uno studente è di 851 euro all'anno; vi sono differenze, anche notevoli, da università a università: le più care sono quelle "libere". Inoltre le rette sono maggiori nelle facoltà scientifiche rispetto a quelle umanistiche. La tendenza, comunque, è quella di un graduale aumento e, infatti, negli ultimi dieci anni, le rette sono più che raddoppiate.

L'ammissione ai Master universitari e ai corsi di specializzazione avviene dietro pagamento di una tassa, il cui ammontare è stabilito dalla singola università.

Fonte: Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario anno 2000 – mensile CAMPUS

6.7.3. Terzo ciclo

Di solito non è dovuta nessuna tassa per l'ammissione al dottorato di ricerca. Anzi, il vincitore riceve un assegno mensile dall'università. Esiste comunque la possibilità per gli Atenei di bandire dei dottorati che non prevedono la borsa di studio. In questo caso i dottorandi devono pagare una tassa annuale di iscrizione, stabilita dai singoli Atenei.

6.8. Aiuti finanziari agli studenti

6.8.1 Istruzione non universitaria

Si rimanda a quanto descritto al par. [6.8.2.].

6.8.2. Istruzione universitaria

La principale fonte normativa per la disciplina degli aiuti e dei servizi a favore degli studenti è rappresentata dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390. Tale legge stabilisce che:

- o allo Stato spettano l'indirizzo, il coordinamento e la programmazione degli interventi in materia di diritto agli studi universitari. Ogni 3 anni un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indica: i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti; le procedure di selezione ai fini dell'accesso ai servizi degli studenti meritevoli e meno abbienti; gli indirizzi per la graduale riqualificazione delle risorse economiche. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

del 9 aprile 2001 ha indicato, per il triennio decorrente dall'anno accademico 2001-2002, i criteri per l'assegnazione dei servizi non destinati alla generalità degli studenti (borse di studio, prestiti d'onore, servizi abitativi e contributi per la mobilità internazionale); i corsi di studio per i quali sono concessi benefici; le procedure di selezione; i criteri per la determinazione delle condizioni economiche e del merito e per l'esonero totale o parziale dalla tassa di iscrizione e dai contributi; gli interventi a favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea, degli studenti in situazione di handicap e di quelli iscritti alle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale.

- alle Regioni compete l'attivazione degli interventi ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e del conseguente Decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. Gli interventi consistono nell'erogazione di servizi collettivi (mense, trasporto, alloggi, ecc.), assegnazione di borse di studio, assistenza sanitaria, prestiti d'onore, ecc. Tali interventi vengono attuati da un apposito organismo di gestione, dotato di autonomia gestionale e amministrativa, costituito presso le singole Università. Una legge del 1995, la n. 549, ha istituito la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, finalizzata al conferimento di borse di studio e prestiti d'onore;
- alle Università spetta la funzione di organizzare i propri servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato, in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario. Debbono, quindi, provvedere a gestire le biblioteche, i laboratori, i corsi di lingue, i corsi a distanza, i corsi per studenti lavoratori, il lavoro studentesco part-time, l'orientamento universitario, ecc. Le Università possono concedere l'esonero totale o parziale dal pagamento dei contributi in rapporto al reddito e al merito degli studenti. Inoltre conferiscono borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, dei corsi di specializzazione e per i dottorati di ricerca (queste ultime finanziate anche attraverso convenzioni su soggetti estranei all'Università).

Al fine di garantire la concessione della borsa di studio a tutti gli studenti idonei, è stato istituito a partire dal 1997 un "fondo integrativo" nazionale, che grava sui capitoli del bilancio del Ministero, da ripartire tra le Regioni.

Secondo la legge n. 390 del 1991 gli studenti di nazionalità straniera fruiscono delle provvidenze e dei servizi previsti per i cittadini italiani; sono equiparati ai cittadini italiani gli studenti apolidi o rifugiati politici. Tale normativa è riconfermata dalla legge del 1998, n. 40.

6.8.3. Terzo ciclo

Non sono previsti veri e propri aiuti finanziari. Le condizioni economiche degli studenti sono tenute in considerazione al momento dell'assegnazione del dottorato ed eventualmente della relativa borsa di studio.

6.9. Organizzazione dell'anno accademico

Per effetto dell'autonomia riconosciuta alle Università sono i regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti didattici dei corsi di studio a disciplinare l'organizzazione delle attività didattiche. In particolare tali regolamenti che, peraltro, devono essere sottoposti in via preventiva all'approvazione ministeriale ai sensi dell'art. 11 della legge 341/1990, concernono le procedure per lo svolgimento degli esami, le modalità di valutazione del profitto degli studenti, gli obiettivi, i tempi e i modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative, le disposizioni sugli obblighi di frequenza, ecc. In via generale, l'anno accademico comincia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo, ma sono le singole facoltà a definire l'articolazione dell'anno accademico.

6.10. Indirizzi di studio, specializzazioni

6.10.1. Istruzione superiore non universitaria

Gli istituti di istruzione superiore non universitaria offrono una specializzazione professionale in campi molto diversi fra loro, che spaziano dal restauro alla cinematografia, all'archivistica, alla formazione di interpreti e traduttori e alla formazione degli ufficiali delle forze armate e delle forze di pubblica sicurezza.

Gli istituti a ordinamento speciale offrono una specializzazione professionale altamente qualificata: nel campo dell'arte, con le specializzazioni in pittura, scultura, decorazione e scenografia; nel campo dell'arte

drammatica, con i corsi per attori e registi presenti nell'Accademia nazionale di arte drammatica; nel campo della danza, con le specializzazioni di solista, coreografo e insegnante; e, nel campo della musica presso i Conservatori di musica, ora istituti superiori di studi musicali e coreutici.

6.10.2. Istruzione superiore universitaria

Le università rilasciano i seguenti titoli:

- per il I ciclo: laurea (L); il corso ha una durata normale di 3 anni (corrispondente a 180 crediti);
- per il II ciclo:
 - laurea specialistica, il corso ha la durata di ulteriori 2 anni (pari a 120 crediti). Un numero ristretto di Corsi di Laurea specialistica, regolati dalle direttive dell'UE (medicina e chirurgia, medicina veterinaria, odontoiatria e protesi dentaria, farmacia, architettura) ha una durata di 5 anni (6 per medicina e chirurgia) e vi si accede con il diploma di istruzione secondaria superiore e dopo aver superato un esame di ammissione;
 - master universitario di I livello (durata: 1 anno pari a 60 crediti);
 - diploma di specializzazione di I livello, possono essere istituiti in applicazione di specifiche leggi italiane o di direttive dell'UE. Vi si accede con la laurea (L) e l'ammissione è subordinata al superamento di un concorso. Per il conseguimento del diploma di specializzazione è necessario avere maturato fra i 300 e i 360 crediti compresi quelli ottenuti con la laurea (L) e ritenuti validi. La durata è quindi compresa fra i 2 e i 3 anni.
- per il III ciclo:
 - master universitario di II livello (durata: 1 anno pari a 60 crediti);
 - diploma di specializzazione di secondo livello, possono essere istituiti in applicazione di specifiche leggi italiane o di direttive dell'UE. Vi si accede con la laurea specialistica e l'ammissione è subordinata al superamento di un concorso. Per il conseguimento del diploma di specializzazione è necessario avere maturato fra i 300 e i 360 crediti compresi quelli ottenuti con la laurea (L) e ritenuti validi. La durata è generalmente di 1 anno;
 - dottorato di ricerca, il corso ha la durata di 3 anni, a cui si accede con la laurea specialistica.

Nell'ottica della riforma, sono state definite, con due decreti ministeriali (DM 4 agosto 2000 e DM 28 novembre 2000), le classi delle lauree universitarie lauree e delle lauree specialistiche a livello nazionale e comuni a tutti gli atenei: 42 classi di laurea (L) e 104 classi di laurea specialistica. Una classe raggruppa alcuni corsi di laurea che le Università potranno decidere di attivare a seconda di vari fattori, come la propria storia e tradizione accademica, le esigenze del mondo del lavoro e della competizione internazionale. Per quanto riguarda le lauree, il decreto non specifica quali sono le attività formative indispensabili e gli obiettivi da raggiungere per ogni corso di laurea. Lo fa invece per le classi, cioè per i raggruppamenti, che devono garantire le seguenti attività formative: di base, caratterizzanti (specifiche di ogni corso), affini o integrative, a scelta dello studente, per la prova finale e per la lingua straniera, per le ulteriori conoscenze linguistiche e informatiche, per i tirocini. Ogni scelta relativa agli aspetti organizzativi dei singoli corsi di laurea è affidata all'autonomia delle università, che devono comunque rispettare gli obiettivi formativi qualificanti di quel corso.

Ogni corso di studio può essere articolato al suo interno in più indirizzi od orientamenti, con le relative specificità curriculari.

6.10.3. Terzo ciclo

I corsi di dottorato afferiscono alle grandi aree della ricerca scientifica e sono stabiliti dal regolamento dell'Università previsto dalla legge 210/98.

6.11. Programmi di studio

Il livello di istruzione, sia non universitaria che universitaria e, a maggior ragione, del terzo ciclo, ha come punto distintivo un'ampia libertà e autonomia che si estende, sia pure in misura diversa, ai programmi di insegnamento e alla istituzione e organizzazione dei corsi.

All'insegnamento della lingua straniera, in passato molto trascurato, viene, oramai da tempo, dedicata un'attenzione sempre crescente, soprattutto nell'insegnamento universitario.

Non risultano corsi (se non sporadici e quindi poco significativi) di materie che vengono impartite in una lingua diversa da quella di insegnamento.

A eccezione delle Accademie militari, degli Istituti Superiori di Scienze Religiose e dell'Istituto Centrale per la Patologia del libro, i restanti istituti di istruzione superiore hanno come punto di riferimento il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).

6.11.1. Istruzione superiore non universitaria

In considerazione della notevole diversità dei tipi di istituti, non esiste un indirizzo comune minimo. Peraltro, anche se in misura diversa, hanno un grado di autonomia didattica che, se pur non raggiunge i livelli dell'istruzione universitaria, è abbastanza elevato.

I corsi possono avere una durata molto varia, ad esempio dai 3 anni dell'Accademia nazionale di arte drammatica agli 8 anni di frequenza richiesti per l'Accademia nazionale di danza.

I programmi di studio si indirizzano alle specializzazioni proposte dalle istituzioni, pur lasciando un ampio spazio alla cultura generale e, talvolta, a una gamma di materie opzionali da includere nei singoli curricula.

Il numero delle discipline varia in rapporto alle singole specializzazioni.

6.11.2. Istruzione superiore universitaria

Le Università, soprattutto in epoca recente, sono state caratterizzate dalla più ampia autonomia, non solo di ricerca, ma anche didattica, che ha permesso a ognuna di esse di scegliere la natura e la struttura dei programmi di insegnamento. E questo principio ha contraddistinto sia il vecchio che il nuovo ordinamento.

Anche per questo è impossibile dare un quadro generale dei programmi e delle materie di ciascun corso, in quanto sono molto differenziati a seconda delle varie aree a cui afferiscono e delle decisioni che le autorità accademiche delle singole università prendono in merito all'istituzione dei vari corsi.

Come detto al punto [6.3.] il Regolamento n. 509 del 3 novembre 1999 detta i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e la tipologia dei titoli di studio, demanda alle singole Università, nel rispetto delle disposizioni contenute nello stesso regolamento e nei successivi decreti ministeriali di attuazione, di stabilire gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, intendendo per ordinamento l'insieme delle norme che disciplinano i curricula del corso di studio e per curriculum l'insieme delle attività formative (corsi di insegnamento, seminari, esercitazioni pratiche e di laboratorio, attività didattiche a piccoli gruppi, tutorato, orientamento, tirocinio, progetti, tesi, attività di studio individuale e di autoapprendimento) previste per il conseguimento del titolo di studio.

Le Università disciplinano, nei regolamenti didattici di Ateneo emanati con decreto del Rettore e approvati dal Ministero, gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio.

I regolamenti didattici di Ateneo:

- a) determinano la denominazione e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula, i crediti assegnati a ciascuna attività formativa, le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio che, per il conseguimento della laurea specialistica, deve obbligatoriamente prevedere la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.
- b) disciplinano gli aspetti dell'organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento agli obiettivi, tempi e modi con cui le competenti strutture didattiche debbono provvedere alla programmazione, coordinamento e verifica dei risultati delle attività formative; alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori; alle procedure per lo svolgimento degli esami, compreso quello finale; alle modalità di valutazione del profitto dello studente che deve, comunque, essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova, con eventuale lode; alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti e all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale; alla valutazione della qualità delle attività svolte.

I regolamenti didattici dei corsi di studio, deliberati dalla competente struttura didattica e approvati con le procedure previste negli Statuti dell'Università, determinano in particolare l'elenco degli insegnamenti; gli obiettivi formativi specifici e i crediti; i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione dei piani di studio individuali; le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.

Per quanto riguarda l'insegnamento delle lingue straniere, è da ricordare che il Regolamento n. 509 del 3 novembre 1999 richiede per il conseguimento della laurea (L) la conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione Europea e che presso molte Università esistono i Centri linguistici di Ateneo, che organizzano

corsi di lingue per studenti italiani e stranieri e soprattutto offrono una vasta gamma di materiale audiovisivo e didattico per l'apprendimento delle lingue.

Inoltre gli studenti possono partecipare a programmi di cooperazione universitaria internazionale e di scambi studenteschi con le università dei Paesi membri dell'Unione Europea e di altri Paesi.

Alcune sedi universitarie offrono corsi di lingue minoritarie.

6.11.3. Terzo ciclo

Anche i programmi di studio, le materie, il numero delle ore sono disciplinate da ciascuna università (cfr. [6.3.]).

6.12. Metodi didattici

I docenti sono liberi di scegliere i metodi didattici; non esiste un'autorità incaricata di scegliere la metodologia da seguire. Possono essere date indicazioni metodologiche che, però, hanno valore di suggerimenti ma non carattere vincolante. L'uso di nuove tecnologie si va sempre più diffondendo, come anche i seminari, i lavori di gruppo e l'interdisciplinarietà. È rimessa alla libera determinazione dei docenti, attraverso il loro organo collegiale, la scelta del materiale didattico, il cui uso, sia da parte dei docenti che degli studenti, è gratuito.

6.12.1. Istruzione superiore non universitaria

In genere, alle tradizionali lezioni cattedratiche si alternano, secondo modalità e orari propri di ogni istituzione, esercitazioni pratiche e di laboratorio, che sono indubbiamente la parte peculiare dei curricula di queste istituzioni.

Nelle scuole a ordinamento speciale, le lezioni possono essere individuali, a gruppi o collettive.

6.12.2. Istruzione superiore universitaria

Con la riforma entrata in vigore con l'anno accademico 2001-2002, le modalità di svolgimento dell'attività didattica sono stabilite dai regolamenti didattici di Ateneo, nel rispetto della libertà di insegnamento nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti.

6.12.3. Terzo ciclo

La metodologia principale è insita nella medesima finalità del dottorato, che è finalizzato all'approfondimento delle metodologie della ricerca scientifica.

6.13. Valutazione degli studenti

6.13.1. Istruzione superiore non universitaria

Ogni istituzione definisce i criteri di valutazione degli studenti, che si realizza sia come valutazione continua sia attraverso prove di fine corso variamente articolate in base alla specificità delle istituzioni.

Il ruolo centrale della valutazione appartiene comunque ai docenti che, in alcune di queste istituzioni, appartengono peraltro a un ruolo speciale.

6.13.2. Istruzione superiore universitaria

Le procedure e le modalità di valutazione degli studenti sono demandate ai regolamenti didattici di Ateneo, con la limitazione concernente l'obbligo di una votazione in trentesimi per ogni esame e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.

In base al nuovo sistema dei crediti formativi universitari, per conseguire la laurea (L) lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione Europea e aver discusso davanti alla Commissione d'esame una relazione scritta relativa ad attività svolte nel tirocinio e/o nel laboratorio, in base a quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo. Per conseguire la laurea specialistica lo studente dovrà acquisire ulteriori 120 crediti, per un totale di 300 crediti nell'intero

quinquennio, e discutere davanti alla Commissione d'esame un elaborato scritto, sempre in base a quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo.

Scompaiono così la tradizionale tesi di laurea, prevista dal precedente ordinamento, e il relativo esame di laurea che si svolgeva davanti a una commissione di 11 componenti.

6.13.3. Terzo ciclo

Anche le modalità di valutazione sono definite a livello di singola università. In genere al termine dei tre anni lo studente presenta la tesi di dottorato, valutata da un collegio di docenti esperti della materia.

6.14. Passaggio di classe

6.14.1. Istruzione superiore non universitaria

Ciascuna istituzione definisce autonomamente i tempi di permanenza (in genere non più di due anni) e i criteri per il passaggio di classe che, in generale, è deciso dagli insegnanti di ciascuna disciplina che il curriculum comporta. Ad esempio, nell'Accademia di belle arti lo studente deve sostenere gli esami di promozione all'anno successivo.

Non è possibile passare da un indirizzo di studi all'altro, se non ricominciando i singoli corsi di studi.

6.14.2. Istruzione superiore universitaria

Non esistono norme che limitano il tempo entro cui deve essere conseguita la laurea. Di conseguenza il numero dei cosiddetti fuori corso, cioè gli studenti che non si laureano negli anni previsti, è notevole ed è una delle ragioni della riforma universitaria che ha introdotto i due livelli di laurea. Secondo i dati relativi all'anno accademico 2001-2002, su un totale di 1.658.000 iscritti, quelli in regola col corso di studi sono 960.000. In pratica l'universitario italiano medio, secondo i calcoli del Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario, si laurea a 27 anni e impiega 8 anni a completare i suoi studi (tre o quattro anni in più rispetto al dovuto).

I regolamenti didattici di Ateneo determinano le procedure e i criteri con cui la struttura didattica che accoglie lo studente che ha deciso di proseguire gli studi in altro corso della stessa Università, ovvero nello stesso o altro corso di altra Università, procederà al riconoscimento totale o parziale dei crediti formativi universitari acquisiti. Gli stessi regolamenti possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.

Sempre ai regolamenti didattici di Ateneo è demandata l'organizzazione di un servizio per il coordinamento delle attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore, nonché di un servizio di tutorato per gli studenti in ogni corso di studio.

6.14.3. Terzo ciclo

Le modalità di passaggio da un anno al successivo sono determinate da ogni singola università.

6.15. Certificazione

6.15.1. Istruzione superiore non universitaria

Alla fine di ciascun corso delle singole istituzioni viene rilasciato un diploma che abilita alle singole professioni. Se l'istituzione ha più livelli di corso vengono rilasciati diplomi di perfezionamento, come per l'Accademia nazionale di danza. In genere, sono diplomi riconosciuti dallo Stato, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti.

6.15.2. Istruzione superiore universitaria

Il Rettore dell'Università, in quanto legale rappresentante dell'Università medesima, è l'autorità responsabile del rilascio dei titoli di studio. I diplomi hanno valore di qualifiche accademiche e non abilitano alla professione. Essi aprono l'accesso agli esami di Stato per l'abilitazione alla professione che sono esami di Stato, il cui superamento permette l'iscrizione al relativo albo professionale.

I regolamenti didattici di Ateneo disciplinano le modalità con cui le Università rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico dello studente per conseguire il titolo.

6.15.3. Terzo ciclo

Alla fine dei corsi e dopo la discussione della tesi di dottorato, viene rilasciato il titolo di dottore di ricerca.

6.16. Orientamento pedagogico, sbocchi, rapporto formazione-lavoro

6.16.1. Istruzione superiore non universitaria

Non è possibile dare un'unica descrizione delle procedure che ogni istituzione mette in atto per facilitare l'accesso al mercato del lavoro, anche perché queste non sono per lo più istituzionalizzate e dipendono dal tipo di professionalità che si forma presso i singoli istituti.

6.16.2. Istruzione superiore universitaria

L'orientamento agli studi universitari è attualmente basato su quattro fasi essenziali:

- una prima fase in cui l'attività di orientamento si svolge a livello di scuole secondarie superiori e si concretizza con la "preiscrizione" all'Università, non obbligatoria (fissata, di norma, al 20 dicembre);
- una seconda fase, al momento dell'iscrizione, di accoglienza presso le Università, per la quale è fondamentale l'apporto di docenti, tutor e colleghi più anziani delle singole facoltà;
- una terza fase che prevede iniziative di affiancamento didattico per la progressione negli indirizzi di studio prescelti, nonché sostegni per eventuali cambi di facoltà e stage formativi;
- una quarta fase che prevede iniziative di orientamento professionale per approfondire la conoscenza degli sbocchi lavorativi.

È da sottolineare, poi, che sia all'interno che all'esterno delle Università risultano attivate molteplici iniziative volte a facilitare gli sbocchi occupazionali. A tal fine le Università promuovono la costituzione di consorzi e convenzioni con imprese, che prevedono borse di studio, stage e tirocini, ecc. Con Decreto Ministeriale 509/1999, infine, l'orientamento è stato incluso tra le attività formative che devono obbligatoriamente essere previste nei regolamenti didattici di ateneo.

Lo stage o tirocinio può essere effettuato durante gli studi universitari o dopo la loro conclusione, in combinazione con l'esame di Stato, secondo quanto previsto dalla legge per l'accesso alle professioni regolamentate (ordini professionali e rispettivi albi). Il tirocinio o stage può essere previsto esplicitamente dall'ordinamento didattico di un corso (sia esso di diploma universitario, di laurea o di livello post-laurea), può essere previsto da programmi internazionali come il programma "Leonardo da Vinci" dell'Unione europea, o può essere effettuato in forma libera, sulla base di un'offerta aziendale agli studenti e ai docenti, con o senza una preventiva convenzione tra azienda e università, con o senza riconoscimento accademico.

La legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" stabilisce, con l'articolo 18 "Tirocini formativi e di orientamento", i criteri generali per l'effettuazione di tirocini e stage. In particolare, si stabilisce che: gli stage siano svolti nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione, e sulla base di convenzioni fra i soggetti coinvolti (università, associazioni di datori di lavoro e dei lavoratori, soggetti pubblici, ecc.); i tirocinanti siano assicurati (responsabilità civile e infortuni sul lavoro); sia prevista la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; sia possibile riconoscere alle attività svolte un valore come credito formativo.

Sulla base di quanto indicato, le associazioni delle aziende private e le università stipulano convenzioni-quadro, regolando così in modo uniforme l'offerta di stage delle singole imprese. In alcuni casi alle convenzioni aderiscono anche enti locali, enti pubblici e associazioni professionali. Da parte loro, molte università hanno creato un "ufficio stage" per razionalizzare l'offerta di queste opportunità e diffondere più e meglio l'informazione fra gli studenti sui tirocini pratico-applicativi previsti istituzionalmente nei corsi universitari, sugli stage offerti in convenzione tra università e associazioni di imprese e sull'offerta "libera" di stage da parte delle aziende, che possono rivolgersi direttamente agli studenti o, più frequentemente, a docenti universitari che si impegnano a individuare candidati fra i loro studenti.

A fianco degli uffici stage operano anche, in molte sedi, associazioni studentesche specializzate nell'offerta di stage. Si tratta prevalentemente di associazioni internazionali che raggruppano gli studenti di determinate aree disciplinari (economia, ingegneria, diritto, medicina, ecc.) e che operano attraverso una rete di sedi

locali. Anche molte associazioni fra laureati si occupano di creare collegamenti tra l'università e le aziende e di agevolare il passaggio dall'università al mondo del lavoro anche attraverso la promozione di stage.

La nuova organizzazione dei titoli accademici introdotta dalla riforma del 1999 e l'introduzione della laurea (L) (triennale) e della laurea specialistica hanno provocato una riorganizzazione delle libere professioni e dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato (DPR 328/2001). Le professioni interessate al riassetto sono finora tredici: i dottori agronomi e forestali, gli agrotecnici, gli architetti, gli assistenti sociali, gli attuari, i biologi, i chimici, i geologi, i geometri, gli ingegneri, i periti agrari, i periti industriali, gli psicologi. Gli albi professionali gestiti dagli Ordini e dai Collegi sono divisi in due sezioni, in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita nella formazione universitaria: alla sezione A si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica; alla sezione B si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea (L). Nelle sezioni degli albi professionali possono essere istituiti distinti settori, in relazione a specifici percorsi formativi a cui corrispondono circoscritte e individuate attività professionali.

I titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, indipendentemente dallo specifico contenuto dei crediti formativi.

L'esame di Stato abilitante consiste in due prove scritte di carattere generale, una prova pratica e una prova orale. Può essere previsto un periodo obbligatorio di tirocinio.

6.16.3. Terzo ciclo

Anche per il dottorato di ricerca, le procedure illustrate nel paragrafo [6.16.2.] devono essere ricondotte unicamente all'interno delle attività didattiche e delle metodologie dei singoli corsi di dottorato.

6.17. Settore privato

A questo livello di istruzione vi sono tre tipi di istituti:

- a) istituti che rilasciano diplomi di livello superiore non universitario per l'esercizio di professioni altamente specializzate nel campo artistico. Questi istituti, istituiti e gestiti da pubbliche amministrazioni o da enti dotati di personalità giuridica, qualora si adeguino a programmi e contenuti di scuole statali analoghe o a fini ritenuti di pubblico interesse, ottengono il riconoscimento legale dei titoli di studio rilasciati. Sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Altri istituti non rispondenti ai requisiti suddetti possono svolgere la loro attività nel rispetto delle norme igieniche, di moralità e ordine pubblico, ma non rilasciare attestati con valore di titoli di studio.
- b) istituzioni per la formazione dei mediatori linguistici. Si tratta delle scuole superiori per interpreti e traduttori di cui alla Legge n. 697 dell'11.10.1986 che, ai sensi del DM (MIUR) n. 38 del 10.01.2002, assumono la denominazione di Scuole Superiori per Mediatori Linguistici (SSML). Le SSML, se istituite conformemente al DM citato, al termine di corsi di durata triennale rilasciano titoli di studio equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea (L) rilasciati dalle università al termine dei corsi della classe n° 3 (Classe delle Lauree in Scienze della mediazione linguistica).
- c) università e altri istituti di istruzione superiore. In Italia esistono da tempo Università non statali, legalmente riconosciute, sorte su iniziativa di privati (che hanno messo a disposizione il patrimonio necessario per il loro funzionamento) e di Enti locali, di associazioni o fondazioni che assicurano a questi istituti le necessarie risorse. La legge 29 luglio 1991, n. 243 chiarisce che le Università non statali operano nell'ambito delle norme dell'art. 33 della Costituzione, delle leggi che le riguardano nonché dei principi generali della legislazione in materia universitaria e possono ottenere dallo Stato contributi in base al numero degli studenti iscritti, dei corsi di studio attivati, dell'organico del personale docente e tecnico-amministrativo e delle condizioni finanziarie, con specifico riferimento alle entrate derivanti dalle tasse e dai contributi studenteschi.

L'istituzione di nuove università o istituti di istruzione universitaria non statali, legalmente riconosciuti nonché l'autorizzazione al rilascio di titoli aventi valore legale va prevista nel quadro della programmazione dello sviluppo universitario e delle sue procedure e avviene mediante decreto del Ministro contestualmente all'approvazione dello Statuto e del Regolamento didattico di ateneo (DPR 27 gennaio 1998, n.25).

Se alle Università statali è riconosciuta ampia autonomia in ordine alle modalità di elezione, alla composizione e alle competenze dei vari organi universitari, ancora maggiore è l'autonomia normativa riconosciuta alle Università non statali, i cui Statuti, peraltro, prevedono in generale i principali organi esistenti nelle Università statali (Rettore, Direttore amministrativo, Senato Accademico, ecc.).

6.18. Varianti organizzative e strutture alternative

Per alcuni corsi universitari è stata prevista l'organizzazione degli studi a distanza. Le università possono attuare tale tipologia di organizzazione didattica, anche in forma di consorzio fra più università o con il concorso di altri Enti pubblici e privati.

I regolamenti didattici di Ateneo e dei corsi di studio disciplinano l'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno e la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti.

6.19. Dati statistici

Popolazione studentesca universitaria in Italia – anno accademico 2002-2003

I dati si riferiscono agli iscritti che seguono il nuovo ordinamento [6.5.2.].

	Laurea (1° livello)	Laurea specialistica (2° livello)	Totale
Studenti in corso	766.019	70.031	836.050
Studenti del 1° anno	352.081	27.244	379.325
Studenti fuori corso	63.542	6.892	70.434
Totale generale	1.181.642	104.167	1.285.809

Fonte: Rapporto CENSIS 2003, pag. 140

Laureati e diplomati – anno accademico 2002-2003

	Vecchio ordinamento	Nuovo ordinamento		Totale
		Laurea (1° livello)	Laurea specialistica (2° livello)	
Laureati	164.500	20.169	968	185.637
Diplomati	12.682	-	-	12.682
Totale generale	177.182	20.169	968	198.319

Fonte: Rapporto CENSIS 2003, pag. 140

Docenti universitari – anno accademico 2002-2003

Ordinari	18.131
Associati	17.492
Ricercatori	19.493
Totale	55.116

Fonte: Comitato di Valutazione delle Università

Popolazione studentesca Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) – Anno accademico 2002-2003

	Corsi istituzionali	Corsi sperimentali e post-diploma	Totale	% di studenti stranieri	% di donne	Rapporto alunni/docenti
Iscritti	55.343	6.531	61.874	7,5	55,2	7,1
Diplomati	6.007	1.245	7.252			

Fonte: Rapporto CENSIS 2003, pag. 104

7. EDUCAZIONE E FORMAZIONE CONTINUA DEI GIOVANI USCITI DAL SISTEMA DI ISTRUZIONE E DEGLI ADULTI

7.1. Quadro storico

La necessità di favorire un'educazione e formazione continua si è fatta strada soprattutto a seguito dell'evoluzione civile, sociale ed economica e del progresso tecnologico e ha assunto sempre più una posizione di rilievo nel quadro di una politica di sviluppo dell'economia che tende alla valorizzazione al massimo delle risorse umane.

Per quanto riguarda i giovani, per lunghi anni l'impegno maggiore è stato rivolto a contrastare l'abbandono scolastico. Tale fenomeno, anche se non del tutto scomparso nella fascia di età dell'istruzione obbligatoria, persiste nella fascia successiva e per combatterlo è stato introdotto dalla legge 17 maggio 1999, n. 94 l'obbligo formativo fino al 18° anno di età, meglio precisato dalla legge 53/2003 (cfr. [5.18.1]). Come già detto [2.5.], i giovani che hanno assolto l'obbligo scolastico sono tenuti ad assolvere l'obbligo formativo nel sistema dell'istruzione secondaria superiore di tipo generale [5.3.2.] o professionale [5.3.3.] o nell'esercizio dell'apprendistato [5.18.] oppure nel sistema, che sarà trattato in questo capitolo, della formazione professionale di base (detta anche di 1° livello).

Per quanto riguarda l'educazione degli adulti, essa ha avuto originariamente l'obiettivo primario di combattere il grave fenomeno dell'analfabetismo assoluto. Tale forma di analfabetismo si è sicuramente ridotta ma ne persiste un'altra, egualmente preoccupante e diffusa, che si può definire "funzionale" che abbraccia tutti coloro che - in possesso o meno di un titolo di studio della scuola obbligatoria - non sono in grado di comprendere un semplice testo relativo alla vita di tutti i giorni.

Il mutamento qualitativo intervenuto nel campo dell'alfabetizzazione ha comportato una ricerca di strumenti diversi da quelli adoperati nel passato, allorché il problema principale era di insegnare agli adulti a leggere, scrivere e far di conto.

Dalle scuole popolari destinate agli analfabeti, istituite nel 1947 e sopresse nel 1982, si è passati ai corsi di alfabetizzazione (per il conseguimento della licenza elementare) e ai corsi per lavoratori (per il conseguimento della licenza di scuola media), originariamente destinati a coloro che erano già impegnati in attività lavorative e nei cui contratti di lavoro era prevista la possibilità di ottenere permessi retribuiti per 150 ore annuali da destinare alla frequenza scolastica. Col passare degli anni la percentuale di frequenza di lavoratori è andata diminuendo notevolmente ed è aumentata quella di disoccupati, casalinghe, giovani di età superiore ai 15 anni e soprattutto immigrati, provenienti dai paesi del cosiddetto Terzo mondo. Ma non solo è mutata l'originaria utenza ma sono mutate anche le esigenze del tessuto sociale e tali mutamenti hanno spinto le politiche scolastiche, e non solo in Italia ma a livello comunitario, nella direzione di un sistema generale di educazione permanente, del quale fanno parte a pieno titolo non solo l'istruzione scolastica e la formazione professionale ma anche la formazione continua del lavoratore e del cittadino.

Innovazioni sono intervenute a livello amministrativo, a cominciare dall'Ordinanza Ministeriale n. 455 del 29 luglio 1997 che ha istituito i Centri Territoriali Permanenti (CTP) per l'istruzione e la formazione in età adulta e dall'accordo Stato-Regioni-Autonomie locali del 2 marzo 2000 che ha portato alla emanazione della direttiva n. 22 del 6 febbraio 2001, con la quale sono state modificate e integrate le disposizioni impartite con la precedente ordinanza del 29 luglio 1997, n. 455.

La legge 53/2003, tra i principi e criteri direttivi cui dovranno ispirarsi i decreti di attuazione, indica quello della promozione dell'educazione permanente e quindi questa materia sarà regolamentata in via legislativa.

In data 28 ottobre 2004, in occasione della Conferenza unificata Stato-Regioni, è stato approvato un accordo per la certificazione delle competenze e il riconoscimento dei crediti formativi.

7.2. Dibattiti in corso

L'educazione permanente è uno dei principi direttivi cui dovranno ispirarsi i decreti delegati previsti dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 di riforma del sistema di istruzione e formazione. È da prevedere che il dibattito tornerà attuale non appena i progetti di tali decreti saranno resi noti e sottoposti al parere delle Commissioni Parlamentari e della Conferenza Stato-Regioni-Autonomie locali.

7.3. Quadro normativo specifico

I corsi professionali di 1° livello, destinati ai giovani dai 15 ai 18 anni, rientrano nella competenza delle Regioni (art. 117 della Costituzione) e sono disciplinati dalle rispettive legislazioni.

È necessario però far presente che, come già detto, la materia dovrà essere completamente rivista alla luce sia del più ampio assetto del sistema di istruzione e del sistema di istruzione e formazione professionale

introdotto dalla riforma del titolo V della Costituzione, sia della legge 53/2003 e dei conseguenti decreti che dovranno essere approvati. Nell'attesa, utili indicazioni si possono trarre dall'accordo Stato-Regioni del 15 gennaio 2004 sulla formazione professionale. Sulla base dell'intesa sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 19 giugno 2003 per la realizzazione di una offerta formativa sperimentale d'istruzione e formazione professionale si è proceduto, con questo accordo, alla definizione degli standard formativi minimi, a partire da quelli relativi alle competenze di base, per consentire il riconoscimento a livello nazionale dei crediti, delle certificazioni e dei titoli ai fini del passaggio dai percorsi formativi ai percorsi scolastici. I Centri Territoriali Permanenti (CTP), destinati ai giovani dai 15 anni in poi e agli adulti, rientrano nella competenza statale e sono disciplinati dall'ordinanza ministeriale n. 455 del 29 luglio 1977, dall'accordo Stato-Regioni-Autonomie locali del 2 marzo 2000 e dalla direttiva ministeriale n. 22 del 6 febbraio 2001.

7.4. Obiettivi generali

I corsi professionali (di 1° livello) sono finalizzati all'apprendimento di specifiche competenze professionali di carattere teorico e pratico, anche attraverso esercitazioni pratiche e stage in azienda. Hanno durata biennale, sono articolati in cicli certificabili, sono caratterizzati da moduli di accoglienza, orientamento e accompagnamento e dalla possibilità di un terzo anno al termine del quale viene rilasciato un certificato di specializzazione. La struttura di tali corsi dovrà però essere rivista alla luce della legge 53/2003.

Gli obiettivi generali dei Centri Territoriali Permanenti sono l'innalzamento del livello di istruzione, attraverso l'acquisizione della cultura e delle correlate capacità comunicative, dando la possibilità di ampliare lo spazio linguistico, comunicativo e culturale dell'individuo, nonché il recupero e lo sviluppo di competenze culturali e relazionali idonee ad assicurare una piena partecipazione alla vita sociale.

Questi obiettivi vengono perseguiti attraverso forme organizzative e programmi differenziati a seconda del tipo e delle esigenze della utenza e, quindi, tenendo conto del livello di alfabetizzazione, dello stato di occupazione e di disoccupazione, della provenienza geografica sia nazionale che regionale, in particolare extracomunitaria.

7.5. Tipi di istituti

I corsi professionali (di 1° livello) non hanno tipologie determinate a priori.

La citata direttiva n.22 del 6 febbraio 2001, dopo aver indicato gli obiettivi prioritari, elenca le tipologie degli interventi, che sono le seguenti (vedi [7.10.] per una descrizione più analitica):

- a) corsi per adulti finalizzati all'alfabetizzazione che si concludono con il rilascio di un attestato che consente l'iscrizione alla scuola secondaria di primo grado;
- b) corsi di scuola secondaria di primo grado per adulti (150 ore);
- c) corsi per adulti negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
- d) percorsi di alfabetizzazione funzionale degli adulti;
- e) percorsi integrati di istruzione e formazione, ferme restando le rispettive competenze statali e regionali;
- f) progetti pilota per l'integrazione dei sistemi formativi, nel rispetto delle competenze di ciascun sistema.

La successiva direttiva del 16 gennaio 2004 impegna l'Amministrazione a potenziare lo sviluppo culturale della popolazione adulta nel sistema di istruzione e di favorire l'inclusione sociale di particolari categorie di persone, anche in raccordo con i sistemi della formazione professionale, del volontariato e del privato sociale.

Gli strumenti principali per lo svolgimento di tale attività sono i Centri Territoriali Permanenti che si configurano come strutture preposte sia alla prima accoglienza, all'ascolto e all'orientamento sia all'alfabetizzazione primaria, funzionale e di ritorno, all'apprendimento della lingua, oltre che al recupero e sviluppo di competenze culturali e relazionali idonee a una piena partecipazione alla vita sociale.

I Centri territoriali istituiti con l'Ordinanza del 29 luglio 1997 e confermati dalla direttiva del 6 febbraio 2001, svolgono le attività per il raggiungimento delle finalità indicate nella direttiva del 6 febbraio 2001 in conformità alla programmazione locale dell'offerta formativa e utilizzando le risorse disponibili individuate sulla base delle intese raggiunte tra il dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale e le Regioni o gli enti locali da essa delegati, nonché le risorse eventualmente disponibili nel territorio di competenza.

Le risorse professionali da impiegare per l'educazione degli adulti sono definite in attuazione di accordi contrattuali sindacali per quanto attiene le dotazioni organiche, al fine di costituire in ogni Centro territoriale

un nucleo di base di docenti con competenze organizzative, relazionali e metodologiche-didattiche nel settore specifico. La funzione docente, precisa la direttiva, si esplicita secondo le indicazioni del contratto collettivo di lavoro, con particolare riferimento all'organizzazione flessibile dell'orario su base annua.

I Centri territoriali si configurano come centri di servizio del sistema di istruzione e formazione in età adulta, preposti all'attuazione dell'offerta formativa integrata attraverso accordi di rete tra scuole di diverso ordine e grado. Essi hanno il compito di coordinare le offerte di istruzione e formazione programmate sul territorio. Il Centro territoriale trova riferimento didattico ed amministrativo presso una scuola (primaria o scuola secondaria di primo grado) individuata tra quelle nel cui ambito territoriale sono programmate attività per adulti. Il dirigente scolastico della scuola prescelta ha l'incarico di coordinatore del Centro territoriale.

I Centri territoriali, attraverso l'opera dei coordinatori, intrattengono rapporti con i soggetti pubblici e privati che si occupano di istruzione e formazione. È da ricordare che i primi interlocutori per l'organizzazione dei corsi di istruzione per adulti sono state le organizzazioni sindacali; attualmente i mutamenti intervenuti nell'utenza hanno ampliato il numero degli "interlocutori" anche agli Enti Locali, Associazioni, Case del Popolo, Parrocchie, ecc.

La partecipazione dei frequentanti si estrinseca sia nelle forme tradizionali (diritto di assemblea, partecipazione alle riunioni del Consiglio di circolo e di Istituto, ecc.) sia in forme nuove, quali la negoziazione del percorso formativo.

7.6. Accessibilità geografica

I corsi professionali (di 1° livello) sono istituiti dalle Regioni (o per delega dalle Province) dove esistono centri di formazione dotati delle necessarie attrezzature.

I Centri Territoriali Permanenti hanno una diffusione nazionale. Funzionano in tutte le regioni e province, con una dislocazione, di norma, distrettuale, che consente di venire incontro anche alle richieste provenienti dalle zone periferiche. Comunque la dislocazione dei Centri territoriali è definita dalle Regioni, d'intesa con gli enti locali e con il dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale. I provvedimenti relativi alla riorganizzazione e istituzione di nuovi Centri territoriali sono adottati, sempre previa intesa con le Regioni e gli enti locali, dal dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale. I finanziamenti provengono dallo Stato e dagli enti locali.

Nell'anno scolastico 2002-2003 hanno funzionato 546 Centri territoriali e si prevede che anche per l'a.s. 2003-2004, il dato rimanga pressoché invariato.

7.7. Condizioni di ammissione

Alle attività dei Centri territoriali possono accedere tutti gli adulti (che abbiano compiuto il 15° anno di età) privi del titolo della scuola dell'obbligo nonché gli adulti che, pur in possesso di tale titolo, intendano rientrare nei percorsi di istruzione e formazione. Ai Corsi serali per lavoratori [7.10.] sono ammessi coloro che già possiedono il diploma di istruzione secondaria di primo grado.

7.8. Tasse di iscrizione e/o di frequenza

Sia per i corsi professionali (di 1° livello) che per i Centri territoriali nessuna tassa è dovuta per l'iscrizione e la frequenza, eccetto per i corsi per adulti negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado dove è prescritta una tassa della stessa entità dei corrispondenti corsi diurni.

7.9. Aiuti finanziari agli adulti in formazione

Data la sostanziale gratuità dei corsi, non sono previste forme particolari di aiuti finanziari ai frequentanti. I contatti di lavoro di alcune categorie di lavoratori (primi tra tutti quelli dei metalmeccanici) prevedono permessi retribuiti per consentire la frequenza di corsi per il conseguimento del diploma di scuola secondaria inferiore o, più raramente, di quello di scuola secondaria superiore.

7.10. Indirizzi di studio/specializzazioni principali

I corsi professionali (di 1° livello) coprono pressoché tutti i settori del sistema economico.

Come elencato nel par. [7.5.] la direttiva del 6 febbraio 2001 definisce la tipologia degli interventi, che è la seguente:

- corsi di alfabetizzazione culturale, per il conseguimento dell'attestato che consente l'iscrizione alla scuola secondaria di primo grado;
- corsi per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- corsi (serali) di istruzione secondaria superiore per studenti lavoratori.

Dal 1964 è stata prevista la possibilità di istituire presso scuole di istruzione secondaria superiore, corsi serali per studenti lavoratori o temporaneamente disoccupati. Inizialmente l'istituzione era prevista solo per gli istituti tecnici, in quanto tipo di istruzione più richiesto; in seguito sono stati istituiti anche per altri tipi di scuola.

I maggiori problemi per questo tipo di corsi serali per studenti lavoratori consistono nella difficoltà di contenere l'orario delle lezioni in un orario giornaliero conciliabile con gli impegni di lavoro degli studenti, pur assicurando lo svolgimento dei programmi senza riduzioni che compromettano la validità degli studi. Per molti lavoratori che frequentano corsi di istruzione tecnica affini alla loro attività lavorativa, è possibile limitare le esercitazioni pratiche; si ricorre anche alla riduzione dell'ora di lezione a 50 minuti; si evitano le interrogazioni dei singoli studenti, per dedicare il tempo a verifiche dell'apprendimento che coinvolgano tutta la classe, tenendo conto del loro maggiore senso di responsabilità.

Al termine di questi corsi, che in caso di necessità possono essere articolati in 6 anni, anziché 5 come quelli per alunni in età scolare, si svolgono gli esami di stato secondo le norme vigenti, e il titolo conseguito, in tutto uguale a quello dei corsi normali, può consentire il proseguimento degli studi a livello superiore.

La direttiva del 6 febbraio 2001 definisce la tipologia degli interventi. Oltre ai corsi finalizzati all'alfabetizzazione primaria e ai corsi di istruzione secondaria di primo grado (150 ore) e di istruzione secondaria superiore, essa prevede:

- percorsi finalizzati all'alfabetizzazione funzionale degli adulti, organizzati secondo le linee guida contenute in allegato alla direttiva (corsi brevi e modulari, corsi di integrazione linguistica e sociale);
- percorsi integrati di istruzione e formazione, destinati prioritariamente alle fasce deboli della popolazione e del mercato del lavoro, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio con la contemporanea certificazione di crediti spendibili nella formazione professionale, ovvero finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale con la certificazione di crediti spendibili nell'ordinamento scolastico;
- progetti pilota per l'integrazione dei sistemi formativi, finalizzati a promuovere il nuovo sistema integrato dell'educazione permanente degli adulti così come delineato dall'accordo del 2 marzo 2000, con l'obiettivo di produrre una modellistica di elevata qualità, con alto grado di trasferibilità nel territorio nazionale.

I dati statistici di cui al punto [7.15.] mostrano come l'incremento dell'offerta formativa, si registri soprattutto sui corsi brevi a carattere modulare, della durata media di 30-50 ore, di solito indirizzati all'acquisizione di nuove competenze di base (informatiche, multimediali, linguistiche). Inoltre, a partire dall'a.s. 2000-2001 alle due tipologie di corsi (corsi di istruzione e alfabetizzazione primaria e corsi brevi) si è affiancata una nuova tipologia, specificamente rivolta a un'utenza straniera, con particolari bisogni di integrazione linguistica e sociale.

7.11. Metodi didattici

Anche in questo settore dell'istruzione e della formazione non esiste un'autorità incaricata di scegliere una particolare metodologia didattica. È evidente che i piani di studio e la programmazione devono essere molto flessibili ed individualizzati, supportati dall'utilizzazione di tecniche che consentano di suscitare interesse e partecipazione, coniugando costantemente teoria e pratica. Di primaria importanza è l'uso di laboratori e di tecnologie multimediali.

L'organizzazione delle attività dei Centri Territoriali Permanenti compete al Collegio dei docenti della scuola presso cui essi funzionano, che delibera in ordine alla programmazione, definisce i modelli organizzativi fissando il calendario (devono essere garantiti almeno 200 giorni di lezione) e l'offerta formativa secondo singoli percorsi negoziati, articolati per gruppi di livello, di interessi, attività di laboratorio, ecc.

Nella fase di accoglienza i docenti acquisiscono elementi di conoscenza allo scopo di fare emergere le risorse, i bisogni, le aspettative e gli interessi di ciascun iscritto e in relazione agli elementi raccolti il gruppo docente, presieduto dal coordinatore, effettua la negoziazione con ogni iscritto per la definizione dello specifico percorso di istruzione e formazione, fissando obiettivi, metodologie e tempi, nonché le modalità di adattamento, di verifica in itinere e di valutazione. La risultante di questo processo è il "patto formativo" che va reso esplicito e formalizzato per ognuno di coloro che intendono conseguire il titolo di licenza elementare o media.

7.12. Formatori

Per l'accesso alla professione del formatore nei corsi professionali non esiste né un curriculum di studi obbligatorio né un albo professionale riconosciuto a livello nazionale.

Nei Centri Territoriali Permanenti, i docenti non possono essere volontari ma devono appartenere alle dotazioni organiche delle scuole statali di riferimento e, nei percorsi integrati istruzione-formazione, al sistema della formazione professionale. Non devono essere in possesso di qualifiche particolari o di una pregressa esperienze che, tuttavia, costituisce titolo preferenziale.

Gli interventi previsti dalla direttiva del 6 febbraio 2001 sono sostenuti da progetti di formazione del personale scolastico nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di categoria e nei limiti delle risorse allo scopo destinate nel bilancio del Ministero e sono prioritariamente finalizzati alla formazione congiunta con gli altri operatori degli altri sistemi formativi. Se necessario, il dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale stipula, con gli altri soggetti istituzionali interessati, specifici accordi allo scopo di favorire la formazione di competenze professionali con particolare riferimento all'accoglienza, al contratto formativo ([7.11.]) e all'assistenza tutoriale, alla didattica modulare, alla progettazione integrata, alle competenze in rapporto all'alfabetizzazione funzionale. Alla promozione e alla realizzazione di tali progetti partecipano gli IRRE (cfr. [9.6.]).

7.13. Valutazione/progresso degli adulti in formazione

Fatta eccezione per i corsi che si concludono con il rilascio di un titolo di studio (diploma di istruzione secondaria di primo grado) per i quali sono stabilite norme vincolanti in ordine alle prove d'esame e alla composizione della Commissione esaminatrice, e ai corsi serali di scuola secondaria superiore a cui si applica la stessa normativa dei corsi diurni, per tutti gli altri corsi esiste la più ampia libertà in ordine ai tempi, ai modi e ai criteri di valutazione degli allievi, decisioni rimesse ai docenti, ovviamente nell'ambito della normativa (numero minimo di giorni e ore di lezione, ecc.).

A livello di istruzione obbligatoria non si dà nessuna valutazione disciplinare né in corso di anno scolastico né in sede di esame, ma si tiene conto del reale livello culturale di partenza degli allievi e quello raggiunto.

7.14. Certificazione

Al termine dei corsi professionali (di 1° livello) viene rilasciato un attestato di qualifica.

Al termine delle attività realizzate dai Centri territoriali è previsto il rilascio di una delle seguenti certificazioni:

- a) attestato di alfabetizzazione primaria;
- b) diploma di scuola secondaria di primo grado;
- c) per i percorsi integrati di istruzione e formazione, certificazione attestante il titolo di studio e i crediti spendibili nella formazione professionale ovvero certificazione della qualifica professionale e dei crediti spendibili nell'ordinamento scolastico.

Nei corsi serali di scuola secondaria superiore la normativa relativa alle certificazioni degli alunni è uguale a quella vigente per gli alunni dei corsi diurni.

7.15. Rapporti formazione/lavoro

Il sistema fin qui descritto riguarda quella parte dell'educazione degli adulti rivolta alla formazione permanente finalizzata all'acquisizione di competenze di base, generali e professionalizzanti, erogate dal settore "formale" soprattutto dai Centri Territoriali Permanenti, dipendenti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e regolamentati dall'ordinanza 455/97.

Accanto a questo sistema vi è quello della formazione professionale continua (legge 236/93) che include tutte le attività di apprendimento successive alla formazione iniziale, rivolte ai lavoratori adulti, occupati o disoccupati, per la riqualificazione e l'aggiornamento professionale, dipendente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS). Tra queste attività rientrano quelle predisposte dalle aziende per adeguare o elevare la professionalità e le competenze richieste dall'innovazione tecnologica e organizzativa del processo produttivo.

Nell'ambito del rapporto formazione-lavoro la recente legge 14 febbraio 2003, n. 30 ha innovato in modo consistente gli strumenti per il raccordo tra domanda e offerta di lavoro, riformando i servizi per l'impiego (SPI) e i contratti di apprendistato e introducendo tipologie contrattuali nuove (lavoro a chiamata, ecc.). Nel nuovo ordinamento l'apprendistato viene diviso tra apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere all'istruzione e formazione professionali, che riguarda i giovani tra i 15 e i 28 anni e apprendistato professionalizzante, che riguarda i giovani tra i 18 e i 29 anni.

L'attività di orientamento viene effettuata, oltre che dalle scuole, dalle Province, dai Servizi per l'Impiego (SPI) che si avvalgono di strutture operative a livello locale come i Centri per l'impiego (CPI), dai Centri di orientamento al lavoro (COL) esistenti presso i Comuni.

7.16. Settore privato

Le attività di formazione continua possono essere svolte anche da privati. Le imprese, ad esempio, programmano attività di formazione per i propri dipendenti. Iniziative sono assunte anche da enti di formazioni, associazioni di categoria, associazioni professionali, ecc. Ancora, sul versante dell'offerta non formale, si segnalano le università popolari, le università della terza età, le associazioni ricreativo-culturali e di volontariato, le biblioteche, i musei, i teatri.

Alcune di queste iniziative possono essere finanziate, in tutto o in parte, da enti pubblici. I criteri di sovvenzione e le forme di controllo variano da ente a ente.

7.17. Dati statistici

Si riportano i dati che è stato possibili reperire, precisando che mancano statistiche analitiche e aggiornate per il fatto che numerosi e di diversa natura sono i soggetti e le strutture che concorrono a delineare annualmente l'offerta di formazione permanente. Il CENSIS, in una recente indagine, ha individuato più di 5000 strutture operanti sia nell'ambito della offerta formale-istituzionale, sia in quella "non formale", cioè svolta al di fuori delle principali strutture di istruzione e formazione. Si tratta di organismi con origine e finalità profondamente diverse: Centri Territoriali Permanenti (CTP) per l'educazione degli adulti, centri di formazione professionale, associazioni culturali, di volontariato sociale, università della terza età e popolari fino alle biblioteche comunali e agli enti parco.

Tabella 1 - Educazione degli adulti: numero dei corsi e partecipanti

Tipi di corsi	n.corsi	n.iscritti
Corsi di istruzione	3.006	64.684
Corsi brevi e modulari	10.844	280.860
Corsi di integrazione linguistica e sociale	1.960	38.246
Totale	15.810	383.790
di cui stranieri		70.208

Centri territoriali permanenti: 546

FONTI: CENSIS: 36° rapporto sulla situazione sociale del paese 2002.

8. INSEGNANTI E PERSONALE DELL'EDUCAZIONE

Gli insegnanti delle scuole statali si distinguono in:

- insegnanti delle scuole dell'infanzia;
- insegnanti del primo ciclo dell'istruzione: scuola primaria;
- insegnanti del primo ciclo: scuola secondaria di primo grado;
- insegnanti del secondo ciclo dell'istruzione: sistema dei licei e sistema di istruzione e formazione professionale;
- insegnanti dell'istruzione superiore universitaria;
- insegnanti dell'istruzione superiore non universitaria;
- insegnanti di religione cattolica nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie.

8.1. Formazione iniziale degli insegnanti

La legge 28 marzo 2003, n.53 di riforma del sistema di istruzione ha apportato profonde modifiche alla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo. L'art. 5 prevede infatti che la formazione iniziale si svolga attraverso corsi di laurea specialistica. I corsi universitari avranno carattere specialistico con riferimento ai diversi settori scolastici di destinazione dei docenti, per i quali la formazione avrà pari dignità. Nell'ambito della specializzazione dei corsi, quelli destinati ai docenti dell'istruzione secondaria cureranno, tra l'altro, anche gli approfondimenti disciplinari. In tutti i corsi di formazione iniziale dei docenti sono previste attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica di alunni e alunne disabili.

La programmazione degli accessi ai corsi sarà determinata, come avviene già attualmente, sulla base della previsione dei posti effettivamente disponibili, per ogni ambito regionale, nelle istituzioni scolastiche.

L'accesso ai corsi di laurea specialistica per i docenti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli atenei.

Programmazione degli accessi, selezione dei candidati e loro condizione formativa minima costituiscono elementi essenziali di un sistema che intende finalizzare risorse e interventi formativi, ridurre il più possibile la dispersione dell'azione, eliminare la casualità di interazione fra formazione di base e azione professionale.

Per la qualificazione del nuovo sistema formativo di base, la legge prevede per i docenti la possibilità di stage all'estero; dispone altresì, per tutti coloro che hanno conseguito la laurea specialistica (il cui esame finale ha valore abilitante a uno o più insegnamenti), che l'accesso ai ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche sia subordinato allo svolgimento di specifiche attività di tirocinio presso le istituzioni scolastiche, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro.

La nuova architettura entrerà in funzione non appena saranno emanati i decreti delegati di attuazione il primo "Schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento" è stato approvato, in prima lettura, dal Consiglio dei Ministri il 25 febbraio 2005..

Nel frattempo la formazione iniziale continua ad avvenire nelle università; per i docenti delle scuole dell'infanzia e primarie attraverso la frequenza del corso di laurea in scienze della formazione primaria; per i docenti delle scuole secondarie attraverso la frequenza, dopo la laurea, di apposite scuole di specializzazione a numero programmato (SSIS). I docenti che vogliono specializzarsi anche nel sostegno degli alunni disabili ricevono, sempre nell'ambito della formazione iniziale, una formazione aggiuntiva. La laurea in scienze della formazione primaria e il diploma di specializzazione abilitano all'insegnamento e costituiscono il presupposto per la partecipazione ai concorsi a cattedra per l'assunzione nei ruoli, rispettivamente delle scuole dell'infanzia e primarie e nelle scuole secondarie.

Non è prevista una formazione iniziale dei docenti dell'istruzione superiore universitaria.

Neppure per tutti i docenti dell'istruzione superiore non universitaria è stata finora prevista una formazione iniziale, ma la già citata legge di riforma 53/2003 stabilisce che i decreti delegati di attuazione dovranno contenere norme anche sulla formazione iniziale svolta negli istituti di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica [6.5.1.], relativamente agli insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademici.

Un discorso a parte va fatto per i docenti di religione cattolica. La legge 18 luglio 2003, n. 186 ne ha prevista l'immissione nei ruoli dello Stato, previo superamento di un concorso per titoli ed esami. I titoli sono quelli di qualificazione professionali previsti dal punto 4 della Intesa tra il Ministero dell'Istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, resa esecutiva con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 e cioè: titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in Teologia; attestato di

compimento del corso di studi teologici in un seminario maggiore; diploma di magistero in scienze religiose; diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose. Per la copertura dei posti, sono stati indetti, nel mese di febbraio 2004, dal Ministero dell'Istruzione, due distinti concorsi per titoli ed esami, uno per la scuola dell'infanzia e scuola primaria, l'altro per la scuola secondaria di primo e secondo grado, riservati, in prima applicazione della legge, a docenti di tale materia con almeno 5 anni di servizio e in possesso, ovviamente, dei titoli di studio prima indicati. Il programma di esame comprende sia la conoscenza degli ordinamenti e della legislazione scolastica, sia degli ordinamenti didattico-pedagogici in relazione alla fascia di età prevista dal grado di scuola per il quale si concorre.

8.1.1. Quadro storico

L'Italia, fino a pochi fa, era forse l'unico paese europeo a non essere dotato di uno specifico sistema di formazione di base degli insegnanti. Se si esclude la particolarità degli istituti magistrali e delle scuole magistrali che formavano professionalmente i docenti del livello preprimario e primario, non vi era in Italia un sistema, inteso nel senso più ampio del termine, che avesse come propria finalità costitutiva quella della formazione del personale docente.

Pertanto, gli istituti magistrali limitavano il loro intervento formativo al solo livello di istruzione secondaria, senza che la formazione conclusiva dei maestri avesse collocazione in ambito universitario.

Per i settori dell'istruzione secondaria, non esisteva alcuno istituto professionalizzante, nessuna specifica previsione formativa deputata specificamente alla docenza.

I laureati nelle diverse discipline provvedevano in proprio alla specifica formazione per svolgere l'attività di insegnante, che veniva riconosciuta, come è noto, attraverso l'abilitazione conseguita con i concorsi per le assunzioni.

Negli anni Novanta, con un lungo processo di adattamento che ha richiesto alle università una specifica strutturazione e la definizione di nuovi piani di studio, si è avviata in Italia una vera formazione universitaria dei docenti.

Per gli insegnanti destinati alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria sono stati previsti i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria; per gli insegnanti laureati destinati alle scuole di istruzione secondaria è stata prevista la Scuola biennale di specializzazione.

I paragrafi che seguono descrivono la situazione attuale, con l'avvertenza che – come già detto – essa ha ormai carattere provvisorio fino all'emanazione dei decreti delegati previsti dalla legge 53/2003 che dovranno anche disciplinare con apposite norme la fase di passaggio dall'attuale al nuovo ordinamento.

8.1.1.1. Insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria

Inizialmente per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia era richiesto il diploma della scuola magistrale (di durata triennale) e, per l'insegnamento nelle scuole elementari, il diploma dell'istituto magistrale (di durata quadriennale). Tali diplomi che si conseguivano dopo la licenza della scuola media avevano valore abilitante e, quindi, consentivano direttamente l'accesso ai concorsi a cattedra. Nel 1974, col decreto delegato n. 417 del 31 maggio, nel quadro di una disciplina unitaria del rapporto di lavoro del personale di tutti gli ordini di scuola, viene richiesta per tutti i docenti una formazione universitaria, ma solo nel 1990, all'interno della riforma degli ordinamenti didattici universitari prevista dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, vengono predisposti gli strumenti (laurea in scienze della formazione primaria e scuola di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie) [8.1.1.2.] per dare attuazione a tale prescrizione.

8.1.1.2. Insegnanti dell'istruzione secondaria

Per l'insegnamento nelle scuole secondarie, sia inferiori che superiori (almeno per la grandissima maggioranza delle materie) è sempre stata richiesta la laurea. Con la legislazione del 1990 e i relativi decreti attuativi del 1997 la formazione degli insegnanti dell'istruzione secondaria avviene nelle SSIS, scuole di specializzazione attivate nel 1999/2000 e che resteranno attive fino all'entrata in vigore dei decreti di attuazione della legge 53/2003.

8.1.2. Dibattiti in corso

Mentre c'è un generale consenso sulla necessità di una formazione iniziale di livello universitario, il dibattito si concentra soprattutto sulla sostituzione del corso quadriennale di laurea di Scienze della formazione e della scuola di specializzazione con i corsi di laurea specialistica. È opportuno in questo contesto ricordare

che, al momento, il tema è oggetto di discussione parlamentare in vista della definitiva approvazione del già citato schema di decreto del 25 gennaio 2005 [8.1.].

8.1.3. Quadro legislativo specifico

8.1.3.1. Insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria

La legge 19 novembre 1990, n. 341 di riforma degli ordinamenti didattici universitari prevede per questi insegnanti un corso di laurea in scienze della formazione primaria di quattro anni, articolato in un biennio comune e in due indirizzi successivi, uno per la scuola dell'infanzia e uno per la scuola primaria (cfr. [8.1.4.1.]).

8.1.3.2. Insegnanti dell'istruzione secondaria

Per insegnare nelle scuole secondarie, la formazione iniziale continua ad avvenire nelle Università. L'abilitazione si consegue nelle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) previste dalla legge n. 341 del 1990, di durata biennale, e costituisce titolo per partecipare ai concorsi a cattedre. La scuola si articola in indirizzi, comprensivi ognuno di una pluralità di classi di abilitazione.

8.1.4. Istituti, livello e modelli di formazione

8.1.4.1. Insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria

Non esistono centri specifici dedicati alla formazione iniziale dei docenti, ma questa avviene nelle università.

Il corso di laurea in scienze della formazione primaria ha la durata di 4 anni. Costituisce titolo di ammissione il diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale.

Il modello di formazione per gli insegnanti dell'istruzione preprimaria e primaria è di tipo simultaneo, infatti il corso di laurea si articola in un biennio comune e in due indirizzi, uno per la scuola dell'infanzia e l'altro per la scuola elementare e il tirocinio è attivato fin dal primo anno. La scelta dell'indirizzo è compiuta al termine del secondo anno accademico. La laurea conseguita costituisce titolo per l'ammissione, in relazione all'indirizzo prescelto, ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

Il corso di laurea afferisce di norma alla facoltà di scienze della formazione: per il funzionamento del corso sono utilizzate le strutture dell'ateneo e, con il loro consenso, i professori e i ricercatori di tutte le facoltà presso cui le necessarie competenze sono disponibili. L'università può attivare il corso di laurea anche nell'ambito di un coordinamento interfacoltà, definendo secondo i propri ordinamenti le necessarie procedure e gli organismi scientifici, didattici e amministrativi responsabili.

L'ordinamento didattico si conforma ai seguenti criteri:

- a) almeno il 20% dei crediti complessivi nell'indirizzo per la scuola primaria e almeno il 25% nell'indirizzo per la scuola dell'infanzia è relativo ad attività didattiche di cui all'area 1 (formazione per la funzione docente [8.1.6.]);
- b) almeno il 35% dei crediti complessivi nell'indirizzo della scuola primaria e almeno il 25% nell'indirizzo per la scuola dell'infanzia è relativo ad attività didattiche di cui all'area 2 (contenuti dell'insegnamento primario [8.1.6.]);
- c) almeno il 5% dei crediti complessivi è riservato a insegnamenti liberamente scelti dallo studente, anche attivati in altri corsi universitari. Sono garantite possibilità di opzioni individuali anche all'interno delle aree di cui alle lettere a) e b);
- d) il piano di studio individuale di ogni studente comprende almeno un'attività didattica per ciascuno dei campi di cui alle aree 1 e 2. Il predetto piano di studio, se definito nell'ambito dell'indirizzo per la scuola primaria, prevede altresì il conseguimento di un più elevato numero di crediti formativi relativi all'area 2, opportunamente selezionati in corrispondenza delle competenze parzialmente differenziate degli insegnanti di scuola primaria.

Sono previste specifiche attività didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore, attinenti l'integrazione scolastica degli alunni disabili, al fine di consentire, allo studente che lo desidera, di acquisire quei contenuti formativi di base ai quali il diploma di laurea può costituire titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno. Almeno 100 tra le ore di tirocinio sono finalizzate a esperienze nel settore del sostegno.

8.1.4.2. Insegnanti dell'istruzione secondaria

La formazione iniziale degli insegnanti dell'istruzione secondaria segue il modello consecutivo in quanto richiede il conseguimento di un diploma post-universitario di specializzazione presso le SSIS.

La scuola di specializzazione all'insegnamento secondario ha la durata di 2 anni. Costituiscono titolo di ammissione, relativamente a ognuno degli indirizzi in cui la scuola si articola:

- a) le lauree che danno accesso a una delle classi di abilitazione all'insegnamento;
- b) per le classi corrispondenti, i diplomi conseguiti presso le Accademie di belle arti e gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati;
- c) i titoli universitari conseguiti in un paese dell'Unione Europea che diano accesso, nel paese stesso, alle attività di formazione insegnanti per l'area disciplinare corrispondente.

L'esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le classi corrispondenti alle aree disciplinari cui si riferiscono i diplomi di laurea di cui sono titolari gli specializzandi.

La scuola è struttura didattica dell'università, cui contribuiscono le facoltà e i Dipartimenti interessati. L'università, tenuto anche conto dell'eventuale presenza di strutture interdisciplinari finalizzate alla ricerca didattica, garantisce con la collaborazione delle facoltà interessate il supporto gestionale e le risorse logistiche, finanziarie e di personale necessarie al funzionamento.

La scuola si articola in indirizzi, comprensivi ognuno di una pluralità di classi di abilitazione e disciplinati nel regolamento didattico di ateneo. Le classi di abilitazione comprese in ciascun indirizzo sono determinate con decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. In ogni scuola sono attivati almeno due indirizzi.

Gli ordinamenti didattici delle scuole sono definiti in conformità ai seguenti criteri:

- a) almeno il 20% dei crediti complessivi è relativo ad attività didattiche, di norma comuni ai diversi indirizzi e offerte proporzionalmente al numero degli studenti, dell'area 1 (formazione per la funzione docente è [8.1.6.])
- b) almeno il 20% dei crediti complessivi è relativo ad attività didattiche dell'area 2 (contenuti formativi degli indirizzi [8.1.6.])
- c) nell'ambito degli insegnamenti indicati in a) e in b), l'offerta da parte dell'università deve essere più ampia degli obblighi previsti per lo studente, onde consentire allo stesso alcune scelte opzionali.

Il consiglio della scuola approva per ogni studente un piano di studio individuale. Tale piano:

- a) valuta il percorso formativo compiuto nell'università, riconoscendo crediti corrispondenti a non più di due semestri; entro il medesimo limite complessivo, a eventuali esperienze di insegnamento compiute può essere attribuito un credito sostitutivo di parte degli obblighi di tirocinio, nella misura massima della metà degli obblighi stessi;
- b) definisce il curriculum integrato, eventualmente prolungato di uno o due semestri, per l'allievo che intenda conseguire contemporaneamente una pluralità di abilitazioni;
- c) prevede, in aggiunta alle attività della scuola, una formazione ulteriore da acquisire nelle facoltà competenti, nei casi in cui il precedente curriculum risulti carente in discipline rilevanti per l'abilitazione da conseguire e per la partecipazione ai relativi concorsi;
- d) disciplina lo svolgimento del tirocinio in istituti scolastici di diversa tipologia.

Piani di studio di un solo semestre possono essere approvati a favore di chi, già abilitato, aspiri a una diversa abilitazione ovvero di chi sia in possesso, oltre che della laurea prevista per l'abilitazione, anche in quella in scienze della formazione primaria.

Sono previste specifiche attività didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore, attinenti l'integrazione scolastica degli alunni disabili, al fine di consentire, per lo studente che lo desidera, di acquisire quei contenuti formativi in base ai quali il diploma di specializzazione abilita all'attività didattica di sostegno. Almeno 100 tra le ore di tirocinio sono finalizzate a esperienze nel settore del sostegno.

8.1.5. Condizioni di ammissione

8.1.5.1. Insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria

Per accedere ai corsi di laurea (compreso il corso di laurea in scienze della formazione primaria) occorre il possesso del titolo di studio (diploma di superamento dell'esame di Stato), come previsto al termine del secondo ciclo di studi.

L'accesso ai corsi di laurea è subordinato al superamento di una prova d'esame in quanto il numero dei posti è programmato a livello nazionale sulla base delle previsioni di fabbisogno di personale docente nelle scuole. Per l'anno accademico 2003-2004 il Decreto Ministeriale del 7 maggio 2003 ha fissato in 6263 i posti per gli

studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia e in 119 i posti per gli studenti non comunitari residenti all'estero e ha ripartito tali posti tra le Università sedi del corso di laurea.

La laurea costituisce titolo per la successiva ammissione, in relazione all'indirizzo prescelto, ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria. Il corso di laurea, di durata quadriennale e al quale si accede con qualsiasi diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale, si articola in un biennio comune e in due indirizzi, uno per la scuola dell'infanzia e uno per la scuola primaria.

Sono previste attività di tirocinio e specifiche attività didattiche aggiuntive attinenti l'integrazione scolastica degli alunni disabili, che possono costituire titolo per l'ammissione ai concorsi per posti di sostegno.

8.1.5.2. Insegnanti dell'istruzione secondaria

Per accedere alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) occorre il diploma di laurea e il superamento di un esame di ammissione. Il numero dei posti disponibili è predefinito e sono quindi ammessi coloro che si siano collocati in posizione utile nella graduatoria.

A norma del Decreto Ministeriale 24 marzo 2003 l'esame consiste in una prova scritta, predisposta da ciascuna università (soluzione di 50 quesiti a risposta multipla) integrata da una seconda prova (colloquio ovvero elaborato scritto atto a verificare la predisposizione del candidato alle discipline oggetto della scuola di specializzazione). Il numero dei posti disponibili è programmato a livello regionale sulla base delle previsioni di fabbisogno di personale docente nelle scuole. Per l'anno accademico 2003-2004 il Decreto Ministeriale del 17 aprile 2003 ha fissato in 11.669 il numero dei posti disponibili ed ha ripartito tali posti tra le Università sedi delle (SSIS). Solo per l'anno scolastico 2003-2004 a tali posti sono da aggiungere 4.126 per l'abilitazione al sostegno degli alunni con bisogni educativi speciali.

8.1.6. Programmi di studio, competenze specifiche, specializzazione

Una distinzione per materie si ha solo nella scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario e corrisponde alle discipline esistenti nei corsi di studi di tale grado di istruzione.

Gli insegnanti formati per un livello di istruzione non sono qualificati per insegnare anche ad altri livelli, a meno che non siano in possesso anche della specializzazione per tali livelli.

Gli ordinamenti degli studi del corso di laurea in scienze della formazione primaria e della scuola di specializzazione sono disciplinati dalle Università nei rispettivi regolamenti didattici in conformità ai criteri fissati col Decreto Ministeriale 26 maggio 1998. Tale decreto indica l'obiettivo formativo del corso di laurea e della scuola di specializzazione, stabilisce i contenuti minimi qualificanti, le attività didattiche nonché le procedure di verifica e di valutazione del rendimento.

Costituisce obiettivo formativo del corso di laurea e della scuola il seguente insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti il profilo professionale dell'insegnante:

- a) possedere adeguate conoscenze nell'ambito dei settori disciplinari di propria competenza, anche con riferimento agli aspetti storici ed epistemologici;
- b) ascoltare, osservare, comprendere gli allievi durante lo svolgimento delle attività formative, assumendo consapevolmente e collegialmente i loro bisogni formativi e psicosociali al fine di promuovere la costruzione dell'identità personale, femminile e maschile, insieme all'auto-orientamento;
- c) esercitare le proprie funzioni in stretta collaborazione con i colleghi, le famiglie, le autorità scolastiche, le agenzie formative, produttive e rappresentative del territorio;
- d) inquadrare, con mentalità aperta alla critica e all'interazione culturale, le proprie competenze disciplinari nei diversi contesti educativi;
- e) continuare a sviluppare e approfondire le proprie conoscenze e le proprie competenze disciplinari nei diversi contesti educativi;
- f) rendere significative, sistematiche, complesse e motivanti le attività didattiche attraverso una progettazione curricolare flessibile che includa decisioni rispetto a obiettivi, aree di conoscenza, metodi didattici;
- g) rendere gli allievi partecipi del dominio di conoscenza e di esperienza in cui operano, in modo adeguato alla progressione scolastica, alla specificità dei contenuti, all'interrelazione contenuti-metodi, come pure all'integrazione con altre aree formative;
- h) organizzare il tempo, lo spazio, i materiali, anche multimediali, le tecnologie didattiche per fare della scuola un ambiente per l'apprendimento di ciascuno e di tutti;

- i) gestire la comunicazione con gli allievi e l'interazione tra loro come strumenti essenziali per la costruzione di atteggiamenti, abilità, esperienze, conoscenze e per l'arricchimento del piacere di esprimersi e di apprendere e della fiducia nel poter acquisire nuove conoscenze;
- j) promuovere l'innovazione nella scuola, anche in collaborazione con altre scuole e con il mondo del lavoro;
- k) verificare e valutare, anche attraverso gli strumenti docimologici più aggiornati, le attività di insegnamento-apprendimento e l'attività complessiva della scuola;
- l) assumere il proprio ruolo sociale nel quadro dell'autonomia della scuola, nella consapevolezza dei doveri e dei diritti dell'insegnante e delle relative problematiche organizzative e con attenzione alla realtà civile e culturale (italiana ed europea) in cui essa opera, alle necessarie aperture interetniche nonché alle specifiche problematiche dell'insegnamento ad allievi di cultura, lingua e nazionalità non italiana.

Per quanto riguarda il corso di laurea in scienze della formazione, l'ordinamento didattico di ogni ateneo individua, quali contenuti minimi qualificanti necessari al conseguimento dell'obiettivo formativo, attività didattiche e relativi crediti afferenti alle aree seguenti e relativi settori scientifico-disciplinari:

- o Area 1: formazione per la funzione docente
Comprende attività didattiche finalizzate all'acquisizione delle necessarie attitudini e competenze nel campo pedagogico, metodologico-didattico, psicologico, socio-antropologico, igienico-medico, nonché relative all'integrazione scolastica per allievi disabili.
- o Area 2: contenuti dell'insegnamento primario
comprende, tenendo conto dei programmi e degli orientamenti didattici della scuola elementare e della scuola dell'infanzia, attività didattiche finalizzate all'acquisizione di attitudini e competenze in relazione ai fondamenti disciplinari e alle capacità operative nei campi linguistico-letterario, matematico-informatico, delle scienze fisiche, naturali ed ambientali, della musica e della comunicazione sonora, delle scienze motorie, delle lingue moderne, storico-geografico-sociale, del disegno e di altre arti figurative.
- o Area 3: laboratorio che comprende l'analisi, la progettazione e la simulazione di attività didattiche
- o Area 4: tirocinio, che comprende le esperienze svolte presso istituzioni scolastiche al fine dell'integrazione tra competenze teoriche e competenze operative.

Anche per la scuola di specializzazione, l'ordinamento didattico di ogni ateneo individua, quali contenuti minimi qualificanti necessari al conseguimento dell'obiettivo formativo, attività didattiche e relativi crediti afferenti alle aree seguenti e relativi settori scientifico-disciplinari:

- o Area 1: formazione per la funzione docente
comprende attività didattiche finalizzate all'acquisizione delle necessarie attitudini e competenze nelle scienze dell'educazione e in altri aspetti trasversali della funzione docente
- o Area 2: contenuti formativi degli indirizzi
comprende attività didattiche finalizzate all'acquisizione di attitudini e competenze relative alle metodologie didattiche delle corrispondenti discipline, con specifica attenzione alla logica, alla genesi, allo sviluppo storico, alle implicazioni epistemologiche, al significato pratico e alla funzione sociale di ciascun sapere
- o Area 3: laboratorio, che comprende l'analisi, la progettazione e la simulazione di attività didattiche, con specifico riferimento ai contenuti formativi degli indirizzi
- o Area 4: tirocinio, che comprende le esperienze svolte presso istituzioni scolastiche al fine dell'integrazione tra competenze teoriche e competenze operative. Le scuole ospitanti mettono a disposizione un "insegnante accogliente" per ogni singolo tirocinante; è previsto anche un "insegnante supervisore" che ha il compito di raccordo tra le istituzioni scolastiche e le SSIS. Questo ultimo ha anche un esonero parziale dall'insegnamento.

Le attività didattiche comprendono il laboratorio e il tirocinio. Alle attività di laboratorio è destinato non meno del 10% dei crediti formativi relativi al corso di laurea e non meno del 20% dei crediti relativi alla scuola. Alle attività di tirocinio, ivi comprese le fasi di progettazione e di verifica, è destinato non meno del 20% dei crediti per il corso di laurea e non meno del 25% dei crediti per la scuola.

Le attività didattiche previste in ogni semestre impegnano complessivamente tra le 250 e le 300 ore. In ogni università i regolamenti didattici:

1. disciplinano le attività didattiche, prevedendo gli insegnamenti da impartire, eventualmente articolati in moduli, l'attivazione del laboratorio, del tirocinio e di altre modalità;
2. definiscono in termini di crediti il carico didattico, comprensivo dello studio personale, di ognuna delle attività previste, facendo pari a 30 il totale dei crediti di un semestre;
3. determinano eventuali abbreviazioni della durata del corso di laurea e della scuola in relazione a crediti riconosciuti;

4. definiscono gli adempimenti degli studenti in relazione all'impegno didattico complessivo semestrale sulla base delle disposizioni attuative del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 21 luglio 1997, n. 245 in materia di frequenza a tempo pieno e a tempo parziale;
5. possono disporre che la relazione di cui al comma 8 sia integrata da uno specifico lavoro di tesi; in tal caso nel semestre conclusivo le rimanenti attività didattiche non possono superare le 100 ore.

Le prove di valutazione conclusive previste nel regolamento didattico riguardano globalmente, di regola, una pluralità di attività didattiche e sono determinate in un numero non superiore a 3 per semestre. Le competenti strutture didattiche disciplinano le modalità delle prove stesse e gli accertamenti intermedi nell'ambito delle predette attività. È prevista in ogni caso una prova specifica di conoscenza di una lingua straniera.

L'esame per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione comprende la discussione di una relazione scritta relativa ad attività svolte nel tirocinio e nel laboratorio. Della relativa commissione esaminatrice fanno parte sia docenti universitari sia insegnanti delle istituzioni scolastiche interessate che abbiano collaborato alle attività del corso di laurea o della scuola.

8.1.7. Valutazione, certificazione

I modi, le fasi e i criteri di valutazione non sono stabiliti da organi esterni ma dalle singole università nei rispettivi ordinamenti didattici. I titoli finali sono generalmente di due tipi: il diploma che si limita a indicare il tipo di laurea o di specializzazione con il voto conclusivo e il certificato che contiene anche l'indicazione degli esami sostenuti con i relativi voti.

8.1.7.1. Insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria

Al termine dei corsi di laurea gli studenti sostengono un esame secondo le modalità fissate dai rispettivi ordinamenti didattici.

La laurea in scienze della formazione primaria ha valore abilitante e consente l'ammissione ai concorsi a cattedre per il livello prescolare e primario.

8.1.7.2. Insegnanti dell'istruzione secondaria

Al termine delle (SSIS) gli studenti sostengono un esame secondo le modalità fissate dai rispettivi ordinamenti didattici.

Il diploma di specializzazione all'insegnamento secondario ha valore abilitante.

8.1.8. Percorsi alternativi di formazione

Non esistono percorsi di formazione alternativi per gli insegnanti dell'istruzione prescolare, primaria e secondaria.

8.2. Condizioni di servizio degli insegnanti

Gli insegnanti delle scuole statali sono titolari di diritti e di doveri stabiliti con leggi e con i contratti di lavoro. La libertà di insegnamento è garantita dalla Costituzione ed è intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale, diretta a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni.

Quanto sarà detto in seguito si applica solo ai docenti delle scuole dello Stato. Ai docenti delle scuole non statali, invece, si applicano, sia per quanto riguarda lo stato giuridico che il trattamento economico, le condizioni previste dai contratti di lavoro stipulati con i gestori delle scuole.

Le condizioni di servizio degli insegnanti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria sono regolamentate in maniera sostanzialmente unitaria, soprattutto sotto il profilo normativo. (Testo Unico 16 aprile 1994, n. 297 e contratti collettivi di lavoro).

Le condizioni di servizio dei docenti dell'istruzione universitaria sono regolamentate solo per legge.

Le categorie del personale docente dell'istruzione universitaria sono:

1. professori di ruolo: distinti in professori di prima fascia o professori ordinari e professori di seconda fascia o professori associati. Le due fasce hanno carattere funzionale con uguale garanzia di libertà didattica e di ricerca. Entrambe assolvono funzioni di insegnamento;
2. ricercatori: hanno il compito di contribuire allo sviluppo della ricerca e di assolvere a compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiale;
3. professori a contratto: il regolamento n. 212/98 emanato dal MURST dispone che le Università, al fine di fronteggiare particolari esigenze didattiche ovvero per lo svolgimento di attività didattiche integrative, possono stipulare, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, contratti di diritto privato a tempo determinato (1 anno, rinnovabile per non più di 6 anni) con studiosi ed esperti, selezionati attraverso specifiche procedure;
4. collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua: le Università, per le esigenze di apprendimento delle lingue, possono assumere collaboratori ed esperti di madre lingua, in possesso di laurea o di altro adeguato titolo universitario straniero, con contratto di diritto privato;
5. lettori in scambio: in esecuzione di accordi bilaterali di cooperazione culturale, le Università - previa autorizzazione ministeriale - possono conferire a cittadini stranieri speciali incarichi di lettore di lingua e di letteratura straniera.

Poiché le categorie stabili degli insegnanti universitari sono professori ordinari, professori associati e i ricercatori, le informazioni sulle condizioni di servizio che sono presenti nei paragrafi che seguono, si riferiscono a tali categorie.

8.2.1. Quadro storico

8.2.1.1. Insegnanti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria

L'insegnante ha sempre avuto uno stato giuridico di dipendente dello Stato. Anche gli insegnanti elementari, in origine dipendenti comunali, sono diventati - prima (nel 1911) quelli dei Comuni piccoli e medi e poi (nel 1933) quelli dei grandi Comuni - impiegati statali. Per un lungo periodo di tempo ogni ridefinizione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti ha comportato modifiche anche allo stato giuridico ed economico degli insegnanti, ma attualmente il comparto scuola costituisce un settore del tutto autonomo, soggetto a una specifica contrattazione sindacale. Agli inizi degli anni '90 è stata introdotta in ambito pubblico la privatizzazione dei contratti di lavoro, in analogia a quanto previsto per i settori privati. La riforma ha riguardato anche il comparto della scuola, con la conseguenza che il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della scuola viene definito in forma autonoma e privatistica con il solo vincolo, per la parte retributiva, di sottostare alle limitazioni finanziarie disposte dal bilancio dello Stato. Il contratto collettivo ha valore erga omnes purché sia stato sottoscritto da organizzazioni sindacali rappresentative di almeno la metà del personale (esistono regole per definire tale rappresentatività che tengono conto del dato associativo e del dato elettorale attraverso cui si esprime la categoria). A seguito della privatizzazione del contratto di lavoro, in tutti i comparti pubblici sono state previste specifiche relazioni sindacali per la definizione dei contratti integrativi e decentrati. Anche nella scuola è stata data attuazione a tale previsione, resa possibile anche dall'introduzione dell'autonomia scolastica e dal processo di decentramento, con l'elezione in ciascuna istituzione scolastica della rappresentanza unitaria dei lavoratori (RSU) con potere di contrattazione integrativa di istituto, da attuare nel confronto con il dirigente scolastico rappresentante legale dell'istituzione. Questa riforma delle relazioni sindacali ha consentito, su talune materie indicate dal contratto collettivo nazionale di lavoro, di definire in sede decentrata modalità e criteri, ad esempio, per l'orario di lavoro, per il compenso accessorio legato a progetti e a prestazioni aggiuntive degli insegnanti.

8.2.1.2. Insegnanti dell'istruzione universitaria

Il Testo Unico n. 1592 del 1933 articolava il personale docente dell'università in professori di ruolo e professori incaricati e prevedeva un concorso per titoli, aperto a tutti, per l'accesso ai ruoli. I professori erano assimilati agli impiegati civili dell'amministrazione statale.

È con la legge del 1958 che viene definito lo stato giuridico ed economico dei professori universitari.

8.2.2. Dibattiti in corso

Per quanto riguarda il comparto scuola, la discussione nel corso del 2004 si è concentrata soprattutto sui riflessi che la riforma del primo ciclo di istruzione, attuata dal Decreto Legislativo n. 59 del 19.2.2004, ha avuto sul corpo docente, con particolare riferimento alla istituzione del docente tutor a cui sono affidati

compiti specifici di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e con il territorio di orientamento e tutorato degli allievi nonché della documentazione del percorso formativo compiuto da ogni studente.

Per il settore dell'università il dibattito continua a svilupparsi sulle proposte di modifica del sistema di reclutamento (ritorno al concorso regionale) e dello stato giuridico dei docenti.

8.2.3. Quadro legislativo specifico

8.2.3.1 Insegnanti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria

Lo stato giuridico del personale insegnante ha la sua fonte normativa principalmente nel Testo Unico del 16 aprile 1994, n. 297 e nei contratti di lavoro del comparto scuola. Il contratto attualmente in vigore è quello stipulato il 24 luglio 2003 per il quadriennio normativo che va dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 e per il primo biennio economico che va dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003. La contrattazione collettiva integrativa, oltre che a livello nazionale, è prevista anche a livello provinciale e, dal 1° settembre 2000, con l'entrata in vigore dell'autonomia, anche a livello di scuola.

In attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modifiche, il rapporto di lavoro del personale docente è regolato da contratti individuali che possono essere a tempo indeterminato (per il personale prima di ruolo) e a tempo determinato (per il personale prima non di ruolo).

È di fondamentale importanza per il suo valore innovativo ricordare che, a seguito della riforma del rapporto di lavoro pubblico introdotta col Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le assunzioni non avvengono più attraverso atti unilaterali dell'Amministrazione (nomina), ma assumono la forma del contratto tra il docente e l'Amministrazione.

Di conseguenza la competenza a risolvere le relative controversie non appartiene più al Tribunale Regionale Amministrativo, ma al Pretore del lavoro.

Le condizioni di servizio del personale insegnante sono definite dal già citato Testo Unico e dai contratti di lavoro.

Con la concessione dell'autonomia alle istituzioni scolastiche e con la riforma del Ministero dell'Istruzione [2.6.1.] i provvedimenti amministrativi concernenti il personale insegnante (ed anche il personale non insegnante) sono passati in parte alle competenze delle scuole e in parte a quella degli Uffici Scolastici Regionali, con possibilità, per questi di delega ai Centri Servizi Amministrativi che, come già detto, sono articolazioni interne dei suddetti Uffici Regionali.

8.2.3.2. Insegnanti dell'istruzione universitaria

La base normativa che definisce i ruoli e le condizioni di servizio è il Decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, che ha riordinato la docenza universitaria.

Le modalità concorsuali per accedere ai ruoli universitari, sono state definite con la legge 3 luglio 1998, n. 210 (cfr. [8.2.5.2.]) e con il relativo regolamento di esecuzione.

È il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che propone modifiche legislative alle condizioni di servizio dei docenti universitari, sentito anche il Consiglio Universitario Nazionale (C.U.N.).

8.2.4. Politica di pianificazione

Una vera politica di programmazione ha stentato finora a farsi strada. Solo in tempi recenti, con l'ultima riforma universitaria, sono stati previsti, per l'accesso ai corsi di laurea per l'insegnamento primario e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS), posti limitati in base ai posti che si renderanno disponibili per effetto di pensionamenti e dell'andamento demografico della popolazione studentesca.

8.2.5. Accesso alla professione

8.2.5.1. Insegnanti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria

Esistono solo due tipi di contratto di assunzione: a tempo indeterminato e a tempo determinato.

La selezione per l'assunzione del personale insegnante a tempo indeterminato avviene tramite concorsi per esami e titoli oppure per soli titoli.

Ai concorsi per esami e titoli sono ammessi, per le scuole dell'infanzia e primarie, coloro che sono in possesso della laurea in scienze della formazione primaria e per le scuole secondarie, i diplomati delle (SSIS)(cfr. [8.1.4.1.] e [8.1.4.2.]). Chi supera l'esame non acquisisce la definitiva titolarità del posto, ma viene inserito nelle graduatorie permanenti. Per accedere alla graduatoria permanente sono richiesti 2 requisiti: aver superato un concorso per titoli ed esami per la stessa tipologia di posto, aver prestato servizio come docente con contratto a tempo determinato [8.2.6.1.].

Dopo la nomina a tempo indeterminato, il personale docente deve compiere un periodo di prova, durante il quale deve svolgere il servizio di insegnamento e partecipare a 40 ore di attività di formazione, organizzate al di fuori del normale orario di insegnamento e di aggiornamento. Il corso di formazione ha la durata di un anno scolastico. L'anno di formazione, secondo l'art. 67 del nuovo contratto nazionale di lavoro sottoscritto il 24 luglio 2003, può realizzarsi attraverso specifici progetti attivati con la collaborazione di reti di scuole, nei quali devono trovare spazio particolari opportunità opzionali per il miglioramento delle competenze tecnologiche e della conoscenza delle lingue straniere.

Il dirigente scolastico nomina uno o più tutor dei neo-insegnanti a tempo indeterminato, su proposta del Collegio dei docenti, che dovrà tenere conto nella scelta delle oggettive competenze nel campo della metodologia e della didattica, dell'attitudine alle relazioni interpersonali e della disponibilità a condurre esperienze di formazione fra pari. Le attività dei tutor sono coordinate dal dirigente scolastico e assistite dagli Ispettori tecnici. In linea di massima ogni tutor dovrebbe assistere un solo neo-docente.

Sono altresì previste attività seminariali e di aggiornamento.

I contenuti della formazione riguardano principalmente i seguenti aspetti della professionalità: competenze metodologiche e didattiche; conoscenze psicopedagogiche; abilità relazionali e comunicative; conoscenze giuridiche e amministrative, con particolare riguardo alla partecipazione agli organi collegiali della scuola.

Devono inoltre essere trattate anche tematiche trasversali, quali l'orientamento, l'integrazione degli alunni in difficoltà o disabili, l'educazione alla salute, ecc. Dall'anno scolastico 2002-2003 le 40 ore di formazione per gli insegnanti neo-assunti sono organizzate in modalità mista (25 online e 15 in presenza).

Al termine dell'anno scolastico, l'insegnante in prova deve compilare una relazione sulle attività e le esperienze di formazione e di insegnamento svolte, e deve discuterla con il Comitato per la valutazione degli insegnanti al fine della sua conferma nel posto. L'esito positivo non dà luogo al rilascio di certificazioni, ma determina la conferma dell'assunzione a tempo indeterminato.

Il reclutamento di docenti per posti di lavoro a tempo determinato disponibili per un solo anno scolastico viene effettuato sulla base di graduatorie di candidati in possesso del titolo di studio prescritto e aggiornate ogni tre anni (cfr. [8.2.6.1.]).

Le modalità di stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, anche di breve durata, sono state fissate da apposito regolamento che vincola le istituzioni scolastiche a utilizzare apposite graduatorie del personale precario per la sostituzione dei docenti assunti. Pur vigendo dal 2000 un regime di autonomia delle istituzioni scolastiche, attualmente queste non possono procedere all'assunzione di personale esterno alle suddette graduatorie e sono altresì vincolate a rispettare l'ordine di graduatoria. Il Decreto Legislativo 59/2004 prevede, però, che per gli insegnamenti e le attività facoltative nella scuola primaria (art. 7 comma 2 e 4) e nella scuola secondaria di primo grado (art. 10 commi 2 e 4), ove richiedano una specifica professionalità non riconducibile agli ambiti disciplinari per i quali è prevista l'abilitazione all'insegnamento, le istituzioni scolastiche possono stipulare, nei limiti delle disponibilità finanziarie, contratti di prestazione d'opera con esperti, secondo modalità da definire.

8.2.5.2. Insegnanti dell'istruzione universitaria

Per effetto del DPR 23 marzo 2000, n. 117 di attuazione della legge n. 210 del 1998, che ha previsto procedure di reclutamento decentrate e non più a livello nazionale, i bandi di concorso per l'apertura dei posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore, sono indetti dai Rettori delle singole Università.

Il concorso consiste nella valutazione comparativa dei titoli e delle pubblicazioni. Per il posto di associato è prevista altresì una discussione dei titoli e per quello di ricercatore due prove scritte e una orale.

La Commissione giudicatrice dei professori ordinari e dei professori associati, è composta da cinque componenti, di cui 4 esterni all'Università che ha bandito il concorso ed eletti dalla Comunità scientifica nazionale e solo 1 "interno". La Commissione per i ricercatori è costituita da 3 componenti, sempre elettivi, di cui 2 esterni e uno interno.

I procedimenti concorsuali devono concludersi entro 6 mesi con l'indicazione di un vincitore se si tratta del posto di ricercatore e di 2 idonei (nella fase transitoria di 3 idonei) nel caso dei professori ordinari e dei professori associati. Tra essi la Facoltà dell'Università che ha bandito il concorso ne può chiamare uno per la nomina in ruolo ma può anche deliberare di non chiamare nessuno. In quest'ultimo caso può chiamare idonei di concorsi espletati in altre Università ovvero bandire nuovamente il concorso. Se l'Università non adotta entro 60 giorni nessuna decisione per due anni non potrà procedere a nessuna chiamata.

Una modalità eccezionale di nomina senza concorso è prevista dall'art. 17 della legge 127/1997, che consente alle Università, nell'osservanza dei criteri stabiliti con Decreto Ministeriale, di procedere alla chiamata diretta di eminenti studiosi, di nazionalità italiana o straniera.

8.2.6. Status professionale

8.2.6.1. Insegnanti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria

Come indicato al par [8.2.1.1.], agli inizi degli anni '90 è stata introdotta in ambito pubblico, compreso il comparto scuola, la privatizzazione del rapporto di lavoro. Pertanto i docenti sono pubblici dipendenti ma con un contratto di diritto privato. Il loro rapporto di lavoro è disciplinato dal Contratto collettivo nazionale e dai contratti integrativi, contratti definiti in forma autonoma e privatistica con il solo vincolo, per la parte retributiva, di sottostare alle limitazioni finanziarie disposte dal bilancio dello Stato. I contratti sono di due tipi: a tempo indeterminato e a tempo determinato. Con i primi il docente entra a far parte della pianta organica della scuola e dei ruoli dello Stato. Con i secondi, il docente ha un rapporto di lavoro di carattere precario che si esaurisce, al massimo, al termine dell'anno scolastico. Sia gli uni che gli altri contengono una serie di norme relative ai diritti e ai doveri che, nel complesso, costituiscono lo stato giuridico degli insegnanti.

Una volta ottenuta la nomina a tempo indeterminato, l'insegnante è inquadrato nella corrispondente qualifica funzionale, detta "area della funzione docente".

L'insegnante ha diritto alla sede di servizio e all'insegnamento corrispondente al tipo di scuola e al gruppo di discipline per le quali è stato assunto. Comunemente, per la scuola primaria si usa il termine posto di insegnamento e per quella secondaria cattedra di insegnamento. L'insegnante di scuola primaria ha titolo per insegnare tutte le discipline previste nell'ordinamento della scuola; nell'assegnazione degli ambiti disciplinari il dirigente scolastico deve tenere conto della preparazione specifica per alcune discipline (musica, lingua straniera, ecc.), conseguita dall'insegnante nella sua formazione sia iniziale che in servizio, ma deve essere anche realizzata un'alternanza nell'assegnazione dei suddetti ambiti.

L'insegnante di scuola secondaria ha, fin dalla sua formazione iniziale, una preparazione specialistica per una o più discipline raggruppate per l'istituzione delle cattedre (per esempio, matematica e fisica). Con l'assunzione in servizio, egli acquisisce il diritto a insegnare la materia o le materie formanti la cattedra ottenuta.

Lo stato giuridico degli insegnanti comprende diritti e doveri che in molti casi sono comuni al personale delle scuole di ogni ordine e grado; alcune differenze sono rilevabili nell'orario di servizio e nel trattamento economico.

Gli insegnanti assunti con un contratto a tempo determinato hanno uno stato giuridico particolare. Sono previste varie forme di contratto a tempo determinato (supplenze):

- supplenza annuale: viene conferita dal dirigente del CSA (Centro servizi amministrativi) provinciale, ha durata per l'intero anno scolastico (fino al 31 agosto) e utilizza la graduatoria provinciale;
- supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche: viene conferita dal dirigente del CSA provinciale, ha durata fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e utilizza la graduatoria provinciale;
- supplenza temporanea breve: viene conferita dal dirigente scolastico, ha durata breve rapportata all'assenza del docente da sostituire e utilizza la graduatoria di istituto.

I contratti a tempo determinato vengono conferiti sulla base di una graduatoria. Vi è proroga automatica del contratto, quando il docente continua l'assenza senza interruzione. Il docente che ha in corso un contratto a tempo determinato non può assumerne uno nuovo più favorevole, abbandonando quello in corso, a meno che la nuova proposta non preveda la supplenza fino al termine delle attività didattiche.

8.2.6.2. Insegnanti dell'istruzione universitaria

Ai docenti universitari è stato sempre garantito uno stato giuridico particolare a garanzia della libertà di insegnamento. A eccezione del periodo fascista, non erano tenuti a prestare giuramento anche quando

questo obbligo, ora abolito, vigeva per i docenti delle scuole primarie e secondarie. Godono pertanto dell'inamovibilità e della più ampia libertà didattica e di ricerca, ma hanno il dovere di assicurare la loro presenza per non meno di 250 ore annue per le attività didattiche, compresa la partecipazione alle commissioni d'esame e di laurea. Il loro stato giuridico è disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980; lo stesso decreto detta le norme relative allo stato giuridico dei ricercatori. I predetti contribuiscono allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e assolvono a compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiale (comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento e alle connesse attività tutoriali). Tale attività didattica dovrà essere non inferiore a 250 ore annue e annotata su apposito registro.

8.2.7. Sostituzione degli insegnanti

8.2.7.1. Insegnanti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria

Alla sostituzione degli insegnanti assenti provvede il dirigente della scuola, nominando docenti iscritti in apposite graduatorie esistenti presso ogni scuola. Per l'iscrizione in tali graduatorie occorre possedere il prescritto titolo di abilitazione all'insegnamento o, in subordine, il relativo titolo di studio (laurea).

Mentre nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie la sostituzione avviene sin dal primo giorno di assenza del titolare, nelle scuole secondarie la nomina del supplente è consentita solo per le assenze di durata superiori a 10 giorni. Per le assenze di durata inferiore, il dirigente scolastico provvede con il personale docente in servizio nella scuola e che, se ha un orario di cattedra inferiore a quello obbligatorio di 18 ore settimanali, è tenuto per le restanti ore (denominate ore a disposizione) a sostituire senza retribuzione i colleghi assenti.

In Italia gli aspiranti all'insegnamento con servizio a tempo determinato e in possesso dei relativi titoli richiesti sono iscritti in graduatorie permanenti ad esaurimento.

8.2.7.2. Insegnanti dell'istruzione universitaria

Ai sensi della legge 4/1999 le supplenze possono essere conferite a professori ricercatori del medesimo settore scientifico-disciplinare o settore affine della stessa facoltà o, in mancanza, a professori di ruolo e ricercatori di altra Facoltà e dello stessa o di altra Università. Le supplenze sono conferite con delibera del Consiglio di Facoltà.

8.2.8. Misure di sostegno per gli insegnanti

8.2.8.1. Insegnanti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria

Gli insegnanti nominati a tempo indeterminato, durante il periodo di prova che dura un anno scolastico, sono seguiti da un tutor, scelto tra i docenti della scuola. La funzione del tutor è essenzialmente quella di guidare e consigliare. Si può anche far rientrare nelle misure di sostegno, il corso di formazione al quale il docente neoassunto è tenuto a partecipare.

Per quanto riguarda le misure rivolte a tutti gli insegnanti, esse si concretizzano essenzialmente nelle attività di aggiornamento che vengono proposte e gestite dall'Amministrazione Scolastica ovvero dagli Enti e Associazioni accreditate, a seguito del vaglio operato da un apposito Comitato Tecnico Nazionale, dal Ministero dell'Istruzione, anche in collaborazione con l'INDIRE [9.6.1.] e l'INVALSI [9.5.1.] a livello nazionale e, a livello regionale o locale con gli IRRE [9.6.1.], le Università e gli Enti di Ricerca.

8.2.8.2. Insegnanti dell'istruzione universitaria

Non esistono forme strutturate di sostegno per gli insegnanti, ma in base all'autonomia universitaria le singole università possono costituire dei Centri servizi di supporto alla didattica e alla ricerca le cui finalità vengono definite di volta in volta nell'atto costitutivo.

8.2.9. Valutazione degli insegnanti

8.2.9.1. Insegnanti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria

Tranne il caso del docente nel periodo di prova, per superare il quale è necessario un giudizio non sfavorevole, non è prevista in via generale alcuna forma di valutazione dell'attività didattica del singolo docente. Le uniche due ipotesi sono:

- una valutazione, su iniziativa dell'Amministrazione Scolastica finalizzata a promuovere il procedimento di dispensa dal servizio per inidoneità didattica o per persistente insufficiente rendimento;
- una valutazione, su iniziativa del docente, che può chiedere al Comitato di valutazione esistente presso ogni scuola [2.6.4.1.6.] la valutazione del servizio prestato per un periodo non superiore all'ultimo triennio.

Per la valutazione che riguarda l'attività della scuola nel suo complesso, si rimanda al capitolo [9.].

8.2.9.2. Insegnanti dell'istruzione universitaria

Le uniche forme di valutazione previste sono i giudizi di conferma a cui sono sottoposti dopo 3 anni i professori straordinari di prima fascia, i professori associati e ricercatori [8.2.13.2.].

Le università adottano un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, attraverso un organo collegiale disciplinato dallo statuto delle università e denominato "Nucleo di valutazione interna degli atenei".

Dal 1999 (Legge 19 ottobre 1999, n. 370, articolo 1, comma 2) i Nuclei di valutazione raccolgono attraverso questionari anonimi le opinioni degli studenti sulle attività didattiche e sui docenti universitari.

8.2.10. Formazione continua

La formazione degli insegnanti durante il servizio "è intesa come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento alla preparazione didattica, come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica" ed è considerata come un diritto del docente.

Non è meno importante della formazione iniziale e costituisce un diritto del docente, al quale corrisponde l'obbligo dell'Amministrazione scolastica di fornirla. Non è una condizione per ottenere una promozione dal momento che lo stato giuridico dei docenti non prevede "promozioni" ma solo uno sviluppo di carriera di carattere economico legato agli anni di servizio [8.2.11.].

La formazione continua è offerta dall'Amministrazione scolastica, centrale e periferica, dalle scuole, da Università, IRRE [9.5.], istituti pubblici di ricerca, nonché da enti e associazioni professionali riconosciute dal Ministero come soggetti qualificati sulla base della normativa vigente (Direttiva 90/2003). Le iniziative di formazione continua si svolgono, ordinariamente, fuori dall'orario di insegnamento ma il personale può usufruire di 5 giorni di permesso per partecipare ai corsi organizzati dall'Amministrazione, a livello centrale o periferico ed è considerato in servizio secondo quanto stabilisce il Contratto Collettivo Nazionale.

Con Direttiva n. 47 del 13 maggio 2004, il Ministero dell'Istruzione ha definito gli obiettivi formativi assunti come prioritari in materia di formazione e aggiornamento, la ripartizione delle risorse disponibili e il ruolo dei diversi soggetti, organi e livelli istituzionali (scuole, uffici scolastici regionali, amministrazione centrale). La direttiva si colloca nel quadro della normativa europea in materia di formazione in ingresso e in servizio. Le linee di azione contenute nella direttiva sono funzionali al sostegno dei **processi** di riforma, alla progressiva valorizzazione dell'autonomia didattica, di ricerca e organizzativa delle singole scuole e alla valorizzazione dell'auto-aggiornamento, in coerenza con i processi di innovazione degli ordinamenti del sistema istruzione.

Tra le forme di formazione continua su base volontaria, si possono citare le iniziative proposte dall'Indire [9.6.1.] che ha predisposto un'apposita piattaforma di formazione online, su incarico del Ministero dell'Istruzione:

- Formazione tecnologica: piano nazionale di formazione degli insegnanti sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Fortic);
- Formazione sulla riforma: attivata nell'a.s. 2002-2003 e svolta in base al DM 100 del 18 settembre 2002 di attuazione del Progetto Nazionale di Sperimentazione degli Ordinamenti scolastici;
- Formazione DM61: basata sul Decreto Ministeriale n. 61 del 22 luglio 2003, si tratta di una formazione, su base volontaria, volta alla promozione del progetto nazionale rivolto alle classi prima e seconda della scuola primaria, finalizzato all'introduzione dell'alfabetizzazione informatica e della lingua inglese;

- PuntoEdu Riforma Dlgs. 59/2004: per l'anno scolastico 2004-2005 si tratta dell'ambiente di apprendimento online per gli insegnanti iscritti ai corsi sulle innovazioni previste dal Dlgs. 59/2004.

La legge 53/2003 di riforma del sistema di istruzione dedica attenzione anche alla formazione continua, prevedendo l'istituzione, presso le università, di apposite strutture di ateneo o di interateneo con il compito di:

- provvedere alla formazione degli insegnanti cui sono affidati anche i rapporti, sulla base di apposite convenzioni, con le istituzioni scolastiche;
- promuovere e governare i centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti. I centri di eccellenza avranno l'importante compito di contribuire alla formazione continua del personale docente in servizio, mediante iniziative di aggiornamento sui nuovi processi culturali e scientifici che possono interagire con il sistema di istruzione, sulle nuove tecnologie didattiche, e comunque su ogni elemento che investa la qualificazione professionale degli insegnanti con diretta ricaduta sull'azione formativa nei riguardi degli alunni;
- curare la formazione degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche.

In attesa che siano emanati i decreti delegati di attuazione della legge 53/2003, la formazione continua è regolata secondo le indicazioni che seguono e che si riferiscono ai livelli di scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo ciclo.

Per quanto riguarda il livello di istruzione superiore, la formazione continua dei docenti universitari è affidata alle singole istituzioni e non esiste nessun tipo di formazione in servizio a livello nazionale.

8.2.10.1. Quadro storico

Negli ultimi decenni l'Amministrazione ha cercato, attraverso azioni legislative e lo stanziamento di fondi, di supportare le iniziative tese a migliorare le relazioni pedagogiche e le dimensioni organizzative. Negli anni più recenti, in particolare dal 1997 con la legge n. 59 del 15 marzo art. 21 (Autonomia delle istituzioni scolastiche) e la legge n. 440 del 18 dicembre (Disposizioni in materia di arricchimento dell'offerta formativa), si sono garantiti servizi e opportunità di formazione tese alla partecipazione, autonomia, responsabilità di ogni singolo docente legate anche alle riforme degli ordinamenti scolastici.

8.2.10.2. Quadro legislativo specifico

Il ruolo della formazione è stato profondamente modificato con il contratto di lavoro del 26 maggio 1999, il contratto integrativo del 31 agosto 1999 e confermato col contratto del 24 luglio 2003. Mentre in passato l'aggiornamento è stato definito come un diritto-dovere del docente, ora l'accento è posto sul diritto del personale a essere formato e quindi sull'obbligo dell'Amministrazione Scolastica di costruire progressivamente un sistema di opportunità formative, articolato e di qualità. Sono previsti tre livelli di attività:

- a livello di istituzioni scolastiche singole o consorziate in rete, anche in collaborazione con gli IRRE, con l'università, con le associazioni professionali qualificate, con gli istituti di ricerca per la programmazione delle iniziative di formazione, riferite non solo ai contenuti disciplinari dell'insegnamento, ma anche a quelle ritenute prioritarie secondo quanto stabilito dalla apposita Direttiva ministeriale emanata annualmente (Art. 61 CCNL 2003). In questo ambito diventa di particolare interesse l'auto-aggiornamento, infatti la direttiva n. 70 del 17 giugno 2002 ne indica le varie tipologie corsi di specializzazione universitaria, stage presso aziende ed ancora acquisto di libri e di software didattici, sottoscrizione di abbonamenti a riviste specializzate, a siti telematici e canoni;
- a livello di amministrazione scolastica regionale, per i servizi di supporto alla progettualità delle scuole e per gli interventi perequativi o legati alle specificità territoriali o tipologie professionali; il livello regionale assume inoltre una particolare importanza in quanto è diventato la sede della programmazione e della gestione dell'attività di formazione nell'ambito degli obiettivi definiti come prioritari dalle annuali direttive ministeriali ed è stato individuato come livello di contrattazione decentrata;
- a livello centrale (Ministero) per i compiti di indirizzo, promozione, ricerca e differenziazione di modelli innovativi di formazione e aggiornamento.

8.2.10.3. Organi di decisione per la formazione in servizio

Entro il 31 gennaio, previa contrattazione con le Organizzazioni Sindacali, il Ministro dell'Istruzione definisce gli obiettivi assunti come prioritari a livello nazionale, i criteri generali di ripartizione delle risorse, le modalità di verifica dei risultati conseguiti in termini di miglioramento dell'attività formativa. Per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola, il Ministero, nella direttiva generale per l'azione amministrativa nel 2004 (prot. 287 del 16.1.2004) ha ribadito che gli interventi formativi devono essere funzionali al sostegno dei processi di riforma, nella progressiva valorizzazione dell'autonomia didattica, organizzativa delle singole istituzioni scolastiche e alla valorizzazione dell'auto-aggiornamento, in coerenza con i processi di innovazione degli ordinamenti del sistema istruzione.

Per quanto riguarda i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate alla formazione, essi sono indicati nel contratto collettivo di lavoro e sono i seguenti:

- per il 60% alle scuole, in base al numero complessivo degli addetti, ivi compreso il personale non docente (ATA);
- per il 20% all'amministrazione scolastica periferica (regionale);
- per il 20% all'amministrazione scolastica centrale (Ministero).

Le ultime leggi di bilancio dello Stato hanno riconosciuto gli Uffici scolastici regionali come centri di responsabilità di spesa, pertanto la percentuale di assegnazione dei fondi a questi uffici è pari al 90% della somma complessiva stanziata.

È da sottolineare, come conseguenza della legge sulla parità (cfr. [3.16.]), che le iniziative di formazione organizzate per il personale delle scuole statali sono aperte anche al personale delle scuole paritarie, essendo queste ultime entrate a far parte del sistema nazionale di istruzione.

8.2.10.4. Tipi di istituzioni

Il contratto collettivo integrativo del personale della scuola del 31 agosto 1999, confermato dal contratto del 24 luglio 2003, nel considerare superato il sistema dell'autorizzazione dei corsi di aggiornamento, ha introdotto il principio dell'accREDITAMENTO degli enti o delle agenzie per la formazione del personale della scuola e del riconoscimento da parte dell'Amministrazione delle iniziative di formazione. Il contratto distingue, tra i soggetti che offrono formazione per il personale, quelli di per sé qualificati (come le Università, i Consorzi universitari, gli IRRE e gli Istituti pubblici di ricerca), quelli qualificati a seguito di riconoscimento del Ministero (quali le associazioni professionali collegate a comunità scientifiche) e quelli accREDITATI sulla base di tassativi criteri e requisiti definiti dalla Direttiva 90/2003. Le istituzioni scolastiche singole o associate in rete, sulla base di specifiche competenze e di adeguate infrastrutture, oggetto di vigilanza e monitoraggio sono riconosciute come soggetti qualificati.

8.2.10.5. Condizioni di ammissione

Non ci sono norme particolari per le condizioni di ammissione ai corsi di aggiornamento e formazione in servizio, che è sempre su base volontaria.

8.2.10.6. Programmi di studio, durata, specializzazioni

Come detto al [8.2.10.1.3.] il Ministro definisce annualmente gli obiettivi prioritari della formazione in servizio, ma la scelta dei corsi da frequentare è assolutamente libera. Non esistono corsi obbligatori né è fissato un numero minimo di ore da destinare alla formazione in servizio.

8.2.10.7. Metodi

I corsi di aggiornamento offrono le più varie metodologie di insegnamento/apprendimento, che vanno dalla lezione tradizionale al lavoro di gruppo, al seminario, alle esercitazioni di laboratorio, al modello di formazione integrata e online.

8.2.10.8. Valutazione - Certificazione

Per tutte le attività devono essere documentate le modalità di realizzazione e di partecipazione e devono essere presentati al Collegio dei docenti le documentazioni e i materiali prodotti.

8.2.10.9. Sbocchi - Rapporto formazione-lavoro

Non esistono forme di verifica istituzionalizzate su come, quanto appreso dalla formazione in servizio, venga poi tradotto nella pratica didattica.

8.2.11. Trattamento economico

8.2.11.1. Insegnanti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria

Il trattamento economico del personale docente è costituito da due voci:

- a) la prima (trattamento fondamentale) comprende lo stipendio, che ha assorbito dal 1° gennaio 2003 anche l'indennità integrativa speciale, prima calcolata separatamente; nel mese di dicembre di ogni anno viene inoltre corrisposta una tredicesima mensilità di importo pari al trattamento fondamentale spettante nel mese di dicembre; infine, ai docenti è corrisposto, se spettante, l'assegno per il nucleo familiare a carico;
- b) la seconda (trattamento accessorio) è legata alle eventuali prestazioni aggiuntive e all'ammontare del fondo stanziato per finanziare tali attività.

Si forniscono qui con riferimento al solo trattamento fondamentale, gli importi degli stipendi degli insegnanti, fissati per il biennio 1° gennaio 2002-31 dicembre 2003.

Il personale docente è inquadrato nei seguenti livelli retributivi, indicati in euro al lordo e per 12 mesi, con l'avvertenza che dall'importo lordo della retribuzione vanno detratte cifre percentuali per l'importo progressivo sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e per contributi da versare al fondo di assistenza e previdenza.

Insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria	
Da 0 a 2 anni	16.703,50
Da 3 a 8 anni	17.154,75
Da 9 a 14 anni	18.544,44
Da 15 a 20 anni	20.167,73
Da 21 a 27 anni	21.743,17
Da 28 a 34 anni	23.297,62
Da 35	34.545,99

Insegnanti di scuola secondaria di I grado	
Da 0 a 2 anni	18.128,79
Da 3 a 8 anni	18.629,33
Da 9 a 14 anni	20.265,09
Da 15 a 20 anni	22.148,36
Da 21 a 27 anni	23.976,83
Da 28 a 34 anni	25.770,56
Da 35	27.100,16

Insegnanti di scuola secondaria di II grado	
Da 0 a 2 anni	18.129,79
Da 3 a 8 anni	19.155,82
Da 9 a 14 anni	20.799,20
Da 15 a 20 anni	22.826,41
Da 21 a 27 anni	25.408,44
Da 28 a 34 anni	27.100,15
Da 35	28.448,68

Per quanto riguarda il trattamento accessorio, il contratto del 24 luglio 2003 fissa le misure del compenso orario lordo spettante per prestazioni aggiuntive all'orario di obbligo da liquidare a carico del bilancio della

scuola nella misura di 28,41 euro per le ore aggiuntive di insegnamento e di 15,91 per le ore aggiuntive non di insegnamento.

Come risulta da uno studio reso pubblico nel 2003 dal Ministero dell'Istruzione (Fonte: Informa Scuola n.6 del 2003), la retribuzione annua lorda degli insegnanti in rapporto al PIL pro capite negli anni 1993-2001 ha subito le seguenti variazioni:

	Insegnanti scuola dell'infanzia e primaria		Insegnanti scuole medie		Insegnanti scuole secondarie superiore	
	1993	2001	1993	2001	1993	2001
Retribuzione iniziale	0.99	0.88	1.07	0.95	1.07	0.95
Retribuzione finale	1.51	1.29	1.68	1.42	1.76	1.48

Tutti gli insegnanti al momento della nomina ricevono il trattamento economico del livello iniziale, non esistendo la possibilità di essere inseriti in un livello superiore in base ai risultati degli esami o di precedenti esperienze professionali.

8.2.11.2. Insegnanti dell'istruzione universitaria

Per i professori di prima fascia, la retribuzione si compone dello stipendio base, dell'indennità integrativa speciale e dell'assegno aggiuntivo per il regime a tempo pieno, se hanno optato per questo regime. Solo le prime due sono pensionabili.

Lo stipendio base è collegato a quello dei dirigenti generali di livello A dello Stato (ad esempio gli ambasciatori). Per chi ha optato per il regime a tempo pieno, la maggiorazione dello stipendio base è pari al 40 per cento.

La progressione di carriera si articola in 6 classi biennali di stipendio, con incrementi pari all'8 per cento dello stipendio in atto alla nomina di professore ordinario.

I professori di seconda fascia hanno le stesse voci retributive dei professori di prima fascia, ma il loro stipendio è pari al 70% di quello spettante al professore di prima fascia.

Il trattamento economico dei ricercatori universitari che optino per il regime a tempo pieno è pari al 70% di quello spettante al professore di seconda fascia a tempo pieno di pari anzianità.

8.2.12. Organizzazione del lavoro e congedi

8.2.12.1. Insegnanti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria

Gli obblighi di lavoro del personale docente comprendono:

- l'attività di insegnamento, che si svolge in non meno di 5 giorni alla settimana e per 25 ore nella scuola dell'infanzia, 24 ore (di cui 2 di programmazione) nella scuola primaria e 18 ore nella scuola secondaria; per il personale iscritto ai corsi di laurea, ai corsi di perfezionamento o alleSSIS, il dirigente scolastico, nei limiti di compatibilità con la qualità del servizio, garantisce che siano previste modalità specifiche di articolazione dell'orario di lavoro; in eguale considerazione saranno tenute, nella redazione dell'orario di servizio, le esigenze dei docenti che operano, con compiti di supervisione del tirocinio, nell'ambito dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie (SSIS);
- le attività aggiuntive di insegnamento, che devono essere deliberate dal Collegio dei docenti nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e devono essere coerenti con il Piano dell'Offerta Formativa. Il relativo compenso, non pensionabile, e le modalità di scelta dei docenti sono determinate in sede di contrattazione a livello di scuola ma il compenso, in ogni caso, non può essere aumentato in misura inferiore al 10% e le ore di insegnamento aggiuntive non possono superare le 6 settimanali;
- le attività aggiuntive (non di insegnamento) ma funzionali all'insegnamento; queste attività non trovano più una elencazione dettagliata, ma comprendono le prestazioni professionali individuate dal piano delle attività deliberate dal Collegio dei docenti (esempio: le attività di progettazione, ricerca, documentazione, aggiornamento). Queste attività non possono comunque superare le 40 ore annue e

non comprendono più la preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, la correzione degli elaborati, i rapporti individuali con le famiglie, lo svolgimento degli scrutini e degli esami, la compilazione degli atti relativi alla valutazione, avendo il contratto di lavoro del 1999, confermato da quello del 2003, ritenuto, a differenza di quello del 1995, che questi adempimenti siano strettamente connessi con le attività di insegnamento e non suscettibili di una quantificazione in termini di orario;

- le funzioni strumentali al Piano dell'Offerta Formativa sono un'innovazione connessa alla concessione dell'autonomia alle istituzioni scolastiche. Tali funzioni sono identificate e attribuite dal Collegio dei docenti in coerenza col Piano dell'Offerta Formativa deliberato dalla scuola e con riferimento alle aree relative alla gestione del piano; al sostegno al lavoro dei docenti; agli interventi e servizi per gli studenti; alla realizzazione di progetti formativi d'intesa con Enti e istituzioni esterne alla scuola. Ai docenti indicati dal collegio per l'assolvimento di tali funzioni, è assegnata una retribuzione accessoria lorda, non pensionabile.

Dal 1989 il personale della scuola può optare per il regime di servizio a tempo parziale, che è di norma pari al 50% del normale orario di servizio. Tuttavia per tutelare l'unità dell'insegnamento delle discipline da impartire, l'orario parziale può essere calcolato in misura diversa dalla metà. Comunque la percentuale dei rapporti di lavoro a tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica.

Il trattamento economico viene percepito in proporzione all'orario di servizio prestato.

Il contratto del 1999, confermato da quello del 2003, ha introdotto ulteriori modifiche in materia di ferie, permessi e assenze, confermando anzitutto un trattamento differenziato tra docenti a tempo indeterminato (ex docenti di ruolo) e docenti a tempo determinato (ex supplenti).

I docenti con contratto a tempo indeterminato hanno diritto, mantenendo la retribuzione, in ogni anno scolastico a:

- 30 giorni lavorativi di ferie, di cui 6 durante i periodi di attività didattica, fino a tre anni di servizio e a 32 dopo i primi tre anni; in caso di impedimento a usufruirne, in tutto o in parte, potranno essere usufruite entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica;
- permessi di 8 giorni complessivi per partecipare a concorsi o esami, di 3 giorni per lutto, di 3 giorni per particolari motivi personali o familiari documentati o autocertificati, di 15 giorni per matrimonio; di 5 giorni per partecipare a iniziative di aggiornamento;
- brevi permessi fino a 2 ore giornaliere (e per un massimo corrispondente all'orario settimanale di insegnamento), da recuperare entro 2 mesi;
- assentarsi per malattia per un periodo di 18 mesi, con retribuzione intera per i primi 9 mesi, pari al 90% per i successivi 3 e al 50% per altri 6 mesi;
- permessi parentali a tutela della maternità con retribuzione intera nel periodo di astensione obbligatoria. Questo periodo comprende i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e i 3 mesi successivi, ma la legge 8 marzo 2000, n. 53 prevede la possibilità di posticipare di un mese l'astensione prima del parto al periodo successivo al parto, a condizione che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Successivamente al periodo di astensione e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri sono riconosciuti 30 giorni per ciascun anno di età del bambino. Inoltre, ciascun genitore, alternativamente, ha diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di 5 giorni lavorativi l'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa tra i 3 e gli 8 anni;
- permessi per ricoprire cariche pubbliche elettive. La materia è analiticamente disciplinata dall'art. 35 del contratto di lavoro del 24 luglio 2003, che ha richiamato l'art. 45 del precedente contratto del 4 agosto 1995.

I docenti possono inoltre - ma senza retribuzione - usufruire dell'aspettativa per motivi di famiglia, di studio e di ricerca, per incarichi e borse di studio nonché, per un anno scolastico, per realizzare, nell'ambito di un altro comparto della Pubblica Amministrazione, l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.

Ai docenti con contratto a tempo determinato si applicano le disposizioni in materia di ferie, permessi e assenze stabilite per il personale assunto a tempo indeterminato con le seguenti limitazioni:

- le ferie sono proporzionali alla durata del servizio;
- se assunto con contratto stipulato per l'intero anno scolastico, o fino al termine delle attività didattiche, ha diritto alla conservazione del posto in caso di malattia per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico, con retribuzione intera per il primo mese di assenza e ridotta al 50% nel secondo e terzo mese;

8.2.12.2. Insegnanti dell'istruzione universitaria

Ciascun professore o ricercatore può optare tra il regime a tempo pieno e il regime a tempo definito. Il regime a tempo pieno è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale, di consulenza o con l'assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l'esercizio del commercio e dell'industria. È invece compatibile con lo svolgimento di attività scientifiche e pubblicistiche espletate al di fuori di compiti istituzionali e dà titolo preferenziale per la partecipazione a consulenze e ricerche affidate alle Università, a mezzo di convenzioni o contatti, da altre pubbliche amministrazioni, enti o privati. Il regime a tempo definito è incompatibile con le funzioni di Rettore, Preside di facoltà, membro elettivo del Consiglio di Amministrazione, Direttore di dipartimento e Direttore dei corsi di dottorato di ricerca e con l'esercizio del commercio e dell'industria. È compatibile con lo svolgimento di attività professionali e di attività di consulenza esterne.

L'impegno per l'attività di ricerca non è quantificabile; esso viene valutato attraverso una relazione sul lavoro scientifico svolto, presentata ogni 3 anni al Consiglio di facoltà.

In attesa di una specifica disciplina che regoli in modo organico, e in conformità con i principi dell'autonomia universitaria, il loro stato giuridico, i professori ordinari e i ricercatori usufruiscono delle tipologie di congedo ordinario e congedo straordinario e di aspettativa che spettano ai dipendenti pubblici.

Essi possono inoltre godere di un periodo di congedo per motivi di studio.

In particolare i professori e i ricercatori sono collocati d'ufficio in aspettativa per situazioni di incompatibilità con altre cariche, quali ad esempio l'elezione a cariche politiche, anche negli Enti locali, o la nomina a incarichi dirigenziali presso le amministrazioni dello Stato.

Ulteriori forme di aspettativa e di limitazione dell'attività didattica possono essere disposte in conseguenza dell'attribuzione al docente di compiti di direzione di istituti, laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche e istituti o enti di ricerca a carattere regionale, nazionale o internazionale.

Questi periodi di aspettativa sono utili ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.

8.2.13. Promozione, avanzamento

8.2.13.1. Insegnanti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria

Le possibilità di migliorare il trattamento economico fondamentale sono due:

- il decorso del tempo, in quanto ogni 6 anni, come indicato nelle tabelle riportate nel par. [8.2.11.1.] avviene il passaggio da una fascia stipendiale a quella superiore, purché il servizio sia stato prestato senza demerito, intendendo per demerito l'essere incorsi in una sanzione disciplinare pari o superiore alla sospensione dello stipendio;
- il passaggio, mediante concorso, alla carriera di dirigente scolastico o alla carriera ispettiva. Le modalità di accesso alla funzione dirigenziale scolastica sono esposte al par. [2.6.4.1.1.]. Alla carriera ispettiva si accede superando un concorso con 3 prove scritte e un colloquio sui tempi educativi e sulle competenze amministrative della funzione ispettiva, al quale sono ammessi, oltre ai dirigenti scolastici, anche gli insegnanti che abbiano una anzianità di servizio non inferiore a 9 anni [8.4.1.].

I miglioramenti economici del trattamento accessorio non hanno carattere di generalità, in quanto sono legati alle attività aggiuntive di insegnamento (non più di 6 ore settimanali), alle attività aggiuntive funzionali all'insegnamento oltre le 80 ore annuali di obbligo (esempio: le attività di progettazione, ricerca, documentazione, aggiornamento) e, limitatamente ai docenti scelti dal Collegio dei docenti, alle funzioni strumentali al Piano dell'Offerta Formativa. Inoltre, il contratto integrativo prevede compensi accessori al personale impegnato nei progetti elaborati nelle scuole situate nelle zone a rischio e in quelle collocate in aree a forte processo immigratorio. Infine, il nuovo contratto prevede la possibilità per i docenti di svolgere nella scuola attività didattiche rivolte al pubblico, con il divieto di rivolgere tale offerta formativa ai propri alunni relativamente alle materie di insegnamento comprese nel curriculum scolastico. Si configura, in sostanza, l'esercizio di libere prestazioni professionali nella scuola da parte di docenti con retribuzione a carico dell'utenza.

8.2.13.2. Insegnanti dell'istruzione universitaria

All'atto della nomina i professori di prima fascia conseguono la qualifica di professore straordinario per la durata di tre anni accademici. Dopo un triennio dall'immissione in ruolo, i professori associati sono sottoposti

a un giudizio di conferma. Anche i ricercatori universitari, dopo tre anni dall'immissione in ruolo, sono sottoposti a un giudizio di conferma che si basa su una valutazione dell'attività scientifica e didattica integrativa svolta.

Non esistono modalità di avanzamento per il passaggio da una categoria all'altra della docenza universitaria diverse dalla partecipazione ai concorsi.

8.2.14. Trasferimenti

8.2.14.1. Insegnanti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria

Il docente può chiedere il passaggio a un insegnamento diverso nello stesso tipo di scuola, oppure a un altro tipo di scuola per le stesse discipline, o a scuole di livello diverso (ad esempio, passaggio dalla scuola primaria a quella secondaria). Naturalmente per i passaggi occorre possedere i titoli di studio e professionali richiesti per l'assunzione nel posto desiderato.

La mobilità degli insegnanti può essere dovuta anche a cause indipendenti dalla loro volontà, derivanti dal riassetto della distribuzione delle scuole sul territorio, a sua volta conseguente a modifiche degli insediamenti abitativi, all'andamento demografico, alle reti viarie, alla riorganizzazione dei posti di insegnamento derivante dall'adozione di nuovi programmi o all'istituzione di nuovi corsi di studio. Può anche avvenire, con l'osservanza di procedure particolari di garanzia, per accertata situazione di incompatibilità ambientale.

Non è possibile il passaggio, per trasferimento, a scuole non statali, neppure se paritarie o gestite da Regioni, Province o Comuni, e viceversa.

È da ricordare che l'art. 8, comma 3, e l'art. 11, comma 7, del Decreto Legislativo 59/2004 che ha riformato il primo ciclo di istruzione prevedono, con riferimento ai docenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, la permanenza nella sede di titolarità almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico (primo e secondo biennio della scuola primaria; biennio nella scuola secondaria di primo grado).

8.2.14.2. Insegnanti dell'istruzione universitaria

I professori possono essere trasferiti a domanda ad altro insegnamento della stessa o di altra Facoltà della stessa Università ovvero, dopo un triennio, anche ad altra Università. Può altresì essere utilizzato temporaneamente nell'ambito della stessa Facoltà, scuola o Dipartimento per l'insegnamento di una materia diversa purché compresa nello stesso raggruppamento concorsuale, ecc. Può inoltre essere autorizzato a dirigere istituti e laboratori del Consiglio Nazionale delle Ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale, nonché a dedicarsi a esclusive attività di ricerca in istituzioni di ricerca italiane, estere e internazionali, complessivamente per non più di 2 anni accademici in un decennio.

8.2.15. Licenziamento

8.2.15.1. Insegnanti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria

Il contratto di lavoro può essere sciolto:

- a richiesta del docente, attraverso la richiesta di dimissioni. Le dimissioni decorrono dal 1° settembre dell'anno successivo alla data di presentazione. Non è previsto preavviso.

L'insegnante che chiede le dimissioni dalle proprie funzioni senza trattamento di quiescenza, può accettare altro posto di lavoro pubblico o privato mantenendo i diritti acquisiti con i versamenti dei contributi previdenziali, trasferendoli nel monte pensioni della nuova carriera.

- per iniziativa dell'Amministrazione Scolastica, attraverso:
 - la destituzione, motivata da ragioni disciplinari, per atti in grave contrasto con i doveri connessi alla funzione docente;
 - la decadenza, motivata da assenza ingiustificata per oltre 15 giorni;
 - la dispensa, motivata da inidoneità fisica, incapacità persistente, insufficiente rendimento.

Nessuno di questi provvedimenti comporta la perdita del diritto alla pensione già maturata.

8.2.15.2. Insegnanti dell'istruzione universitaria

Il rapporto di impiego può essere sciolto a richiesta del professore universitario e del ricercatore, o per motivi gravissimi che contraddicano i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri del cittadino, quali, ad esempio, corruzione, appropriazione indebita, ecc.

8.2.16. Pensionamento

8.2.16.1. Insegnanti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria

La materia è stata completamente riordinata con la legge n. 335 del 1995. La nuova normativa è caratterizzata da una gradualità di applicazione per rendere meno traumatici i mutamenti e si basa soprattutto sul passaggio dal sistema retributivo (che calcolava le pensioni in base all'ultimo stipendio) al sistema contributivo (in base al quale il calcolo viene effettuato in rapporto ai contributi effettivamente versati). Il nuovo sistema si applica immediatamente ai nuovi assunti, mentre a coloro che hanno meno di 18 anni di contributi si applicherà un sistema misto tra il nuovo e il vecchio. Quest'ultimo continuerà a essere in vigore per coloro che hanno maturato più di 18 anni di contributi. È stata inoltre introdotta la previdenza integrativa, autorizzando fondi pensione privati.

La regola generale che prevede il collocamento a riposo al compimento del 65° di età (ovvero, volontario, al compimento di 40 anni di servizio), incontra alcune eccezioni in due direzioni:

1. Nella direzione di un pensionamento anticipato, se concorrono le seguenti condizioni:

- per gli anni 2004 e 2005, aver maturato almeno 38 anni di servizio oppure 57 anni di età e 35 anni di servizio;
- per gli anni 2006 e 2007, aver maturato almeno 39 anni di servizio oppure 57 anni di età e 35 anni di servizio;
- per il 2008, aver maturato almeno 40 anni di servizio oppure 57 anni di età e 35 anni di servizio.

Il collocamento a riposo, per evidenti ragioni di carattere didattico, decorre sempre dal 1° settembre, data di inizio dell'anno scolastico.

L'ammontare della pensione è massimo con 40 anni di servizio; viene ridotto in relazione al numero degli anni di servizio che mancano al raggiungimento del massimo.

2. Nella direzione di un pensionamento posticipato, nelle seguenti ipotesi:

- per la generalità dei docenti è previsto, a domanda, la possibilità di rimanere in servizio per un periodo massimo di due anni oltre il limite di 65 anni (quindi fino a 67 anni);
- solo i docenti in servizio al 1° ottobre 1974 che debbano essere collocati a riposo per limiti di età (65 anni) e non abbiano raggiunto il numero di anni di servizio richiesto fino al conseguimento della pensione nella misura massima non oltre il 70° anno di età.

Mentre nelle due ipotesi precedenti il pensionamento posticipato è un diritto del dipendente, la permanenza in servizio fino al 70° anno di età, prevista dal recente Decreto Legge del 28 maggio 2004, n. 136, convertito in Legge 186/2004, è invece rimessa ad una valutazione discrezionale dell'Amministrazione e, per quanto riguarda il personale della scuola, l'Amministrazione, in caso di accoglimento della domanda, è tenuta ad eliminare i posti corrispondenti dal numero dei posti da mettere a concorso.

Gli insegnanti che siano stati, volontariamente o obbligatoriamente, collocati a riposo non possono continuare a insegnare. Possono però essere chiamati a far parte di commissioni di esami conclusivi (esami di maturità) e di commissioni di concorso per l'insegnamento. Possono, anche, ovviamente, a domanda ma a titolo gratuito, essere chiamati a collaborare nella scuola a varie attività (corsi di recupero, cura delle biblioteche, visite guidate, seminari, ecc.) che non siano però di insegnamento curricolare.

Gli insegnanti che non maturano i requisiti per ottenere la pensione hanno diritto a una indennità "una tantum" pari a una mensilità dell'ultimo stipendio moltiplicata per il numero degli anni di servizio.

Continuano a essere riconosciuti utili al fine del trattamento di quiescenza la frequenza dei corsi universitari per il conseguimento della laurea prescritta per ottenere l'insegnamento; i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in ogni tipo di scuola statale in Italia e all'estero; il servizio in qualità di docente o assistente universitario; il servizio militare prestato prima dell'immissione in ruolo; i servizi non scolastici effettuati alle dipendenze dello Stato o degli Enti locali.

Oltre al trattamento pensionistico continua a spettare al dipendente una indennità di buonuscita, gestita dall'INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Dipendenti Statali). L'indennità di buonuscita è una somma di denaro erogata al termine della carriera, che generalmente, corrisponde a una mensilità per ogni anno di servizio.

In caso di decesso del pensionato/a, spetta la pensione di reversibilità a:

- coniuge superstite;

- orfani minorenni, o maggiorenni se iscritti a corsi di studi universitari;
- orfani maggiorenni inabili, già a carico del pensionato/a;
- genitori (il padre o, in mancanza, la madre);
- fratelli e sorelle minori, se già a carico del pensionato/a.

8.2.16.2. Insegnanti dell'istruzione universitaria

I professori ordinari vanno a riposo al compimento del 75° anno di età, ma dopo il 72° anno sono collocati fuori ruolo. I professori associati vanno a riposo al compimento del 65° anno di età e così pure i ricercatori.

Il professore fuori ruolo, è ancora in servizio, ma attenua il suo impegno didattico, cioè non è più titolare di un insegnamento ufficiale; continua inoltre a far parte degli Organi accademici. Trascorso il periodo di fuori ruolo, esso è collocato in pensione.

8.3. Personale di gestione e/o di direzione all'interno degli istituti

Mentre nell'istruzione universitaria, la massima carica di ogni Ateneo è elettiva e temporanea (Rettore, par. [2.6.4.2.1.], alla direzione degli istituti scolastici, primari e secondari, si accede mediante concorso. Le funzioni del dirigente scolastico sono già state illustrate al par. [2.6.4.1.1.].

8.3.1. Condizioni di accesso al posto

Mentre l'inquadramento, nella qualifica di dirigente scolastico, dei capi di istituto (Direttori didattici e Presidi) già in servizio è avvenuto a seguito della frequenza di appositi corsi di formazione, i nuovi dirigenti scolastici saranno reclutati mediante un "corso-concorso", indetto con Decreto del Ministro dell'Istruzione e svolto in sede regionale con cadenza periodica. Di regola, al "corso-concorso" sono ammessi i docenti che abbiano maturato, dopo la nomina a tempo indeterminato, un servizio effettivo di almeno 7 anni con possesso di laurea. Il "corso-concorso" si articola in moduli di formazione comune e in moduli di formazione specifica, per ordini di scuola e consta di una preliminare selezione per titoli, di un concorso di ammissione al quale accedono coloro che superano la selezione per titoli, di un periodo di formazione (che comprende anche periodi di tirocinio ed esperienze presso enti e istituzioni) riservato ai candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite dei posti messi a concorso e di un esame finale. Per il primo corso concorso il 50% dei posti è stato riservato a coloro che avevano effettivamente ricoperto per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato, previo superamento di un esame di ammissione a loro riservato. Il decreto del 17 dicembre 2002 stabilisce che l'organizzazione e lo svolgimento del periodo di formazione sono curati dagli Uffici Scolastici Regionali [2.6.2.] in collaborazione con gli IRRE [9.6.1.] e con l'Indire [9.6.1.] che è stato incaricato di predisporre un'apposita piattaforma online.

Il dirigente - con riferimento ai risultati ottenuti - è valutato da un apposito "nucleo di valutazione" istituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale [2.6.2.], presieduto da un dirigente e composto da un ispettore tecnico e da un esperto, anche esterno all'amministrazione, in tecniche di valutazione e controllo di gestione.

8.3.2. Condizioni di servizio

Il dirigente scolastico è assunto a tempo indeterminato mediante la stipula di un contratto individuale redatto in conformità alle disposizioni di legge e a quelle contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro. Il primo contratto dei dirigenti scolastici è stato stipulato il 1° marzo 2002 (e quello integrativo il 23 settembre 2002) e contiene una parte normativa con disposizioni sul periodo di prova (che dura un anno scolastico), impegni di lavoro, ferie, congedi, mobilità, valutazione, cause di cessazione del rapporto di lavoro, ecc.) e una parte relativa al trattamento economico, con particolare riguardo alla struttura della retribuzione costituita da una parte fissa e una variabile connessa ai risultati ottenuti. Dal 1° gennaio 2001 la retribuzione fissa annua, compresa la 13° mensilità, varia da 18.798,47 euro iniziali a 33.208,82 dopo 35 anni di servizio.

8.4. Personale responsabile del controllo della qualità dell'insegnamento

Il controllo della qualità dell'insegnamento è qui riferito al singolo docente e non già alla scuola o all'intero sistema scolastico, per il quale si rinvia al par. [9.].

Come chiarito nel par. [8.2.9.1.], il docente è sottoposto, in via normale, a una valutazione soltanto nel periodo di prova oppure dopo il superamento della prova, ma soltanto su sua richiesta. In questi casi, la valutazione è espressa dal dirigente scolastico, sentito il Comitato di valutazione, nella prima ipotesi; dal Comitato di valutazione nella seconda ipotesi.

In via eccezionale, il docente può essere sottoposto a valutazione a iniziativa dell'Amministrazione finalizzata ad attivare il procedimento di dispensa dal servizio, di cui al punto [8.2.15.1.], per inidoneità didattica o persistente scarso rendimento. In questo caso il compito di espletare gli accertamenti sulla qualità del servizio è affidato agli ispettori tecnici. Questa, però, è solo una, e forse neppure la più rilevante, delle funzioni degli ispettori tecnici. Secondo l'art. 397 del Testo Unico sulla scuola 16 aprile 1994, n. 297, la funzione ispettiva concerne, sotto le direttive del Ministero, alla realizzazione delle finalità di istruzione e formazione affidate alle istituzioni scolastiche. Gli ispettori tecnici operano in campo nazionale e regionale e le aree principali di intervento sono:

- 1) aggiornamento e formazione in servizio degli insegnanti;
- 2) sperimentazione didattica
- 3) assistenza e consulenza tecnico-didattica
- 4) attività di ricerca, di studio e di consulenza tecnica per il Ministero e i Dirigenti Generali
- 5) programmi di insegnamento, di esame e di concorso.

In tutte queste aree, la funzione ispettiva ha come fine la valutazione e la proposta, e usa come strumenti di lavoro la comparazione delle esperienze, l'analisi dei dati e la verifica dei risultati. In particolare l'analisi dei dati e la verifica dei risultati contribuiscono alla valutazione degli ordinamenti scolastici, dei contenuti educativi, del funzionamento delle scuole e dei risultati ottenuti. A seguito dell'attuazione delle norme sull'autonomia scolastica, funzioni e attribuzioni degli ispettori tecnici dovranno essere necessariamente svolte in armonia con le innovazioni introdotte dal nuovo sistema.

8.4.1. Condizioni di accesso al posto

Al ruolo ispettivo si accede mediante concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi i dirigenti scolastici nonché i docenti, in possesso di laurea e con un'anzianità di almeno nove anni. I concorsi sono distinti per ordini di scuola e, per l'istruzione secondaria, per ambiti disciplinari. Gli esami consistono in tre prove scritte e una orale.

8.4.2. Condizioni di servizio

Il personale ispettivo non fa più parte del comparto scuola. A esso si applica la normativa prevista per i dirigenti dello Stato.

8.5. Personale dell'educazione responsabile del sostegno e dell'orientamento

Oltre ai docenti di sostegno agli alunni disabili, da tempo esistenti nelle scuole, il Decreto Legislativo 59/2004, ha previsto per la scuola primaria e secondaria che uno dei docenti corresponsabili della contitolarità delle attività educative e didattiche, in possesso di specifica formazione svolga, in costante rapporto con la famiglia ed il territorio, funzioni di orientamento in ordine alla scelta delle attività facoltative, di tutorato degli allievi, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto di altri docenti. Saranno le scuole, nella loro autonomia organizzativa, a decidere sul tempo da assegnare all'insegnamento e alle altre funzioni tutoriali. Tuttavia, nei primi tre anni della scuola primaria, l'attività di insegnamento non potrà essere inferiore alle 18 ore settimanali. Nella scuola secondaria di secondo grado, in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa, i collegi dei docenti possono individuare attività diverse all'insegnamento e i docenti chiamati a svolgerle in aggiunta all'insegnamento curricolare (le c.d. funzione obiettivo).

8.6. Altro personale dell'educazione

Nelle scuole opera in forma stabile personale non insegnante che appartiene ai ruoli dello Stato. È il personale amministrativo, tecnico e ausiliario - (ATA). Possono esserci anche altre figure (es. psicologo, medico, assistente sociale, ecc.) ma non sono inserite nella pianta organica delle scuole e dipendono da altre istituzioni (Comuni, Province, Aziende Sanitarie, ecc.) che con le scuole intrattengono rapporti di collaborazione, a volte anche attraverso apposite convenzioni.

Il rapporto di lavoro del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle scuole di ogni ordine e grado, è disciplinato dai contratti collettivi di lavoro.

Il personale ATA è collocato in una distinta area contrattuale, quella dei servizi generali, tecnici e amministrativi a seconda delle mansioni che svolge.

Il personale ATA è organizzato in ruoli provinciali.

Le dotazioni organiche del personale non insegnante sono stabilite in sede provinciale, in base a parametri fissati da norme di legge e criteri indicati dal Ministero dell'Istruzione. Questi criteri tengono conto del numero delle classi funzionanti, dei laboratori tecnici e scientifici, delle palestre, degli eventuali convitti annessi per ciascun tipo di scuola e dell'orario di funzionamento delle istituzioni scolastiche.

La legge 3 maggio 1999, n. 124, ha posto a carico dello Stato tutto il personale ATA delle scuole statali di ogni ordine e grado, abrogando le disposizioni che prevedevano, per alcune scuole, l'obbligo di fornire tale personale a carico di comuni e province.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 26 maggio 1999 e quello sottoscritto l'8 marzo 2002 prevedono i seguenti profili professionali:

- Direttore dei servizi generali e amministrativi ([2.5.4.1.3.])
- Coordinatore Amministrativo o Tecnico;
- Coordinatore Tecnico;
- Assistente Amministrativo o Tecnico;
- Collaboratore scolastico
- Collaboratore scolastico dei servizi (per l'assistenza all'handicap e all'igiene dei minori);
- Cuoco, infermiere, guardarobiere;
- Addetti alle aziende agrarie

8.7. Dati statistici

Tabella 1 - Organici e personale in servizio nell'a.s. 2003-2004 nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie.

Per quanto riguarda i dati statistici relativi alle unità di personale in servizio nell'a.s. 2003-2004, si rimanda ai punti [3.16.] (per la scuola dell'infanzia), [4.18.] (per la scuola primaria), [5.2.1.] (per la scuola secondaria di primo e di secondo grado), [6.19] per l'istruzione superiore universitaria e non universitaria.

Di seguito si forniscono i dati relativi ai posti di organico del personale dirigente con riferimento all'a.s. 2003-2004.

Personale dirigente	
Scuola primaria e secondaria di primo grado	7.521
Scuola primaria e secondaria di primo grado di lingua slovena	13
Scuola secondaria di secondo grado	3.197
Scuola secondaria di secondo grado di lingua slovena	6
Convitti nazionali	40
Educandati	7
TOTALE	10.784

Fonte: Ministero dell'Istruzione, Decreto Ministeriale n. 86 del 21 novembre 2003 (Informascuola n. 22 del 16-30 novembre 2003).

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo	261.466
--	---------

Fonte: Ministero dell'Istruzione, Direzione Generale per il Personale della Scuola - Circolare prot. 38 del 18 maggio 2004 (InformaScuola n.9 del 1-14 maggio 2004, pag. 489 – tabella A).

9. VALUTAZIONE DEGLI ISTITUTI E DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE

Le modalità di valutazione degli istituti e del sistema di istruzione sono essenzialmente di due tipi: interno ed esterno. Per ragioni storiche [9.1.], la valutazione esterna è stata per lungo tempo del tutto assente e quella interna limitata alla valutazione dei singoli alunni senza estendersi alla scuola e neppure alla classe.

9.1. Quadro storico

Per un lunghissimo periodo le problematiche relative alla valutazione sono state del tutto ignorate nel dibattito politico, culturale e pedagogico. La mancanza di una cultura della valutazione è stata principalmente dovuta:

- alla formazione iniziale degli insegnanti, che ha privilegiato la preparazione disciplinare e ha poco curato gli aspetti pedagogici e didattici;
- a una normativa agente solo con riferimento all'obbligo di valutare gli alunni.

Anche il problema della valutazione del sistema scolastico nazionale nel suo complesso è stato percepito in tempi relativamente recenti. Può affermarsi che esso comincia a porsi nel 1973, con la legge n. 477 e i conseguenti decreti delegati del 1974, ma è soltanto in vista delle profonde innovazioni introdotte con la concessione dell'autonomia alle singole istituzioni scolastiche, che l'esigenza di una valutazione organica e sistematica si è definitivamente imposta. E infatti col Decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, è stato creato l'Istituto Nazionale per la Valutazione del sistema dell'istruzione (cfr.[9.5.1.]). Vero è che tale Istituto è il risultato della trasformazione del preesistente Centro Europeo dell'Educazione (CEDE) di Frascati ma, a differenza di quest'ultimo che aveva una pluralità di attribuzioni, al nuovo istituto è assegnato il compito specifico di valutazione del sistema dell'istruzione. Molto opportunamente col citato Decreto Legislativo n. 258 del 20 luglio 1999 e col successivo n. 300 del 30 luglio 1999, si è proceduto a un riassetto e a una più precisa divisione di competenze tra le strutture che si possono definire di supporto tecnico all'Amministrazione dell'Istruzione nel campo della valutazione, della documentazione e della ricerca educativa, nel senso che all'Istituto Nazionale per la Valutazione del sistema dell'istruzione (ex CEDE) sono state assegnate le funzioni di monitoraggio e valutazione, all'Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa (ex Biblioteca di Documentazione Pedagogica, cfr. [9.5.1.]) le funzioni di documentazione, agli Istituti Regionali di Ricerca Educativa (ex Istituti Regionali di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativi, cfr. [9.5.1.]) le funzioni di ricerca.

Infine, con Decreto Legislativo n. 286 del 19 novembre 2004, emanato in attuazione degli art. 1 e 3 della legge 53/2003 è stato istituito il Servizio Nazionale di Valutazione del sistema di istruzione e formazione ed è stato riordinato l'INVALSI. Precedentemente il Decreto Legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004, che ha riformato il primo ciclo di istruzione, aveva previsto per la scuola primaria che all'inizio del primo e secondo biennio il Servizio Nazionale di Valutazione doveva procedere alla valutazione esterna, riferita sia agli elementi strutturati di sistema, sia ai livelli di padronanza dimostrati dagli allievi nella conoscenza e nelle abilità raccolte negli obiettivi specifici di apprendimento indicati per la fine del primo e del terzo anno e che, all'inizio della scuola secondaria di primo grado, analoga valutazione doveva esser fatta con riferimento alla fine della scuola primaria.

9.2. Dibattiti in corso

In questi ultimi anni il dibattito sulla valutazione è stato molto ampio e approfondito ed ha tenuto conto anche di alcune rilevazioni ed esperienze che, utilizzando le possibilità offerte dall'autonomia scolastica e dall'istituto della sperimentazione, sono state realizzate a iniziativa delle scuole, del Ministero e dell'Invalsi, quali, ad esempio:

- il Servizio Rilevazioni di Sistema (SERIS) dell'Invalsi, sulla capacità di comprensione della lettura e di utilizzare gli strumenti e nozioni matematiche degli studenti di 4^a elementare, 1^a e 3^a media, 2^o e 4^o anno di scuola secondaria superiore;
- l'Osservatorio Nazionali sugli Esami di Stato (ONES);
- il progetto VIVES di monitoraggio della sperimentazione della valutazione delle prestazioni professionali individuali del personale scolastico;
- i due progetti pilota (PP1 e PP2) ai quali hanno partecipato 2832 e 7300 scuole;
- la rilevazione sistematica sul rendimento degli studenti in riferimento alle conoscenze e alle abilità linguistiche, scientifico-matematiche e storico-sociali, effettuate all'inizio delle classi 1^a, 3^a e 5^a dell'istruzione primaria, 2^a dell'istruzione secondaria di I grado, 1^a e 3^a dell'istruzione secondaria di II grado.

Queste indagini ed esperienze sono state utilizzate in sede di compilazione del Decreto Legislativo n. 286 del 19 novembre 2004 che ha istituito il Servizio Nazionale di Valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione di cui al punto precedente.

9.3. Quadro amministrativo e legislativo

Attualmente si è in un periodo di passaggio da una fase in cui l'attività di valutazione delle scuole si è svolta in modo sostanzialmente non organizzato e senza criteri precisi di riferimento a una fase in cui si stanno ponendo le basi di un sistema di valutazione a livello nazionale.

La prima pietra di questo nuovo sistema è l'art. 3 della legge 53/2003, che indica i seguenti principi e criteri direttivi cui si è ispirato il successivo Decreto Legislativo n. 286 del 19 novembre 2004:

- la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti;
- l'Invalsi [9.5.1.] effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e le abilità degli studenti e sulla qualità complessiva della offerta formativa delle istituzioni scolastiche;
- l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge non solo su prove organizzate dalle Commissioni d'esame ma anche su prove predisposte e gestite dall'Invalsi.

Il Ministero dell'Istruzione, con Direttiva n. 56 del 12 luglio 2004, ha indicato all'INVALSI le priorità strategiche per consentire di programmare la propria attività di valutazione per l'anno scolastico 2004-2005. Tra queste priorità si ricordano in particolare la valutazione degli apprendimenti, nelle scuole pubbliche e paritarie, dell'italiano, della matematica e delle scienze con riferimento alla II e IV classe della scuola primaria, alla I classe della scuola secondaria di primo grado ed alle classi I e III della scuola secondaria di secondo grado.

9.3.1. Quadro amministrativo e legislativo della valutazione degli istituti

La valutazione degli istituti può assumere la forma della:

- autovalutazione a opera degli stessi docenti della scuola
- valutazione esterna effettuata da esperti designati dalla scuola
- valutazione effettuata dall'INVALSI (cfr. [9.5.1.]) ai sensi del Decreto Legislativo 286/2004. È da ricordare che molte scuole (oltre 1600) hanno attivato il progetto QUALITÀ, nato da una lunga e proficua collaborazione tra Ministero e Confindustria, riconfermata col protocollo d'intesa del 24 luglio 2002, a seguito del quale il Ministero ha diramato il documento del 7 novembre 2003 (par. [9.5.1.]) che ha riveduto e aggiunto le linee guida per una scuola di qualità. Con tale documento il Ministero invita le scuole a sviluppare la cultura della qualità attraverso la ricerca e la sperimentazione di modelli di progettazione integrata che valorizzino l'apporto di competenze ed esperienze esterne, l'approccio alla complementarità e all'alternanza tra offerta scolastica e offerta territoriale, ecc. Momento importante del progetto QUALITÀ è quello della documentazione che permette di stabilire la responsabilità di ogni attività, la sequenza rigorosa delle operazioni, i controlli e le misurazioni necessari. La relativa certificazione di qualità attesta, attraverso la valutazione di un ente esterno, la capacità della scuola di garantire la realizzazione del contratto formativo formalizzato nel POF. In questo modo la scuola esce dall'autoreferenzialità e accetta che un ente esterno analizzi e valuti la sua organizzazione.

9.3.2. Quadro amministrativo e legislativo della valutazione del sistema di istruzione

La valutazione del sistema di istruzione è ora regolamentata dal già citato Decreto Legislativo 286/2004 che ha istituito il Servizio Nazionale di Valutazione del sistema di istruzione superiore ed ha riordinato l'INVALSI.

9.4. Valutazione degli istituti di istruzione

La valutazione, se interna, è affidata al Collegio dei docenti, presieduto dal dirigente scolastico; se esterna, è soggetta alle regole ai criteri stabiliti dall'ente di valutazione.

È da precisare che la valutazione di cui finora si è parlato è quella che riguarda le attività educative, che ha ovviamente valore preminente. Per la valutazione delle attività amministrative, il discorso è diverso in quanto, per lunga tradizione, tale valutazione è sempre esistita ma riferita essenzialmente agli aspetti formali, quali l'osservanza delle norme, soprattutto di contabilità e delle procedure.

9.4.1. Valutazione interna

La valutazione interna ha per obiettivo la verifica dei risultati rispetto al Piano dell'Offerta Formativa (POF); viene effettuata dal Collegio dei docenti che ha la più ampia discrezionalità in merito alle procedure di raccolta e di pubblicizzazione dei dati, al momento della valutazione e all'uso dei risultati.

9.4.2. Valutazione esterna

La valutazione esterna può avere il duplice fine di verificare i risultati rispetto al POF e contribuisce a una valutazione di carattere nazionale. Può essere affidata, isolatamente o congiuntamente, a ispettori tecnici [8.4.], ad agenzie di valutazione, all'Invalsi e l'organo che effettua la valutazione ha la più ampia discrezionalità in merito alle procedure di raccolta e pubblicizzazione dei dati e dei risultati e ai momenti della valutazione. Allo stato della normativa esistente, l'uso dei risultati può contribuire a migliorare il funzionamento della scuola valutata.

9.5. Valutazione del sistema di istruzione

Se una valutazione del sistema nazionale di istruzione è sempre esistita per quanto riguarda gli aspetti amministrativo-contabili, è mancata con riferimento alla qualità. Risale solo al 1999 la creazione dell'Invalsi e al 2003, con la legge 53/2003, il proposito di istituire il Servizio Nazionale di Valutazione del sistema scolastico, proposito tradottosi in realtà con la recente emanazione del Decreto Legislativo 286/2004.

9.5.1 Valutazione a livello nazionale per l'istruzione prescolare, primaria e secondaria

Come anticipato al punto [9.1.], col Decreto Legislativo n. 258 del 10 luglio 1999, il Centro Europeo dell'Educazione di Frascati (CEDE) è stato trasformato in Istituto Nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) e completamente riordinato col Decreto Legislativo n. 286 del 19 novembre 2004 per armonizzarlo col sistema educativo previsto dalla legge 28 marzo 2003, n. 53.

L'art. 1 istituisce il Servizio Nazionale di Valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, con l'obiettivo di valutarne l'efficienza e l'efficacia, inquadrando la valutazione nel contesto nazionale. Per l'istruzione e la formazione professionale tale valutazione concerne esclusivamente i livelli essenziali di prestazione ed è effettuato tenendo conto degli altri soggetti istituzionali che già operano a livello nazionale nel settore della valutazione delle politiche nazionali finalizzate allo sviluppo delle risorse umane. Al conseguimento dei suddetti obiettivi concorrono l'Istituto Nazionale di Valutazione, le istituzioni scolastiche e formative, nonché le regioni, le province, e i comuni in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, coordinando le rispettive attività e servizi e attivando le opportune procedure per poter scambiare con continuità dati e informazioni riguardanti i sistemi di istruzione e di istruzione e formazione professionale.

L'art. 2 definisce l'INVALSI ente di ricerca con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria. L'ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione che individua, con periodicità almeno triennale, le priorità strategiche delle quali l'istituto tiene conto per programmare la propria attività. A tal fine il Ministro provvede con propria direttiva, relativamente al sistema dell'istruzione e con apposite linee guida definite d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regione e previo concerto col Ministero del Lavoro, relativamente al sistema dell'istruzione e formazione professionale.

L'art. 3 definisce i compiti dell'Istituto che si possono così riassumere:

- effettuare verifiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e formazione;
- predisporre, nell'ambito delle prove previste per l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione, le prove a carattere nazionale da sottoporre alla scelta del Ministro e provvedere alla loro gestione;
- svolgere attività di ricerca nell'ambito delle sue finalità istituzionali;
- studiare le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica;
- assumere iniziative rivolte ad arricchire la partecipazione a progetti di ricerca europea e interregionale nel campo della istruzione;
- svolgere attività di assistenza tecnica all'amministrazione scolastica, alle regioni, agli enti territoriali e alle istituzioni scolastiche e formative per la realizzazione di autonome iniziative di valutazione e autovalutazione;
- svolgere attività di formazione del personale docente e dirigente della scuola connessa ai processi di valutazione e autovalutazione.

L'art. 4 stabilisce gli organi dell'istituto che sono:

- il Presidente, nominato con un Decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Istruzione. L'incarico è triennale ma può essere rinnovato per un ulteriore triennio. Il successivo art. 5 ne definisce i compiti;
- il Comitato Direttivo, composto dal Presidente e da 6 membri, nominati dal Ministro dell'Istruzione, di cui uno designato dal Ministro del Lavoro e 2 dal Presidente della Conferenza Stato-Regioni. Dura in carica 3 anni e può essere confermato per un altro triennio. Il Comitato approva il programma annuale delle attività; determina gli indirizzi di gestione; delibera il bilancio di previsione ed il conto consuntivo e il rendiconto dell'istituto; sceglie il Direttore dell'Istituto, il suo trattamento economico e ne valuta l'attività; il Direttore è responsabile del funzionamento dell'istituto, dell'attuazione del programma e della esecuzione delle delibere del Comitato; predispone il bilancio di previsione e il conto consuntivo; adotta gli atti di organizzazione degli uffici e provvede alla gestione del personale; stipula i contratti necessari per la realizzazione dei progetti; il suo rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato.

Ai sensi dell'art. 9, l'INVALSI si deve dotare di un regolamento di organizzazione e di un regolamento di amministrazione, contabilità e finanza. Gli articoli successivi definiscono la dotazione organica del personale e consentono di avvalersi, con oneri a proprio carico, di personale comandato (non più di 10) provenienti dalle Amministrazioni Pubbliche e dalle scuole e di esperti (non più di 10).

9.5.2. Valutazione a livello nazionale per l'istruzione universitaria

Le profonde trasformazioni intervenute nel sistema universitario e, in particolare, l'ampliamento dell'autonomia didattica e il nuovo modello curricolare che pongono l'esigenza di differenziare e migliorare l'offerta, a salvaguardia sia di una sempre maggiore aderenza dei curricula alla domanda sociale e al mercato del lavoro sia della necessità che i processi competitivi e il confronto tra le università avvengano in un quadro di garanzie per gli utenti e per la collettività, hanno portato alla ridefinizione degli organismi istituzionali di valutazione dell'istruzione universitaria. Infatti la legge n. 370 del 19 ottobre 1999 ha delineato la nuova architettura del sistema di valutazione, definendo ruoli e funzioni di due organismi, uno (il nucleo di valutazione) già esistente ma tutto interno al singolo ateneo e l'altro (il Comitato Nazionale per la valutazione del sistema universitario) di nuova creazione, esterno al sistema universitario, che ha sostituito l'Osservatorio istituito con un decreto ministeriale del 5 maggio 1999, n. 229. La legge 370/1999 ha definito la composizione del Comitato (9 membri, anche stranieri) e le funzioni, introducendo una stretta relazione tra i risultati del processo di valutazione e l'allocazione delle risorse e vincolando l'accesso ai fondi agli esiti dell'attività di valutazione.

9.6. Ricerca educativa

La ricerca educativa è affidata dalle norme in vigore a istituzioni diverse, a seconda del livello scolastico.

9.6.1. Ricerca educativa a livello prescolare, primario e secondario

La ricerca educativa a livello di insegnamento prescolare, primario e secondario è affidata alle seguenti istituzioni:

1) IRRE - (già IRRSAE) - L'art. 73 del Decreto Legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, che ha proceduto alla riforma dell'organizzazione del Governo (cfr. [2.6.]), ha anche riordinato gli Istituti Regionali di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativi (IRRSAE) trasformandoli in Istituti Regionali di Ricerca Educativa (IRRE). Essi sono enti strumentali dell'amministrazione scolastica e, pertanto, nel quadro degli interventi programmati dagli uffici scolastici di ambito regionale e delle iniziative di innovazione degli ordinamenti scolastici, tenendo conto delle esigenze delle comunità e degli enti locali, svolgono funzioni di supporto agli Uffici dell'Amministrazione, anche di livello subregionale, alle istituzioni scolastiche, e alle loro reti e consorzi. Sono dotati di responsabilità amministrativa e contabile (non più di personalità giuridica) e svolgono attività di ricerca nell'ambito didattico-pedagogico e nell'ambito della formazione del personale della scuola, per lo svolgimento delle quali si coordinano con l'Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa (INDIRE), ex Biblioteca di Documentazione Pedagogica, con le Università e le altre agenzie formative, nonché con l'Istituto Nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (cfr. [9.4.1.] e possono anche avvalersi delle competenze degli ispettori tecnici del Ministero. Gli IRRE supportano l'autonomia delle istituzioni scolastiche in modo particolare mediante:

- a. collaborazioni e partecipazione attiva alla progettazione e attuazione di programmi di ricerca educativa e della relativa sperimentazione anche con riguardo alle problematiche concernenti le

- minoranze linguistiche, l'immigrazione, l'integrazione dei soggetti svantaggiati, l'integrazione europea, l'educazione degli adulti e la prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica;
- b. collaborazioni alla costruzione di percorsi formativi per il personale della scuola coerenti con le scelte di programmazione dell'offerta formativa;
 - c. selezione, individuazione e comunicazione nelle scuole di particolari progetti formativi cui le stesse possono partecipare in Italia e all'estero;
 - d. partecipazione e collaborazione per l'attivazione di un sistema di scambio di documentazione tra le istituzioni scolastiche;
 - e. collaborazione all'elaborazione di proposte per l'innovazione degli ordinamenti didattici.
- In attuazione di quanto previsto dal citato Decreto Legislativo n. 258 del 20 luglio, con Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190, è stato approvato il regolamento di organizzazione.

Sono organi degli IRRE, di durata triennale:

- a. il Presidente, eletto dal Consiglio di amministrazione nell'ambito dei propri membri. Il Presidente ha la rappresentanza dell'istituto e, nel quadro degli interventi programmati dagli Uffici Scolastici Regionali e delle iniziative di innovazione degli ordinamenti scolastici, formula al Consiglio di amministrazione le proposte per il programma annuale;
- b. il Consiglio di amministrazione, costituito da 5 membri nominati dal Ministro dell'Istruzione, di cui 1 designato dal dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale, 1 dalle Università aventi sede nella regione, 2 dal Consiglio Scolastico Regionale e 1 dalla Regione e scelti tenendo conto delle esperienze gestionali, pedagogiche e scientifiche. Il Consiglio approva il programma annuale di ricerca, nomina – su proposta del Presidente – il Direttore dell'istituto, delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico e degli altri organismi di consulenza, approva il regolamento interno concernente i criteri della gestione e le relative procedure amministrativo-contabili e finanziarie nonché l'organizzazione dell'attività dell'istituto, le competenze degli uffici, l'eventuale articolazione organizzativa a livello subregionale;
- c. il Comitato tecnico-scientifico, che ha funzioni di collaborazione per la predisposizione del programma e per la valutazione delle attività scientifiche. È composto da 5 membri scelti tra professori universitari ed esperti del settore, di elevata qualificazione;
- d. il collegio dei revisori, composto da 3 membri effettivi (e 2 supplenti), designati 2 dal Ministero dell'Istruzione e 1 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il collegio dei revisori verifica la regolarità amministrativa e contabile e trasmette, annualmente, una relazione ai due Ministeri sull'attività svolta dall'istituto.

Il Regolamento, approvato dal DPR 6 marzo 2001, n. 190 disciplina inoltre le modalità di nomina e i compiti del Direttore, le modalità di selezione per il distacco presso l'istituto di personale dirigente, docente e non docente nel numero stabilito dal Ministero dell'Istruzione d'intesa con quello dell'Economia e delle Finanze. Per quanto riguarda le risorse finanziarie, esse sono costituite dal contributo assegnato dal Ministero dell'Istruzione, comprensivo dei contributi finalizzati al finanziamento di specifici progetti, di eventuali erogazioni di enti pubblici e privati, di eventuali proventi derivanti dalla gestione delle attività. Infine il Regolamento istituisce, al fine di assicurare strategie unitarie di intervento a livello nazionale, la conferenza nazionale dei presidenti degli IRRE, presieduta dal Ministro dell'Istruzione (o da un suo delegato) e alla quale possono partecipare anche i direttori degli IRRE e i Presidenti e i direttori dell'Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa, nonché i rappresentanti delle regioni quando si trattino argomenti di interesse comune.

2) L'Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa (INDIRE).

Il Decreto Legislativo 20 luglio 1999, n. 258 ha riordinato la Biblioteca di Documentazione Pedagogica di Firenze, trasformandola in Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa (INDIRE). L'istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione che, con propria direttiva, individua le priorità strategiche alle quali l'Istituto deve uniformarsi. Mantiene la personalità giuridica di diritto pubblico, l'autonomia amministrativa, finanziaria, contabile, patrimoniale e regolamentare. In collegamento con gli IRRE cura lo sviluppo di un sistema di documentazione finalizzato alle esperienze di ricerca e innovazione didattica e pedagogica in ambito nazionale e internazionale oltre che alla creazione di servizi e materiali a sostegno dell'attività didattica e del processo di autonomia; rileva i bisogni formativi con riferimento ai risultati della ricerca; sostiene le strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari ed elabora e realizza coerenti progetti nazionali di ricerca coordinandosi con le Università e con gli organismi formativi nazionali e internazionali, curando la diffusione dei relativi risultati; collabora con il Ministero dell'Istruzione per la gestione dei programmi e dei progetti dell'Unione

Europea; cura lo sviluppo delle attività di raccolta, elaborazione, valorizzazione e diffusione dell'informazione e di produzione della documentazione a sostegno dell'innovazione didattica e dell'autonomia; sostiene lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie dell'informazione, della documentazione e della comunicazione nelle scuole; cura la valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentario già appartenente alla Biblioteca Pedagogica Nazionale e lo sviluppo di un settore bibliotecario interno funzionale alla creazione di banche dati.

In attuazione di quanto previsto dal sopracitato Decreto Legislativo, con Decreto del Presidente della Repubblica n. 415 del 21 novembre 2000, è stato approvato il regolamento di organizzazione.

Sono organi dell'Istituto, di durata triennale:

- a. il Presidente, nominato, unitamente al Consiglio di amministrazione di 4 membri, dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Istruzione. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Istituto e, nel rispetto delle priorità strategiche individuate con la direttiva annuale del Ministero, formula al Consiglio di amministrazione le proposte per il programma annuale;
- b. il Consiglio di amministrazione, che ha il compito di approvare il programma, comprensivo anche dei programmi e dei progetti dell'Unione Europea attuati in collaborazione con il Ministro dell'Istruzione, nominare, su proposta del Presidente, il Direttore dell'Istituto e valutarne l'attività, deliberare il bilancio di previsione e il conto consuntivo, nominare i componenti del Comitato tecnico-scientifico e degli altri organismi di consulenza, approvare il regolamento interno concernente l'amministrazione, la finanza, la contabilità, le procedure contrattuali e le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'istituto e l'amministrazione del patrimonio;
- c. il Comitato tecnico-scientifico, che ha principalmente funzioni di collaborazione per la predisposizione del programma e per la valutazione delle attività scientifiche. È composto da 7 membri scelti tra i professori universitari ed esperti del settore di elevata qualificazione;
- d. il collegio dei revisori, composto da 3 membri effettivi (e due supplenti), designati 2 dal Ministero dell'Istruzione e 1 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Collegio dei revisori verifica la regolarità amministrativa e contabile e trasmette, annualmente, una relazione ai due Ministeri sull'attività svolta dall'Istituto.

Il Regolamento disciplina inoltre le modalità di nomina e i compiti del Direttore, determina la pianta organica e i sistemi di reclutamento del personale, l'eventuale apporto di esperti esterni e le forme di collaborazione, mediante apposite convenzioni, con enti di ricerca e con amministrazioni ed enti pubblici e privati sia nazionali che internazionali. Per quanto riguarda le risorse finanziarie, esse sono costituite dai redditi del patrimonio, dal contributo ordinario dello Stato, comprensivo anche delle spese per il personale, dai fondi annualmente assegnati, sempre dallo Stato, per attuare i progetti e le attività programmate, dai proventi derivanti dalle attività per le realizzazioni di specifici programmi e obiettivi.

L'Istituto, per la realizzazione dei fini indicati dall'art.2 del Decreto Legislativo n. 258 del 20 luglio 1999 (sviluppo di un sistema di documentazione delle esperienze di innovazione in ambito nazionale e internazionale, rilevazione dei bisogni formativi, sostegno allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari, ecc.) stabilisce un collegamento stabile con gli IRRE e con gli Uffici Scolastici Regionali, mediante conferenze di servizio a livello nazionale e locale e si collega in via informatica con i predetti istituti e uffici per la realizzazione di un sistema di documentazione e di coordinamento delle iniziative nel settore delle biblioteche scolastiche e di centri di documentazione esistenti nelle scuole.

9.6.2. Ricerca educativa a livello universitario

La ricerca scientifica costituisce uno degli aspetti fondamentali del processo di crescita culturale, trovando ampio riconoscimento negli artt. 9 e 33 della Costituzione. Il sistema della ricerca scientifica è stato connotato da una enorme frammentarietà di norme e di enti. Solo con l'istituzione del Ministero dell'Università è stato individuato un organismo centrale di indirizzo, programmazione, coordinamento e finanziamento della ricerca e sono stati successivamente predisposti i conseguenziali provvedimenti legislativi.

Nel contesto di un processo inteso a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica, il Decreto Legislativo 204/1998 ha previsto la redazione da parte del Ministero di un Programma Nazionale della Ricerca (PNR) di durata triennale. Il Programma è lo strumento di individuazione delle priorità e di allocazione delle risorse, rivolto all'intero sistema scientifico, università incluse. La logica del PNR è quella di favorire la sinergia tra le diverse componenti del sistema e la procedura, gestita dal Ministero ma con un'ampia partecipazione delle altre amministrazioni che svolgono attività di ricerca, è basata sulla sequenza tra una prima fase di programmazione centralizzata secondo le linee guida approvate dal CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica), seguita da una fase di raccolta delle proposte di ricerca

formulate dal mondo delle imprese, degli enti pubblici di ricerca e dalle università in attuazione dei temi prioritari individuati nelle linee guida e conclusa con la codificazione delle proposte approvate nel Programma Nazionale della Ricerca, ovviamente nell'ambito delle disponibilità finanziarie.

In questa cornice si collocano:

- I programmi di ricerca universitari di interesse nazionale.
Il Ministero finanzia ogni anno programmi di ricerca di rilevante interesse nazionale proposti, nella loro autonomia, dalle Università e dagli Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici. Il Decreto Ministeriale del 13 gennaio 2000, n.10 indica le principali caratteristiche del sistema di finanziamento, che si basa sui seguenti punti:
 - partecipazione delle Università e degli Osservatori al finanziamento, in modo da aumentare le risorse finanziarie complessive e di responsabilizzare maggiormente tali enti sul progetto di ricerca;
 - stimolare la creazione di reti nazionali di ricerca, attraverso l'aggregazione di unità di ricerca per complementarietà interna e interuniversitarie;
 - creazione di un sistema di valutazione delle proposte con revisori anonimi appartenenti alla comunità scientifica sia italiana che straniera;
 - attivazione di un processo di valutazione dei risultati.
- La promozione dell'eccellenza nella ricerca universitaria. Con decreto del 13 gennaio 2000, n. 11, il Ministero ha preso l'iniziativa di selezionare, con cadenza triennale, progetti mirati allo sviluppo di Centri di eccellenza di ricerca presso le Università, finanziandoli all'80% e individuando cinque macro-aree tematiche di intervento;
- Il ruolo dell'Università nel sistema ricerca nazionale, con riferimento:
 - ai rapporti con la ricerca industriale. Il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n.297 ha istituito, nel quadro del Programma Nazionale della Ricerca (PNR), un fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) che prevede interventi di sostegno a favore di progetti di ricerca industriale presentati da imprese e ai quali l'università può collaborare come fornitrice di servizi di ricerca commissionati dalle imprese che restano titolari dei risultati oppure come partner con diritti e doveri ripartiti secondo le quote di partecipazione;
 - ai programmi di ricerca mirati alla crescita del sistema paese. Il Decreto Legislativo 204/1998 ha istituito un Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) finalizzato al finanziamento di specifici interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel PNR. Il Decreto Ministeriale del 16 ottobre 2000 ha individuato i temi prioritari e le modalità operative per la redazione dei progetti, che possono essere presentati anche dalle università, oltre che da enti pubblici e privati di ricerca;
 - al Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico. Mentre il FAR e il FISR hanno la finalità prevalente di sostenere iniziative di ricerca proposte dal sistema produttivo su temi da questo indicati, il Fondo speciale per i progetti strategici è destinato a progetti per i quali le priorità programmatiche sono annualmente predeterminate dal Ministero. Nella logica di integrazione delle diverse componenti del sistema ricerca, anche le Università possono partecipare alla realizzazione di questi progetti in collaborazione con gli Enti Pubblici di ricerca.

È infine da ricordare che l'art. 104 della legge finanziaria per l'anno 2001, rifinanziato nel 2002, ha istituito il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB), che ha l'obiettivo di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del paese e di potenziare la capacità competitiva a livello internazionale. Ovviamente un ruolo primario per il raggiungimento di questo obiettivo viene riservato alle Università.

Oltre alle Università, centri istituzionali preposti all'attività di ricerca scientifica sono: il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), gli Osservatori Astronomici e Astrofisici, l'Istituto Nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, l'Istituto Nazionale per la Fisica della Materia (INFM). Esistono poi enti privati di ricerca.

9.7. Dati statistici

Mancano dati statistici sulla ricerca educativa.

Per quanto riguarda la ricerca scientifica, nel 2000 le spese in ricerca sono state l'1,07% del PIL (prodotto interno lordo); la metà (50,1%) dell'attività di ricerca è stata svolta dal settore privato, soprattutto dalle aziende con almeno 250 addetti; il 31% dalle Università, il 15,1 dagli enti pubblici di ricerca e il 3,8% da altre istituzioni pubbliche.

Circa la distribuzione della spesa tra le diverse tipologie dell'attività di ricerca (ricerca di base, ricerca applicata, ricerca per lo sviluppo sperimentale), nel settore delle imprese la ricerca di base ha assorbito il 4,4% della spesa totale, la ricerca applicata il 46%, lo sviluppo sperimentale il 49,6% mentre nel settore pubblico la ricerca di base ha assorbito il 30,3%, quella applicata l' 55,7% e lo sviluppo sperimentale il 14%. Nel 2000 il personale impegnato in attività di ricerca è risultato pari a 150.066 unità a tempo pieno, con un incremento rispetto al 1999 del 5,3%, che ha riguardato sia le imprese, che le Amministrazioni Pubbliche e le Università.

Fonte: Istat 2003, pag. 462-466

10. MISURE DI SOSTEGNO PER I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Da oltre 40 anni, prima in forme sperimentali, gli alunni disabili sono inseriti nelle classi comuni, sicché per tali alunni non esiste un sistema separato di istruzione. L'inserimento è cominciato prima nelle scuole dell'infanzia e primarie e si è esteso progressivamente alle scuole secondarie di primo grado, di secondo grado e all'università.

Sono previste norme rivolte a stabilire:

- i criteri e le modalità di classificazione degli alunni disabili. La legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104 definisce persona disabile colui che presente una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione;
- la composizione delle classi, ove sono inseriti alunni portatori di handicap; non possono, di regola, superare i 20 alunni né accogliere più di un alunno disabile;
- gli interventi di sostegno, sia di carattere educativo (personale docente specializzato) che medico-specialistico e assistenziale;
- gli interventi sulle strutture edilizie per l'eliminazione delle barriere architettoniche e quelli diretti a dotare le scuole di idonee attrezzature tecniche e sussidi didattici.

10.1. Quadro storico

Il problema dell'educazione speciale è stato a lungo ignorato nell'ordinamento scolastico italiano e bisognerà attendere la riforma Gentile del 1923 e la successiva regolamentazione del 1928 per trovare una disciplina specifica, limitata peraltro ai ciechi e ai sordomuti. Col Testo Unico del 5 febbraio 1928, n. 577 l'obbligo scolastico è esteso ai ciechi e ai sordomuti, purché non presentino altra anomalia che impedisca loro di ottemperarci. Per gli alunni con anomalie psichiche erano previste classi speciali oppure il ricovero in istituti per l'educazione dei corrigendi.

L'avvento della Costituzione Repubblicana del 1948 segna un cambiamento radicale. L'art. 3 afferma che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzioni di condizioni personali e sociali (oltre che di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche) e l'art. 34 riconosce il diritto degli inabili e dei minorati all'educazione e all'avviamento professionale. Ha inizio così un graduale processo di attenzione ai portatori di handicap che porterà alla loro scolarizzazione nelle classi comuni. Le tappe più significative di questo processo sono:

- la relazione Falcucci del 1975 che formula le proposte per un nuovo modo di fare scuola come premessa per una piena integrazione scolastica;
- la legge 4 agosto 1977, n. 517 sui criteri di valutazione nella scuola dell'obbligo, contenente anche norme sull'integrazione e il sostegno;
- i programmi di insegnamento per la scuola media (1979) e per la scuola primaria (1985) che dedicano grande attenzione all'integrazione; così come la legge 5 giugno 1990, n.148 di riforma dell'ordinamento della scuola elementare;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987 sull'obbligo dell'inserimento anche nelle scuole secondarie superiori;
- la legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104 sull'handicap.

10.2. Dibattiti in corso

La relazione presentata dal Ministero dell'Istruzione al Parlamento il 22 ottobre 2002 ha tracciato un primo bilancio dei risultati raggiunti e ha sottolineato come l'integrazione dei soggetti disabili nelle scuole sia ormai un concetto largamente condiviso, ha messo in evidenza i molti problemi ancora aperti, come la perdurante mancanza di docenti specializzati, la necessità di garantire la continuità didattica, il persistente pericolo di delegare al solo insegnante di sostegno il peso dell'inserimento.

Un seminario nazionale di studio, tenutosi a Imola dal 10 al 12 novembre 2003 con l'intervento di tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti nelle problematiche relative all'inserimento scolastico dei soggetti con bisogni educativi speciali, ha formulato, al termine di un ampio dibattito, un documento di sintesi, contenente analisi, esigenze e proposte, reso noto al Ministero con circolare del 9 gennaio 2004, documento che sarà attentamente esaminato in vista di un adeguamento della normativa.

10.3. Definizione e diagnosi del gruppo target

Ai sensi dell'art. 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, alla individuazione dell'alunno portatore di handicap provvedono le Aziende Sanitarie Locali sulla base di accertamenti collegiali, con criteri e modalità che saranno definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Nell'attesa dell'emanazione di tale decreto, i criteri e le modalità restano quelli previsti dalla legge quadro e dall'atto di indirizzo approvato col Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994. Pertanto all'individuazione provvede lo specialista o lo psicologo esperto dell'età evolutiva in servizio presso la ASL, all'individuazione segue:

- la diagnosi funzionale, redatta dall'unità multidisciplinare dell'ASL e composta dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapeuta delle riabilitazione e dagli operatori sociali. La diagnosi funzionale deve contenere la descrizione analitica dello stato psico-fisico dell'alunno;
- il profilo dinamico-funzionale, redatto dalla sopracitata unità multidisciplinare, dai docenti curricolari e specializzati della classe dopo un primo periodo di inserimento, descrive i livelli di risposta dell'alunno riferiti alle relazioni in atto e a quelle programmabili ed è finalizzato alla formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI);
- il PEI è il documento nel quale vengono descritti gli interventi predisposti per l'alunno in un determinato periodo di tempo. Esso è redatto congiuntamente dagli operatori dell'ASL, dal personale insegnante curricolare e di sostegno, in collaborazione con i genitori.

10.4. Aiuti finanziari per le famiglie

Poiché la materia dell'assistenza scolastica è di competenza delle Regioni, gli aiuti sono previsti dalle normative delle singole regioni. In generale sono di due tipi:

- interventi diretti sotto forma di borse di studio, assegni, contributi diretti ad assicurare o agevolare la frequenza scolastica;
- interventi indiretti sotto forma di gratuità di alcune prestazioni (trasporto, mensa, libri e sussidi didattici, ecc.)

10.5. Offerta educativa speciale all'interno dell'istruzione ordinaria

La scolarizzazione dei soggetti portatori di handicap avviene ormai nelle scuole, nelle sezioni e classi comuni di ogni livello e tipo. Non si può quindi parlare di istituti di tipo particolare per l'istruzione di persone portatrici di particolari handicap.

Restano ancora in funzione alcuni istituti speciali per ciechi e per sordomuti, esistenti prima dell'emanazione delle norme sull'integrazione scolastica, ma in questi istituti si svolgono corsi di formazione professionale riservati ai minorati della vista.

Le scuole, per svolgere la loro attività di integrazione, devono essere adeguate nelle strutture edilizie, con l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'utilizzo dei locali in modo funzionale ai bisogni dei soggetti in difficoltà.

Le dotazioni di attrezzature tecniche e di attrezzature didattiche devono adeguarsi ai bisogni degli alunni, in relazione alle limitazioni funzionali o sensoriali di cui soffrono, anche "mediante convenzioni con centri specializzati aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione o adattamento di specifico materiale didattico" (art. 315, Testo Unico 16 aprile 1994, n. 297).

La legge-quadro sull'handicap (Legge 104/92) ha previsto l'istituzione di classi ordinarie quali sezioni staccate delle scuole statali, nei centri di recupero e riabilitazione e negli ospedali, per consentire ai soggetti con bisogni educativi speciali, impediti temporaneamente di frequentare la scuola, di proseguire la loro educazione ed istruzione. Tali sezioni e classi sono istituite dall'Amministrazione scolastica, d'intesa con le Aziende sanitarie locali e i centri pubblici e privati convenzionati con il Ministero della Salute e con il Ministero del Lavoro. A queste classi sono ammessi i minori ricoverati nei centri di degenza per non meno di 30 giorni.

Per l'insegnamento nei centri di recupero e riabilitazione e negli ospedali è prevista la possibilità dell'utilizzo di insegnanti con specifica formazione psicopedagogica.

Gli Enti locali stipulano accordi di programma con gli organi scolastici e le aziende sanitarie locali, al fine di predisporre, attuare e verificare progetti educativi e riabilitativi e provvedere ai necessari servizi.

La possibilità di assicurare l'istruzione (sia obbligatoria che dopo l'obbligo) è stata estesa, dal 2001, anche agli studenti non disabili ma affetti da gravi patologie, mediante l'erogazione di servizi scolastici alternativi che permettano agli stessi di non interrompere il proprio corso di studi. Questi servizi sono essenzialmente due:

- scuole in ospedale;

- istruzione domiciliare.

Le modalità di intervento sono diverse ma tutte finalizzate a non interrompere i legami con l'ambiente scolastico. Per lo studio di tale modalità il Ministero ha attivato il progetto di ricerca "La scuola in ospedale" (cfr. nota n. 415 del 2 maggio 2003) e il primo seminario nazionale sul servizio di istruzione domiciliare di Viareggio del 1-3 dicembre 2003 (cfr. circolare n. 480 del 17 ottobre 2003). Nell'esercizio finanziario 2004, appositi stanziamenti sono stati disposti per favorire iniziative volte al potenziamento dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni ricoverati in ospedale o in regime di day hospital (circolare prot. 4308 del 15 ottobre 2004).

10.5.1. Quadro legislativo specifico

Con la legge quadro del 1992 (n. 104), richiamata anche dalla legge 53/2003 di riforma del sistema di istruzione, lo Stato ha disciplinato in maniera organica l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, garantendo il diritto all'educazione all'istruzione nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresa l'Università, e dettando norme molto precise per la diagnosi e la certificazione dell'handicap, e per una piena integrazione scolastica. Infatti sono previsti "accordi di programma" con i servizi sanitari, socio-culturali, socio-assistenziali, ecc., con gli enti locali per la fornitura dell'assistenza necessaria ad assicurare l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, con centri specializzati di consulenza pedagogica, ecc.

È altresì prevista la nomina di docenti di sostegno, muniti del prescritto titolo di specializzazione, che assumono la contitolarità delle classi in cui operano, partecipando sia alla programmazione educativa e didattica che alla verifica di competenza dei Consigli di classe.

Il numero dei posti di sostegno è determinato dall'art. 40 della legge 449/1997, che stabilisce che la dotazione organica degli insegnanti di sostegno è fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici della provincia. La stessa legge assicura, inoltre, la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto sopra indicato in presenza di handicap particolarmente gravi. La dotazione organica nazionale è ripartita dal Ministero a livello regionale. I dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali [2.6.2.] provvedono, a loro volta, a ripartire tali posti per ciascun grado di istruzione e scuola, tenendo conto dell'effettiva presenza di alunni disabili. Agli stessi dirigenti è affidato il compito di stabilire, su proposta dell'apposito gruppo di lavoro, il numero delle ore da assegnare a ciascun alunno disabile.

Il Testo Unico delle leggi sulla scuola 16 aprile 1994, n. 297 ha recepito e sistemato organicamente le disposizioni vigenti in materia di integrazione scolastica.

Le direttive successivamente emanate dal Ministero dell'Istruzione, e in ultimo quella del 26 luglio 2004 n. 60, hanno posto tra gli interventi prioritari destinati all'arricchimento e all'ampliamento dell'offerta formativa delle scuole, le iniziative volte al potenziamento e qualificazione dell'offerta di integrazione degli alunni portatori di handicap, con particolare attenzione agli alunni con handicap sensoriali. Per favorire l'integrazione, il Ministero per l'anno finanziario 2004 ha stanziato la somma di 10.986.588 euro, di cui 550.000 a favore della formazione del personale docente.

10.5.2. Obiettivi generali

La Legge-quadro n. 104/92 ha così definito gli obiettivi generali dell'integrazione scolastica dei disabili: "L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap".

10.5.3. Misure specifiche di sostegno

Educazione prescolare

L'organizzazione dell'attività educativa ha offerto le più ampie possibilità all'inserimento nella comunità scolastica di alunni in difficoltà per motivi psico-fisici, ambientali e familiari e per portatori di veri e propri handicap.

L'inserimento nelle sezioni dei bambini in difficoltà è iniziato con l'entrata in vigore della Legge n. 517 del 1977, ma era già iniziato precedentemente all'entrata in vigore della Legge, in via sperimentale. Ora l'inserimento è disciplinato dalla Legge n. 104 del 1992 e dalle disposizioni ministeriali che ogni anno sono diramate relativamente alla formazione delle classi con alunni in situazione di handicap (cfr. [10.5.1.]).

Contribuiscono all'inserimento anche le strutture socio-sanitarie del servizio sanitario nazionale presenti nel territorio e i servizi sociali del Comune.

La tempestività degli interventi educativi di integrazione sono una forma efficace di prevenzione di disagi e di insuccessi nella carriera scolastica.

Metodo fondamentale per inserire e seguire bambini con particolari bisogni educativi è sempre quello del lavoro per gruppi in attività mirate al superamento progressivo di difficoltà di espressione, di movimento, di comportamento, socializzazione, ecc.

Istruzione primaria

L'alunno in situazione di handicap pone alla scuola una domanda più complessa di aiuto educativo e di sostegno didattico. Mentre per la maggior parte dei soggetti può essere sufficiente il potenziamento, l'affinamento e la differenziazione della prassi didattica, per un minor numero di alunni in condizioni di particolari gravità sono previsti interventi qualificati di didattica differenziata, integrata da sostegni terapeutici-riabilitativi. In questo quadro la scuola si avvale della collaborazione di specialisti, nonché di servizi e di strutture stabilmente disponibili sul territorio. In ogni caso, l'obiettivo dell'apprendimento non può essere disatteso e tanto meno sostituito da una semplice socializzazione, perché il processo di socializzazione è in larga misura una questione di apprendimento.

Istruzione secondaria inferiore

Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa comprende anche attività scolastiche di integrazione, spesso a carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, che hanno lo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.

In tale ambito ricadono anche le forme di sostegno per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap, con la presenza di insegnanti specializzati e con gli altri interventi indicati nella parte dedicata alla scuola primaria e, in generale, al par. [10.].

Istruzione secondaria superiore

La rigidità degli orari, la molteplicità delle materie, le difficoltà di un lavoro interdisciplinare fanno sì che in quest'ordine di studi i problemi di inserimento degli alunni portatori di handicap siano di notevole entità. Le misure di sostegno sono le stesse di quelle indicate per gli altri ordini di scuola (docenti di sostegno, interventi terapeutici e di carattere socio-sanitario e assistenziale).

La maggior parte degli inserimenti avviene negli istituti tecnici e negli istituti professionali [10.8]. In questi ultimi istituti, i programmi del 1992 prevedono un'area di approfondimento nel quale realizzare iniziative di sostegno per i più deboli, di riequilibrio culturale e recupero di situazioni di svantaggio. Tali interventi sono previsti per tutti i giovani dei corsi di qualifica, anche in maniera differenziata ed anche, ovviamente, i soggetti disabili.

Istruzione superiore universitaria

La legge 5 febbraio 1992, n. 104 garantisce il diritto all'educazione e all'istruzione delle persone handicappate non solo nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado ma anche nelle istituzioni universitarie. L'integrazione scolastica di tali studenti si realizza anche attraverso la programmazione coordinata dei servizi socio-assistenziali, sanitari e sportivi; la dotazione di attrezzature tecniche e sussidi didattici; convenzioni con centri specializzati; attribuzioni di incarichi professionali a interpreti per facilitare la frequenza di studenti non udenti. Inoltre un certo numero di posti-alloggio deve essere riservato agli studenti disabili, in funzione dei quali sono pure attrezzati alcuni impianti sportivi universitari. È garantito il diritto a viaggiare gratuitamente e sono pure assicurati servizi di accompagnamento e di lettura, laboratori di tecnologie educative appropriate, ecc.

Istruzione superiore non universitaria

Di regola le misure di sostegno sono analoghe a quelle previste per l'istruzione superiore universitaria.

Alta formazione artistica e musicale

In genere, gli aiuti individuali per gli alunni di queste istituzioni si concretizzano in borse di studio, in verità in numero molto esiguo, che le singole istituzioni offrono, come ad esempio l'Accademia nazionale di arte drammatica. Vengono inoltre attribuite, per concorso, le "borse di studio", per assicurare agli studenti capaci e meritevoli ma privi di mezzi, il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. Sono inoltre dispensati dal pagamento delle tasse scolastiche alcune categorie deboli, come gli orfani di guerra, ecc.

Altre forme di istruzione superiore non universitaria

Forme di sostegno sono previste dagli ordinamenti delle singole istituzioni, sempre che il tipo di handicap sia compatibile con la finalità dell'istituzione.

10.6. Educazione speciale separata

Non esiste un'educazione speciale separata, dal momento che gli alunni disabili o con difficoltà di apprendimento sono inseriti nel sistema di istruzione ordinaria.

10.7. Misure specifiche in favore di bambini/alunni immigrati e appartenenti a minoranze etniche

Ormai da molti anni gli alunni figli di immigrati sono inseriti nelle scuole comuni; le misure per favorire il loro inserimento sono diverse a seconda che si tratti di figli di immigrati da lunga data o recenti. Per i primi che, in generale, hanno già una discreta conoscenza della lingua italiana, le misure di sostegno, se necessarie, non differiscono molto da quelle adottate a favore degli alunni in analoghe condizioni di difficoltà di apprendimento o di adattamento. Per i secondi, invece, sono previsti corsi di lingua italiana e l'inserimento, se possibile, in classi meno numerose.

Non sono previsti insegnanti specializzati ma soprattutto nella prima fase di inserimento sono attuate, o con professionalità presenti nella scuola o messe a disposizione dagli enti locali o da associazioni di volontariato, forme di intervento sia per agevolare l'integrazione sia per mantenere vive le tradizioni e gli usi della comunità di appartenenza. La gamma degli interventi è, insomma, la più varia e può prendere anche la forma dell'aiuto finanziario ai più bisognosi.

Il problema può assumere caratteristiche di particolare complessità nelle località in cui l'immigrazione è massiccia. Vi sono comuni in cui, ad esempio, gli studenti figli di immigrati cinesi costituiscono quasi un terzo degli iscritti a una classe. È evidente come, in questi casi, la situazione sia molto complessa e richieda forme particolari di intervento. Infatti il contratto di lavoro del personale docente prevede, per gli insegnanti delle scuole collocate in aree a forte processo migratorio, l'organizzazione di attività formative di pronto intervento linguistico, corsi specifici sull'insegnamento della lingua italiana ad alunni (e anche ad adulti) di lingua nativa diversa dall'italiano, di approfondimento delle tematiche dell'educazione interculturale, di produzione e diffusione di materiali didattici. È da notare che l'inserimento, prima limitato alle scuole dell'infanzia e dell'obbligo, si è esteso ormai alle scuole secondarie superiori.

La legge n. 40 del 6 marzo 1998 ha regolamentato l'istruzione degli stranieri. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; a essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica. L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi e iniziative per l'apprendimento della lingua italiana. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni. Anche in materia di accesso all'istruzione universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio è assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano.

Per quanto riguarda le misure a favore delle minoranze linguistiche si rimanda al punto [1.5.] e per gli studenti stranieri in Italia al punto [1.8.].

10.8. Dati statistici

Anno scolastico 2004-2005

Alunni con bisogni educativi speciali iscritti nelle		%
scuole dell'infanzia	10.084	1.04
nelle scuole elementari	55.366	2.20
scuole medie	48.941	2.89
scuole secondarie superiori	31.658	1.26
TOTALE	14.6049	

Alunni con bisogni educativi speciali iscritti nelle scuole secondarie superiori per tipo di handicap	
Psico-fisico	29.573
Della vista	713
Dell'udito	1.370

Insegnanti di sostegno	
scuole dell'infanzia	4.268
nelle scuole elementari	192785
scuole medie	17.098
scuole secondarie superiori	7.539
TOTALE	48.690

* a questi posti sono da aggiungere quelli in deroga attestati nell'organico di fatto

Fonte: Informascuola n. 17 del 1-15 settembre 2004.

11. LA DIMENSIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE DELL'EDUCAZIONE

11.1. Quadro storico

La necessità di dare all'educazione una dimensione sopranazionale e in particolare europea si è fatta strada, anche in Italia, lentamente ma in maniera sempre più pressante. Premesso che l'educazione interculturale è indubbiamente l'area alla quale afferisce la dimensione europea vista come adeguamento di contenuti ma soprattutto come approccio metodologico che ha il suo obiettivo prioritario nella creazione di una nuova sensibilità di cittadino europeo, è da rilevare che riferimenti all'educazione interculturale sono presenti nei documenti programmatici della scuola fin dal 1979, dove nei Programmi della scuola media è esplicito il richiamo a una scuola "non ancorata a un'unica interpretazione della realtà, ma effettivamente aperta a tutti i fermenti e agli apporti del mondo esterno". Inoltre, sempre nei programmi, si precisa come la dimensione della socializzazione si attui anche nello stimolare negli alunni il "contatto con i problemi e le culture di società diverse da quella italiana, favorendo così anche la formazione del cittadino dell'Europa e del mondo, educando a un atteggiamento mentale che superi ogni visione unilaterale dei problemi e ci avvicini all'intuizione di valori comuni agli uomini pur nelle diversità delle civiltà, delle culture e delle strutture politiche".

È indubbio che tali programmi "anticipano" esigenze e problematiche che saranno poi il focus del trattato di Maastricht.

Nei programmi della scuola elementare del 1985, la dimensione della "comprensione e della cooperazione con gli altri popoli" e la prevenzione di "stereotipi e pregiudizi nei confronti di persone e culture", sono individuati come obiettivi prioritari dell'insegnamento.

Ma è soprattutto negli Orientamenti educativi per la scuola dell'infanzia del 1991, che troviamo per la prima volta il termine "educazione alla multiculturalità", alla quale spetta il compito di individuare, riconoscere e valorizzare le diversità che si possono riscontrare nella scuola stessa e nella vita sociale.

A livello di scuola secondaria superiore, la ben nota mancanza della riforma ha fatto sì che mancassero riferimenti precisi a tale dimensione, ma nelle iniziative sperimentali adottate in molte scuole, sono ricorrenti nelle varie discipline, obiettivi e finalità riferiti alla "comprensione interculturale" e alla "capacità di pensare per modelli diversi".

Quindi il mutamento da una visione nazionale a una sopranazionale sancita dall'art. 126 del Trattato dell'Unione Europea quale sostituto dell'art. G n. 36 del Trattato sottoscritto a Maastricht il 7 agosto 1992, ha trovato in Italia un terreno non solo politico, ma anche culturale già pronto a recepire l'importante passaggio. Infatti, l'art. 4 del Testo Unico 16 aprile 1994, n. 297 ha sancito legislativamente l'impegno dello Stato italiano a fornire, per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, la cooperazione tra gli stati membri per lo sviluppo di un'istruzione di qualità e della dimensione europea.

11.2. Dibattiti in corso

La legge 28 marzo 2003, n. 53 indica tra i principi e i criteri direttivi ai quali dovranno attenersi i decreti delegati che definiranno il sistema educativo di istruzione e formazione, lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza non solo alla comunità locale e nazionale ma anche alla civiltà europea, prevede nella scuola primaria l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione Europea, introduce nella scuola secondaria di primo grado una seconda lingua dell'Unione Europea e il liceo linguistico nel sistema dei Licei dell'istruzione di II grado.

11.3. Linee guida di politica educativa nazionale/Quadro legislativo specifico

In questo contesto, la strategia dello sviluppo della dimensione europea si è espressa su due piani:

1. quello essenzialmente politico, inteso a imprimere alle riforme del sistema scolastico un'impronta quanto più possibile europeista, pur nel rispetto della specificità nazionale (e, tal proposito, si possono citare il potenziamento dell'insegnamento delle lingue straniere, l'organizzazione di un sistema di orientamento, l'ampliamento della gamma di offerte a livello post-secondario, ecc.);
2. quello più prevalentemente tecnico, relativo all'organizzazione di programmi di cooperazione, di mobilità e di scambi.

Alcune importanti riforme che hanno interessato, in questi ultimi anni, quasi tutti gli ordini scolastici si sono mosse nell'ottica della compatibilità dei sistemi scolastici europei e dell'adeguamento a essi del sistema scolastico italiano:

- già la riforma degli ordinamenti della scuola elementare del 1990 aveva introdotto la possibilità del terzo anno e, in alcuni casi, anche del secondo anno e nella scuola media lo studio di una seconda lingua straniera si era andato sempre più diffondendo attraverso l'istituto della sperimentazione o nell'ambito del tempo prolungato. Con la legge 53/2003, come già detto, l'insegnamento di una lingua dell'Unione Europea è esteso a tutte le classi della scuola primaria e quello di una seconda lingua, sempre dell'Unione Europea, a tutte le classi della scuola secondaria di primo grado;
- nell'ambito dell'istruzione secondaria di II grado, la diffusione dello studio delle lingue straniere nei programmi degli istituti professionali (Decreto Ministeriale 24 aprile 1992) e degli indirizzi sperimentali linguistici nei corsi di studio tradizionali o l'estensione dell'insegnamento della lingua straniera, prima limitato alle classi iniziali fino alle classi terminali (esempio il liceo classico). La già citata legge 53/2003 istituisce, non più a livello sperimentale, il liceo linguistico;
- l'introduzione di un percorso formativo post-secondario non universitario ([6.5.1.]), la riforma degli ordinamenti universitari approvata col Regolamento 3 novembre 1999, n. 509 ([6.5.2.]), l'obbligo, per conseguire la laurea, di conoscere una lingua dell'Unione Europea hanno equiparato la normativa italiana a quella di molti Stati Europei. Una equiparazione, peraltro, legata alla libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità Europea;
- la legge n. 40 del 6 marzo 1998 ha regolamentato l'istruzione degli stranieri. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; a essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica. L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi e iniziative per l'apprendimento della lingua italiana. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni. Anche in materia di accesso all'istruzione universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio è assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano.

11.4. Programmi e iniziative nazionali

La direttiva sull'azione amministrativa per il 2004, diramata dal Ministero dell'istruzione il 16 gennaio 2004, ha stabilito in particolare di:

- sostenere lo sviluppo dei processi di convergenza delle politiche educative e della formazione dell'Unione attraverso il monitoraggio degli obiettivi comuni europei facenti seguito al Consiglio Europeo di Lisbona, con più specifico riguardo ai parametri di riferimento approvati dai Ministri dell'Istruzione dell'UE nel Consiglio del maggio 2003;
- promuovere e qualificare la partecipazione delle scuole ai programmi di azione comunitaria; implementare le iniziative di promozione e sostegno per lo sviluppo di una dimensione europea dell'educazione.

Inoltre ha stabilito la costituzione del sito "buongiorno Europa".

Attraverso la direttiva ministeriale 21 giugno 2004 "L'Europa dell'istruzione. Sviluppo e promozione della dimensione europea dell'educazione" è stato ribadito quanto segue:

"La Costituzione europea e l'allargamento dell'Unione attribuiscono nuove finalità alla dimensione europea dell'educazione rafforzando quanto già definito nei Trattati sul ruolo dell'educazione e della formazione e sul valore della cooperazione per il miglioramento della qualità della scuola (...).

In tale contesto si manifesta l'esigenza per il MIUR di garantire, nel rispetto della specificità delle esperienze locali e della autonomia delle istituzioni scolastiche, il pieno utilizzo delle opportunità offerte dalla cooperazione transnazionale attraverso la definizione di un quadro unitario di interventi per un coordinamento efficace fra soggetti e attività, volto al monitoraggio delle esperienze realizzate, alla diffusione delle migliori pratiche, alla realizzazione di interventi compensativi sul territorio (...).

Per favorire pienamente la realizzazione del processo di sviluppo della dimensione europea dell'insegnamento il compito degli Uffici scolastici regionali sarà anche quello di monitorare le attività progettuali con l'obiettivo di fornire a livello locale e centrale tutti quegli elementi di innovazione nei metodi e nei contenuti che nascono dal confronto europeo fra i partecipanti alle attività progettuali. È il caso, in particolare, dei progetti europei attivati dalle istituzioni scolastiche, che rappresentano un serbatoio di creatività nella progettazione di percorsi originali, ancorati alle realtà locali, una ricchezza di sperimentazione

didattica e di elaborazione di strumenti e materiali, di cui non si ha ancora piena consapevolezza e conoscenza.”

A partire dalla citata Direttiva è stato avviato un processo, tuttora in corso, che nel 2004 ha portato alla costituzione, all'interno della Direzione degli affari internazionali del MIUR, di un gruppo di coordinamento, di nuclei di lavoro presso tutti gli Uffici Scolastici Regionali e ad una prima rilevazione delle attività in atto in dimensione europea, in vista di un coordinamento e messa a sistema di quanto si realizza per favorire lo sviluppo europeo dell'educazione anche la creazione del sito nazionale "Europa dell'istruzione" e siti regionali con lo stesso nome.

Altri elementi essenziali in questo settore sono:

- attuazione di iniziative di informazione e promozione connesse al Piano d'azione lingue 2004/06 della Commissione Europea e che viene portato avanti a livello nazionale attraverso l'Iniziativa ministeriale "Parlare il mondo";
- riprogrammazione le risorse dei fondi strutturali rafforzando le azioni che caratterizzano la riforma della scuola e quelle di pubblicizzazione delle modalità di accesso ai fondi stessi;
- partecipazione ai progetti delle Organizzazioni internazionali OCSE, UNESCO, Consiglio d'Europa, ad integrazione e sostegno degli obiettivi e dei processi di riforma nazionale;
- proseguimento delle iniziative di cooperazione nell'area dei Balcani e del Mediterraneo;
- sostegno di progetti pilota sulla formazione professionale.

11.5. La dimensione europea/internazionale attraverso il curriculum nazionale

I programmi scolastici sono stati predisposti in momenti storici nei quali la consapevolezza della necessità di dare una dimensione europea o addirittura internazionale all'insegnamento non era sviluppata come adesso. Quindi i riferimenti specifici nei programmi di insegnamento dei diversi ordini scolastici sono, come evidenziato al [11.1.], alquanto generici. Ciò non ha però impedito alle scuole, man mano che il processo di costruzione della Comunità Europea andava sempre più radicandosi nella coscienza popolare, di rivolgere sempre maggiore attenzione alle problematiche educative sopranazionali, in particolare a quelle europee.

Questa attenzione è stata anche provocata e alimentata dalle numerose iniziative intraprese non solo a livello ministeriale ma anche a opera di associazioni ed enti, sia pubblici che privati (associazioni professionali di docenti, enti locali, università, istituti di ricerca e di aggiornamento, ecc.). Ma è soprattutto con l'entrata in vigore della normativa sull'autonomia scolastica (cfr. [2.6.4.]) che la progettualità delle singole scuole ha cominciato a tenere in attenta considerazione la dimensione sopranazionale dell'insegnamento, in ciò agevolata sia dalle direttive e dai suggerimenti ministeriale che dall'utilizzo sempre più ampio di tecnologie e sussidi didattici appropriati. Anche i libri di testo con un apprezzabile sforzo di aggiornamento, hanno dedicato maggiore attenzione alle problematiche internazionali. In particolare nei testi di geografia, di educazione civica, di storia si è sempre più superato il criterio esclusivamente nazionalistico, adottando, come scenario costante di riferimento, il quadro europeo e mondiale.

È auspicabile che quanto prima queste nuove sensibilità, entrate ormai nella pratica quotidiana dell'attività didattica della maggior parte delle scuole, possano trovare un'adeguata cornice normativa e un quadro definitivo di riferimento.

11.6. Mobilità e scambi

La mobilità tra studenti è realizzata all'interno del programma Socrates a partire dal secondo anno della scuola secondaria di I grado e investe pienamente le scuole secondarie di II grado e le Università, anche se non mancano, ma si tratta di casi meno frequenti, scambi di classi a livello di scuole secondarie inferiori.

Lo scambio di personale insegnante delle scuole si è andato sviluppando in particolare a partire dall'avvio dei programmi comunitari Socrates e in minor misura Leonardo da Vinci.

11.6.1. Mobilità e scambi alunni/studenti

La mobilità avviene in maggior misura a livello di scuole secondarie di II e si concretizza nello scambio di classi, generalmente della durata di una settimana. Gli scambi sono finanziati dall'unione europea e dalle scuole, col concorso spesso delle famiglie, degli enti locali, banche, istituzioni culturali, ecc.

Un'altra forma di mobilità, numericamente poco significativa, è costituita dalla frequenza di singoli studenti per un intero anno scolastico, della corrispondente classe di una scuola estera.

In continuo aumento è la mobilità degli studenti universitari, anche al di fuori dei progetti istituzionalizzati (e quindi a livello di iniziativa personale e di singola università).

11.6.2. Mobilità e scambi di personale insegnante e universitario

La mobilità degli insegnanti è aumentata notevolmente a partire dal 1995 con l'avvio dei programmi comunitari Socrates e Leonardo da Vinci; solo all'interno di Socrates la mobilità degli insegnanti ha raggiunto 8796 unità nel 2003-04.

A questa va aggiunta quella legata ai corsi di perfezionamento all'estero per docenti italiani di lingua tedesca, francese e spagnola in servizio nelle scuole elementari e secondarie, indetti con circolare ministeriale n. 8109 del 27 aprile 2004, in applicazione di accordi culturali stipulati dall'Italia con Austria, Francia, Germania e Spagna (20 posti in Germania e 50 posti in Austria per docenti di lingua tedesca; 20 posti in Francia per docenti di lingua francese; 11 posti in Spagna per docenti di lingua spagnola).

11.7. Dati statistici Programma Socrates

Tabella 1 - Progetti approvati Comenius 1

Anno	Numero
2001	1433
2002	1368
2003	1379
Totale	4180

Tabella 2 - Mobilità progetti Comenius1

Anno	Docenti	Studenti
2001	3865	4955
2002	4334	4727
2003	4632	4815
Totale	12831	14497

Tabella 3 - Formazione degli Insegnanti in Servizio (Comenius 2)

Anno	Numero di borse
2001	797
2002	828
2003	803
Totale	2428

Tabella 4 – Mobilità Erasmus

Anno accademico	Mobilità studenti	Mobilità docenti
2003 - 2004	16.829	1.033

Fonte: Agenzia Nazionale Socrates Italia (www.indire.it/socrates/)

GLOSSARIO

Accademia di belle arti

Varianti: Accademie di belle arti

Istituto superiore di Istruzione artistica, che ha il fine principale di preparare all'esercizio dell'arte. Vi si svolgono i corsi di pittura, scultura, decorazione e scenografia che hanno durata quadriennale.

Accademia militare

Varianti: Accademie militari

Istituto di istruzione superiore non universitaria, che ha il suo fine principale nella formazione degli ufficiali delle forze armate.

Accademia nazionale di arte drammatica

Istituto superiore di Istruzione artistica che ha il fine di formare attori e registi del teatro drammatico. Ha sede a Roma.

Accademia nazionale di danza

Istituto superiore di Istruzione artistica, che ha il fine di formare danzatori e danzatrici, solisti, compositori di danza. Ha sede a Roma.

area comune

Raggruppamento di alcune discipline nel piano di studio degli istituti professionali. Appartengono all'area comune l'italiano, la storia, la lingua straniera, il diritto e l'economia, la matematica e l'informatica, le scienze della Terra e la biologia, l'educazione fisica e la religione (opzionale).

area di approfondimento

Raggruppamento di alcune discipline sul piano di studio degli istituti professionali. Sono destinate all'area di approfondimento 4 ore settimanali in tutte le classi; i contenuti di tali ore sono affidati alla programmazione autonoma di ciascun istituto.

area di indirizzo

Raggruppamento di alcune discipline nel piano di studi degli istituti professionali. Appartengono all'area di indirizzo le materie tecniche e professionali, specifiche di ciascuna tipologia di istituto professionale.

asilo d'infanzia

Varianti: asili d'infanzia, asili

Nome storico, risalente al XIX secolo, della scuola materna.

aspettativa

Modificazione temporanea del rapporto di impiego che consiste nella sospensione per un certo periodo dell'obbligo del dipendente di prestare servizio e di esercitare le funzioni da esso connesse, senza che ciò comporti alcuna sospensione del rapporto di lavoro. Esistono vari tipi di aspettativa: per motivi di salute, di famiglia, per cariche politiche, etc.

cattedra di insegnamento

Varianti: cattedre di insegnamento, cattedra, cattedre

A livello di scuola secondaria, disciplina o gruppo di discipline che il docente insegna per diritto acquisito tramite l'assunzione in servizio in una determinata sede.

Centro Servizi Amministrativi

Varianti: Centri Servizi Amministrativi, CSA

Centri di supporto amministrativo alle scuole (Articolazione a livello provinciale e sub-provinciale degli Uffici Scolastici Regionali).

Centro Territoriale Permanente

Varianti: Centri Territoriali Permanenti, Centro territoriale, Centri territoriali, CTP.

Luogo deputato al coordinamento sul territorio (a livello di distretto) delle offerte di istruzione e formazione per l'educazione degli adulti. In genere sono collocati presso una scuola primaria o secondaria inferiore che li gestisce dal punto di vista amministrativo e didattico.

Certificato di specializzazione tecnica superiore

Attestazione del conseguimento del titolo rilasciato al termine dei corsi IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore).

Circolo didattico

Nell'ordinamento amministrativo della scuola materna ed elementare, circoscrizione territoriale nella quale è suddiviso il territorio di un Provveditorato agli studi.

classe a modulo

Varianti: modulo, moduli

Modalità di organizzazione didattica nella scuola elementare, costituita da tre docenti su due classi o da quattro docenti su tre classi.

classe a tempo pieno

Varianti: classi a tempo pieno, tempo pieno

Variante organizzativo-didattica della scuola elementare, che prevede un orario scolastico di 40 ore settimanali per gli alunni.

classe a tempo prolungato

Varianti: tempo prolungato

Classe di scuola secondaria inferiore che realizza attività scolastiche di integrazione, anche a carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, ed iniziative di sostegno, fino ad un massimo di 160 ore nel corso dell'anno scolastico.

Collegio dei docenti

Varianti: Collegi dei docenti

Organo collegiale a livello di istituto scolastico, che esercita funzioni di amministrazione attiva e cura l'applicazione della programmazione educativa nella scuola.

Comitato per la valutazione degli insegnanti

Commissione costituita da 2 o 4 insegnanti, in rapporto al numero di insegnanti presenti nella scuola, e presieduta dal capo di istituto, che ha il compito di valutare il servizio prestato dal docente, a richiesta dell'interessato medesimo.

congedo ordinario

Giorni di riposo che di diritto spettano al personale, quantificabile in 30 giorni non lavorativi nell'anno scolastico ed in 6 giornate complessive di riposo.

congedo straordinario

Giorni di assenza che sono consentiti al personale per motivi di salute e per problemi familiari, previa presentazione della relativa documentazione.

Conservatorio di musica

Varianti: Conservatori di musica

Istituto superiore di istruzione artistica che ha per fine l'istruzione musicale. Presso il Conservatorio funzionano scuole secondarie inferiori annesse, al fine dell'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte degli iscritti al Conservatorio.

Consiglio di circolo

Varianti: Consigli di circolo

A livello di istruzione primaria, organo collegiale che elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento di ogni scuola. Ha potere deliberante relativamente all'organizzazione e la programmazione dell'attività della scuola.

Consiglio di classe

Varianti: Consigli di classe

A livello di scuola secondaria, organo collegiale che ha competenze in ordine alla programmazione dell'attività educativo-didattica, alla sperimentazione e alla valutazione di ogni singola classe.

Consiglio di corso di studio

Organo di gestione dei corsi di studio universitari. Coordina le attività di insegnamento per il conseguimento del titolo accademico relativo al corso di studio e approva i piani di studio degli studenti.

Consiglio di dipartimento

Organo di gestione del Dipartimento universitario. Dà pareri sull'istituzione, la soppressione o la modificazione degli insegnamenti che afferiscono al Dipartimento. Gestisce l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento e ne approva il bilancio.

Consiglio di facoltà

Organo di gestione della facoltà universitaria. Programma lo sviluppo dell'attività didattica della facoltà, ne coordina il funzionamento ed avanza proposte di modifica dell'ordinamento didattico.

Consiglio di interclasse

Varianti: Consigli di interclasse

A livello di scuola primaria, organo collegiale responsabile della programmazione, della valutazione e della sperimentazione a livello di singola classe. E' composto dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso, e dai rappresentanti dei genitori. A livello di scuola materna si chiama consiglio di intersezione.

Consiglio di intersezione

Varianti: Consigli di intersezione

A livello di scuola materna, organo collegiale responsabile della programmazione, della valutazione e della sperimentazione a livello di singola classe. E' composto dai docenti e dai rappresentanti dei genitori. A livello di scuola primaria, si chiama consiglio di interclasse.

Consiglio di istituto

A livello di istruzione secondaria, organo collegiale che elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento di ogni singola scuola. Ha potere deliberante relativamente all'organizzazione e alla programmazione dell'attività della scuola.

Consiglio regionale dell'istruzione

Dal 1999 organo periferico, a livello regionale, dell'amministrazione della pubblica istruzione (ex sovrintendenze scolastiche regionali).

Consiglio scolastico distrettuale

Varianti: Consigli scolastici distrettuali

Organo collegiale di consulenza a livello di distretto scolastico, responsabile della programmazione in materia di attività extra-scolastiche ed interscolastiche, di orientamento scolastico e professionale, di assistenza e medicina scolastica, di educazione degli adulti, di attività sportive e culturali. Dal 1999 è stato sostituito dal Consiglio scolastico locale.

Consiglio scolastico locale

Varianti: Consigli scolastici locali

Dal 1999, organo di consultazione, a livello locale, con funzioni propositive nei confronti dell'amministrazione periferica della pubblica istruzione e delle istituzioni scolastiche autonome riguardo all'attuazione dell'autonomia, all'organizzazione scolastica sul territorio, all'orientamento, all'educazione permanente, ecc. Ha sostituito il Consiglio scolastico provinciale e il Consiglio scolastico distrettuale.

Consiglio scolastico provinciale

Varianti: Consigli scolastici provinciali

Organo collegiale di consulenza per il Provveditore agli studi e per l'amministrazione regionale per la programmazione territoriale delle scuole, l'organizzazione dei servizi di medicina scolastica, l'orientamento, il diritto allo studio, l'educazione permanente. Dal 1999 è sostituito dal Consiglio scolastico locale.

convitto nazionale

Varianti: convitti nazionali, convitti

Istituzione educativa che ha per fine di curare l'educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico dei giovani che vi sono accolti. Al Convitto nazionale possono essere annesse scuole elementari, scuole secondarie inferiori e scuole secondarie superiori.

corso di alfabetizzazione per adulti

Varianti: corsi di alfabetizzazione

Nell'ambito dell'educazione degli adulti, corso che porta al conseguimento del diploma di licenza elementare.

corso integrativo

Varianti: corsi integrativi

Corso organizzato alla conclusione delle scuole secondarie superiori di durata inferiore ai cinque anni per permettere l'accesso degli studenti di queste scuole a tutti i corsi universitari che richiedono il diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale.

corso per lavoratori

Varianti: corsi per lavoratori

Nell'ambito dell'educazione degli adulti, corso che porta al conseguimento del diploma di licenza di scuola secondaria inferiore.

credito formativo

Varianti: crediti formativi

Punteggio assegnato all'alunno per l'andamento generale delle sue attività formative, anche extra-scolastiche.

credito formativo universitario

Varianti: crediti formativi universitari

Punteggio assegnato a ciascun corso di insegnamento universitario calcolato in riferimento alla misura di un credito per 25 ore di studio a tempo pieno, per cui un anno è uguale a 60 crediti formativi. Lo studente deve acquisire un determinato numero di crediti per accedere ai differenti diplomi universitari.

credito scolastico

Punteggio assegnato all'alunno per l'andamento generale dei suoi studi rispetto ad attività intraprese durante la sua frequenza scolastica.

debito formativo

Varianti: debiti formativi

Insufficienza nel profitto di una o più discipline, rilevata alla fine di un anno scolastico, che deve essere colmata nel successivo anno con il concorso dell'alunno e della scuola che deve organizzare forme di recupero.

Dipartimento universitario

Varianti: Dipartimento, Dipartimenti

Struttura universitaria che comprende insegnamenti di materie affini, anche appartenenti a diverse facoltà o a più corsi di laurea, allo scopo di coordinare l'attività di ricerca scientifica e la didattica. Ha autonomia finanziaria e di gestione.

Diploma di istruzione secondaria di primo grado

Attestazione del conseguimento del titolo di studio rilasciato a conclusione del corso di studi della scuola secondaria di primo grado. Sostituirà il diploma di licenza media.

diploma di laurea

Varianti: laurea, lauree, diplomi di laurea

Secondo l'ordinamento precedente la riforma (Regolamento n.509 del 3/11/99), attestazione del conseguimento del titolo di studio rilasciato al compimento del corso di studi universitario di secondo livello, ovvero del corso di laurea.

diploma di laurea (L)

Varianti: laurea (L), lauree (L)

Secondo il nuovo ordinamento previsto dalla riforma (Regolamento n.509 del 3/11/99), attestazione del conseguimento del titolo di studio che si consegue al compimento del corso di studi universitari di primo livello, ovvero del corso di laurea (L).

diploma di laurea specialistica

Varianti: laurea specialistica, lauree specialistiche

Secondo il nuovo ordinamento previsto dalla riforma (Regolamento n.509 del 3/11/99), attestazione del conseguimento del titolo di studio che si consegue al compimento del corso di studi di secondo livello, ovvero del corso di laurea specialistica (LS).

diploma di licenza elementare

Attestazione del conseguimento del titolo di studio rilasciato al compimento del corso di studi della scuola primaria e dopo il superamento dell'esame di licenza elementare.

diploma di licenza media

Attestazione del conseguimento del titolo di studio rilasciato al compimento del corso di studi della scuola secondaria inferiore e dopo il superamento dell'esame finale di licenza media.

diploma di qualifica

Attestazione del conseguimento del titolo di studio rilasciato al compimento del corso di studi dei primi tre anni degli istituti professionali.

diploma di specializzazione

Secondo il nuovo ordinamento previsto dalla riforma (Regolamento n.509 del 3/11/99), attestazione del conseguimento del titolo di studio che si consegue al compimento del corso di studio del terzo livello formativo universitario.

diploma di superamento dell'esame di Stato

Varianti: diploma di istruzione secondaria superiore

Attestazione del conseguimento del titolo di studio rilasciato al compimento dei corsi di studi di scuola secondaria superiore e dopo il superamento dell'esame di Stato.

diploma universitario

Attestazione del conseguimento del titolo di studio, che si consegue al compimento del corso di studi del primo livello formativo universitario, ovvero del corso di diploma. Con il regolamento del 3 novembre 1999 è stato abolito in quanto il primo livello formativo universitario è affidato al corso di laurea (L).

Direttore amministrativo

Figura, istituita con la legge n° 629 del 1993, presso le Università con la funzione tecnico-giuridica di supporto al Rettore.

Direttore dei servizi generali e amministrativi

Ha autonomia e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti di carattere amministrativo-contabile. Dall'anno scolastico 2000/2001 sostituisce il responsabile amministrativo.

Direttore di dipartimento

Rappresenta il Dipartimento universitario, tenendo rapporti con gli organi accademici, predisponendo le richieste di finanziamento e il piano annuale delle ricerche promosse dal Dipartimento.

dirigente scolastico

Varianti: dirigenti scolastici

Denominazione assunta dall'anno scolastico 2000/2001 dai capi di istituto delle scuole di ogni ordine e grado, a seguito della riforma del loro ruolo che li equipara ai dirigenti dell'amministrazione statale, fatte salve certe condizioni. In precedenza si distingueva in Direttore didattico per le scuole materne ed elementari e Preside per le scuole secondarie.

docente coordinatore-tutor

Varianti: docente tutor

È un docente al quale, oltre alle normali funzioni di docenza, vengono aggiunte funzioni di coordinamento dell'équipe pedagogica, di tutorato personale degli alunni, di compilazione del portfolio degli alunni e di rapporto con la famiglia. Le funzioni verso gli alunni sono essenzialmente di counselling, coaching, holding.

docente fuori ruolo

Varianti: fuori ruolo

Docente universitario che, al raggiungimento di un certo limite di età, non è più titolare di un insegnamento, ma continua a far parte degli organi accademici.

dottorato di ricerca

Varianti: dottorato

Corso di studi universitari di terzo livello, della durata di 3 anni, a cui si accede con la laurea specialistica.

dovere

Termine introdotto dalla legge 53/2003 in sostituzione del precedente "obbligo scolastico". Indica che l'istruzione non solo è obbligatoria ma è anche garantita a tutti per almeno 12 anni o, comunque, fino all'ottenimento di un diploma entro il 18° anno di età

educando femminile dello Stato

Varianti: educandi femminili dello Stato

Istituzione educativa, che ha per fine di curare l'educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico delle giovani che vi sono accolte. All'Educando femminile possono essere annesse scuole elementari, scuole secondarie inferiori e scuole di istruzione secondaria superiore.

esame di abilitazione all'insegnamento

Varianti: abilitazione, abilitazione all'insegnamento

Esame che permette di accedere all'insegnamento nelle scuole pre-primarie, primarie e secondarie. Rilascia il relativo diploma.

esame di idoneità

Esame che permette l'iscrizione alla seconda o terza classe della scuola secondaria inferiore da parte di candidati privatisti, che abbiano compiuto o compiano nel corso dell'anno solare rispettivamente il dodicesimo e il tredicesimo anno di età e siano in possesso della licenza di scuola elementare. E' inoltre l'esame che permette l'iscrizione alla classe successiva alla prima della scuola elementare o della scuola secondaria superiore da parte dei candidati provenienti da scuole non statali, parificate o legalmente riconosciute o, limitatamente alla scuola elementare, da scuole familiari.

esame di licenza elementare

Varianti: esami di licenza elementare

Esame finale della scuola primaria che si sostiene a conclusione del ciclo quinquennale di tale grado scolastico. E' titolo valido per l'iscrizione alla prima classe della scuola secondaria inferiore. Dall'a.s. 2004/2005 questo esame sarà abolito in base alla legge 53/2003.

esame di licenza media

Varianti: esami di licenza media

Esame finale della scuola secondaria inferiore che si sostiene a conclusione del ciclo triennale di tale grado scolastico. E' esame di Stato. In seguito alla nuova denominazione della scuola media in scuola secondaria di I grado, anche l'esame cambierà denominazione in esame conclusivo del I ciclo dell'istruzione.

esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

Esame indetto dallo Stato da sostenere a conclusione del primo ciclo di istruzione. In base alla nuova denominazione introdotta dalla legge 53/2003, sostituirà

esame di Stato per l'abilitazione alla professione

Varianti: esami di Stato per l'abilitazione alla professione

Esame indetto dallo Stato per accedere allo svolgimento di alcune professioni, dopo il compimento dei vari cicli di istruzione. Rilascia il relativo diploma.

esame integrativo

Esame che devono sostenere gli alunni promossi e i candidati dichiarati idonei ad una classe, che vogliono ottenere il passaggio ad una classe corrispondente di istituto o scuola di diverso tipo o di un diverso indirizzo o sezione.

formazione integrata superiore (FIS)

Sistema di formazione tecnico-professionale di livello superiore, non universitario, che integra università, istituzioni scolastiche, regioni e mondo del lavoro per offrire percorsi formativi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).

Funzioni Obiettivo

Sono quei docenti che svolgono funzioni strumentali al raggiungimento degli obiettivi di cui al Piano dell'offerta formativa del singolo istituto.

giardino d'infanzia

Varianti: giardini d'infanzia

Scuola di educazione materna, istituita nel XIX secolo, ubicata presso gli Istituti magistrali e le Scuole magistrali al solo scopo di preparare i futuri docenti di scuola materna.

ginnasio

A livello di scuola secondaria superiore, primi due anni del liceo classico.

indennità di buonuscita

Somma di denaro che viene corrisposta al termine della carriera, quando il dipendente va in pensione, in genere corrispondente ad una mensilità per ogni anno di servizio.

indennità integrativa speciale

Quota integrativa del salario base del personale che adegua lo stipendio all'aumento del costo della vita.

Indicazioni nazionali

Documento allegato al Dlgs 59/2004 che indica, separatamente per la scuola dell'infanzia (Allegato A), la scuola primaria (Allegato B) e la scuola secondaria di primo grado (Allegato C), i livelli essenziali di prestazione necessari per garantire il diritto all'istruzione e alla formazione di qualità. Include anche gli obiettivi specifici di apprendimento.

insegnante di sostegno

Varianti: insegnanti di sostegno, docenti di sostegno

Insegnante munito di un titolo di specializzazione, conseguito dopo un corso biennale, che affianca gli insegnanti di classe quando vi è inserito un alunno con bisogni educativi speciali.

Istituto centrale del restauro

Istituto di istruzione superiore non universitaria, specializzato nell'insegnamento del restauro. Ha sede a Roma.

istituto d'arte

Varianti: istituti d'arte

A livello di scuola secondaria superiore, istituto che ha per fine precipuo quello di addestrare al lavoro e alla produzione artistica, a seconda delle tradizioni, delle industrie e delle materie proprie del luogo.

istituto magistrale

Varianti: istituti magistrali

A livello di scuola secondaria superiore, istituto che ha come fine principale quello di preparare i docenti della scuola elementare. Ha durata quadriennale e il piano di studio è orientato prevalentemente su discipline di carattere pedagogico-didattico. A partire dall'a.s. 1997/98 cesserà di esistere fino a totale esaurimento.

istituto professionale

Varianti: istituti professionali

A livello di scuola secondaria superiore, istituto che ha come fine principale quello di fornire la specifica preparazione teorico-pratica per l'esercizio di mansioni qualificate nei settori commerciale e dei servizi,

industriale e artigianato, agrario e nautico. Al termine del triennio iniziale si può ottenere il diploma di qualifica professionale. Dopo un ulteriore biennio, il diploma conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA)

Varianti: Istituto superiore per le industrie artistiche, Istituti Superiori per le Industrie Artistiche

Istituto superiore di istruzione artistica, che ha il fine principale di raccogliere ed integrare gli insegnamenti e le esercitazioni relative alle tecniche delle varie arti, alle nozioni pratiche e teoriche necessarie per il buon andamento di un'industria, alle cognizioni di cultura generale indispensabili per assumere funzioni tecniche e direttive in un'industria artistica. I corsi hanno durata quadriennale.

istituto tecnico

Varianti: istituti tecnici

A livello di scuola secondaria superiore, istituto che ha come fine principale quello di preparare all'esercizio di funzioni tecniche o amministrative, nonché di alcune professioni nei settori commerciale e dei servizi, industriale, delle costruzioni, agrario, nautico ed aeronautico. Ha durata quinquennale.

Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)

Varianti: Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, IFTS

Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, facente parte del sistema di formazione integrata superiore (FIS), che organizza corsi integrati di livello post-secondario di alta specializzazione.

liceo artistico

Varianti: licei artistici

A livello di scuola secondaria superiore, istituto che ha per fine quello di impartire l'insegnamento dell'arte, indipendentemente dalle sue applicazioni nell'industria. Ha durata quadriennale.

liceo classico

Varianti: licei classici

A livello di scuola secondaria superiore, istituto che ha per fine principale quello di preparare agli studi universitari. I primi due anni del liceo classico sono chiamati quarta e quinta ginnasio.

liceo scientifico

Varianti: licei scientifici

A livello di scuola secondaria superiore, istituto che ha come fine principale quello di preparare agli studi universitari. Ha durata quinquennale e il suo piano di studio è orientato prevalentemente su discipline di carattere scientifico.

master universitario

Varianti: master universitari

A livello di istruzione superiore, attestazione del conseguimento del titolo di studio al compimento dei corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della laurea (L) e della laurea specialistica (LS) - rispettivamente master universitario di primo e secondo livello. (Regolamento del 3 novembre 1999).

obiettivi specifici di apprendimento

Conoscenze e competenze che gli alunni devono aver raggiunto al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado e, in maniera più limitata, nella scuola dell'infanzia. Sono elencati nelle Indicazioni nazionali allegate, per ogni livello, al Dlgs 59/2004.

Opificio delle pietre dure

Istituto di istruzione superiore non universitaria, specializzato nell'insegnamento del restauro. Il corso è di durata triennale. Ha sede a Firenze.

ordine classico e scientifico

Classificazione di scuole in base al fine specifico dell'insegnamento classico, scientifico e magistrale. Gli istituti di tale ordine afferiscono alla Direzione Generale dell'Istruzione Classica, Scientifica e Magistrale del Ministero della Pubblica Istruzione.

organi collegiali

Istituzioni che realizzano la partecipazione nella gestione della scuola, dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica.

organico funzionale

Varianti: organici funzionali

Numero di insegnanti assegnato alle istituzioni scolastiche o a reti di scuole in base al numero degli alunni e delle classi, agli insegnamenti impartiti, ai progetti, attività didattiche e azioni di supporto specifici.

Orientamenti educativi

Programmi ministeriali per la scuola materna statale.

pensione di reversibilità

Quota di pensione che spetta agli eredi (coniuge, figli, etc.) in caso di decesso del lavoratore della scuola che è andato in pensione.

personale ATA

Varianti: personale amministrativo tecnico ed ausiliario, ATA

Personale amministrativo, tecnico e ausiliario, che lavora alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

piani personalizzati delle attività educative

A livello di scuola dell'infanzia, documenti elaborati dalla scuola, composti dall'insieme delle unità di apprendimento progettate dall'équipe pedagogica e dal docente coordinatore tutor in funzione dei bisogni dei singoli alunni.

Piano dell'Offerta Formativa (POF)

Varianti: Piano dell'Offerta Formativa, POF

Documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche. Esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

piano di studio personalizzato

Varianti: piani di studio personalizzati

A livello primario e secondario inferiore, documento elaborato dalla scuola, composto dall'insieme delle unità di apprendimento progettate dall'équipe pedagogica e dal docente coordinatore tutor in funzione dei bisogni dei singoli alunni.

Piano Educativo Individualizzato

Varianti: PEI

Documento formulato per ogni studente portatore di handicap, dal personale della Azienda sanitaria locale e dal personale docente specializzato, in collaborazione con i genitori dell'alunno. Tale piano disegna il percorso educativo e didattico adeguato alle capacità ed ai limiti del soggetto con bisogni educativi speciali.

portfolio delle competenze

Collezione strutturata, selezionata e commentata/valutata di materiali particolarmente significativi prodotti dallo studente, che consentono di conoscere l'ampiezza e la profondità delle sue competenze e, allo stesso tempo, della maggiore o minore pertinenza degli interventi didattici adottati. Seguirà lo studente per tutta la durata del suo percorso scolastico. Comprende una sezione dedicata alla valutazione e una dedicata all'orientamento di ogni singolo allievo.

posto di insegnamento

A livello di scuola materna e primaria, gruppo di discipline che il docente insegna per diritto acquisito tramite l'assunzione in servizio in una determinata sede.

Preside di facoltà

A livello di istruzione superiore, svolge funzioni di coordinamento tra le facoltà e il governo centrale dell'università, e sovrintende all'organizzazione e al buon andamento della propria facoltà.

primo ciclo di istruzione

Varianti: primo ciclo

Primo segmento del percorso di studi della durata complessiva di 8 anni, dai 6 ai 14 anni di età, che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Attivato a partire dall'anno scolastico 2004/2005 in base al Dlgs 59/2004.

professore associato

Varianti: professori associati, professore di seconda fascia, professori di seconda fascia

Docente universitario che appartiene alla seconda categoria (fascia), in ordine di importanza, del personale docente universitario. E' detto anche professore di seconda fascia.

professore ordinario

Varianti: professori ordinari, professore di prima fascia, professori di prima fascia

A livello di istruzione superiore, docente universitario che appartiene alla prima categoria (fascia) in ordine di importanza dei docenti. Si differenzia dal professore associato o di seconda fascia per il trattamento economico e per una più ampia possibilità di accesso alle cariche accademiche. E' detto anche professore di prima fascia.

professore straordinario

Varianti: professori straordinari

Denominazione del docente universitario all'atto della nomina come vincitore di concorso a professore ordinario. Tale denominazione cessa quando, dopo 3 anni dalla nomina, il docente supera il giudizio di conferma.

Profilo educativo culturale e professionale

Insieme di ciò che gli studenti devono sapere e fare alla fine del primo e del secondo ciclo del percorso di studi.

Provveditorato agli Studi

Varianti: Provveditorati agli Studi

Ufficio periferico dell'amministrazione della pubblica istruzione. E' istituito a livello provinciale. Con la riforma del Ministero della Pubblica Istruzione (DPR n. 347 del 6 novembre 2000) è stato sostituito da servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche di livello provinciale.

qualifica funzionale

Varianti: qualifiche funzionali

Inquadramento giuridico del personale non docente della scuola e dell'università, direttamente connesso alle funzioni che svolge nel lavoro.

regime a tempo definito

Varianti: tempo definito

A livello di istruzione superiore, condizione giuridico-economica che il docente può scegliere e che gli permette di svolgere attività professionali e di consulenza esterna con l'assunzione di incarichi retribuiti.

regime a tempo pieno

Varianti: tempo pieno

A livello di istruzione superiore, condizione giuridico economica che il docente può scegliere. E' incompatibile con l'assunzione di incarichi retribuiti, ma permette di accedere a cariche universitarie.

scrutinio

Varianti: scrutini

Operazione mediante la quale il Consiglio di classe o una apposita commissione valuta il profitto degli alunni di una classe, alla fine di un trimestre o quadrimestre o di un intero anno scolastico (scrutinio finale).

scuola del grado preparatorio

Varianti: scuole del grado preparatorio

Nome usato nel XIX secolo per la Scuola magistrale.

scuola dell'infanzia

Varianti: scuole dell'infanzia

Con la legge di riordino dei cicli scolastici n.30 del 10 febbraio 2000, l'educazione prescolare assume la denominazione di scuola dell'infanzia.

Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica

Varianti: scuole di archivistica paleografia e diplomatica

Istituto di istruzione superiore non universitaria, specializzato in archivistica, paleografia e diplomatica. Il corso ha durata triennale.

scuola di base

Denominazione, prevista dalla legge di riordino dei cicli scolastici, n.30 del 10 febbraio 2000, sospesa dal nuovo governo, della scuola unica che accorpa i cinque anni della scuola elementare e i primi due anni della scuola media.

scuola di specializzazione

Varianti: scuole di specializzazione

A livello di istruzione superiore, l'istituzione che ha il fine principale di formare specialisti nei vari settori professionali. Ha durata non inferiore a 2 anni e rilascia il diploma universitario di terzo livello.

scuola diretta a fini speciali

Varianti: scuole dirette a fini speciali

A livello di istruzione superiore, istituzione che ha il fine principale di fornire una formazione culturale e professionale di ambito universitario, orientata alla formazione di tecnici specializzati in determinati settori. Ha durata biennale o triennale e rilascia il diploma universitario di primo livello.

scuola legalmente riconosciuta

Varianti: scuole legalmente riconosciute, legalmente riconosciute

Tipo di scuola secondaria non statale il cui riconoscimento legale avviene con Decreto Ministeriale dopo un anno di funzionamento ed in base a certe condizioni.

scuola magistrale

Varianti: scuole magistrali

A livello di scuola secondaria superiore, istituto che ha come fine principale quello di preparare i docenti della scuola materna. Ha durata triennale e il piano di studio è orientato prevalentemente su discipline di carattere pedagogico-didattico, con forte caratterizzazione professionale. A partire dall'a.s 1997/98 cesserà di esistere fino a totale esaurimento.

scuola media

Varianti: scuole medie

Scuola secondaria inferiore, della durata di 3 anni, obbligatoria e frequentata da alunni di età compresa tra gli 11 e i 14 anni. Dall'anno scolastico 2004/2005 cambia denominazione in scuola secondaria di I grado.

scuola pareggiata

Varianti: scuole pareggiate, pareggiate

Tipo di scuola secondaria non statale, che ha fini ed ordinamento conformi a quelli delle corrispondenti istituzioni statali, gestita da enti pubblici e da enti ecclesiastici, indicati dall'articolo 29 del Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede. Il pareggiamento è concesso con Decreto Ministeriale in base a certe condizioni e comporta il riconoscimento legale degli studi compiuti e degli esami sostenuti in tale scuola.

scuola parificata

Varianti: parificata, scuole parificate, parificate

Tipo di scuola primaria non statale, gestita da enti e associazioni aventi personalità giuridica, e che siano riconosciute ad ogni effetto legale mediante una apposita convenzione stipulata con il Provveditore agli studi e con l'autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione.

scuola paritaria

Varianti: scuole paritarie, paritaria, paritarie

In base alla legge n.62 del 10 marzo 2000, scuole non statali che, a domanda, vengono riconosciute come paritarie da parte dello Stato, in base a determinate condizioni. Attualmente coesistono sia le scuole paritarie sia le specifiche scuole non statali (pareggiate, legalmente riconosciute, etc.). In futuro le scuole non statali si articoleranno in scuole paritarie e non paritarie.

scuola paterna

Varianti: scuola familiare

Istruzione obbligatoria impartita dalla famiglia medesima dell'alunno su specifica richiesta della famiglia stessa.

scuola privata autorizzata

Varianti: scuole private autorizzate

Scuola primaria gestita da cittadini forniti del diploma di maturità magistrale, classica o tecnica o degli altri titoli comprovanti la capacità legale e la moralità. L'autorizzazione è rilasciata dal Direttore didattico.

scuola secondaria di primo grado

Varianti: scuole secondarie di primo grado, primo grado, istruzione di I grado

Dall'a.s. 2004/2005, denominazione della ex scuola media.

scuola secondaria di secondo grado

Varianti: scuole secondarie di secondo grado, istruzione secondaria di secondo grado, secondo grado
Termine introdotto dalla legge 53/2003 di riforma del sistema di istruzione per indicare il percorso di studi a livello secondario superiore.

Scuola Superiore per Mediatori Linguistici

Varianti: Scuole Superiori per Mediatori Linguistici

Istituto di istruzione superiore non universitaria (ex scuole per interpreti e traduttori), specializzato nell'insegnamento delle lingue, finalizzato alla formazione di interpreti e traduttori. I corsi sono articolati in un biennio che rilascia il diploma di interprete e traduttore, e in un terzo anno che rilascia il diploma di specializzazione.

secondo ciclo di istruzione

Varianti: secondo ciclo

Secondo segmento del percorso di studi nel quale si realizza il diritto-dovere. È costituito dal sistema dei licei e dal sistema di istruzione e formazione professionale. Coincide con la scuola secondaria di secondo grado. Previsto dalla legge 53/2003 di riforma del sistema di istruzione ma non ancora attivato, in attesa del Decreto di attuazione.

Senato Accademico

Organo di governo dell'Università, con competenze deliberative su questioni didattico-scientifiche di interesse generale e funzioni consultive su tutti gli argomenti che comportino una valutazione tecnica e riguardino più di una Facoltà.

Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione e formazione

Nuovo servizio previsto dalla legge 53/2003 di riforma e attuato con Dlgs 286/2004, al fine di migliorare e armonizzare la qualità del sistema educativo attraverso la valutazione della sua efficacia ed efficienza, anche rispetto al contesto internazionale. È affidato principalmente all'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (Invalsi).

sistema dei licei

Uno dei due canali in cui si articola il secondo ciclo di istruzione introdotto dalla legge 53/2003 di riforma del sistema di istruzione. Comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane, tutti della durata di 5 anni.

sistema di istruzione e formazione professionale

Uno dei due canali in cui si articola il secondo ciclo di istruzione introdotto dalla legge 53/2003 di riforma del sistema di istruzione. Di competenza regionale, porta al conseguimento di titoli e qualifiche professionali di diverso livello riconosciute su tutto il territorio nazionale.

sistema su due canali

Nuova organizzazione del secondo ciclo di istruzione, costituito dal sistema dei licei e dal sistema di istruzione e formazione professionale. È possibile il passaggio da un sistema all'altro.

Sovrintendenza scolastica regionale

Varianti: Sovrintendenza, Sovrintendenze

Ufficio periferico dell'amministrazione della pubblica istruzione a livello regionale. Dal 1999 è stato sostituito dall'Ufficio scolastico regionale.

SSIS

Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario. Introdotta a partire dall'a.s. 1999/2000, queste scuole di specializzazione sono destinate alla formazione di docenti che insegneranno a livello di istruzione secondaria.

studente fuori corso

Varianti: fuori corso

A livello di istruzione superiore, studente che non ha superato tutti gli esami di profitto indicati nel suo piano di studi nella durata effettiva del corso di studi prevista nell'ordinamento.

trattamento di quiescenza

Compenso che il personale riceve dopo la cessazione del rapporto di lavoro per sopraggiunti limiti di età o di servizio o per invalidità. Una parte di tale somma è prelevata dagli stipendi del lavoratore durante i suoi anni di servizio.

Ufficio Scolastico Regionale

Varianti: Uffici Scolastici Regionali.

Autonomo centro di responsabilità amministrativa, costituito dal DPR n. 347 del 6 novembre 2000. In particolare vigila sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'attività formativa e sull'osservanza degli standard programmati.

Unità formativa capitalizzabile

Varianti: Unità formative capitalizzabili.

Nuova organizzazione didattica dei corsi IFTS, a partire dall'anno scolastico 2002-2003. Si tratta di un insieme di competenze autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente specifico di professionalità ed identificabile (dall'impresa, dal sistema formativo) quale risultato atteso di un processo formativo.